

JURA GENTIUM

Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale
Journal of Philosophy of International Law and Global Politics

Vol. XIV, n. 2, Anno 2017



JURA GENTIUM

Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale
Journal of Philosophy of International Law and Global Politics



JURA GENTIUM

Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale

Journal of Philosophy of International Law and Global Politics

<http://www.juragentium.org>

Segreteria@juragentium.org

ISSN 1826-8269

Vol. XIV, n. 2, Anno 2017

Fondatore

Danilo Zolo

Redazione

Luca Baccelli, Nicolò Bellanca, Orsetta Giolo, Leonardo Marchettoni (Segretario di redazione), Stefano Pietropaoli (Vicedirettore), Katia Poneti, Ilaria Possenti, Lucia Re (Direttrice e Responsabile intellettuale), Filippo Ruschi, Emilio Santoro, Silvia Vida

Comitato scientifico

Margot Badran, Raja Bahlul, Étienne Balibar, Richard Bellamy, Franco Cassano, Alessandro Colombo, Giovanni Andrea Cornia, Pietro Costa, Alessandro Dal Lago, Alessandra Facchi, Richard Falk, Luigi Ferrajoli, Gustavo Gozzi, Ali El Kenz, Predrag Matvejević, Tecla Mazzaese, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Giuseppe Palmisano, Geminello Preterossi, Eduardo Rabenhorst, Hamadi Redissi, Marco Revelli, Armando Salvatore, Giuseppe Tosi, Wang Zhenmin

La rivista è espressione di Jura Gentium – Centro di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, c/o Dipartimento di Scienze Giuridiche, via delle Pandette 32, 50127 Firenze

Comitato direttivo

Luca Baccelli (Presidente), Leonardo Marchettoni, Stefano Pietropaoli (Segretario), Katia Poneti, Lucia Re, Filippo Ruschi (Vicepresidente), Emilio Santoro

Indice

SAGGI	5
ANCORA IL NEO-MEDIEVISMO	6
DAVIDE RAGNOLINI	
IL <i>PENUMBRAL REASONING</i> NELLA GIURISPRUDENZA NORDAMERICANA	63
GIACOMO VIGGIANI	
CAN IRANIAN WOMEN COMPENSATE FOR THEIR ABSENCE FROM THE WORLD OF <i>FIQH</i>?	86
MINOO MIRSHAHVALAD	
THE CENTRAL MEDITERRANEAN ROUTE	108
ELENA CONSIGLIO	
CAMMINARE PER TRE LUNE NELLE SCARPE DELL'ALTRA	128
BARBARA GIOVANNA BELLO	
LETTURE	160
TEORIE DEL POPULISMO	161
LEONARDO MARCHETTONI	

SAGGI

Ancora il neo-medievismo

Un modello contemporaneo per il disordine internazionale

Davide Ragnolini

Abstract: An increasing number of political analysts, IR theorists and international law scholars are wondering whether the present era of international relations can be called “modern” yet, or rather is something different from the Westphalian epoch of territorially sovereign states. In fact, the latter conception allows them to seize the global trends in international policy, marked by the waning of state-centric order. Since 1977, Hedley Bull’s category of “neo-medievalism” provides a useful, as well as intriguing, metaphor to explain the ongoing erosion of State sovereignty. This article aims to cast light on the explanatory power of this “neo-medieval” metaphor, assessing a scattered literature on this topic, and suggesting its new hermeneutic implications.

[Keywords: Hedley Bull; Neo-medievalism; IR theory; post-Westphalian order; epochs of international relations]

La classica divisione della storia in tre parti – antica, medievale e moderna – sarà presto desueta, e verrà esclusa dai libri su cui studieremo. La storia contemporanea si sta concludendo, e inizia un’era ignota, cui bisognerà dare un nome.

Nicolaj Berdjaev, *Nuovo Medioevo (Novoe Srednevekov’e*, 1923)

1. Oltre Cellarius: per una semantica dei tempi dell’IR

È invalso rappresentare la successione delle epoche delle relazioni internazionali come successione dei modelli istituzionali assunti quali suoi protagonisti: imperi, città-stato, leghe di Stati, Stati-multinazionali, Stati-nazione ed infine organismi sovranazionali costituirebbero le figure, i soggetti e gli oggetti di una storia universale delle unità politiche.¹ La percezione storica dei grandi rivolgimenti politici ha spesso stimolato prospettive che ambiscono ad abbracciare la correlazione di questi con un’idea di storia

Per la paziente lettura del presente articolo, e i preziosi stimoli ricevuti nella sua lunga gestazione, non posso che ringraziare Filippo Ruschi. Uno speciale ringraziamento, inoltre, devo indirizzarlo alla mia tutor di dottorato, Gabriella Silvestrini, per le proficue critiche e il positivo scambio di idee intercorso.

¹ Per una panoramica di questo tipo si veda S. Talbott, *The Great Experiment: The Story of Ancient Empires, Modern States, and the Quest for a Global Nation*, London, Simon & Schuster, 2008.



universale.² L'entusiasmo espresso da Walter Raleigh nella sua *History of the World* (1614) per il rovesciamento dei grandi imperi antichi attraverso piccole nazioni in ascesa, in cui egli vedeva un utile esempio del declino cui era destinata la Spagna, doveva esser simile a quello che ha mosso i teorici del mondo post-vestfaliano nella seconda metà del XX secolo. La prospettiva di avvento di un *world-state* come risultato di dinamiche globali e post-nazionali ha recentemente fatto di nuovo parlare della possibilità di “*end of just one kind of history*”,³ da cui dovrebbe prendere le mosse una storia qualitativamente diversa sulla base di un progressivo mutamento del sistema internazionale.

In una panoramica dei modelli temporali dell'*IR theory*, simili concezioni temporali possono essere accostate ai modelli “lineari-progressivi”, distinti da quelli “ciclici”⁴ della storia, i quali paiono aver entrambe dominato gli studi in questo specifico ambito disciplinare.

Osservando il comportamento dei principali attori storico-politici nella scacchiera internazionale, sarebbe possibile inferire dalla struttura delle loro relazioni una sorta di teoria generale dell'intero sviluppo storico-politico, poiché “la teoria, come la storia della politica internazionale è scritta in termini di grande potenza di un'epoca”, e quindi “lo schema dell'azione”⁵ ricavato da tali rapporti si imporrebbe anche alle relazioni di attori

² Si veda su questo punto A. Momigliano, “Le origini della storia universale”, in Id., *Tra storia e storicismo*, Pisa, Nistri-Lischi, 1985, in cui tale forma di racconto storico è presentata come un'eredità greco-ebraica nell'epoca di allargamento dell'ecumene ad opera dei romani, creatori della storia universale, e prodotta anche come storiografia di “resistenza” all'egemonia romana da parte di pensatori ai margini dell'ecumene, che ne misuravano la caducità storica: Polibio, il gallo Pompeo Trogo, Nicolaio di Damasco, l'alessandrino Trimagene, Dionigi di Alicarnasso.

³ A. Wendt, “Why a World State is Inevitable”, *European Journal of International Relations*, Vol. 9 (2003), 4, p. 528; l'antropologo Robert Carneiro accoglie il medesimo presupposto evolutivo del cambiamento nelle strutture politiche, sebbene giustificato sull'ipotesi di una base conflittuale intraspecifica al genere umano, R. Carneiro, “Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion”, in R. Cohen, E. Service (a cura di), *Origins of the State. The Anthropology of Political Evolution*, Philadelphia, Institute for the Study of Human Issues, 1978, pp. 209-210.

⁴ A.R. Hom, B.J. Steele, “Open Horizons: The Temporal Visions of Reflexive Realism”, *International Studies Review*, 12 (2010), pp. 271-300; in particolare pp. 275-276. Per lo studioso delle relazioni internazionali, l'adozione dei due modelli temporali appare mediata anche dall'opzione ideologica dell'osservatore: “i realisti tendono a vedere la storia come qualcosa di ciclico, come la ripetizione di conquiste, di rivoluzioni e sconfitte.” [...] I rivoluzionisti, al contrario, tendono a vedere la storia come lineare, in ascesa verso uno svelamento apocalittico che sta per accadere o che è già accaduto per la generazione presente”, M. Wight, *International Theory: The Three Traditions*, Leicester University Press – Royal Institute of International Affairs, London 1991, trad. it. *Teoria internazionale. Le tre tradizioni*, Milano, il Ponte, 2016, pp. 114-115.

⁵ K.N. Waltz, *Theory of international politics*, Addison Wesley, Reading (Mass.), 1979, trad. it. *Teoria della politica internazionale*, Bologna, il Mulino, 2013, p. 153. Una discussione intorno alla longevità del modello di temporalità ciclica dominante nell'*IR*, con un tentativo di rettificarne l'universalità ed attenuarne



minori. Da questo punto di vista, la chiave per la comprensione della storia politica, istituzionale ed universale al contempo, si troverebbe nelle mani dello scienziato politico strutturalista. Le grandi potenze plasmano la morfologia istituzionale e gli equilibri di potere internazionale delle diverse epoche, ma l'unica "epoca" cui è interessato lo strutturalista è quello spazio "ucronico" di alternanza tra anarchia e gerarchia nella storia: la successione delle forme politico-territoriali cade all'interno di un'astorica ripetizione delle due condizioni. La fortuna della teoria realista fu tale che il "progresso" dell'*IR theory* come disciplina sarebbe stato concepito come accumulazione di prove empiriche contro il paradigma idealista e liberale,⁶ dunque come attestazione di una staticità storica nel comportamento degli attori politici internazionali.

Da Edward Gibbon a Leopold von Ranke fino a Paul Kennedy, l'idea della *translatio imperii* sopravviveva in forma sociologica nell'idea di una fondamentale correlazione "tra ascesa e caduta economica di una grande potenza e il declino della stessa come importante potenza militare (o impero su scala mondiale)".⁷ Lo sviluppo della storia moderna poteva essere concepito ciclicamente come passaggio da una grande potenza ascendente all'altra, indipendentemente dalle realtà politico-territoriali sottostanti e dai mutamenti istituzionali peculiari alla diverse circostanze storico-geografiche. Il tempo trascorso del sistema internazionale poteva essere scandito da tale ciclica successione degli attori egemonici su scala macro-regionale o mondiale.

L'elemento temporale nell'*IR theory* è parso a lungo occultato da modelli politologici astorici oppure connotati in una prospettiva di filosofia della storia che vede tassonomicamente disposte in modo sequenziale le forme istituzionali disponibili ad un determinato momento storico. Il rapporto causale tra unità del sistema internazionale e

l'astoricità, demarcando piuttosto la sua efficacia all'interno di specifiche macroregioni del globo nel periodo posteriore al 1989, è offerta da R. Jarvis, "The Future of World Politics: Will It Resemble the Past?", *International Security*, 16 (Winter 1991-1992), 3, pp. 39-73; per una critica rivolta specificamente all'atemporalità degli assunti realisti nella teoria delle relazioni internazionali si veda invece B. Buzan, "The timeless wisdom of realism?", in S. Smith, K. Booth, M. Zalewski (a cura di), *International Theory: Positivism and Beyond*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 47-65.

⁶ Su questo aspetto si veda C.G. Thies, "Progress, History and Identity in International Relations Theory: The Case of the Idealist-Realist Debate", *European Journal of International Relations*, 8 (June 2002), 2, p. 148.

⁷ P. Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000*, New York, Random House, 1987, trad. it. *Ascesa e declino delle grandi potenze*, Milano, Garzanti, 1999, p. 28.



storia politica internazionale, non privo di interesse sotto il profilo metodologico, appare dunque viziato o da un concezione statica dei rapporti di potere umani o da un pregiudizio teleologico che ostacola la stessa individuazione di tale correlazione.

Se la temporalità assunta dalla teoria delle relazioni internazionali riflette i caratteri delle unità su cui essa si incentra di volta in volta, i presupposti storici soggiacenti ai suoi modelli teoretici si presentano tutt'altro che conformi a una prospettiva storica consequenziale e lineare. Hendrik Spruyt, nella sua disamina dei modelli istituzionali europei tra il Basso Medioevo e la prima Età Moderna, ha suggerito la necessità metodologica di abbandonare le prospettive storiche “unilineariste” basate su una comparazione diacronica delle istituzioni, postulanti così uno sviluppo progressivo e continuativo, per adottare invece una “logica della competizione selettiva” quale modello esplicativo alternativo.⁸ Tale logica, informata dalla reinterpretazione dell'evoluzionismo secondo l'idea di Stephen J. Gould, per cui questo sarebbe adattamento a cambiamenti dell'ambiente e non progresso, concepisce la storia istituzionale come competizione tra modelli istituzionali sincronici e rivali. In tal senso, l'affermazione del modello della sovranità statale in Francia e il declino delle città-Stato italiane e delle leghe di città tedesche, sarebbe il risultato contingente dell'adozione di differenti strategie istituzionali in relazione a diversi contesti storico-geografici, non la successione “stadiologica” di modelli istituzionali storicamente incommensurabili tra loro.

Un'indagine genealogica sul modello dello Stato sovrano territoriale, istituzione accolta come prodotto peculiare dello sviluppo storico-politico moderno, dovrebbe dunque riconoscere che “la storia non è più esterna all'ordine degli oggetti o al loro ordine sequenziale entro una tavola, ma diviene la condizione stessa della loro esistenza”.⁹ Nessun Cellarius della storia delle relazioni internazionali potrebbe stabilirne una struttura temporale di tipo consequenziale.¹⁰

⁸ H. Spruyt, *The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change*, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 20.

⁹ J. Bartelson, *A Genealogy of Sovereignty*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 187-188.

¹⁰ Dobbiamo allo storico e filologo tedesco Christoph Keller (1638-1707), detto Cellarius, l'introduzione della periodizzazione di “Medio Evo”, che apparve con la pubblicazione della sua *Historia medii aevi* nel 1688, accreditando così la fortunata tripartizione della storia in antica, medievale e moderna.



È certamente vero che la sovranità statale moderna vide progressivamente l'affermazione di una sovranità del tempo moderno, inteso come “metronomo egemonico” con il quale sarebbe stata scandito il processo di razionalizzazione del tempo impostosi alle civiltà extraeuropee.¹¹ Ma lo “standard” istituzionale internazionale poté diventare la struttura su cui si resse lo standard temporale globale solo lentamente, con la progressiva inclusione delle società coloniali entro un sistema di comunicazione e trasporto che, attraverso ferrovie e telegrafi, deformò la percezione extra-europea del tempo e dello spazio.¹²

Non esiste dunque una sorta di “storia ideale eterna” giustapposta allo sviluppo storico-istituzionale empiricamente verificabile, e le epoche internazionali di tale sviluppo si rivelano meno cronologicamente ordinate di quanto appaiano *prima facie* secondo prospettive storiche convenzionali. Il problema risiede forse nel carattere proteiforme del concetto di modernità, tale per cui essa si trasforma continuamente nel suo passato.¹³

La koselleckiana “semantica dei tempi storici” riconosce non solo l'artificiosità delle ideologie temporali e dei modelli di periodizzazione, ma anche la lentezza della loro affermazione, cosicché, per esempio, il concetto di Medioevo affermatosi nel XVIII, solo nel XIX poté diventare “il punto fermo della periodizzazione storica”.¹⁴ Seguendo tale interpretazione nell'ambito della storia dei concetti, intorno alla metà del XVIII si sarebbe delineata una tendenza, linguisticamente registrabile, verso la transizione dal concetto di storia come racconto (*Historie*) al concetto di storia come svolgimento (*Geschichte*). Con ciò, la storia avrebbe cessato di essere intesa come giustapposizione di fatti organizzati secondo un principio retrospettivo e classificatorio per farsi evento *in fieri*, aperto

¹¹ Su tale fenomeno di lenta standardizzazione del tempo storico entro un modello universalmente riconosciuto, si veda A.R. Hom, “Hegemonic metronome: the ascendancy of Western standard time”, *Review of International Studies*, 36 (October 2010), 4, pp. 1145-1170. Sul piano filosofico, l'idea di “stato di natura” ha potuto fungere da strumento concettuale per l'affermazione di un'ideologia temporale europea, consentendo di commisurare lo sviluppo dei popoli extraeuropei con un medesimo punto di partenza nella scala temporale lineare della storia umana; cfr. J. Beate, “IR and the state of nature: the cultural origins of a ruling ideology”, *Review of International Studies*, 25 (1999), pp. 423-425.

¹² A.R. Hom, “Hegemonic metronome: the ascendancy of Western standard time”, cit., p. 1165.

¹³ J.A. Camilleri, J. Falk, *The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and Fragmenting World*, Aldershot, Edward Elgar, 1992, p. 45.

¹⁴ R. Koselleck, *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1979, trad. it. *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, Genova, Marietti, 1986, p. 263.



all'interpretazione del soggetto storico.¹⁵ L'emancipazione della storia umana dalla storia naturale corrisponde parimenti all'emancipazione dello storico dalle prospettive storiografiche "naturalizzanti", basate cioè sulla prevedibilità e consequenzialità cronologica degli eventi. Riconoscere un'"anarchia temporale" nelle disposizione delle forme istituzionali significa parimenti riconoscere che non vi è nulla di naturale o necessario nel prevalere di alcune forme di relazioni internazionali dominanti,¹⁶ ovvero nulla di preordinato.

Una piena storicizzazione della teoria internazionalistica implicherebbe la decostruzione di quella "concezione fiscalista della struttura internazionale"¹⁷ che John G. Ruggie ha interpretato come il corrispondente teoretico della teoria newtoniana dominante nell'ambito dell'*IR theory*. La stessa teoria dell'equilibrio di potere tra Stati assoluti europei sottese quel paradigma scientifico-teorico di "fiscalizzazione" dei rapporti tra corpi così peculiare alla prima Età Moderna, al punto che ne avrebbe inficiato la sua validità metastorica. La relatività dei paradigmi spazio-temporali della scienza naturale costituirebbe dunque una proprietà trasferibile e riscontrabile nei principali schemi esplicativi dei rapporti politici internazionali.

La stretta associazione del paradigma della statualità moderna con la stessa idea di "Età Moderna", sorta dall'esigenza di denominare un tempo nuovo e distinto da un'Età percepita come "di Mezzo", quindi come "antitesi asimmetrica" di questa,¹⁸ è posta in discussione da un dibattito politologico e geopolitico orientato a registrare sempre più

¹⁵ Ivi, p. 47: intorno alla metà del XVIII secolo, "la potenziale uniformità e ripetibilità delle storie legate alla natura viene lasciata al passato; la storia stessa viene distinta dalla natura e viene denaturalizzata e trasformata in una grandezza sulla quale d'ora in poi non si può filosofare nello stesso modo con cui si filosofava con la natura. Da questo momento la natura e la storia divengono due concetti nettamente separati. [...] Dietro questa separazione, preparata da Vico, e apparentemente limitata alla storia della scienza, si annuncia con tutta chiarezza la scoperta di un tempo specificamente storico. Se vogliamo, si tratta di una temporalizzazione della storia, che da allora si stacca da una cronologia legata alla natura". Seguendo l'interpretazione koselleckiana, si veda a tal proposito anche W. Lepenies, "La fine della storia naturale e l'inizio della modernità. Temporalizzazione e destoricizzazione nella storia delle scienze del XVIII e XIX secolo", in R. Koselleck (a cura di), *Gli inizi del mondo moderno*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, pp. 421-477.

¹⁶ R. Devetak, "The Project of Modernity and International Relations Theory", in A. Linklater (a cura di), *International Relations: Critical Concepts in Political Science*, IV, London – New York, Routledge, 2000, p. 1738.

¹⁷ J.G. Ruggie, "International Structure and International Transformation: Space, Time, and Method", in E.-O. Czempiel, J. Rosenau (a cura di), *Global Changes and Theoretical Challenges: Approaches to World Politics for the 1990's*, Lexington (Mass.), Lexington Books, 1989, p. 28.

¹⁸ R. Koselleck, *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, cit., p. 266.



l'affievolimento dello Stato sovrano. La geografia politica della contemporaneità, con i suoi mutamenti territoriali ed istituzionali, sfida l'assetto istituzionale dell'"Età Post-Medioevale" contribuendo ad "indebolire l'idealizzazione del moderno Stato-nazione come naturale o immutabile".¹⁹ Il cosiddetto fenomeno di "destatualizzazione delle relazioni internazionali",²⁰ sebbene certamente non uniforme sulla superficie politica del globo, suggerisce l'emersione di forme istituzionali e modelli politico-territoriali asimmetrici rispetto alla struttura moderna "statocentrica". Il modello vestfaliano, storiograficamente problematico e criticamente discusso,²¹ ha fornito una chiave di comprensione euristicamente efficace per l'interpretazione della modernità politica, costituendo per molti autori del diciassettesimo secolo una sorta di "spartiacque"²² nella storia delle relazioni internazionali.

Lo sviluppo politico-istituzionale precedente alla "vittoria" del modello statocentrico, cioè antecedente all'epoca in cui questo divenne "il punto focale attorno al quale condurre gli affari internazionali" in Europa,²³ aveva visto la dissoluzione di un sistema feudale dotato di caratteri istituzionali asimmetrici rispetto alla sovranità territoriale. Riprendendo la prospettiva di Joseph Strayer, Spruyt delinea tale sistema "pre-

¹⁹ J. Anderson, "The Shifting Stage of Politics: New Medieval and Postmodern Territorialities?", *Environment and Planning D*, 14 (April 1996), 2, p. 140.

²⁰ P.-P. Portinaro, "Metamorfosi geopolitiche. Stati, federazioni, imperi", *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, (2007), 4, p. 147.

²¹ Una severa revisione storiografica del concetto di Stato o sistema "vestfaliano" è stata condotta da S.D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, Princeton, Princeton University Press, 1999, in particolare pp. 20-25; per una ricostruzione e critica della versione standard del "mito di Vestfalia" all'interno degli studi internazionalistici, si veda A. Osiander, "Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth", *International Organization*, 55 (2001, 2), pp. 251-287; per una ridimensionamento della portata storica dei trattati di Osnabrück e Münster, utile l'esame svolto da D. Croxton, "The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty", *International History Review*, 21 (1999, 3), pp. 569-591; una penetrante critica verso l'eurocentrismo sotteso all'universalizzazione del modello vestfaliano si trova in T. Kayaoglu, "Westphalian Eurocentrism in International Relations Theory", *International Studies Review*, 12 (June 2010, 2), pp. 193-217; l'insoddisfazione teorica per l'impiego del modello "statocentrico" e la sua crisi di legittimità per l'interpretazione del mondo internazionale contemporaneo è espressa da A.C. Cutler, "Critical Reflections on the Westphalian Assumptions of International Law and Organization: A Crisis of Legitimacy", *Review of International Studies*, 27 (April 2001, 2), pp. 133-150.

²² H. Spruyt, *The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change*, cit., p. 205. Di "spartiacque" (*watershed*) vestfaliano parla anche Frank Parkinson per almeno tre ragioni storiche: pose fine alle guerre religiose intracristiane, ridusse le figure di Papa ed Imperatore allo status di meri principi, ed infine condusse alla legittimazione di un ordine internazionale basato sul principio di esistenza di Stati sovrani indipendenti; si veda F. Parkinson, *The Philosophy of International Relations: A Study in the History of Thought*, Beverly Hills – London, Sage Publications Inc., 1977, p. 44.

²³ H. Spruyt, "Institutional Selection in International Relations: State Anarchy as Order", *International Organization*, 48 (Autumn 1994, 4), p. 536.



vestfaliano” come modello basato su un’ autorità politica decentralizzata, caratterizzato dal possesso privato del monopolio della violenza e dalla mancanza di una chiara distinzione tra autorità pubblica e privata.

L’età “post-vestfaliana” sarebbe invece segnata da un duplice processo di globalizzazione delle sue forme politico-territoriali, dal basso e dall’alto²⁴ – attraverso cioè istituzioni sovranazionali e segmenti di società civile – che contribuisce ad erodere il soggetto stesso della modernità politica. Una congerie di attori storicamente esclusi dalla soggettività del diritto internazionale moderno acquistano progressivamente titolo giuridico. Se l’idea di indissociabilità del concetto di Stato sovrano e modernità ha potuto far apparire perfino come “ridondante” la stessa locuzione di “Stato moderno”,²⁵ la crisi della statualità moderna apre invece alla ricerca di una nuova associazione tra unità ed epoca delle relazioni internazionali. Il crescente rifiuto da parte di diversi studiosi delle relazioni internazionali di orientamento critico di “feticizzare” il momento statale di organizzazione delle stesse ha indotto ad un’esigenza di ridefinire il significato di “modernità” per questo peculiare ambito di studio.²⁶

Determinare la natura dell’età “post-vestfaliana” si pone dunque come problema politologico e storiografico aperto, cioè come indagine sulla presente struttura delle relazioni internazionali e sulla sua specificità storica indipendentemente da vettori temporali preordinati. L’eccezionalità storica del modello vestfaliano, la coesistenza di modelli politico-istituzionali competitivi in ogni epoca delle relazioni internazionali, e il carattere non lineare del loro sviluppo storico, sono aspetti ineludibili per ogni tentativo di concettualizzazione della struttura politica internazionale. Tali difficoltà hanno indotto gli studiosi o all’invenzione di nuove categorie di periodizzazione (“globalizzazione”), o a raffinati approcci di studio storico-comparativo tra diverse strutture ed età delle relazioni internazionali. La novità del sistema “post-vestfaliano”, invece, apparirebbe piuttosto ridimensionata con il suo accostamento al sistema “pre-vestfaliano”.

²⁴ R. Falk, “Revisiting Westphalia, Discovering Post-Westphalia”, *Journal of Ethics*, 6 (2002, 4), p. 335.

²⁵ N.G. Onuf, “Sovereignty: Outline of a Conceptual History”, *Alternatives: Global, Local, Political*, 16 (Fall 1991, 4), p. 426.

²⁶ R. Devetak, “The Project of Modernity and International Relations Theory”, cit., p. 1731.



La nascita di organizzazioni sovranazionali come la Comunità Economica Europea intorno alla metà del XX secolo, la crescita di simili progetti in altre regioni del mondo (ad es. l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico nel 1957, l'Alleanza bolivariana per le Americhe nel 2004, l'Unione Economica Eurasiatica nel 2014), ma in particolar modo la de-statalizzazione dei Paesi europei attraverso trattati regionali in materia economica e giuridico-territoriale, hanno indotto alcuni studiosi a riabilitare un lessico politologico pre-moderno. L'individuazione di alcuni "imperi di oggi", rappresentati da USA, Unione Europea, Cina e Russia, risulterebbe compatibile con l'interpretazione dell'attuale condizione internazionale, sottendendo con tale espressione "una vasta unità territoriale con influenza militare, economica e diplomatica globale".²⁷ In particolare, secondo un'accezione marcatamente negativa, l'insieme degli Stati europei è descritto frequentemente come una sorta di spazio politico post-statale a carattere "imperiale", termine "evocato come paradigma di ingovernabilità, di paralisi ipernormativa e di ipertrofia negoziale".²⁸

Per la comprensione del mondo contemporaneo, l'estraneità temporale di un simile modello istituzionale è relativa: lo stesso panorama storico-politico del XVII secolo in cui sarebbe maturato il modello vestfaliano, base "statocentrica" dell'*IR theory* contemporanea, è radicalmente diverso da quello del XX secolo.²⁹

A detta di Andreas Osiander, "il sistema globale oggi assomiglia sempre più per certi aspetti al tipo di sistema esemplificato dal Sacro Romano Impero che al modello vestfaliano"; in particolare, "il più vicino parallelo contemporaneo al Sacro Romano Impero della prima modernità è l'Unione Europea".³⁰ Effettivamente, il Sacro Romano Impero crollato ufficialmente solo nel 1806 è in termini temporali assoluti più vicino alla nascita dell'UE di quanto lo sia la Pace di Vestfalia.³¹ Si è inoltre sostenuto che dall'Alto Medioevo "fino ad un periodo variabile compreso tra la seconda metà del Settecento e la

²⁷ J. Zielonka, "Empires and the Modern International System", *Geopolitics*, 17 (2012, 3), p. 509.

²⁸ P.-P. Portinaro, "Metamorfosi geopolitiche. Stati, federazioni, imperi", cit., p. 152.

²⁹ J. Zielonka, "The International System in Europe: Westphalian Anarchy or Medieval Chaos?", *Journal of European Integration*, 35 (2013), 1, p. 6.

³⁰ A. Osiander, "Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth", cit., p. 283.

³¹ J.G. Ruggie, "Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations", *International Organization*, 47 (Winter 1993), 1, p. 167.



prima metà dell'Ottocento", lo stesso feudalesimo avrebbe costituito "una delle strutture portanti dell'Europa".³²

La riflessione attorno alla periodizzazione dei sistemi internazionali rievoca le medesime difficoltà che impegnarono alcuni storici contemporanei nella collocazione di una fine temporale del Medioevo. In riferimento a tale periodo, Jacques Le Goff ha sostenuto che la sua cultura, intesa come determinato "modello di organizzazione dei valori", si sarebbe dissolta solo "tra il 1750 e il 1850, per concludersi definitivamente negli anni '50 del Novecento": un "lungo Medioevo" (*long Moyen Âge*), dunque, avrebbe cominciato così a profilarsi nel dibattito storiografico contemporaneo.³³ È attraverso revisioni storico-temporali analoghe che la teoria delle relazioni internazionali ha rinnovato i propri interrogativi sui paradigmi temporali dominanti in questo specifico campo politologico.

Sebbene sia difficilmente immaginabile sussumere l'intero periodo compreso tra il 1200 e il XX secolo in una "singola epoca" suddivisibile in sue diverse "età discrete", una revisione della temporalità nell'*IR* renderebbe plausibile il riconoscimento di una maggiore discontinuità tra la prima e la tarda Modernità rispetto a quella esistente tra il tardo Medioevo e la prima Modernità.³⁴ È probabilmente nella natura della stessa ontologia della "Modernità" quella di sottoporsi a molteplici letture, dunque destinata ad esser ermeneuticamente equivocata.

Se l'opposizione concettuale tra spirituale/mondano ha potuto consentire l'articolazione di numerose strutture narrative attraverso le quali la storia occidentale ha tentato una propria autocomprensione, ciò è vero soprattutto per la costruzione del concetto di tempo moderno, nel momento in cui "l'opposizione di passato e futuro viene ad occupare il posto centrale, congedando l'opposizione di aldiqua e aldilà".³⁵

³² A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2007, p. 17.

³³ J. Le Goff, *Un long Moyen Âge*, Paris, Tallandier, 2004, trad. it. *Un lungo Medioevo*, Bari, Dedalo, 2006, p. 53.

³⁴ Tale proposta di lettura storiografica è avanzata in A.A. Latham, *Theorizing Medieval Geopolitics: War and World Order in the Age of the Crusades*, New York, Routledge, 2012, pp. 135-136.

³⁵ Per tale definizione del fenomeno di "mondanizzazione" o "temporalizzazione" maturato a seguito del processo storico-politico di circoscrizione vestfaliana della quota di beni ecclesiastici da destinare ai signori protestanti, si veda R. Koselleck, *Zeitverkürzung und Beschleunigung. Eine Studie zur Säkularisation*, in Id., *Zeitschichten. Studien zur Historik*, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2000, pp. 177-202, trad. it. *Accelerazione e secolarizzazione*, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989, p. 19.



Quest'ultima dicotomia verticale pare dunque aver influenzato la rappresentazione di una dicotomia storico-temporale di tipo orizzontale, con la demarcazione di un tempo moderno distinto dai suoi *aliis*. Numerosi tempi pre-moderni non cessano di esser scoperti da alcune branche archeologiche: in generale, è la stessa invenzione della semantica dei tempi storici che si presenta come *creatio ex nihilo*.

Chi sostiene l'assoluta autonomia dell'ontologia della "Modernità", quindi l'esistenza e l'indipendenza di un suo specifico statuto temporale non pregiudicato da alcuna forma di sostanzialismo storico che ne vincolerebbe la legittimità semantica all'esistenza di un'epoca precedente, può accogliere l'idea di un "nuovo epocale".³⁶

L'identificazione della "Modernità" con la secolarizzazione, e la deduzione della prima categoria dal secondo processo, tradisce invece una visione storica sostanzialistica, cioè fondata sulla continuità di un *quid* storico pur nella discontinuità della forma. In tal senso "l'età moderna sarebbe legittima se essa fosse ancora il Medioevo, anche se certo *con altri mezzi*".³⁷ Per coloro che accolgono una tale prospettiva "continuistica" della storia, radicalizzando l'isomorfismo di molteplici fenomeni riscontrabile tra Medioevo ed Età Moderna, la genealogia del Moderno può apparire ancora temporalmente "eteronoma", cioè posta sotto la tutela di un maggiore rapporto di dipendenza concettuale e temporale.

L'*IR theory* nel suo orientamento dominante pare aver assunto acriticamente la prima narrativa, quella secolarista o, per impiegare una metafora teologica, quella espressa da un "modello di cambiamento storico di tipo supersessionista"³⁸ fondato sull'irreversibile sostituzione del Medioevo con una successiva Modernità, temporalmente contigua ma contrapposta. La fallacia di tale modello risiederebbe nel tentativo di postulare come normativamente necessari eventi storici contingenti, gettando le basi per molteplici schemi atemporalmente assunti in campi politologici diversi, compreso quello della teoria internazionalistica. Il cosiddetto "mito Vestfaliano", per esempio,

³⁶ Un'apologia filosofica della modernità come progetto di articolazione umana della propria positività "al di là del Medioevo", è stata finemente elaborata nella nota opera di H. Blumenberg, *Die Legitimität der Neuzeit*, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1966, trad. it. *La legittimità dell'età moderna*, Genova, Marietti, 1992.

³⁷ Ivi, p. 102.

³⁸ A. Pabst, "International Relations and the 'Modern' Middle Ages: Rival Theological Theorisations of International Order", in W. Bain (a cura di), *Medieval Foundations of International Relations*, New York, Routledge, 2017, pp. 168.



obbedirebbe ad una “logica astorica” postulante una “rottura storica assoluta” nella storia delle istituzioni politiche, la quale sarebbe stata “inventata dalla ragione secolare tardo-medioevale e progressivamente istituita dalle forze della confessionalizzazione protestante e dall’Illuminismo”.³⁹ La dissoluzione dell’*ordo* cristiano sul piano politico fu preparata, sul piano della storia delle idee, dalla dissoluzione dell’ordine metafisico scolastico ad opera di una “rivoluzione nominalistica”⁴⁰ che, stabilendo un nesso volontaristico tra Dio, uomo e natura, fu destinata a fecondare le correnti di pensiero peculiari della modernità. È in tale contesto di storia delle idee che la teoria internazionalistica potrebbe trovare un terreno fecondo per la revisione dei propri assunti epistemici.

L’individualità degli Stati moderni corrisponde ad una scoperta filosofica già tardomedioevale, cioè a quella “ontologia nominalista e volontarista che fu inaugurata da francescani come Duns Scoto e Ockham”, interpretabile come “radice tanto della razionalità secolare quanto del secolarismo che pervade il sapere delle relazioni internazionali”.⁴¹ Da tale suggestivo punto di vista, lo slittamento filosofico ed ideologico dal realismo ed intellettualismo altomedioevale al nominalismo e volontarismo tardomedioevale avrebbe posto le basi per l’affermazione di quel “Medioevo Moderno”, o “fase moderna del Medio Evo”,⁴² comunemente definita come “Modernità”. Il segreto dell’età moderna delle relazioni internazionali risiederebbe dunque in quella longeva “eredità teologica francescana” trasmigrata fino “a Hobbes, Locke e ai tardi pensatori nella tradizione teorica del contratto sociale”.⁴³ È ancora entro tale cammino teologico che può stagliarsi l’immagine moderna del *saeculum*: Ockham rafforzò l’ontologia di Scoto “insistendo sulla priorità dell’individuale sull’universale e ponendo una radicale separazione tra immanenza e trascendenza”, e per mezzo di questa, gettò le basi di

³⁹ *Ibid.* Sul potente influsso ideologico esercitato della Riforma nel processo di chiusura territoriale dei ceti imperiali si veda la relazione di K.H. Blaschke, “Influssi reciproci fra Riforma e formazione dello Stato territoriale”, in E. Rotelli, P. Schiera (a cura di), *Lo Stato moderno*, vol. II, Bologna, il Mulino, 1973, pp. 279-296.

⁴⁰ Su questa interessante linea di lettura storico-filosofica della modernità, si veda A.M. Gillespie, *The Theological Origins of Modernity*, London – Chicago, The University Chicago Press, 2008, pp. 19-43.

⁴¹ A. Pabst, “International Relations and the ‘Modern’ Middle Ages: Rival Theological Theorisations of International Order”, cit., p. 175.

⁴² *Ivi*, pp. 176-177.

⁴³ *Ivi*, p. 176.



un'epoca delle relazioni internazionali emancipata dal "realismo universalista" della *societas christiana*:

[...] questa separazione [tra immanenza e trascendenza] fondò la supremazia statale contro la Chiesa entro il regno spazio/temporale, dal momento che il *saeculum* non fu solo ridefinito come uno spazio autonomo separato sia da Dio che dalla Chiesa, ma anche sussunto sotto il dominio dell'*imperium*.⁴⁴

La moderna separazione dello Stato dalla Chiesa, e dell'economia di mercato da una concezione teologica dell'economia del mondo, rappresentano la vittoria di una "Modernità francescana"⁴⁵ su una "tradizione domenicana"⁴⁶ rivale, ancorata ad una ontologia non individualista. Accettando tale revisione teologico-politica suggerita da Adrian Pabst, l'età moderna delle relazioni internazionali potrebbe essere "meglio descritta come il "moderno" Medio Evo", ovvero "l'intensificazione ed estensione di alcune idee tardomedioevali, anziché una fase interamente nuova della storia".⁴⁷ In tal senso un'impercettibile continuità segnerebbe l'evoluzione politica ed ideologica tra due "Medioevi", ostacolando tuttavia il riconoscimento di alcune crisi e radicali soluzioni di continuità occorse nel mondo storico-politico internazionale. La Riforma segnerebbe dunque il momento storico-teologico culminante di un processo storico necessario per l'ordine vestfaliano, da concepire quale "collina", non già "spartiacque",⁴⁸ nella formazione di sistemi di governo europei separati. Quanto l'origine nominalistica della filosofia e scienza moderna si saldi con l'origine "riformata" del sistema vestfaliano, trovando così un fertile, comune terreno teologico, resta per storici delle idee e teorici politici un convergente e fecondo programma di ricerca.

Certamente la panoramica teoretica su alcune prospettive storico-temporali esistenti, invita più ad un ampliamento e revisione degli orizzonti epistemologici disponibili per una concettualizzazione dell'elemento temporale nell'*IR theory*, che ad una loro acritica accettazione. Il riconoscimento della contingenza storica dello Stato, l'unità su cui poggia il senso comune dell'*IR theory*, ha stimolato diversi studiosi

⁴⁴ Ivi, p. 169.

⁴⁵ Ivi, p. 167.

⁴⁶ Ivi, p. 177.

⁴⁷ Ivi, p. 167.

⁴⁸ D. Philpott, "The Religious Roots of Modern International Relations", *World Politics*, 52 (2000, 2), p. 209.



internazionalisti all'adozione di un approccio critico nella ridefinizione delle strutture temporali che hanno sorretto alcune narrazioni convenzionali. Contro tale senso comune, l'impiego di un "pluralismo epistemologico" incentrato più sull'osservatore storico e meno su una supposta struttura oggettiva della realtà storico-politica esterna, può contribuire ad un "tentativo di denaturalizzare il presente".⁴⁹ Una tale pratica di "esorcismo teoretico" libererebbe lo studioso delle relazioni internazionali da "superstiziose" credenze secolari intorno alla genesi e alla natura del sistema statale contemporaneo, lasciandolo in balia di nuove incertezze circa la sua collocazione temporale.

Quel che pare più certo è che la dissoluzione della prospettiva storica "unilinearista" possa dischiudere l'idea di molteplicità dei punti di riferimento temporali, quindi la possibilità di una pluralità di narrazioni storiografiche: se ogni epoca ha la sua unità di misura, l'individuazione di un modello istituzionale può suggerire la determinazione di un'epoca "nuova", oppure "relativamente vecchia".

La natura del cosiddetto "sistema post-vestfaliano" concerne tanto la presente quanto la futura "immagine" delle relazioni internazionali, ma il tentativo di definire il futuro, come intuì proprio uno dei padri della statualità moderna, altro non è che chiamare in modo relativo il passato.⁵⁰

2. Una nuova "età oscura" delle relazioni internazionali?

Nonostante la politica internazionale, a differenza di quella domestica, sia meno suscettibile di un'interpretazione progressista,⁵¹ mostrando una certa resistenza rispetto

⁴⁹ R. J. Deibert, "Exorcismus Theoriae": Pragmatism, Metaphors and the Return of the Medieval in IR Theory", *European Journal of International Relations*, 3 (1997), 2, p. 187.

⁵⁰ T. Hobbes, "Human Nature, or the Fundamental Elements of Policy" [1650], in Id., *The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury*, now First Collected and Edited by Sir William Molesworth, London, J. Bohn, 1839-45, (Vol. IV, 1840), p. 16, trad. it. *Elementi di legge naturale e politica*, a cura di A. Pacchi, Firenze, La Nuova Italia, 1968, p. 29.

⁵¹ Si tratta della nota prospettiva offerta in M. Wight, "Why is there no international Theory?", in H. Butterfield, M. Wight (a cura di), *Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics*, George Allen and Unwin Ltd., London, 1966, p. 26. Sulla coazione a ripetere insito nelle pratiche politiche internazionali secondo la scuola realista e neorealista, che individua le cause della guerra e della pace nella strutturale distribuzione del potere militare su un atlante "astorico", si veda J.J. Mearsheimer, "Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War", *International Security*, 15 (Summer 1990), 4, pp. 5-56; sul motivo del "ritorno al futuro" nella letteratura internazionalistica attraverso una sua rilettura critica, storicamente aperta, cfr. ancora J. George, "Back to the Future?", in G. Fry - J. O'Hagan (a cura di), *Contending Images of World Politics*, London, Macmillan, 2000, pp. 33-47.



ai tentativi di sussunzione entro teorie “unilineariste” della storia, l’età moderna delle relazioni internazionali è stata rappresentata con sicumera storiografica come l’età di emersione degli Stati sovrani. Leo Gross, nel suo celebre articolo pubblicato in occasione del tricentenario della Pace di Vestfalia, quindi immediatamente agli inizi della Prima Guerra Fredda, presentava l’ordinamento stato-centrico come “il grandioso portale che guidava dal Vecchio al Nuovo Mondo”.⁵²

La pratica “necrologica” di proclamare la fine di epoche, tempi e modelli istituzionali è stato invece un tratto peculiare degli studi internazionalistici più recenti,⁵³ posteriori alla Prima Guerra Fredda (1945-1991). Una certa licenza storiografica ha consentito di demarcare ancora la storia delle relazioni internazionali tra un’“età primitiva”, caratterizzata appunto da Stati “primitivi”, vale a dire società frammentate e composte da molteplici segmenti gerarchici, ed un’età “post-primitiva” sorta intorno alla seconda metà del XVIII secolo, che ha visto invece la nascita di relazioni internazionali tra Stati centralizzati.⁵⁴ La natura dell’età “post-post primitiva” seguente, tuttavia, rimane ancora avvolta nell’oscurità e la sua interpretazione affidata alla soggettività dell’interpretazione.

Francis Hinsley nel suo noto studio sul concetto di sovranità aveva rappresentato l’età immediatamente precedente a quella dello Stato centralizzato come il tempo della “proliferazione medioevale di comunità sovrapposte ed autorità in conflitto”.⁵⁵ Nella seconda metà del XX secolo, la lontananza temporale dell’età contemporanea rispetto all’età medioevale è stata mitigata da alcuni significativi parallelismi storici avanzati tra le stesse due età. La dissoluzione dell’ordine sociale e politico in “sottosistemi autonomi e indipendenti dal potere centrale”;⁵⁶ la condizione di “neo-nomadismo” di gruppi umani migranti; la pressione di “nuovi barbari” ai labili confini dell’Occidente; una chiliastica insicurezza circa le sorti del mondo intero, oscillante tra la catastrofe ecologica e quella atomica; la stagnazione economica e l’irregolarità della crescita demografica;

⁵² L. Gross, “The Peace of Westphalia 1648-1948”, *American Journal of International Law*, 42, (1948, 1), p. 28.

⁵³ R. Bleiker, “The ‘End of Modernity’?”, in G. Fry - J. O’Hagan (a cura di), *Contending Images of World Politics*, cit., p. 227.

⁵⁴ F.H. Hinsley, *Sovereignty*, London, C. A. Watts & CO. Ltd., 1966, pp. 198-203.

⁵⁵ Ivi, p. 75.

⁵⁶ U. Eco, “Il Medioevo è già cominciato”, in U. Eco *et al.*, *Documenti su il nuovo Medioevo*, Milano, Bompiani, 1973, p. 8.



l'irrigidimento di una cultura laicizzata basata su nuove “*Auctoritates*”; la crisi di un'architettura internazionale tutelata da una “*Pax Americana*”; sono solo alcuni degli aspetti peculiari di un “nuovo Medioevo”⁵⁷ dai contorni più nitidi rispetto ad una sfuggente categoria di “post-modernità”.

Nell'ambito economico e del diritto privato uno strisciante fenomeno di “neo-feudalesimo” si afferma attraverso la “privatizzazione di interi blocchi dell'attività umana che sono stati scorporati dalla struttura giuridica e organizzativa dello stato moderno”.⁵⁸ Sul piano sociologico, l'inflessione della pratica pubblicitaria nella società capitalistica avanzata verso la costruzione di segmenti di consumatori fidelizzati da oligopoli economici, ha fatto parlare di “rifeudalizzazione della sfera pubblica”, laddove l'affermazione economica di alcuni soggetti di mercato è in grado di conferire loro un “credito quasi-politico”⁵⁹ nella società globale. Strettamente correlata alla confusione dei rapporti tra agenti economici ed agenti politici, sta dunque il mutamento e il trapasso qualitativo dei primi nei secondi, agevolato da sistemi giuridici sempre meno “vestfaliani”.

Anche la sfera meno economica dei modi di esistenza, quella culturale e religiosa, grossolanamente ricondotta alla dipendenza dalla marxiana “struttura”, mostra una vivacità ed autonomia singolare rispetto a quel dominante paradigma di razionalità occidentale così congeniale alla moderna civiltà industriale. Con un certo anticipo rispetto a Huntington, il fenomeno di *revival* delle religioni tradizionali e la loro politicizzazione, accanto alla proliferazione di nuove sette religiose non tradizionali, ha indotto l'orientalista Gilles Kepel a delineare un crescente processo di “discredito globale della modernità”⁶⁰ a partire dagli anni Settanta.

Lo Stato-Leviatano, simbolo politico-istituzionale dell'età moderna, è attaccato da più parti nel *mare magnum* della contemporaneità politica, dove la “liquidità” è potuta assurgere a cifra delle dinamiche storiche contemporanee: “regioni, religioni, ed etnicità

⁵⁷ Per questa rappresentazione storico-sociologica, *ivi*, pp. 5-28.

⁵⁸ F. Colombo, “Potere, gruppi e conflitto nella società neo-feudale”, in *ivi*, pp. 46-47.

⁵⁹ Tale ipotesi fu avanzata da J. Habermas, *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*, Frankfurt a. M., Neuwied, 1962, trad. it. *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 224-225.

⁶⁰ G. Kepel, *La Revanche de Dieu: Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde*, Paris, Le Seuil, 1991, trad. it. *La Rivincita di Dio. Cristiani, ebrei, musulmani alla riconquista del mondo*, Rizzoli, Milano, 1991, p. 13.



sfidano ovunque gli Stati territoriali come *loci* dell'identità politica. [...] nuove lealtà indeboliscono ovunque il monopolio politico statale".⁶¹

Accanto a queste osservazioni sociologiche sul neo-medievalismo, non è azzardato il richiamo alla nota tesi di Pirenne (1937) per la comprensione dei rapporti tra Oriente e Occidente contemporanei in una rinnovata prospettiva di "emisferismo storico":⁶² il caos Mediterraneo, la de-sovrannizzazione dei suoi Paesi sulla sponda meridionale, la riproposizione ideologica dello scontro tra Occidente ed Islam, il congelamento dei programmi di infrastrutture energetiche da Oriente attraverso la Turchia, la profonda crisi economica euro-mediterranea e il rinnovato protagonismo dei Paesi centro-europei, richiamano alla memoria quell'"età oscura" coincisa con l'isolamento dell'Occidente dall'Oriente avviato nel IX secolo dalla chiusura del Mediterraneo.⁶³

La percezione di un mutamento qualitativo istituzionale e temporale assieme nel panorama internazionale, tale da preannunciare l'inizio di una nuova epoca, apparve già in un'opera maturata nel *koiné* intellettuale pessimistico e crepuscolare di inizi anni Venti, permeato dall'idea di tramonto della modernità: si tratta di *Nuovo Medioevo (Novoe Srednevekov'e)*, pubblicata nel 1923 dal filosofo russo Nikolaj Berdjaev.⁶⁴ La fine della modernità era drammaticamente rappresentata come crisi di quell'insieme di varianti ideologiche del movimento rinascimentale basato sul principio di autoaffermazione dell'uomo che, dal liberalismo al socialismo, avrebbe condotto l'umanità dall'autonomia

⁶¹ J. Agnew, "The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory", *Review of International Political Economy*, 1 (1994), 1, p. 74.

⁶² L'espressione è tratta dalla prefazione di Ovidio Capitani all'edizione italiana di H. Pirenne, *Mahomet et Charlemagne*, Paris – Bruxelles, Librairie Félix Alcan, et Nouvelle Société d'éditions, 1937: *Maometto e Carlomagno*, Roma-Bari, Laterza, 1980.

⁶³ Nel IX secolo, con l'avanzata delle forze saracene verso ovest "l'antico mare romano diventò il confine tra l'Islam e la cristianità" (ivi, p.153), e la chiusura del suo bacino occidentale da parte di Baghdad determinò nella cristianità occidentale quella condizione socio-economica che sarebbe stata poi riassunta entro la categoria di Medioevo: "i porti e le città sono abbandonati. Il legame con l'Oriente è tagliato e non si stringe nessun rapporto con le coste musulmane. È la morte. L'impero carolingio presenta il contrasto più impressionante con quello bizantino. Esso è puramente continentale, poiché è imbottigliato. I territori mediterranei, che una volta erano i più ricchi di vita in quei Paesi e che davano alimento alla parte occidentale, sono oggi i più poveri, i più deserti e malsicuri. Per la prima volta nella storia l'asse della civiltà occidentale è spostato verso il nord, e per molti secoli si terrà fra la Senna e il Reno. E i popoli germanici, che fino ad ora non hanno avuto che una parte negativa di distruzione, sono chiamati a rappresentare una parte positiva nella ricostruzione della civiltà europea" (ivi, p. 175).

⁶⁴ N. Berdjaev, *Novoe Srednevekov'e*, Berlin, Obelisk, 1924, trad. it. *Nuovo Medioevo. Riflessioni sul destino della Russia e dell'Europa*, Roma, Fazi Editore, 2000.



al baratro dell'anomia, in discontinuità con la "teonomia" medioevale. Ciò che qui è rilevante nella suggestiva prospettiva escatologica del filosofo russo è la rappresentazione della patogenesi delle istituzioni specificamente moderne. L'espansione del modello statale non rappresentò altro che l'espansione del modello politico-istituzionale sorto col Rinascimento europeo, una rivendicazione di individualismo contrapposto all'universalismo medioevale. Alla crisi delle basi filosofiche che avevano sorretto tale espressione politica della modernità, vale a dire alla crisi dell'ideologia rinascimentale che ha accompagnato la storia dell'uomo fino agli inizi del XX secolo, sarebbe corrisposta simmetricamente una crisi della stessa base statale delle nazioni. Il fenomeno di dissoluzione delle concezioni moderne di Stato ed economia nazionale preludono al ritorno di un nuovo Medioevo promosso da nuovi gruppi politici ed economici transnazionali: "i movimenti che hanno come scopo quello di superare i blocchi nazionali e di creare l'unificazione mondiale segnano la fine della storia moderna, con il suo spirito individualista, e inaugurano il nuovo Medioevo".⁶⁵

Tale prospettiva escatologica del Nuovo Medioevo non era scevra di riferimenti circa la possibilità di una radicale riconfigurazione del sistema internazionale, alludendo all'apparizione di un nuovo medioevo politico globale entro un orizzonte storico scardinato dall'ideologia temporale moderna:

Ora, invece, scende sull'Europa il crepuscolo. Le società europee entrano in una fase senile. Potrebbe sopraggiungere un nuovo caos di popoli, è possibile una feudalizzazione dell'Europa. Nella storia dell'umanità non esiste progresso rettilineo, quel progresso al quale gli uomini del XIX secolo credevano al punto da farne una religione.⁶⁶

Tanto la tesi sociologica del neo-medievismo e la sua rilettura storiografica secondo l'ipotesi di Pirenne, quanto la tesi escatologica di Berdjaev, forniscono un importante abbrivio per misurarsi col modello del "neo-medievalismo" apparso negli studi internazionalistici del XX secolo, da interpretare come rappresentazione di un "incipiente distopia"⁶⁷ circa i rapporti internazionali contemporanei.

⁶⁵ Ivi, p. 89.

⁶⁶ Ivi, pp. 48-49.

⁶⁷ D. Held, *Globalization/Antiglobalization*, Cambridge, Cambridge Polity Press, 2007, trad. it. *Globalismo e antiglobalismo*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 77.



La metafora neo-medioevale delle relazioni internazionali poggia su un consolidato luogo comune storiografico che ha identificato dapprima la politica medioevale come condizione anarchica; in secondo luogo, muovendo dal carattere transeunte ed obsoleto dell'Età di Mezzo, ha dilatato cronologicamente l'idea di anarchia comprendendo in un'unica periodizzazione l'intero campo delle relazioni internazionali fino agli inizi del XX secolo, per preannunciarne il suo superamento giuridico e morale verso un ordine stabile. In quest'ultima prospettiva il pacifista inglese Goldsworthy Lowes Dickinson si è potuto riferire polemicamente ad una “*European Anarchy*” percepita come condizione politica iniziata alla fine del XIV secolo, la cui fine si doveva attendere nel XX secolo attraverso nuovi progetti irenici di riforma delle relazioni internazionali. Questa concezione di anarchia internazionale puramente esterna, comune a buona parte della letteratura internazionalistica, può essere compendiata nell'assunto formulato da John Nicholas Spykman per cui “la cosiddetta indipendenza sovrana degli Stati, l'assenza di una più alta autorità, e la libertà dai limiti esterni [...] ha conferito alle relazioni interstatali il loro peculiare carattere di anarchia”.⁶⁸

Tale ricorso alla categoria di anarchia, però, ha adombrato il riferimento metaforico-temporale alla condizione politica medievale a cui veniva abitualmente associata: il sistema internazionale moderno – si sostiene – sarebbe anarchico quanto il sistema medievale nelle relazioni “pre-internazionali” tra i suoi attori, nulla di più. A dispetto della divergenza tra le rappresentazioni ideologiche discorsive e la prassi storica, si è tentato anche di argomentare la sostanziale omogeneità della struttura internazionale medioevale con quella moderna, retrodatando le caratteristiche della seconda alla prima.⁶⁹ La lotta per il controllo esclusivo di risorse, una condizione economico-politica di “autarchia funzionale”, la ricerca del vantaggio politico e l'uso arbitrario della forza tra le unità politiche internazionali⁷⁰ così peculiari al sistema internazionale moderno,

⁶⁸ N.J. Spykman, *America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power*, New York, Harcourt, Brace and Company, 1942, p. 16.

⁶⁹ Verso questo tentativo storiografico è orientata la prospettiva neo-realista di M. Fischer, “Feudal Europe, 800-1300: Communal Discourse and Conflictual Practices”, *International Organization*, 46 (Spring 1992), 2, pp. 427-466.

⁷⁰ Cfr. *ivi*, p. 462. Tuttavia, i limiti di tale tentativo di applicazione del modello neorealista alla politica feudale non sono sfuggiti a R.B. Hall, F.V. Kratochwil, “Medieval Tales: Neorealist ‘Science’ and the Abuse of History”, *International Organization*, 47, (Summer 1993), 3, pp. 479-491, con una critica che



sarebbero presenti anche nel Medioevo, attestando così la validità dei modelli metastorici neo-realisti. In tale prospettiva la struttura delle relazioni internazionali, in assenza di un potere comune al di sopra di essi o comunque esterno ad essi, costituirebbe la sorgente di una condotta anarchica tra attori internazionali di ogni tempo, finendo così con l'ipostatizzare quella condizione peculiare del modello statale moderno di gerarchia interna e libertà esterna per ogni soggetto istituzionale.⁷¹

Ma ogni riferimento al carattere specificamente medioevale del mondo politico dovrebbe essere piuttosto rivolto proprio allo scarto tra la “cosmologia” delle relazioni internazionali, cioè l'ideologia dei rapporti politici tra le sue unità, e la loro prassi effettiva. Da tale scarto si può inferire una fragilità delle forme istituzionali nell'esercizio delle loro funzioni, tanto sul piano internazionale quanto su quello domestico, che è parsa così costitutiva del mondo politico medioevale. L'endiadi “anarchia feudale” ha potuto costituire il *pendant* negativo dell'idea di “Stato moderno” secondo una costruzione storiografica informata da assunti storici “*whig*” o evolucionistici.⁷² È piuttosto nel

investe più in generale le “teorie che affermano di spiegare perché la politica internazionale è sempre la stessa” (p. 490).

⁷¹ Tale condizione costituisce tanto un “fatto centrale della vita internazionale” – si veda H. Bull, “Society and anarchy in International Relations”, in H. Butterfield, M. Wight (a cura di), *Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Politics*, cit., p. 35 – quanto un assunto comune nella tradizione realista di speculazione sulle relazioni tra Stati; per un'introduzione a tale tradizione “anarchica” si veda quantomeno J. Grieco, “Realismo e neorealismo”, in G.J. Ikenberry, V.E. Parsi, *Teorie e metodi delle Relazioni Internazionali*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 28-49; e dello stesso autore “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism”, *International Organization*, 42 (1988), 3, pp. 485-507. La sfida all'ontologia statista ed all'individualismo metodologico assunto dalla cosiddetta “*heroic practice*” realista dell'*IR*, ipostatizzante le unità delle relazioni internazionali come “entità astratte” e destoricizzate, con la conseguente dicotomizzazione dei concetti di sovranità ed anarchia, è tematizzata in R.K. Ashley, “Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique”, *Millennium: Journal of International Studies*, 17 (1988), 2, pp. 227-262. Per un'analoga critica mossa da un punto di vista costruttivista, ed orientata ad argomentare l'impossibilità di una deduzione della logica “anarchica” dalle pratiche degli attori internazionali e dai loro processi, si veda l'ormai classico e discusso A. Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”, *International Organization*, 46 (Spring 1992), 2, pp. 391-425. Una denuncia dell'ambiguità del concetto, tale da gettare scompiglio e “anarchia” negli stessi studi internazionalistici è stata mossa da H. Milner, “The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique”, *Review of International Studies*, 17 (Jan. 1991), 1, p. 82, (pp. 67-85); fra i più interessanti tentativi di ripresa del concetto è degno di nota il recente volume di Z. Kazmi, con una singolare rilettura dell'anarchismo di John Godwin in chiave internazionalistica: *Polite Anarchy in International Relations Theory*, New York, Palgrave Macmillan, 2012.

⁷² Si veda R. Davies, “The Medieval State: the tyranny of a concept?”, *Journal of Historical Sociology*, 16 (2003), pp. 280-281, che offre un breve quadro critico sulla ricezione e inclusione del concetto di “stato” all'interno della storiografia medievistica più recente. Non si tratta certamente di una costruzione storiografica epistemologicamente “neutrale”, bensì carica di pregiudizi storico-ideologici: agli occhi di protagonisti ed osservatori moderni del fenomeno di centralizzazione dei poteri istituzionali, “era d'obbligo



registrare l'“involuzione” caotica dei rapporti internazionali contemporanei che il rapporto e la distanza intercorrente tra tale polarità concettuale viene sottoposta a revisione.

In un'età come quella moderna e contemporanea caratterizzata da un vero e proprio “sistema internazionale”, l'emersione di una situazione interna ed esterna degli Stati analoga a quella medioevale non poteva che apparire ad alcuni interpreti come condizione “neo-medioevale”.

Arnold Wolfers, amico e collega di Spykman, nel suo *Discord and Collaboration* pubblicato nel 1962 intuì appieno la convergenza di anarchia e struttura politica medioevale nell'osservazione del mondo contemporaneo:

Non c'è una teoria medioevale propriamente detta in materia di relazioni internazionali, perché sotto ciò che è stata definita come teoria della comunità universale l'attività politica entro la cristianità europea non era concepita nei termini di una dicotomia tra politica domestica ed estera; [...] perfino oggi non è fantasioso riferirsi ai recenti cambiamenti nell'arena internazionale come diretti verso una specie di “neo-medievismo”. La tendenza sembrerebbe essere orientata verso complessità che offuscano la linea divisoria tra politica domestica ed estera. Ci stiamo confrontando ancora una volta con doppie lealtà e campi sovrapposti di potere [...].⁷³

Alcuni fenomeni che suggeriscono una crisi della modernità politica, fondata sulla dicotomia politico-territoriale di interno/esterno, impongono altresì una ridefinizione delle unità che hanno sostituito il monismo stato-centrico della teoria internazionalistica. Si tratta del problema dell'integrazione di diversi “sistemi di governo” (*polities*) territorialmente sovrapposti, normativamente difforni e “gerarchicamente stratificati”,⁷⁴ tanto per la diversità qualitativa degli attori quanto per le rispettive finalità

insistere sui disordini e sulle distruzioni provocate dalle guerre private tra i signori”, poiché “una simile frammentazione signorile non poteva che apparire come il massimo dell'orrore e come il logico completamento dell'oscurantismo medioevale”; si veda J. Baschet, *La civilisation féodale: de l'an mil à la colonisation de l'Amérique*, Flammarion, Paris 2004, trad. it. *La civiltà feudale. Sei secoli di storia, dall'anno Mille alla colonizzazione dell'America*, Cles (TN), Il Giornale - Mondadori, p. 127. Contro la stereotipata opposizione tra mondo medioevale e mondo internazionale invalsa nell'IR ha recentemente preso posizione N. Rengger, “The medieval and the international. A strange case of mutual neglect”, in W. Bain (a cura di), *Medieval Foundations of International Relations*, cit., pp. 27-41.

⁷³ A. Wolfers, *Discord and Collaboration: Essays on International Politics*, Baltimore, The John Hopkins Press, 1962, pp. 241-242.

⁷⁴ Y.H. Ferguson, R.W. Mansbach, “Political Space and Westphalian States in a World of “Polities”: Beyond Inside/Outside”, *Global Governance*, 2 (May–August 1996), 2, pp. 262-263.



ed interessi tra loro eterogenei. L'immagine del policentrismo istituzionale e del pluralismo disorganico dei poteri medioevali ha costituito il rovesciamento del paradigma statocentrico moderno, con un numero di "polities" superiore a quelle suggerite dal dibattito convenzionale attorno a feudalesimo e impero.⁷⁵

Il cuore della metafora neo-medievalista sta nell'assunzione di tale policentrismo come condizione strutturale contemporanea, e nel suo potere rappresentativo di esibire il fenomeno di "dispersione dei poteri sovrani fra attori politici non gerarchizzati, e disposti in modo non coerente rispetto al confine interno/esterno".⁷⁶ Un primo tentativo di sfruttare il potere esplicativo di tale metafora in modo sistematico, indagando le possibilità di adeguare l'apparente asincronicità del modello "neo-medievale" con la condizione strutturale delle relazioni internazionali contemporanee, si deve all'*opus magnus* di Hedley Bull, pubblicato 15 anni dopo il lavoro di Wolfers: *The Anarchical Society*.

Una certa "tirannia concettuale" nell'ambito dell'*IR theory* che ha avuto il merito ed il limite di porre una tassonomia delle tradizioni teoriche internazionalistiche raggruppandole in quella machiavelliana, kantiana e groziana, ha visto in Bull il principale esponente contemporaneo della terza tradizione, rappresentata come mediana tra le prime due. Ciò che è rilevante per la ricostruzione della metafora neo-medievale, data la complessità dei rapporti tra "interno" ed "esterno" che è chiamata ad esibire, è meno la trattazione dei rapporti interstatali declinata secondo le diverse "tradizioni" e più la relazione tra Stati e attori non statali.

Benché Bull abbia registrato una certa inversione nella consuetudine disciplinare "giusinternazionalistica" ottocentesca di considerare gli attori non statali "come oggetti e non come soggetti"⁷⁷ del diritto internazionale, la sua teoria rimane ancorata ad una solida

⁷⁵ S. Reynolds, "There were States in Medieval Europe: A Response to Rees Davies", *Journal of Historical Sociology*, 16 (December 2003), 4, p. 552.

⁷⁶ D. D'Andrea, "Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e nuovo Medioevo", *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 31 (2002), p. 102.

⁷⁷ H. Bull, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*, London-Basingstoke, Macmillan, 1977; trad. it. *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, Milano, Vita e Pensiero, 2005, p. 151. Per una breve introduzione all'orientamento "razionalista" bulliano nella teoria delle relazioni internazionali si veda la ricostruzione offerta dal suo allievo R. J. Vincent, "Hedley Bull and Order in International Politics", in *Millennium: Journal of International Studies*, 17 (1988), 2, pp. 195-213. Il più ampio studio in lingua italiana dedicato a Hedley Bull, con particolare risalto ad una rilettura del suo



base “statista”: da un punto di vista politico, in assenza di un’ autorità superiore agli attori statali, ed in assenza di un alto grado di solidarietà reciproca ed omogeneità che caratterizza le società interindividuali primitive, “sono gli stessi Stati le istituzioni principali della società internazionale”;⁷⁸ da un punto di vista storico, l’ordine politico su base statale rappresenterebbe “l’espressione principale della solidarietà e dell’unità umana attualmente esistente”.⁷⁹ Se una comunità politica è incapace di rivendicare ed affermare il proprio diritto di sovranità, “non è uno Stato nel vero senso della parola”,⁸⁰ e pertanto le relazioni tra comunità che non esistono in questa forma, come per es. le relazioni tra nazioni, cadono al di fuori delle relazioni internazionali.⁸¹

Un sistema internazionale può esistere dunque solo quando due o più Stati stabiliscono tra loro un sufficiente contatto, assumendo decisioni che hanno un impatto sufficiente a far sì che ognuno si comporti come parte di un tutto.⁸² L’ assunto “statista” della prospettiva di Bull non ha ostacolato, ed anzi ha agevolato, la possibilità di scorgere alcune deformazioni contemporanee nella morfologia vestfaliana del sistema internazionale tanto sul piano della riflessione teorica quanto su quello storico.

Il politologo australiano presentava due diverse ipotesi di riconfigurazione del sistema internazionale, l’una relativa alla conservazione del sistema degli Stati, ma al contempo di transizione da una fase all’altra della sua stessa storia; l’altra relativa ad un vero e proprio superamento di tale sistema, ponendo così la possibilità di inizio di un’epoca delle relazioni internazionali qualitativamente diversa. In tal modo, le due ipotesi attorno allo sviluppo del sistema internazionale possono essere articolate rispettivamente in due gruppi contenenti una pluralità di possibili varianti.

In un primo gruppo di ipotesi, in cui il sistema di Stati muta senza cessare di esistere, Bull includeva e discuteva alcune forme di tale sistema prospettate da studiosi sul piano teorico, in particolare: l’idea di un mondo disarmato, l’idea di solidarietà

pensiero in chiave di filosofia del diritto internazionale, è la monografia di F. Ruschi, *Una ordinata anarchia. La filosofia del diritto internazionale in Hedley Bull*, Roma, Bonanno Editore, 2012.

⁷⁸ H. Bull, *La società anarchica. L’ordine nella politica mondiale*, cit, p. 86.

⁷⁹ Ivi, p. 339.

⁸⁰ Ivi, p. 19.

⁸¹ Cfr. ivi, p. 20.

⁸² La distinzione concettuale tra “sistema” e “società” internazionale, è di fondamentale importanza per l’architettura dell’intera opera e l’interpretazione della differenza specifica tra le tradizioni di pensiero internazionalistico ivi presentate; per le rispettive definizioni cfr. *ibid.* e p. 25.



interstatale attraverso l'istituzionalizzazione di una cooperazione su base globale, l'idea di sistema di deterrenza nucleare tra molteplici potenze, ed infine l'ipotesi di un'omogeneità ideologica tra gli attori internazionali. L'insieme di tali modelli raggruppati nella prima ipotesi presuppone la conservazione delle condizioni di esistenza dello stesso sistema di Stati: ovvero innanzitutto la presenza degli Stati sovrani; in secondo luogo, l'interazione e contatto sufficienti a farne un sistema; e, come terzo elemento, la condivisione di interessi e valori comuni.

Il modello "neo-medievista" può trovare spazio solo all'interno del secondo gruppo di ipotesi, cioè riferito al caso di un superamento del sistema di Stati, che presuppone la scomparsa di almeno uno dei tre elementi essenziali al sistema internazionale descritto. In assenza del terzo vi sarebbe un sistema senza società paragonabile ad un sistema internazionale di tipo hobbesiano; in assenza del secondo e terzo degli attributi del sistema internazionale esisterebbero solo "Stati senza sistema" sussistenti sulla base dell'autosufficienza e della chiusura verso l'esterno, improntati quindi ad un "isolazionismo universale";⁸³ infine, prospettando la sola esistenza di una società internazionale si pronosticherebbe l'affermazione di un governo mondiale senza Stati.

L'originale apporto di Bull alla riflessione intorno alle possibili prospettive per il sistema degli Stati si esprime nella formulazione di un quarto modello "post-vestfaliano", rappresentato proprio dall'idea di "neo-medievismo" delle relazioni internazionali. Con tale espressione lo studioso designava un'epoca della storia delle relazioni internazionali caratterizzata dal tramonto degli attori statali sul piano internazionale, e dalla condivisione della sovranità con nuovi attori sub-statali e sovra-statali entro un sistema analogo alla forma secolarizzata del "sistema di autorità sovrapposte e di lealtà multiple" medioevale.⁸⁴

Quella "variopinta collezione dei contraddittori diritti sovrani medioevali"⁸⁵ tra loro in conflitto, che la sociologia del XIX secolo pensava di aver relegato irreversibilmente nel museo della storia, torna al centro del dibattito del XX e XXI secolo

⁸³ Ivi, p. 291.

⁸⁴ Ivi, p. 293.

⁸⁵ K. Marx, "Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte", *Die Revolution. Eine Zeitschrift in zwanglosen Hefen*, 1852, trad. it. *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 205.



con la studio delle relazioni internazionali contemporanee. Le molteplici fratture che attraversano la costruzione stato-centrica della politica moderna paiono sorprendentemente più visibili con la lente d'ingrandimento fornita dagli studi internazionalistici:

Se lo Stato moderno dovesse spingersi avanti nella condivisione delle sue prerogative – e cioè dell'autorità sui propri cittadini e del diritto a pretendere la loro lealtà – con le autorità politiche mondiali e regionali da una parte e con quelle locali, sub-statali e sub-nazionali dall'altra, fino al punto in cui il concetto di sovranità non potrebbe più essere applicato, allora potremmo dire che una forma di ordine politico universale neomedievale ha preso il sopravvento.⁸⁶

Le parti costitutive della costruzione statale, i suoi confini territoriali, la cittadinanza dei suoi membri e la loro condivisione di nazionalità, il potere centralizzato e la sua estensione giuridica, si sono saldate solo col tempo e non sempre si sono presentate insieme in modo coeso.⁸⁷ Il modello neo-medioevista allude proprio al fenomeno di scomposizione di tale costrutto storico-politico nelle sue parti, secondo un processo di disintegrazione e frammentazione temporalmente inverso a quello che ha accompagnato la modernità.

Già Wight nel suo *De Systematibus Civitatum*, scritto per il “British Committee on the Theory of International Politics” nel 1967, descriveva il sistema medioevale come “una distribuzione e parcellizzazione di potere tra un’innumerabile moltitudine di unità governative”.⁸⁸ La proiezione di tale modello all’età contemporanea segna forse, non certo senza un palese imperizia storica,⁸⁹ un significativo trapasso da una costruzione storiografica ad un *topos* politologico internazionalistico. A riprova del suo modello di “ordine neomedioevale”⁹⁰ degli affari internazionali, Bull non rinunciò comunque al tentativo di individuare alcuni caratteri della politica contemporanea in grado di corroborare sul piano storico una certa sua convergenza con il sistema pre-vestfaliano.

⁸⁶ H. Bull, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, cit., p. 293.

⁸⁷ J.A. Caporaso, “Changes in the Westphalian Order: Territory, Public Authority, and Sovereignty”, in *International Studies Review*, Vol. 2 (2000, 2), p. 6.

⁸⁸ M. Wight, *De Systematibus Civitatum*, in Id. (a cura di), *Systems of States*, Leicester, Leicester University Press, 1977, p. 27.

⁸⁹ Cfr. B. Holsinger, “Neomedievalism and international relations”, in L. D’Arcens (a cura di), *The Cambridge Companion to Medievalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 165.

⁹⁰ H. Bull, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, cit., p. 294.



Innanzitutto, registrava la compresenza di due opposti processi che minano la soggettività statista del diritto internazionale dall'alto e dal basso: il primo di integrazione regionale degli Stati, il secondo di disintegrazione degli Stati.

L'impulso alla regionalizzazione ridimensiona le prerogative sovrane degli Stati coinvolti, deformandone i ruoli istituzionali ed il sistema di governo. Una tendenza verso la costruzione di attori sovrastatali può determinare conseguentemente una condizione di "incertezza riguardo alla sede della sovranità"⁹¹ analoga a quella dell'ordine medioevale, dove più attori competevano per l'esercizio di una "sovranità", benché non universalmente riconosciuta ancora come tale.⁹² Gli Stati nelle loro relazioni esterne, dunque, verrebbero a disporsi in una "piramide geopolitica" che soppianterebbe la struttura orizzontale vestfaliana dell'ordine internazionale, favorendo lo sviluppo di fenomeni "sopranazionalisti" (quali globalismo, "sferismo", localismo).⁹³

Il secondo processo fa invece riferimento ad un fenomeno inverso a quello di costruzione di regionalismi sovranazionali, riferendosi cioè alla tendenza verso separatismi e secessionismi attraverso una radicalizzazione dell'idea di autodeterminazione delle nazioni contro l'integrità sovrana degli Stati. La coesistenza di società nazionale e Stato fu un fenomeno relativamente recente, non precedente al XIX secolo,⁹⁴ ed il rapporto tra i concetti di nazione e di Stato è storicamente conflittuale, avendo prodotto "una tendenza contemporanea ad usare l'idea nazionale contro lo Stato".⁹⁵ Benché si possa ammettere che il concetto di statualità non appaia in sé inficiato da nazioni aspiranti allo status di Stati-nazione, come sembra testimoniare il fenomeno storico di "universalizzazione" del modello vestfaliano nelle regioni extraeuropee,⁹⁶ sia

⁹¹ Ivi, p. 307.

⁹² La storia della sovranità è innanzitutto storia di un'idea, non di un fatto; cfr. N.G. Onuf, "Sovereignty: Outline of a Conceptual History", cit., p. 426; e ancora F.H. Hinsley, *Sovereignty*, cit., pp. 1, 128, 159, il quale ha posto in evidenza non solo l'antiorità del concetto di autorità sovrana rispetto alla sua effettiva manifestazione storica, ma anche la lenta ricezione dell'idea di comunità politiche territorialmente separate presso il pubblico ordinario medioevale e moderno, financo contemporaneo.

⁹³ Per una descrizione di tali modificazioni nella struttura internazionale si veda C.S. Goodwin, *Tocsin: A Warning from the New Middle Ages*, Lanham, University Press of America, 2001, rispettivamente p. 52, e pp. 59-83.

⁹⁴ A. Osiander, "Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth", cit., p. 279.

⁹⁵ N.G. Onuf, "Sovereignty: Outline of a Conceptual History", cit., p. 440.

⁹⁶ Sulla "vestfalizzazione" del mondo internazionale ad opera tanto dell'azione coloniale europea quanto della decolonizzazione, si veda C. Tilly, "Sulla formazione dello stato in Europa. Riflessioni introduttive", in Id. (a cura di), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale*, Bologna, il Mulino, 1984, p. 47; sull'espansione progressiva della società internazionale fino alla creazione di una



l'apparizione di nuove identità nazionali che l'invenzione di recenti Stati-nazione costituiscono *ipso facto* un fattore di disgregazione rispetto al presente ordine internazionale.

Come intuì Carl Schmitt, l'universalizzazione del principio di libera autodeterminazione dei popoli a partire dagli inizi del XX secolo poneva in discussione l'univocità di ogni ordinamento spaziale basato sull'unità di ordinamento e localizzazione.⁹⁷ L'intersezione del processo integrativo e disintegrativo del sistema degli Stati e la sua destabilizzazione *de facto* possono essere accompagnati da una prosecuzione *de jure* del principio di statualità. Alcuni gruppi politici possono infatti mirare alla riconfigurazione di un assetto statale secondo un modello federato per sottrarsi non solo all'apparato politico-amministrativo del singolo Stato-nazione, ma anche ai processi di regionalizzazione in cui questo è inserito: i nuovi secessionismi europei, per es., assumono anche un carattere anti-europeista. Similmente al Medioevo, la provincia torna ad imporsi come attore rivale rispetto al centro. In passato l'erosione dei poteri di Papato ed Impero fu determinato in larga misura dall'abilità dei "detentori locali del potere" (*local powerholders*) di sfruttare il conflitto tra le due entità "universaliste".⁹⁸ Tale ruolo accrebbe la capacità di contrattazione di questi attori politici, quindi il loro stesso potere in una fase storica antecedente al sistema di Stati territoriali. Oggi la possibilità di un

"società mondiale basata sul modello europeo", rimane utile la lettura di A. Watson, "European International Society and its Expansion", in H. Bull, A. Watson (a cura di), *The Expansion of International Society*, Oxford, Oxford University Press, 1984, trad. it. "La società internazionale europea e la sua espansione", in H. Bull, A. Watson (a cura di), *L'espansione della società internazionale. L'Europa e il mondo dalla fine del Medioevo ai tempi nostri*, con un saggio introduttivo di B. Vigezzi, Milano, Jaca Book 1994, pp. 15-34.

⁹⁷ Sul potenziale rovescio del principio ordinativo di autodeterminazione in principio disgregativo attraverso la sua "polivocità", si veda C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, Duncker & Humblot, 1974, trad. it. *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"*, Milano, Adelphi, 2003, p. 313. Una valutazione storica negativa del fenomeno di universalizzazione del principio di autodeterminazione nazionale è nettamente espressa da E. Kedourie, "A New International Disorder", in H. Bull, A. Watson (a cura di), H. Bull, A. Watson (a cura di), *The Expansion of International Society*, cit., trad. it. "Un nuovo disordine internazionale", in *L'espansione della società internazionale. L'Europa e il mondo dalla fine del Medioevo ai tempi nostri*, cit., p. 365: "da una parte non è per nulla facile identificare in modo inconfutabile tali "nazioni, e, dall'altra, rovesciare tutti gli accordi preesistenti allo scopo di rendere l'autodeterminazione nazionale il solo e unico fine dell'azione politica, significa andare incontro a uno stato di guerra perpetua. L'autodeterminazione nazionale si trasforma allora in un principio di disordine anziché di ordine [...]".

⁹⁸ H. Spruyt, *The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change*, cit., p. 54.



sistema internazionale posteriore e succedaneo al sistema degli Stati, per converso, potrebbe configurarsi in una struttura sempre più decentralizzata.

L'asimmetria tra una condizione storico-politica fattuale e i principi giuridici nominali che la sorreggono sembrano corroborare l'esistenza di una portentosa contraddizione più vicina all'assetto internazionale neo-medioevale, che al progetto della modernità politica. È proprio attraverso il regionalismo istituzionale e il federalismo centrifugo che l'"analogia medioevale" diventa capace di gettare una luce chiaroscurale sul dibattuto fenomeno di "obsolescenza dello Stato".⁹⁹

Accanto a tali due opposti processi storico-politici, Bull individuava anche due fenomeni di crescente "transnazionalizzazione" dei rapporti umani, capaci di conferire un carattere di porosità al sistema degli Stati contemporaneo. La restaurazione della violenza internazionale privata ad opera di attori non statali sancisce l'indebolimento del monopolio statale sulla violenza legittima, rievocando una forma pre-moderna di rapporto con l'uso politico della forza. Tale tendenza è attestata dall'assenza di una solidarietà interstatale rispetto a quella tradizionalmente mostrata contro la pirateria,¹⁰⁰ ma anche dalla strumentalizzazione di gruppi armati non statali da parte degli stessi attori statali. L'intera parabola dell'Islam politico nella galassia delle sue configurazioni transnazionali, regolari o terroristiche, può esser forse interpretata come un'appendice storica del modello neo-medioevale,¹⁰¹ corroborando l'ipotesi circa una simile transizione in modo più netto rispetto alla prospettiva bulliana.¹⁰²

⁹⁹ W. Bain, "The medieval contribution to modern international relations", in W. Bain (a cura di), *Medieval Foundations of International Relations*, cit., p. 10.

¹⁰⁰ Cfr. H. Bull, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, cit., p. 309.

¹⁰¹ Una simile suggestione è stimolata da D. Armstrong, "The Nature of Law in an Anarchical Society", in R. Little, J. Williams (a cura di), *The Anarchical Society in a Globalized World*, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2006, p. 136. Una ridefinizione della categoria di "medievalizzazione" per il contemporaneo Medio Oriente è svolta in L. Kamel, "Reshuffling the Middle East: A Historical and Political Perspective", *The International Spectator: Italian Journal of International Affairs*, 53, (2016, 3), pp. 132-141, in cui il contemporaneo *interregnum* regionale è interpretato come conseguenza strutturale dell'erosione di un modello normativo moderno ed occidentale esternamente imposto con gli accordi di Sykes-Picot.

¹⁰² Si tenga presente, in questa ricognizione sull'intuizione bulliana, che il politologo australiano era ben avveduto del pericolo metodologico di "confondere la descrizione e la prescrizione" nell'osservazione delle tendenze storico-politiche contemporanee, H. Bull, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, cit., p. 318. Un monito utile per chi tenti di ripercorrere la *Wirkungsgeschichte* di tale modello, e l'irresistibile, quanto metodologicamente necessario, impulso ad un suo raffronto con l'attuale realtà internazionale di inizio XX secolo.



In un'epoca di forte limitazione della guerra interstatale, per ragioni giuridiche ed economiche assieme, il conflitto civile sembra costituire la prosecuzione con altri mezzi e, conseguentemente, “le guerre civili” appaiono “internazionalizzate in virtù degli interventi degli Stati esterni”.¹⁰³ La proliferazione di questa singolare forma di conflitti civili, intrastatali e interstatali al contempo, costituisce uno dei principali fattori di disordine mondiale: “l'integrità territoriale di molti Stati, vecchi e nuovi, è oggi minacciata in maniera molto più seria dalla violenza separatista entro le proprie frontiere piuttosto che da quella proveniente dall'esterno”.¹⁰⁴ Ciò ha determinato una rinnovata discussione attorno ad un mutato dilemma di sicurezza, che tende a presentare gli Stati come agenti “disfunzionali” rispetto alle pressioni e sfide sul piano domestico ed internazionale, cioè soggetti sempre più passivi in un contesto caratterizzato da un “duraturo disordine”.¹⁰⁵ La privatizzazione dell'uso della forza, e la correlata resistenza ad un monopolio esistente della forza pubblica, segue una tendenza inversa al processo genealogico dello Stato moderno: nuovi aspiranti gruppi egemonici, aristocrazie paramilitari, teologi armati, criminali aspiranti al rango di ribelli e privati trafficanti d'armi militano contro tale monopolio.

L'altro fattore di “transnazionalizzazione” è rappresentato dalla moltiplicazione dei gruppi non-statali e non-governativi (Banca mondiale, imprese multinazionali, gruppi politici, associazioni non governative, ecc.) le quali ambiscono ad acquisire una crescente soggettività nel diritto internazionale. Al sistema di ordini e gruppi sovranazionali della *respublica christiana* si è imposto come equivalente storico secolarizzato “un tipo di organizzazione che opera attraverso i confini nazionali, talvolta su scala globale, che cerca, quanto più è possibile, di ignorare quei confini e che agisce per stabilire legami tra differenti società nazionali, o tra sezioni di esse”.¹⁰⁶ Protagonisti di tale ritorno ad una vita internazionale analoga a quella pre-statuale sono le numerose nuove *potestates*

¹⁰³ Ivi, p. 230.

¹⁰⁴ Ivi, p. 229.

¹⁰⁵ Sulla crisi del vecchio *security dilemma* e la sua riformulazione nella prospettiva offerta dal modello neo-medievalista, si veda P.G. Cerny, “Neomedievalism, civil war and the new security dilemma: Globalisation as durable disorder”, *Civil Wars*, 1 (1998, 1), 36-40. Per un impiego della metafora neo-medievalista nello studio politologico del terrorismo contemporaneo, non senza una netta continuità con la prospettiva bulliana, si veda N. Winn (a cura di), *Neo-Medievalism and Civil Wars*, London, Frank Cass, 2004.

¹⁰⁶ H. Bull, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, cit., p. 311.



indirectae nella forma di ONG che sorgono all'interno degli Stati, ma finalizzate ad operare svincolando le loro attività globali dalla struttura stato-centrica dei rapporti internazionali.¹⁰⁷

Attraverso l'intensificazione dei rapporti transnazionali, la prepotente riemersione di una "coesistenza delle identità locali e transnazionali" nel panorama socio-politico globale rafforzerebbe dunque quei vincoli sociali ed ideologici di tipo orizzontale così peculiari al Medioevo europeo.¹⁰⁸

Infine, nella rappresentazione di Bull un quinto carattere del modello neo-medioevale contemporaneo farebbe riferimento al fenomeno più problematicamente sussumibile entro lo stesso orizzonte pre-moderno: si tratta dell'unificazione tecnologica del mondo. La crescente tendenza all'uniformità dei processi socio-economici globali è realizzata da attori non statali attraverso l'impiego di tecnologie delle comunicazioni, le quali hanno "aumentato la gamma delle opportunità che esse offrono per il commercio internazionale".¹⁰⁹

Sulla scorta di Jacques Le Goff, vi è chi ha interpretato l'attuale emersione di uno spazio globale della comunicazione tra unità distanti separate da "non-luoghi" alla condizione della tipografia medioevale, che sopravviveva isolatamente in piccole radure, circondate da una vasta foresta di relazioni e comunicazioni ancora tradizionali.¹¹⁰ Nonostante la suggestività dell'immagine, la pervasività dei rapporti di comunicazione meriterebbero forse una rappresentazione spaziale diversa, probabilmente incommensurabile allo spazio delle comunicazioni pre-moderne. È indubbio però che sia l'impulso alla comunicazione e al commercio nell'"Età di Mezzo" sia l'infrastruttura contemporanea delle relazioni nello spazio globale abbiano comune origine nel vettore

¹⁰⁷ David Held nel 1995 ricordava che la crescita di tali organizzazioni non governative internazionali è stata costantemente esponenziale nel corso del XX secolo: "nel 1909 c'erano 37 organizzazioni intergovernative e 176 organizzazioni non governative internazionali, mentre nel 1989 c'erano quasi 300 organizzazioni intergovernative e 4624 organizzazioni non governative internazionali", *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Cambridge, Polity and Stanford University Press, 1995, trad. it. *Democrazia e ordine globale: dallo stato moderno al governo cosmopolitico*, Trieste, Asterios, 1999, p. 113; ad oggi non esiste una banca dati in grado di censire il numero di ONG esistenti, stimato attorno ai 10 milioni.

¹⁰⁸ J. Rapley, "The New Middle Ages", *Foreign Affairs*, 85 (May - June 2006), 3, p. 103.

¹⁰⁹ H. Bull, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, cit., p. 315.

¹¹⁰ Per questo specifico impiego della metafora neo-medievista si veda S.J. Kobrin, "Neomedievalism and the postmodern digital world economy", *Journal of International Affairs*, 51 (1998), 2, pp. 361-386.



tecnologico di sviluppo. L'estensione della globalizzazione sulla superficie terrestre corrisponde a quel fenomeno di estensione dell'ecumene medioevale oltre il mondo europeo-occidentale, e non a caso alcuni studiosi hanno potuto rappresentare una continuità storica tra i due processi, dimodoché la genesi del "Sistema-mondo" si possa rinvenire nella progressiva espansione della rete di scambio europea agli inizi della modernità.¹¹¹ La configurazione dei rapporti giuridici "pre-internazionali" ne risultò profondamente mutata alle soglie della nuova epoca.

Oggi con la riduzione dello Stato ad un mero attore internazionale tra altri soggetti giuridicamente eterogenei, e la somma delle loro interazioni, è possibile assistere alla nascita di un diritto internazionale consuetudinario costruito su "livelli multipli",¹¹² dove i confini di governo, i vincoli giuridici e la percezione dell'autorità si configurano come problemi da risolvere mediante la consulenza di nuovi "canonisti" del diritto globale ed il ricorso a nuove branche della giurisprudenza. Il diritto medioevale si formò infatti mediante la stratificazione di fonti normative in una condizione di impotenza dei "soggetti" di fronte ai "fatti", di cui tentarono un disciplinamento attraverso la lenta costruzione di una prassi giuridica plurale: un "laboratorio di ordinamenti giuridici conviventi e covigenti"¹¹³ ramificato in un'Europa istituzionalmente amorfa.

Laddove un hegeliana "astuzia della storia" (*Vernunft der Geschichte*) vedrebbe nel superamento del Medioevo l'epopea della ragione nel suo irreversibile cammino con l'ausilio degli "stivali delle sette leghe", una più modesta "ironia della storia" potrebbe suggerire il rivolgimento della "giostra del tempo"¹¹⁴ verso un'altra "Età di Mezzo".

¹¹¹ I. Wallerstein, *The Modern World-System. I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, New York, Academic Press Inc., 1974, trad. it. *Il sistema mondiale dell'economia moderna*, Vol. I, Bologna, il Mulino, 1982, p. 477: "il processo di sviluppo di un'economia-mondo consegue progressi tecnologici tali che consentono di allargare i confini".

¹¹² A.C. Arend, *Legal Rules and International Society*, New York – Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 177. "Negli ultimi decenni – ha osservato Held – oggetto, raggio (e sfera) d'azione e fonte del diritto internazionale sono stati contestati", *Democrazia e ordine globale: dallo stato moderno al governo cosmopolitico*, cit., p. 112.

¹¹³ P. Grossi, "Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?", *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 31, (2002), p. 49.

¹¹⁴ M. Wight, *Teoria internazionale. Le tre tradizioni*, cit., p. 125.



3. Un affresco dell'ordine “neo-medioevale” internazionale

L'età contemporanea designata dalla categoria di “neo-medievismo” è certamente “più complessa”¹¹⁵ rispetto ad un'epoca in cui lo spazio politico non era attraversato da un così gran numero di fenomeni e la sua territorialità non era ancora “spacchettata” (*unbundling*) in una caotica rete di relazioni globali. Tale complessità non deve però indurre l'osservatore del mondo contemporaneo – quel mondo in cui inizialmente i membri della civiltà occidentale si percepirono come “coevi” tra loro rispetto ad un mondo extra-europeo “passato” – a rinunciare al tentativo di individuare analogie temporali e simmetrie storico-politiche.

Joergen Friedrichs ha interpretato il concetto di neo-medievalismo come un “artificio teoretico”¹¹⁶ da impiegare quale “strumento euristico”¹¹⁷ alternativo al discorso egemonico sulla globalizzazione nel campo delle scienze sociali. In tal senso, l'originalità del reiterato impiego di una vecchia categoria semantico-temporale muove qui dall'esigenza di superare l'insufficienza e la parzialità delle tre prospettive sociologiche dominanti sull'ordine mondiale, orientate a cristallizzare di volta in volta o l'immagine dello statocentrismo, o della globalizzazione oppure ancora quella della frammentazione. Secondo una comune vulgata sociologica, ciò che la globalizzazione avrebbe prodotto è l'intensificazione dei molti conflitti sorti “dalla dissociazione tra il dinamismo dell'interdipendenza socio-economica e la rigidità dei confini politici”.¹¹⁸ Ma proprio il tentativo di presentare questi ultimi due processi in modo unitario, cioè ponendo un “nesso causale” tra globalizzazione e frammentazione, tradisce un “pregiudizio ontologico” orientato al credo nel potere della modernizzazione, dimodoché il primo rappresenterebbe un fenomeno progressivo e il secondo il suo correlato regressivo.¹¹⁹ La compresenza di tali due processi testimonia piuttosto la debolezza “ontologica” sia delle singole prospettive, che dei tentativi di sintesi tra loro.

¹¹⁵ J. Anderson, “The Exaggerated Death of the Nation-State”, in J. Anderson, C. Brook, A. Cochrane (a cura di), *A Global World? Re-ordering Political Space*, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 99.

¹¹⁶ J. Friedrichs, “The Meaning of New Medievalism”, *European Journal of International Relations*, 7 (2001), 4, p. 494.

¹¹⁷ Ivi, p. 477.

¹¹⁸ A. Hurrell, “International Law and the Making and Unmaking of Boundaries”, in A. Buchanan, M. Moore (a cura di), *States, Nations, and Borders. The Ethics of Making Boundaries*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 287.

¹¹⁹ J. Friedrichs, “The Meaning of New Medievalism”, cit., p. 480.



A tale “pregiudizio” prodotto dall’ideologia temporale progressista si sommerebbe il pregiudizio epistemico realista fondato sull’“ontologia statista” che, identificando lo Stato con lo “Stato vestfaliano”, inteso materialisticamente come compatta unità antropomorfa priva di interstizi, preclude la possibilità di riconoscimento di autorità politiche sovrapposte.¹²⁰ Tra le Scilla e Cariddi di un “paradigma vestfaliano” che disconosce normativamente soggetti non-statali e una “mitologia liberale” che mira a sottrarre la sfera privata dalla sfera politico-normativa pubblica,¹²¹ dev’esser posta la possibilità di situare i contorni di un’immagine alternativa delle relazioni internazionali.

Si tratta dunque di fornire la possibilità euristica di spiegare tanto il rapporto di frammentazione e globalizzazione, quanto il rapporto tra autorità sovrapposte, come fenomeni tra loro coesistenti. La discontinua ricezione della categoria di “neo-medievalismo” nel dibattito politologico contemporaneo ha consentito talvolta una maggiore penetrazione teoretica dello stesso modello, rinnovandone (e riattualizzandone) il vigore euristico.¹²²

Secondo la reinterpretazione di Friedrichs il modello neo-medievista è prodotto dall’intersezione di un allargamento dell’orizzonte storico, e dal riconoscimento di una “pluralità di logiche organizzative in competizione”,¹²³ che rende possibile interpretare i due processi competitivi come mossi da “forze storiche trans-epocali”.¹²⁴ Tali forze individuate da Friedrichs sono identificate con il “sistema dello Stato-nazione” da un lato, e con l’“economia di mercato transnazionale”¹²⁵ dall’altro. L’autore integra la definizione

¹²⁰ D.E. Paul, “Survival and the Westphalian Blind Alley in International Relations”, *Review of International Studies*, 25 (April 1999), 2, pp. 218-219.

¹²¹ A.C. Cutler, “Critical Reflections on the Westphalian Assumptions of International Law and Organization: A Crisis of Legitimacy”, cit., p. 133.

¹²² Sebbene il modello di Bull sia critico e non apologetico, ed abbia solo una novità relativa, sottendendo cioè la chiara consapevolezza storica del carattere “plurimo” della sovranità e dei limiti del “monismo statualistico” del giuspositivismo contemporaneo – tale è la precisazione di F. Ruschi, *Una ordinata anarchia. La filosofia del diritto internazionale in Hedley Bull*, cit., pp. 83-84 – l’analogia rimane certamente tra i lasciti più vividi della sua opera; difficile interpretare con Hoffmann la categoria di “neo-medievalismo” di Bull in senso più programmatico e positivo, che in senso diagnostico, intendendola cioè come “una ricostruzione del mondo in chiave regionale, e schema rivoluzionario per il cambiamento”, dato l’orientamento complessivamente “stato-centrico” della prospettiva dell’australiano; cfr. S. Hoffman, “Hedley Bull and His Contribution to International Relations”, *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 62 (Spring 1986), 2, pp. 179-180.

¹²³ J. Friedrichs, “The Meaning of New Medievalism”, cit., p. 481.

¹²⁴ Ivi, p. 482.

¹²⁵ Ivi, p. 483.



bulliana di *new medievalism* – inteso essenzialmente come “sistema di autorità sovrapposte e lealtà multiple” – con la dualità di rivendicazioni universalistiche competitive tra le due forze: “conseguentemente, sia il sistema dello Stato-nazione che quello dell’economia di mercato mondiale possono essere interpretati come competitivi ma interdipendenti (e comunque coesistenti) progetti egemonici.”¹²⁶

Assolutamente avvertito della trappola di “presentismo” in cui alcuni critici vorrebbero affossare l’intera categoria di neo-medievalismo,¹²⁷ i problemi che sembra però sollevare Friedrichs con il suo modello di neo-medievalismo sono piuttosto altri. In primo luogo la presunta aspirazione universalistica del sistema degli Stati appare inficiata proprio dal carattere particolaristico di tale modello di organizzazione politico-territoriale: la creazione di un sistema basato sulla moltiplicazione di comunità politiche separate si fonda più su un impulso alla particolarizzazione che all’universalizzazione; benché il primo si sia espanso ed “universalizzato” nella società internazionale.

In secondo luogo, se il modello dello Stato-nazione assolve nella Modernità ad una funzione analoga a quella del feudalesimo nel Medioevo, si deve rilevare che quest’ultimo, similmente al primo, è tutt’altro che un modello universale, ed è stato recentemente posto in discussione proprio nella sua validità storica ed ontologica.¹²⁸

Il carattere euristico della reinterpretazione di Friedrichs, che assume il neo-medievalismo non come mera metafora dell’Europa contemporanea, ma come modello globale, pare reggere l’onere della prova storica. Le tendenze politiche indicate da Bull come peculiari al processo di “medievalizzazione” si sarebbero rafforzate: ad oggi

¹²⁶ Ivi, p. 490.

¹²⁷ Di “lettura presentista” delle relazioni internazionali in riferimento alla categoria neo-medievista impiegata da Bull parla espressamente R. Utz, “Coming to Terms with Medievalism”, *European Journal of English Studies*, 15 (2011), 2, p. 108.

¹²⁸ Particolarmente agguerrito verso questa interpretazione è il revisionismo storiografico di Susan Reynolds, secondo la quale le cosiddette istituzioni feudo-vassallatiche, se mai fossero esistite proprio come tali, “furono il prodotto non del governo debole e scarsamente burocratico dell’Alto Medioevo, ma di un’amministrazione sempre più burocratica e di un diritto esperto che cominciarono a svilupparsi a partire, all’incirca, dal dodicesimo secolo”, S. Reynolds, *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford, Oxford University Press, 1994; trad. it. *Feudi e vassalli*, Roma, Jouvence, 2004, p. 625; il suo scetticismo sarebbe dunque orientato a decostruire l’“invenzione del modello di feudalesimo” (ivi, p. 622), basato sulla retrodatazione delle strutture dell’*Ancient régime* o, il che è la stessa cosa, sulla costruzione di un modello teleologicamente orientato a tale sistema politico-sociale. Da questo punto di vista i termini “feudi” e “vassallaggio” sarebbero dei “buchi neri concettuali, capaci di risucchiare qualsiasi interpretazione storica vi si avventuri” (p. 54), o mere “etichette” (ivi, p. 51). Sulla reazione alla vivace e discussa ricezione dell’opera si veda inoltre S. Reynolds, “Ancora su feudi e vassalli”, *Scienza & Politica*, (2000, 22), pp. 3-21.



l'integrazione regionale è accresciuta, gli esempi di Stati disgregati sono in numero crescente, la violenza internazionale privata è proliferata abbondantemente con la moltiplicazione dei gruppi terroristici, l'importanza, nonché l'influenza delle ONG e altre istituzioni transazionali è in ascesa e infine l'unificazione tecnologica irreversibilmente progressiva.

Benché la secolarizzazione, l'informatizzazione e il passaggio dallo spazio geografico territoriale allo spazio cibernetico non-territoriale siano stati interpretati come i "talloni di Achille" del modello neo-medievalista,¹²⁹ l'analogia tra post-modernismo e neo-medievismo, fondata sulla comparazione del conflitto secolare di Stati-nazione e mercato globale con quello combattuto da *Imperium* e *Sacerdotium*,¹³⁰ può tuttavia poggiare su diversi fenomeni "sincronici".

Innanzitutto, è possibile riscontrare un'analogia tra la transnazionalità della classe manageriale e quella del clero medioevale:¹³¹ entrambe sono caratterizzate da un alto grado di mobilità sociale e spaziale che trascende la separazione tra comunità politiche. All'ombra di questo clero secolare, opera e si arricchisce anche un'élite di "baroni della nuova economia politica globale",¹³² impegnati nel consolidamento di canali finanziari e commerciali scorporati dallo Stato, e soggetti con maggiori difficoltà alle sue capacità di imposizione fiscale. Il fenomeno di mobilità dei capitali è dunque accompagnato dalla mobilità dei principali agenti del capitalismo, siano esse persone fisiche o persone giuridiche private.

Il fondamento ideologico di tale transnazionalità può essere rinvenuto in un credo secolare: l'ortodossia dell'economia liberale di mercato rappresenta il diretto analogo dell'ortodossia teologico-religiosa medioevale, entrambe radicate in un corrispondente spazio ecumenico transnazionale. La *respublica christiana* è stata soppiantata da un *global market* secondo un processo che trovò già rappresentazione in alcune filosofie

¹²⁹ L'insoddisfazione teoretica per il potere esplicativo di tale metafora, "più fuorviante che illuminante", è espressa da R. Falk, "A 'New Medievalism'?", in G. Fry, J. O'Hagan (a cura di), *Contending Images of World Politics*, cit., p. 111.

¹³⁰ J. Friedrichs, "The Meaning of New Medievalism", cit., p. 488.

¹³¹ Ivi, p. 490.

¹³² J. Rapley, "The New Middle Ages", cit., p. 101.



illuministiche della storia del XVIII secolo, attraverso la secolarizzazione borghese dell'escatologia cristiana.¹³³

Posto tale orizzonte ideologico-ortodosso comune, si rende possibile la possibilità di scomunica da parte dei mercati finanziari diretta contro “Stati caparbi”,¹³⁴ attraverso il ricorso a *think tank*, *soft power* ed agenzie di *rating* volte a squalificare la credibilità finanziaria e politica di alcuni attori statali “eterodossi”. Recentemente l'analista russo Aleksej Blinov si è riferito alla pratica di svalutazione finanziaria come prassi di un “espertocrazia parassitaria”, la quale impiega i *rating* come “principale strumento ideologico che assicura la leadership e la prevalenza dei Paesi occidentali nel mondo”, accostando il ruolo dei *mass media* globali alla forma secolarizzata di un “Vaticano dell'occidentalismo”.¹³⁵ Il potere di “scomunica finanziaria” di alcuni attori internazionali potrebbe essere interpretato come un prodotto storico specifico dell'età di globalizzazione economica e neo-medievalismo politico. Sembra dunque di assistere al ritorno ad una forma di *governance* analoga a quella della cristianità latina medioevale, laddove questa era divisa più in fasce orizzontali di ruoli e funzioni svolti dagli individui, e meno nella “struttura verticale di stati territoriali” emergenti,¹³⁶ ritenuta peccaminosa e corrotta rispetto all'ideologia transnazionale cristiana.¹³⁷ I contemporanei “sacerdoti della globalizzazione economica”¹³⁸ promuovono dunque una specifica immagine del mondo di mercato sovrapposta alla geografia politica di Stati, percepiti come storicamente transeunti ed illegittimi. L'idea di “teologizzazione” dell'ideologia del libero mercato e dei suoi meccanismi istituzionali non è nuova, e può essere ricondotta quantomeno

¹³³ R. Koselleck, *Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt*, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1973 [Freiburg 1959], trad. it. *Critica illuminista e crisi della società borghese*, Bologna, il Mulino, 1972, p. 175: “l'escatologia cristiana, nella sua mutata forma di progresso secolare, elementi gnostico-manichei che sono scomparsi nel dualismo di morale e politica, antiche dottrine cicliche e infine la nuova legalità del mondo fisico trasposta alla storia, tutto ciò ha contribuito a formare la coscienza storico-filosofica del secolo decimottavo”.

¹³⁴ J. Friedrichs, “The Meaning of New Medievalism”, cit., p. 490.

¹³⁵ A. Blinov, “La liberazione della Russia dalla mania dei rating”, *Zinoviev Club*, 30 dicembre 2014, <http://it.zinovievclub.com/main/20141230/773981.html>.

¹³⁶ A. Watson, “La società internazionale europea e la sua espansione”, in H. Bull, A. Watson (a cura di), *L'espansione della società internazionale. L'Europa e il mondo dalla fine del Medioevo ai tempi nostri*, cit., p. 15.

¹³⁷ Su questo aspetto, con particolare riferimento alla fedeltà ideologica verso l'idea di una legge naturale e divina governante una singola società cristiana, si veda F.H. Hinsley, “The Concept of Sovereignty and the Relations between States”, *Journal of International Affairs*, 21 (1967), 2, p. 246.

¹³⁸ I. Clark, “A ‘Borderless World’?”, in G. Fry, J. O'Hagan (a cura di), *Contending Images of World Politics*, cit., p. 79.



all'intuizione schmittiana sulla natura della sovrastruttura politico-giuridica moderna quale forma teologica secolarizzata.

Nella prospettiva di Carl Schmitt l'affermazione di una libera economia di mercato si è imposta progressivamente come negazione di competitivi ostacoli ideologici secondo una successione di spirituali "centri di riferimento"¹³⁹ (*Zentralgebieten*) che hanno determinato il contenuto dello sviluppo culturale e conflittuale moderno. Tali "centri" avrebbero rappresentato una sorta di condizione trascendentale dell'ideologia di ogni epoca, cioè la condizione storico-culturale entro cui poteva configurarsi lo scontro ideologico entro una specifica dicotomia di amico/nemico.

Il primato della politica sulla religione, sancito simbolicamente nella Pace di Augusta del 1555 con l'affermazione del principio *cujus regio, ejus religio*, si sarebbe dapprima secolarizzato nel principio del *cujus regio, ejus oeconomia*, e rovesciato infine nella massima espressione dell'egemonia economicistica: *cujus oeconomia, ejus regio*. Attraverso tale principio, osservava Schmitt, "si credeva di poter ridurre il politico alla facciata esteriore dei confini territoriali e di fare dell'economico un contenuto sostanziale in grado di travalicare i confini".¹⁴⁰ Già nell'epoca dell'industrialismo ottocentesco la politica diventava dunque "ancella" di un'economia di libero mercato, in modo analogo al servizio prestato dalla filosofia alle strutture ecclesiastiche e sovrastrutture teologiche nel Medioevo. Più recentemente, ad alcuni studiosi contemporanei l'intero capitalismo liberal-globale è parso rassomigliare all'"autorità transnazionale della Chiesa medioevale".¹⁴¹ Se la metafora neo-medioevale dell'*IR theory* rievoca la forma secolarizzata di una classe transnazionale, di una corrispondente ortodossia ideologica dotata di specifici strumenti coercitivi nel mondo globale contemporaneo, un confronto con la suggestiva tesi schmittiana sulla secolarizzazione dei concetti teologici potrebbe corroborare sul piano ideologico-culturale tale modello.

Ma ancora altri due aspetti completano l'affresco neo-medioevale delle relazioni internazionali contemporanee; il primo è relativo alla contesa tra Stati e mercati

¹³⁹ C. Schmitt, "Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen", *Europäische Revue*, 5 (1929), 8, pp. 517-530, trad. it. "L'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni", in Id., *Le categorie del 'politico'*, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 167-183.

¹⁴⁰ Id., *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello "jus publicum europaeum"*, cit., p. 333.

¹⁴¹ R.J. Deibert, "'Exorcismus Theoriae': Pragmatism, Metaphors and the Return of the Medieval in IR Theory", cit., p. 185.



transnazionali per la supremazia, analoga alla lotta tra Impero e Chiesa combattuta dai rispettivi avvocati sul piano ideologico, politico, giuridico, istituzionale e culturale. Il secondo ed ultimo aspetto rilevato da Friedrichs, riguarda invece l'anelito da entrambe le parti di rivendicare una maggiore capacità di soddisfare i bisogni fondamentali degli esseri umani.

Là dove gli Stati sembrano contare su un modello vestfaliano e protezionistico, i rappresentanti della classe manageriale e le rispettive comunità epistemiche (agenzie di consulenza finanziaria, ONG, *summits* economici, forum virtuali) si appellano ad una riforma del diritto internazionale in senso privatistico, per una maggiore uniformità dei valori e delle pratiche del commercio globale. Alla pluralità degli ordinamenti positivi e tradizioni normative esistenti, si affianca così una pluralità di versioni in cui è intesa e declinata l'idea di un "globalismo giuridico", postulante un'"unità etica e razionale del genere umano".¹⁴² L'*homo oeconomicus* contemporaneo riceve così piena giustificazione ideologica mediante una rinnovata forma di essenzialismo antropologico, o realismo etico, che ne fissa i caratteri ontologici.

Gli avvocati di tale "globalismo giuridico", inoltre, hanno buon gioco nel condannare l'ingiustizia – correlato secolarizzato dalla mondanità medioevale – di ordinamenti politico-giuridici eterogenei: l'ideologia giuridica dei diritti umani, il cui sostrato giusnaturalistico è l'analogo secolarizzato della deontologia medioevale, mira alla dissoluzione dei diversi involucri storico-politici che ostacolano tale nuovo modello di giuridificazione.

Il clero transnazionale promuove "il processo di trasferimento di poteri dagli Stati ai mercati"¹⁴³ nel quadro di una rinnovata contrapposizione tra un giusnaturalismo "globalista" e un giuspositivismo statista; in tal senso, a ragione Edward Carr poteva parlare del carattere essenzialmente "anarchico" di ogni orientamento

¹⁴² D. Zolo, "Il globalismo giuridico", *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 4 (2008, 1), p. 11.

¹⁴³ M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione: diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 7. Similmente, Robert Cox ha paragonato il ruolo degli Stati contemporanei a quello di agenti promotori della globalizzazione economica: "ora gli Stati svolgono in linea di massima il ruolo di agenzie dell'economia globale, con il compito di aggiustare politiche e pratiche economiche nazionali alle esigenze percepite dal liberalismo economico globale", "Civil Society at the Turn of the Millennium: Prospects for an Alternative World Order", *Review of International Studies*, 25 (January 1999), 1, p. 12.



giusnaturalistico:¹⁴⁴ l'appello alla legge transnazionale, sia essa divina, morale o dei mercati, contiene *in nuce* la possibilità di negazione di ogni ordinamento politico-giuridico positivo. Il Principe medioevale, a differenza di quello moderno, si poteva percepire impropriamente come legislatore, poiché la sua legge era piuttosto un'emanazione di un diritto fondamentale concepito come immanente ad ogni fonte normativa, radicato in un'unica "coscienza collettiva"¹⁴⁵ che trovava espressione in una concezione unitaria dell'universo politico-religioso.

Con ciò non si vuole intendere che l'architettura istituzionale del modello neo-medievalista sia determinata da una particolare ideologia, ma piuttosto che sia costruita su una confusione dei livelli delle unità politiche waltziane. Confini geografici ed istituzionali indistinti, sistema policentrico di governo e rivendicazioni universalistiche di attori competitivi¹⁴⁶ costituiscono la struttura dell'ordine neo-medioevale, la cui sovrastruttura ideologica è indefinita.

In una prospettiva marxista, tale dissoluzione degli Stati potrebbe essere rappresentata come mero momento storico di integrazione dell'economia capitalistica posteriore allo sviluppo degli Stati nazionali, quindi come fase economica succedanea rispetto alla divisione degli Stati.¹⁴⁷ Uno dei pregi del modello neo-medievale rispetto alla teoria della globalizzazione economica come epifenomeno capitalistico può essere ravvisato proprio nella maggiore attenzione posta sul sistema di governo,¹⁴⁸ e nella

¹⁴⁴ E.H. Carr, *The Twenty Years' Crisis: 1919–1939: an introduction to the study of international relations*, London, Macmillan, 1939, trad. it. *Utopia e realtà. Un'introduzione allo studio della politica internazionale*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, p. 235: "il diritto naturale comprende un elemento anarchico che è la diretta antitesi del diritto".

¹⁴⁵ P. Grossi, "Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?", cit., p. 53.

¹⁴⁶ J. Zielonka, "The International System in Europe: Westphalian Anarchy or Medieval Chaos?", *Journal of European Integration*, 35 (2013), 1, p. 5.

¹⁴⁷ Si tratta di una prospettiva teorica tanto nota quanto ampiamente discussa, che richiederebbe una specifica trattazione; pertanto, ci limitiamo qui a rinviare ad un *locus* classico di tale teoria, che potrebbe essere identificato in V. Lenin, "Osservazioni critiche sulla questione nazionale" [1913], in Id., *Opere scelte in sei volumi*, Vol. II, Roma, Editori Riuniti, p. 163: "il capitalismo in sviluppo conosce due tendenze storiche nella questione nazionale. La prima è il ridestarsi di una vita e di movimenti nazionali, la lotta contro ogni oppressione nazionale, la creazione di Stati nazionali. La seconda consiste nello sviluppo e nell'intensificazione di ogni specie di rapporti fra le nazioni, nella distruzione delle barriere nazionali, nella creazione dell'unità internazionale del capitale, della vita economica in genere, della politica, della scienza, ecc."

¹⁴⁸ A. Gamble, "Regional Blocs, World Order and the New Medievalism", in M. Telò (a cura di), *European Union and New Regionalism: Competing Regionalism and Global Governance in a Post-Hegemonic Era*, Aldershot, Ashgate Publishing, 2001, p. 34.



capacità di limitarsi a raffigurare una confusione ideologica in seno alla “sovrastuttura” della società contemporanea,¹⁴⁹ senza invischiarsi in “tirannici” modelli esplicativi di tipo sociologico.

La complessità della struttura sociale dell’ordine neo-medioevale è determinata dall’interazione tra *élites* di Stato, *élites* di mercato, movimenti sociali e *élites* post-statali,¹⁵⁰ e riflessa in una competizione e sovrapposizione tra i modelli istituzionali dei rispettivi gruppi. Un tentativo di definizione sociologica della condizione neo-medievale è avanzata da Richard Falk, che ha scorto nella condizione presente un fenomeno di “decentramento e dispersione dell’ autorità, con una più diretta partecipazione governativa da parte dei rappresentanti del settore privato, assieme alla generale erosione delle distinzioni tra il settore pubblico e quello privato”.¹⁵¹

La presenza di tale condizione sociale ed istituzionale in buona parte delle regioni geopolitiche del globo, caratterizzate da una dispersione del potere statale, suggerisce la possibilità di universalizzazione del modello neo-medioevale, trascendendo i limiti euristici di una metafora per la sola Europa contemporanea.¹⁵² La sostanziale diseguaglianza tra gli attori statali, la molteplicità di attori politici emergenti nel quadro di rinnovati “valori ideologici universali” di mercato, l’interazione economica tra questi attori in un contesto politico-economico anarchico, la riapparizione di teorie del *bellum justum* accanto allo scatenamento di guerre private, hanno infatti spinto alcuni studiosi a delineare un sistema neo-medioevale come fase storica presente di sviluppo del sistema mondiale.¹⁵³

¹⁴⁹ Philip G. Cerny ha rappresentato icasticamente tale condizione psicologica ed ideologica neo-medievale come uno stato di “schizofrenia sociale e politica” risultante dell’intersezione dei rapporti tra “lealtà ed identità multiple”; cfr. P.G. Cerny, “Neomedievalism, civil war and the new security dilemma: Globalisation as durable disorder”, cit., p. 55.

¹⁵⁰ R.W. Davies, “A 21st-century medievalism?”, in Id., *The Era of global Transition: Crises and Opportunities in the New World*, London, Cass Business Press, 2012, pp. 59-60.

¹⁵¹ R. Falk, “World Prisms: The Future of Sovereign States and International Order”, *Harvard International Review*, 21 (Summer 1999), 3, p. 35.

¹⁵² Così invece O. Wæver, *After neo-medievalism: imperial metaphors for European security*, in J.P. Burgess (a cura di), *Cultural Politics and Political Culture in Postmodern Europe*, Amsterdam, Rodopi, 1997, pp. 321-363. In questo dibattito, il più ampio tentativo di rilettura neo-medievalista del progetto federativo europeo è svolto da J. Zielonka, *Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

¹⁵³ Un’interpretazione in tal senso è suggerita da A. Tanaka, *The New Middle Ages. The World System in the Twenty-first Century*, Tokyo, International House of Japan, 2002, pp. 133-151, il quale ha il merito di aver tentato di fornire una lettura comprensiva dei fenomeni geopolitici globali attraverso lo sviluppo



Quanto al protagonismo di una società civile globale, che nelle sue diverse sfaccettature ed organismi di rappresentanza ambisce a sostituirsi al monopolio giuridico e politico statale, esso lavora come una ‘talpa’ per instaurare una condizione istituzionale post-moderna. Ma quella pre-moderna medioevale, analogamente, era pure “caratterialmente una società senza Stato”.¹⁵⁴ La sfera domestica dei sistemi socio-politici contemporanei appare sempre meno mediata dalla dimensione statale-territoriale, e tale sua permeabilità retroagisce sulla configurazione di un ordine “post-moderno” globale, il cui spazio si riduce ad un arena transnazionale e anomica di attori eterogenei.

Sul piano internazionale, il processo di “medievalizzazione” orientato alla dissoluzione della distinzione tra pubblico e privato, reca con sé un indebolimento dello stesso diritto internazionale ed una regressione nella prassi internazionalistica verso la fine del secondo millennio; osservava, infatti, ancora Falk: “sembrerebbe che il secolo si stia concludendo accompagnato da una nota regressiva, un ritirarsi ai metodi tradizionali di conservazione dell’ordine internazionale che dipendono dalle maniere forti di Stati dominanti e dei loro alleati con scarsa o alcuna attenzione per il diritto internazionale”.¹⁵⁵

L’ONU nella sua parabola storica dal 1945 ad oggi sembra vivere un momento di eclissi, con un Consiglio di Sicurezza ridotto a “strumento nelle mani degli Stati Uniti e dei suoi alleati”,¹⁵⁶ e le due sfide poste rispettivamente sia dalla proliferazione della “violenza interstatale” che dallo stesso approccio statunitense alla *leadership* globale. Assimilando la sua funzione a quella di un *dominus mundi*, l’ONU può servirsi della forza diplomatica garantita dalla struttura panoptica del Palazzo di Vetro, e delle sue emanazioni istituzionali gerarchicamente subordinate, contando sulla NATO quale suo “braccio secolare”¹⁵⁷ per la punizione di *injusti hostes* globali avversi al nuovo ecumene fissato dalla civiltà giuridica occidentale.

della metafora neo-medievista, con particolare attenzione per le relazioni internazionali della regione asiatica.

¹⁵⁴ P. Grossi, “Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?”, cit., p. 43.

¹⁵⁵ R. Falk, “World Prisms: The Future of Sovereign States and International Order”, cit., p. 32.

¹⁵⁶ Ivi, p. 30.

¹⁵⁷ D. Zolo, *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 13. Secondo Wight la prassi interventistica nelle questioni internazionali si configura come una modalità specifica attraverso la quale “il Rivoluzionismo opera al fine di realizzare la sua *civitas maxima*”, e proprio la politica estera della Chiesa cattolica medioevale, in particolar modo nella sua prassi, “esibiva un Rivoluzionismo politico, sia nella sua politica verso gli infedeli al di fuori della Cristianità, con le crociate, sia in quella



Il mondo medioevale subì *de facto* un lento processo di riorganizzazione geografico-politica sotto l'autorità *de jure* di una Chiesa universale in crisi di legittimità storica e politica. L'ordine neo-medioevale emergente in un'età "post-moderna" di crisi delle istituzioni internazionali e il caos giuridico e politico al di sotto dell'egida ONU, impongono una riflessione sulle loro conseguenze geopolitiche, meno esplorate dai "neo-medievalisti".

4. Geopolitica della feudalizzazione: stadio supremo della globalizzazione?

Nel periodo immediatamente antecedente la Seconda Guerra Mondiale, Arthur Nussbaum nella sua storia del diritto delle genti constatava il fenomeno di una "tendenza centrifuga"¹⁵⁸ entro la sfera di egemonia delle potenze democratiche, registrando l'indipendenza delle Filippine dagli Stati Uniti nel 1934. Tra le due Guerre, il principio di autodeterminazione delle nazioni fu perorato in forme ideologiche diverse per orientamento e localizzazione geografica, dal wilsonismo all'*Anschluss* hitleriana, dal leninismo alla fondazione del *Nihon Teikoku* ("Impero del Giappone") nell'Estremo Oriente. La rievocazione in chiave contemporanea delle unità politico-territoriali imperiali antiche e medioevali era sorretta dal principio assolutamente moderno di identificazione dello spazio etnico con l'estensione dello Stato. L'intero periodo tra le due Guerre, pertanto, fu dominato da una generalizzata strumentalizzazione del principio di autodeterminazione da parte di potenze in ascesa, mentre fu in particolare il secondo dopoguerra che avrebbe visto moltiplicare il numero di Stati indipendenti in seguito al processo di decolonizzazione.

Se la dottrina dell'autodeterminazione nazionale nel primo periodo raggiunse l'apice della retorica,¹⁵⁹ l'effettiva estensione del sistema degli Stati su scala mondiale fu posteriore al 1945. Tre quarti delle bandiere che compongono il variopinto insieme degli

verso gli eretici [...]" ; per questi due aspetti si veda rispettivamente M. Wight, *Teoria internazionale. Le tre tradizioni*, cit., pp. 260, 230.

¹⁵⁸ A. Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nations*, New York, Macmillan, 1954, p. 260. Sulle conseguenze giusinternazionalistiche di tale "inarrestabile" processo si veda inoltre A. Vandenbosch, "The Small States in International Politics and Organization", *The Journal of Politics*, 26, (May 1964), 2, pp. 293-312.

¹⁵⁹ A. Roshwald, "The Post-1989 Era as Heyday of the Nation-State?", *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 24 (March/June 2011), 1-2, p. 15.



Stati contemporanei sul mappamondo politico non esistevano prima della seconda metà del XX secolo. Dal 1950 al 1990 sono stati creati una media di 2,2 Stati ogni anno; dal 1990 al 1998 la media annua si è alzata a 3,1.¹⁶⁰ Nel 1997 il rapporto *A Future for Small States*, redatto dal “Commonwealth delle Nazioni”, riferiva che 89 Stati tra i circa 100 creati a partire dal secondo dopoguerra sono Stati-nani con non più di 5 milioni di abitanti, 49 con una popolazione pari o inferiore all’1,5,¹⁶¹ e ben 35 ancora con meno di 500000 abitanti.¹⁶² Nell’anno 2016 l’“Organizzazione internazionale per la normazione” (ISO) ha indicato ben 249 unità regionali definite da uno specifico *country code*, rispetto alle 195 riconosciute ufficialmente dalle Nazioni Unite.

Se lo Stato da un punto di vista dello sviluppo storico-istituzionale si è trasformato da Leviatano moderno a “Gulliver”, vincolato cioè ad una molteplicità di “istituzioni lillipuziane”¹⁶³ rappresentate da attori multinazionali, transnazionali o substatali, parimenti la geografia politica di oggi appare implosa in una molteplicità di attori statali lillipuziani.

La strategia che ha guidato l’intero processo storico di creazione della modernità politica ha tentato di disciplinare entro una pratica discorsiva, ideologica e politica il fenomeno dell’etno-nazionalismo, riducendo la violenza etnica ad un residuo tribale da contenere, esorcizzare e porre in “quarantena”.¹⁶⁴ Gli scenari geopolitici della contemporaneità contraddicono in modo statisticamente registrabile tale progetto della modernità politica: una nuova tendenza che sembra demarcare in modo qualitativamente diverso lo sviluppo dei rapporti internazionali ci interroga dunque sulla natura e la temporalità specifica di questa fase storica. Dalla metà del secolo scorso ad oggi, infatti, “la tendenza verso più piccole forme di *governance* ed autorità sovrapposte è riformulata nella terminologia positiva e progressista di “devolution” e ‘sussidiarietà’”.¹⁶⁵

¹⁶⁰ J. Enriquez, “Too Many Flags?”, *Foreign Policy*, 116 (Autumn 1999), p. 30.

¹⁶¹ *A Future for Small States: Overcoming Vulnerability*, Report by a Commonwealth Advisory Group, London, Commonwealth Secretariat, 1997, pp. 8-9.

¹⁶² A. Alesina, E. Spolaore, R. Wacziarg, “Economic Integration and Political Disintegration”, *American Economic Review*, 90 (2000), 5, p. 1276.

¹⁶³ S. Toulmin, *Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity*, New York, The Free Press, 1990, trad. it. *Cosmopolis*, Milano, Rizzoli, 1991, p. 286.

¹⁶⁴ G. Mount, “A ‘World of Tribes?’”, in G. Fry, J. O’Hagan (a cura di), *Contending Images of World Politics*, cit., p. 158.

¹⁶⁵ Ivi, p. 162.



Il confuso affresco dell'“ordine neo-medioevale” che raffigura il generalizzato caos tra livelli istituzionali può essere completato da un analogo modello neo-medioevale dei rapporti geopolitici su scala globale. Nella sua discussione sul fenomeno di progressiva espansione della società internazionale, realizzatasi attraverso l'universalizzazione del modello statale, è lo stesso Bull a suggerire l'idea di una sorta di “feudalizzazione” dei rapporti mondiali. La famiglia degli Stati si allargò progressivamente tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, ma l'inclusione del mondo extraeuropeo in quel sistema delle relazioni internazionali escogitato dalla modernità europea, conservava la “tara” pre-moderna di una radicale disegualianza tra i suoi membri:

Nelle gradazioni di indipendenza riconosciute dalle potenze europee al mondo extra-europeo, comprendenti un complesso di posizioni intermedie tra la piena sovranità e lo *status* di colonia (aree di influenza, stati protetti, protettorati, assoggettamento alla supremazia imperiale), si poteva notare la sopravvivenza, accanto al concetto di una società composta da stati ugualmente sovrani, del concetto più antico, e storicamente molto più ubiquo, delle relazioni internazionali intese come rapporti tra signori e vassalli.¹⁶⁶

L'illusoria uguaglianza giuridica universale tra Stati non caratterizzò soltanto il rapporto tra Stati colonialisti e Stati post-coloniali nella prima metà del XX secolo, e la condizione della sovranità nel mondo bipolare, bensì anche l'attuale configurazione dei rapporti internazionali suddivise in macro-regioni con rispettivi centri di potere.¹⁶⁷ Lo iato tra ciò che gli Stati sono *de jure* secondo quella prospettiva vestfaliana cui l'ONU ha dato

¹⁶⁶ H. Bull, “The Emergence of an International Society”, in H. Bull, A. Watson (a cura di), *The Expansion of International Society*, cit., trad. it. “L'emergere di una società internazionale universale”, in H. Bull, A. Watson (a cura di), *L'espansione della società internazionale. L'Europa e il mondo dalla fine del Medioevo ai tempi nostri*, cit., p. 131.

¹⁶⁷ Sulla finzione giuridica di uguaglianza formale tra Stati nell'emergente epoca multipolare delle relazioni internazionali, mi sia consentito di rinviare alla nostra traduzione di A. Dugin, “Significati della multipolarità”, *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, (2015), 4, p. 17: “la multipolarità non ha a che fare con la situazione esistente *de jure*, ma piuttosto con quella esistente *de facto*, e procede dall'affermazione della fondamentale ineguaglianza tra gli Stati-nazione nel moderno ed empiricamente modificabile modello del mondo politico. Inoltre, la struttura di questa disuguaglianza implica che potenze secondarie e terziarie non sarebbero in grado di difendere la loro sovranità all'interno di ogni transitoria configurazione dei blocchi, a fronte di una possibile sfida esterna delle potenze egemoniche. Questo significa che la sovranità è oggi una finzione giuridica”. La prospettiva internazionalistica di Dugin sulla pluralità dei poli è accostabile a quella neo-medievalista di “sferismo” delineata da Charles S. Goodwin, cui si è già sopra accennato, che allude alla formazione di centri di potere transnazionali e transtatali attorno ai quali gravitano gli Stati e in generale le relazioni di varia natura (sociale, economica, politica) degli attori internazionali.



prosecuzione formale, e ciò che effettivamente sono nella reale capacità di *governance* ed influenza nello scacchiere internazionale, ha fatto parlare di “abisso”¹⁶⁸ tra le due condizioni. Allo svuotamento del significato di sovranità delle unità statali, *de facto* asimmetricamente incommensurabili tra loro, si accompagna un generalizzato fenomeno di deterritorializzazione delle loro prerogative. In particolare, si è notato, il sistema internazionale dopo il suo “scongelo” bipolare ha assistito ad una maggiore permeabilità dei confini territoriali rispetto all’azione di attori non-statali¹⁶⁹ ed al contempo alla moltiplicazione degli Stati formalmente riconosciuti.

Una geopolitica del “neo-Medioevo” dovrebbe contribuire a suggerire euristicamente un nesso tra i due contraddittori fenomeni, analogamente a come l’ipotesi neo-medievista dell’*IR*, secondo l’interpretazione offerta da Friedrichs, offrirebbe un programma di ricerca alternativo e sintetico rispetto alla teoria della globalizzazione e della frammentazione regionale.

Proprio il Medioevo avrebbe rappresentato per alcuni il periodo di apogeo della proliferazione di “unità politiche autonome” in un periodo compreso tra il 3000 a.C. e il 1000 d.C.,¹⁷⁰ stimate attorno al numero di 600.000.¹⁷¹ L’inferenza secondo cui nella storia dell’umanità, dal Neolitico al 1976, la quantità delle unità politiche sarebbe progressivamente diminuita con l’apparizione di unità sempre più grandi,¹⁷² pare poggiare empiricamente su dati difficilmente verificabili, e concettualmente sulla confusione tra la natura indeterminata di tali “unità politiche autonome” e Stati intesi in senso specificamente moderno. Inoltre, l’affermazione di tale sviluppo storico-politico attraverso un “effetto rete”¹⁷³ reso possibile da un ipotetico processo di “competizione vittoriosa”¹⁷⁴ tra unità politico-istituzionali diverse, pare contraddetta dallo stesso modello che vedrebbe un passaggio quantitativo da diverse centinaia di migliaia unità

¹⁶⁸ Y.H. Ferguson, R.W. Mansbach, “Political Space and Westphalian States in a World of “Polities”: Beyond Inside/Outside”, cit., p. 264.

¹⁶⁹ J. Agnew, “The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory”, cit., p. 72.

¹⁷⁰ R. Carneiro, “Political Expansion as an Expression of the Principle of Competitive Exclusion”, in R. Cohen, E. Service (a cura di), *Origins of the State. The Anthropology of Political Evolution*, Philadelphia, Institute for the Study of Human Issues, 1978, p. 212.

¹⁷¹ Ivi, p. 213.

¹⁷² Ivi, p. 206.

¹⁷³ Ivi, p. 213.

¹⁷⁴ Ivi, p. 208.



politiche nel Neolitico, ad un numero più ristretto durante l'età del Bronzo, e ancora ad un aumento delle medesime unità nel Medioevo.¹⁷⁵ La riduzione esponenziale delle unità politiche non pare affatto confermata né dalla decolonizzazione del secondo dopoguerra, né dal fenomeno di ri-colonizzazione di alcune aree geografiche del mondo nell'età post-bipolare.

Nel 2000 Martin Van Creveld osservava, al contrario, che “dall’Indonesia alla Scozia, e dall’ex Unione Sovietica al Sudafrica, il processo più caratteristico della nostra epoca è la frammentazione politica, la decentralizzazione, e perfino la disintegrazione”.¹⁷⁶ Lo smembramento di ampie unità politiche regionali, dall’URSS alla Federazione Socialista Federale di Jugoslavia, ha stimolato l’adozione da parte di alcuni analisti di un nuovo lessico politologico che ha tentato di ridefinire le diverse forme di destabilizzazione perseguite in ambito geopolitico: dalla divisione attraverso la “balcanizzazione”, alla pacificazione coercitiva intesa come “finlandizzazione”, e ancora attraverso l’imposizione esterna di un disordine regionale ad un Paese bersaglio, concepito come fenomeno di “somalizzazione”.¹⁷⁷ L’insieme di tali processi disintegrativi delle unità politiche statali sembra esser corroborata dalla tendenza politica internazionale verso il raggiungimento, o l’emulazione, di nuovi status di sovranità, al punto che nel panorama geopolitico contemporaneo, ha concluso Juan Enriquez, “il fine della maggior parte delle guerre è fare i Paesi più piccoli che grandi”.¹⁷⁸ La “piccolezza” sembra esser assurta a misura delle unità politico-istituzionali del neo-medioevo contemporaneo designando una specifica “fase della storia”¹⁷⁹ di emersione di aspiranti “Stati-feudali” entro un ibrido contesto giuridico-economico locale e globale.

¹⁷⁵ In definitiva, la tesi dell’autore e le inferenze circa gli sviluppi del mondo internazionale appaiono viziate metodologicamente dalla manifesta difficoltà di stimare anche solo approssimativamente il numero di queste unità politiche in un periodo storico così ampio e ricco, ma al contempo storiograficamente povero: “non è un compito facile”, *ivi*, p. 212.

¹⁷⁶ M. Van Creveld, “The New Middle Ages”, *Foreign Policy*, 119 (Summer, 2000), p. 39.

¹⁷⁷ M. D. Nazemroaya, “WWIII aimed to redraw map of Russia?”, *Strategic Culture Foundation*, 10 settembre 2014, <http://www.strategic-culture.org/news/2014/09/10/redrawing-map-russia-federation-partition-russia-after-world-war-iii.html>.

¹⁷⁸ J. Enriquez, “Too Many Flags?”, *cit.*, p. 36.

¹⁷⁹ A.K. Henrikson, “A coming ‘Magnesian’ age? Small states, the global system, and the international community”, in *Geopolitics*, 6 (2001), 3, p. 64. Per una valutazione positiva di tale “fase”, più moralmente ottimistica che analiticamente accurata, si veda anche J.E. Goodby, “The Survival Strategies of Small Nations”, *Survival. Global Politics and Strategy*, 56 (2014, 5), pp. 31-39.



La partizione della Cina è stata a lungo un fine al centro della politica imperialista occidentale e nipponica,¹⁸⁰ con modelli geopolitici contemporanei che invocano il suo ritorno all'estensione geografica del periodo Ming (che vide la sua fine nel 1644), priva quindi del Tibet, del Xinjiang, della Mongolia interna e della Manciuria. Dai Balcani negli anni 90' ai "Balcani Eurasiatici" (il Medio Oriente degli anni 2000, secondo la celebre espressione di Z. Brzezinski) micro *enclaves* regionali aspirano al rango di Stati aprendo la strada a nuovi progetti di ri-colonizzazione secondo rinnovati progetti neo-ottomani.¹⁸¹ L'allargamento della NATO nell'Europa Orientale obbedisce alla stessa logica di promozione ed inclusione della "piccolezza" geopolitica: un articolo del 2000 firmato dal generale Melloan riconosceva l'"opportunità storica" di includere nell'Alleanza tutti i nani baltici e il maggior numero possibile di ex-repubbliche sovietiche.¹⁸²

Il costante processo di decentralizzazione della sovranità sul piano istituzionale e sul piano territoriale, con la conseguente moltiplicazione di attori politici e geopolitici, può essere interpretato come un adeguamento sovrastrutturale corrispondente all'affermazione di un modello economico globalista. Secondo alcuni studiosi statunitensi, posto che le dimensioni del mercato influenzano la sua produttività, e in un sistema protezionistico i confini politici di uno Stato influenzano le dimensioni del suo mercato nazionale, in un sistema di libero mercato, al contrario, la dimensione dei Paesi diventerebbe progressivamente irrilevante per la dimensione dei mercati. Venendo dunque meno la capacità dello Stato di delimitare le dimensioni del mercato con confini politici, più Stati sarebbero attratti dalla possibilità di beneficiare della stessa estensione del sistema di mercato. Sarebbe dunque possibile costruire un modello per cui "l'apertura

¹⁸⁰ M. Pei, "Self-Administration and Local Autonomy: Reconciling Conflicting Interests in China", in W. Danspeckgruber (a cura di), *The Self-Determination of Peoples. Community, Nation, and State in an Interdependent World*, Boulder (CO), Lynne Rienner Publishers, 2002, p. 315.

¹⁸¹ Una rassegna di contributi sulla dottrina geopolitica contemporanea di Ankara elaborata dall'ex Ministro degli Esteri turco Ahmet Davutoğlu, è presentata in A. Davutoğlu, *et al.*, *La profondità strategica turca nel pensiero di Ahmet Davutoğlu*, Pergine Valsugana (TN), Centro studi Vox Populi, 2011; per una breve ricognizione del neo-ottomanismo contemporaneo nella strategia geopolitica turca, celante un palese carattere "neo-medioevale", mi sia consentito un rinvio a D. Ragnolini, "Il pensiero geopolitico del Giano turco", *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, (2013, 2), pp. 41-51.

¹⁸² Cfr. A.K. Henrikson, "A coming 'Magnesian' age? Small states, the global system, and the international community", *cit.*, p. 67.



commerciale e il separatismo politico vanno di pari passo: l'integrazione economica conduce alla "disintegrazione" politica".¹⁸³

L'impulso al secessionismo, alimentato dalle promesse di una crescente economia integrata a beneficio delle realtà regionali incorporate in nuove strutture statali,¹⁸⁴ conferisce alle stesse regioni periferiche un potere negoziale analogo a quelle dei governanti locali medioevali, a cui si è già accennato. Gli incentivi economici per una "devoluzione" percepita come vantaggiosa entro un sistema di mercato globale che compete con un sistema internazionale stato-centrico, richiedono l'adeguazione degli attori geopolitici a caratteri strutturali isomorfici rispetto a quelli degli attori regionali medioevali.

Il sopramenzionato rapporto *A Future for Small States* indica cinque caratteristiche geopolitiche ed istituzionali peculiari ai "piccoli Stati", quali: l'apertura economica al mercato globale, l'insularità nella percezione della proprio condizione istituzionale; la sua resilienza, cioè la capacità di adattamento istituzionale ai mutamenti politici; la debolezza militare che li rende *de facto* non sovrani e che ha infine come corollario la dipendenza, definita dagli autori come un vero e proprio "way of life",¹⁸⁵ unica condizione di prosperità economica e sopravvivenza istituzionale rispetto a congiunture economiche esterne. Il quadro geopolitico ed istituzionale europeo vede ad oggi l'unione di 27 Stati, ma composta a sua volta dal mosaico contemporaneo di *exclaves* ed *enclaves*, regioni autonome e decine di migliaia di municipalità cui il *Council of European Municipalities and Regions* (CEMR), fondato nel 1951, ambisce dare rappresentanza. Se i potenziali candidati al rango di "small States" sono quantitativamente indefinibili entro blocchi regionali sempre più "de-statalizzati", le teorie normative della secessione possono esser distinte principalmente in due gruppi in base all'esistenza o meno di discriminazione delle minoranze.

La risposta normativa al primo caso è stata ascritta a quell'insieme di "teorie del diritto di solo rimedio" (*Remedial Right Only Theories*), finalizzate dunque a riparare

¹⁸³ A. Alesina, E. Spolaore, R. Wacziarg, "Economic Integration and Political Disintegration", cit., p. 1277.

¹⁸⁴ J. Enriquez, "Too Many Flags?", cit., p. 32.

¹⁸⁵ *A Future for Small States: Overcoming Vulnerability*, Report by a Commonwealth Advisory Group, cit., p. 12.



giuridicamente torti a danno di minoranze effettivamente discriminate, mentre la rivendicazione legale di un'istanza secessionistica a priori è perorata nella forma di "teorie del diritto primario" (*Primary Right Theories*).¹⁸⁶ Il fondamento normativo di entrambe è stato interpretato come parte "integrante"¹⁸⁷ della teoria lockiana della rivoluzione, la quale postulava il diritto per il popolo, detentore del potere legislativo, di impiegare la propria forza contro la forza privata di autorità dell'esecutivo.¹⁸⁸ Trasposto sul piano geopolitico, le nazioni senza Stato farebbero le veci di un "esecutivo" che percepisce come illegittimo la fonte legislativa statale dell'ordinamento giuridico-territoriale in cui si trova incorporato. È significativo che le radici retoriche e giuridiche di tale teoria possano essere rinvenute nella *facultas resistendi* esercitata nel diritto medioevale da parte dei gruppi cetuali e pre-statali:¹⁸⁹ la sopravvivenza di un'istanza normativa così antica è destinata a rafforzare le tendenze normative centrifughe sul piano internazionale contemporaneo caratterizzato dall'indebolimento dell'assetto stato-centrico. Come osservava Bull, "il principio di autodeterminazione nazionale è stato invocato in passato per distruggere l'integrità degli Stati, e – proseguiva l'autore di *The Anarchical Society* nel 1977 – anche oggi ne minaccia un gran numero".¹⁹⁰

Seguendo tale prospettiva, la storia degli Stati sovrani è la storia dei tentativi di secessionismo storicamente riusciti, ma ciò che si impone all'attenzione dell'osservatore geopolitico è piuttosto il *telos* di tale fenomeno, e le ragioni della sua incessante crescita, che certo interessano i teorici "post-vestfaliani". Sebbene i costi geopolitici della decentralizzazione appaiano attenuati in un contesto costituzionale democratico, prevenendo il rischio di secessionismo e conflitto etnico,¹⁹¹ lo stesso processo di democratizzazione è apparso inadeguato a governare simili transizioni dello status

¹⁸⁶ A. Buchanan, "Theories of Secession", *Philosophy & Public Affairs*, 26 (1997), 1, pp. 34-35.

¹⁸⁷ Ivi, p. 35.

¹⁸⁸ J. Locke, *Second Treatise of Government*, Awnsham Churchill, London 1690; trad. it. *Il secondo trattato sul governo civile*, a cura di T. Magri, Milano, BUR, 1998, cap. XIII.

¹⁸⁹ A. Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del principio di opposizione nello Stato costituzionale*, Milano, Giuffrè Editore, 2006, pp. 127-128. Per una breve quanto interessante ricostruzione del fondamento giusnaturalistico del diritto di resistenza e la progressiva "frantumazione" della sua etica nel corso di sviluppo dell'"occasionalismo" politico specificamente moderno, si veda A. Biral, "Dal diritto di resistenza alla ragion di Stato", *Il Centauro*, (1984, 10), pp. 3-22.

¹⁹⁰ H. Bull, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, cit., p. 98.

¹⁹¹ È la tesi di D. Brancati, "Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism?", *International Organization*, 60 (Summer 2006), 3, pp. 651-685.



geografico-politico,¹⁹² ed in ogni caso incapaci rendere intelligibile una “logica” del processo di *devolution* internazionale.

Benno Teschke ha tentato di fornire un modello esplicativo delle relazioni internazionali nel Medioevo europeo, caratterizzato dalla labilità delle demarcazioni politico-geografiche e da una territorialità “amorfa”. Se già nel Medioevo le distinzioni etniche, religiose, topografico-naturali o linguistiche potevano apparire come “secondarie” nella determinazione delle frontiere regionali, trasformate dalle opportunità di conquista militare e di “accumulazione politica”,¹⁹³ analogamente, i piccolonazionalismi contemporanei paiono più epifenomeni di processi strutturali che motori ideologici della frammentazione geopolitica internazionale. Nello specifico, la struttura del modello economico-politico medioevale è stata figurata come una serie di “cerchi concentrici di proiezione di potere”¹⁹⁴ tenuti insieme da sporadiche affermazioni di potere imperiale, dove il controllo di regioni periferiche era costantemente minacciato da dinamiche geopolitiche fortemente destabilizzanti: “il territorio era coestensivo con l’abilità del governante di far rispettare le sue rivendicazioni di autorità”.¹⁹⁵ Se le relazioni interregionali medioevali erano orientate dal principio per cui la ricerca del potere politico determinava l’estensione e la forma delle unità politico-territoriali stesse, le relazioni globali contemporanee, come suggerito dal modello di Alesina, Spolaore e Wacziarg, paiono plasmate dalla ricerca di condizioni ottimali per l’affermazione e il dominio del potere economico di mercato.

All’interno della stessa globalizzazione economica, è la divaricazione dei centri di ricchezza mondiale che trasforma la geografia del globo in una rete di grandi “città-regioni” e nuove “città-Stato”, con nuove *corporations*, gilde e compagnie capaci di monopolizzare la circolazione di merci e servizi.¹⁹⁶

¹⁹² J. Snyder, K. Ballentine, “Nationalism and the Marketplace of Ideas”, *International Security*, 21 (Fall 1996), 2, pp. 5-40.

¹⁹³ B. Teschke, “Geopolitical Relations in the European Middle Ages: History and Theory”, *International Organization*, 52 (Spring 1998), 2, pp. 345-346.

¹⁹⁴ Ivi, p. 346.

¹⁹⁵ Ivi, p. 345.

¹⁹⁶ Si veda P. Khanna, “Neomedievalism: The World is Fragmenting, Badly. Gird Yourself for a New Dark Age”, *Foreign Policy*, 172 (May - June 2009), 2, p. 91, in cui l’autore, rievocando i vecchi fasti della Lega Anseatica e della Repubblica veneziana, rileva come la sola forza economica di 40 di queste “città-Stato” totalizzi oggi due terzi della ricchezza mondiale.



In tale quadro geoeconomico la fragilità storica dei confini non pare affatto una condizione unicamente medievale, e le ondate di decolonizzazione del Terzo Mondo, si ritiene, attesterebbero il carattere morfologicamente debole dei corpi territoriali, e la loro limitata capacità di sopravvivenza nel lungo periodo. La crescente consapevolezza geopolitica circa l'artificialità dei confini territoriali tracciati nel periodo coloniale ha posto in discussione la stessa eredità territoriale delle più recenti entità statali, giustificando ed invocando una "naturalità" dei processi secessionistici delle nazioni.¹⁹⁷

A ben guardare, però, la "*self-determination trap*" dovrebbe esser meno riferita all'impossibilità di trascendere i confini territoriali di origine coloniale da parte di un popolo sovrano¹⁹⁸ e più legata alla probabilità di una de-sovrannizzazione dello stesso spazio territoriale attraverso una politica del *divide et impera*. Tra le più recenti attualizzazioni di tale strategia vi è quella di *nation-building* perseguita attraverso l'impiego del principio di "federalismo identitario" mediante la strumentalizzazione, da parte di attori esterni, dei fattori divisivi di etnicità, religione, storia, disegualianza socio-economica, confini amministrativi e fisico-geografici entro le unità politico-territoriali statali. Sul piano geopolitico, l'obiettivo di questa "federalizzazione" coatta di Stati unitari caratterizzati da potenziali fattori secessionistici è duplice: fornisce una "visione attraente" da un punto di vista istituzionale attorno alla quale gruppi anti-governativi possano essere tatticamente cooptati e coordinati in un'operazione di *regime change*; o ancora indebolisce l'autorità centrale di un Paese attraverso la forzata accettazione di soluzioni secessionistiche compromissorie che riducono lo spazio e l'autorità del governo centrale. Tale arma strategica della federalizzazione è considerata un concetto chiave della politica estera statunitense posteriore al 1991, parte integrate di una logica che obbedisce ad un principio opposto a quello della politica domestica di Washington, rovesciando cioè il motto nazionale *e pluribus unum* in *ex uno plures*: l'imperativo geopolitico della frammentazione regionale assurge a modello di creazione e risoluzione di potenziali conflitti identitari attraverso lo smantellamento di più ampie unità statali.

¹⁹⁷ Di "terreno naturale per le battaglie di riconoscimento" nel quadro di un "vuoto politico" mondiale posteriore alla Guerra Fredda, parla ad esempio Z. Bauman, *Society Under Siege*, Cambridge, Polity Press, 2002, trad. it. *La società sotto assedio*, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 94.

¹⁹⁸ Tale è l'interpretazione di M. Weller, "The Self-Determination Trap", *Ethnopolitics*, 4 (2005), 1, 3-28.



Nel contesto dell'“ordine neo-medievale” internazionale, uno dei più notevoli risultati nell'impiego del “federalismo identitario” è la creazione di nuovi “feudi federali geostrategici e geo-economici”¹⁹⁹ in grado di rimpiazzare il sistema “statocentrico” internazionale ridimensionandone le unità e svuotandone al contempo la rispettiva sovranità.

A fronte del contraddittorio processo di universalizzazione del principio di sovranità territoriale e di sua progressiva erosione attraverso accresciute relazioni transnazionali e transfrontaliere, un'utile categoria per la definizione della natura istituzionale di tali nuove unità territoriali è rappresentata dall'idea di “regimi funzionali”. Si tratta di un modello di unità istituzionale che prevede lo scorporamento del “pacchetto” (*package*) di diritti territoriali propri dello Stato sovrano in ottemperanza ad un modello funzionalistico della vita internazionale basata sulla valorizzazione ed “espansione delle reti cooperative transnazionali”.²⁰⁰ Nel complesso, l'insistenza sull'adozione di tale modello per la gestione coordinata sul piano internazionale di alcune dispute economiche e territoriali indipendentemente dalla rivendicazione dei diritti di territorialità (si pensi all'UNCLOS o ancora al Trattato Antartico) presuppone una condivisa volontà politica delle parti in regioni e materie di minore rilevanza strategica, sottovalutando quell'emersione di una nuova struttura delle relazioni internazionali presentata qui nella forma di una “geopolitica della feudalizzazione”.

La de-statalizzazione del diritto internazionale, la promozione dei processi di federalizzazione conformemente a finalità geostrategiche, la “funzionalizzazione” dei modelli delle relazioni internazionali in senso economicistico, assieme al ridimensionamento delle dimensioni degli Stati, paiono obbedire ad una logica del disordine. La condizione che consente un'integrazione geopolitica del modello “neo-medievista” in grado di ricondurre tali fenomeni entro una prospettiva di lettura politologica se non unitaria, quantomeno analitica, è il riconoscimento della tesi per cui vi sarebbe “un ordine nel disordine del frazionamento del mondo”, simile a quella di un

¹⁹⁹ A. Korybko, “Identity Federalism: From “E Pluribus Unum” To “E Unum Pluribus” (Part I), National Institute for Research of Global Security”, 29 febbraio 2016, <http://niiglob.ru/en/publications/articles/591-part-i-identity-federalism-from-e-pluribus-unum-to-e-unum-pluribus.html>.

²⁰⁰ L'idea è stata trattata da F. Kratochwil, “Of Systems, Boundaries, and Territoriality: An Inquiry into the Formation of the State System”, *World Politics*, 39 (October 1986), 1, pp. 48-49.



bicchiere che rompendosi, si spezza secondo linee di frattura preesistenti, e che lo scienziato geopolitico deve riconoscere: a tale scopo ha ambito lo studio *Le Planète émièttée* (2002) di François Thual.²⁰¹

Prendendo le mosse dall'osservazione del mappamondo geopolitico contemporaneo, è possibile constatare che il fenomeno di "entropia feudale",²⁰² così peculiare all'assetto politico europeo precedente al sistema vestfaliano moderno, sembra ripresentarsi oggi nella forma di una "*Kleinstaaterei* su scala planetaria".²⁰³ Laddove si sarebbe tentati di interpretare il fenomeno come mera appendice storica di quel mondo moderno formatosi "semplicemente aggiungendo Stati ai suoi confini",²⁰⁴ il rapporto di accresciuta interdipendenza e maggiore frammentazione di queste unità²⁰⁵ potrebbe segnare la soglia di un'età delle relazioni internazionali non più "moderna".

La "mondializzazione delle economie" e la "frammentazione del mondo",²⁰⁶ che per alcuni aspetti ricordano l'ordine europeo impostosi nella prima età moderna con le tendenze centrifughe della Riforma e l'estensione delle relazioni europee al mondo extraeuropeo, possono esser interpretate come una forma epigonale della strategia del *divide et impera*, perseguito dai principali attori della globalizzazione economica contemporanea (siano essi statali, transtatali, substatali o sovrastatali). Da un punto di vista economico e geopolitico, i requisiti per l'affermazione del nuovo ordine post-bipolare sulla base di un'economia di mercato verrebbero soddisfatti meglio da una "miriade di 'succursali e filiali' apparentemente indipendenti",²⁰⁷ che si impongono quale unità di misura normativa e geografica degli attori nella presente epoca delle relazioni internazionali. La proliferazione di nuovi Stati, perseguita assecondando la "corsa alla sovranità"²⁰⁸ evocata da piccolo-nazionalismi e regioni secessionistiche, tradisce il

²⁰¹ Per l'immagine del vetro rotto e il suo accostamento al frazionamento del mondo internazionale, F. Thual, *La planète émièttée. Morceler et lotir: une nouvelle art de dominer*, Paris, Arléa, 2002, trad. it. *Il mondo fatto a pezzi*, Parma, Edizioni all'insegna del Veltrò, 2008, p. 19.

²⁰² G. Poggi, *The State. Its nature, development, and Prospects*, Stanford, Stanford University Press, 1991, trad. it. *Lo stato. Natura, sviluppo, prospettive*, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 59-60.

²⁰³ F. Thual, *Il mondo fatto a pezzi*, cit., p. 29.

²⁰⁴ N.G. Onuf, "Sovereignty: Outline of a Conceptual History", cit., p. 437.

²⁰⁵ Y.H. Ferguson, R.W. Mansbach, "Political Space and Westphalian States in a World of "Polities": Beyond Inside/Outside", cit., p. 271.

²⁰⁶ F. Thual, *Il mondo fatto a pezzi*, cit., p. 14.

²⁰⁷ Ivi, p. 26.

²⁰⁸ Ivi, p. 14.



principio vestfaliano di parità tra gli attori internazionali promettendo una sovranità meramente formale. Molti micro-Stati sorti dalle dinamiche geopolitiche contemporanee non dispongono dei requisiti sufficienti per esser qualificati come pienamente autonomi ed indipendenti in campo economico, militare, strategico, politico e culturale. I confini tendono a moltiplicarsi sulla carta geografica, ma ad estinguersi nel loro significato e funzione storica specificamente moderna.

Promuovendo la frammentazione del mondo, le grandi potenze contemporanee custodi di un'agenda geopolitica unipolarista ed di libero mercato economico, espropriano *de facto* i nuovi Paesi della propria sovranità, condannandoli ad una condizione di “povertà geopolitica”.²⁰⁹ Proprio “dietro il paravento dell'uguaglianza formale tra Paesi”²¹⁰ è approfondito il divario di disegualianza tra gli Stati nella società internazionale, creando così le condizioni per nuovi “signori” e “vassalli” globali. Una rinnovata lotta di classe su scala planetaria tra Stati²¹¹ può essere concepita proprio muovendo da queste figure medioevali, estremamente significative all'interno di una fortunata rappresentazione della dialettica classista.

Seguendo il modello di Thual, l'addizione di “impotenze geopolitiche”, contrariamente al modello malthusiano costituirebbero una fonte di accresciuta ricchezza per le potenze geopolitiche,²¹² garantendo una maggiore permeabilità della propria sovranità, quindi una maggiore vulnerabilità di fronte ad altri attori internazionali. L'accresciuta apertura al mercato globale attraverso lo smantellamento di congiunture economico-politiche verticali e “chiuse” coincide con l'apertura del “vaso di Pandora della frammentazione del mondo”.²¹³ Nella storia delle relazioni internazionali, lo sviluppo della sovranità si è presentato come un fenomeno virale, contagioso: “una volta che una comunità diviene uno Stato, le comunità vicine rispondono in modo simile”.²¹⁴ Le fratture del sistema mondiale vestfaliano sono moltiplicate attraverso la stessa

²⁰⁹ Ivi, p. 16.

²¹⁰ Ivi, p. 26.

²¹¹ Per il suggerimento di questo importante fenomeno di conversione della lotta di classe sociale in lotta di classe geopolitica, cfr. ivi, p. 22.

²¹² Ivi, pp. 28-29.

²¹³ Ivi, p. 29.

²¹⁴ N.G. Onuf, “Sovereignty: Outline of a Conceptual History”, cit., p. 430.



universalizzazione di tale modello, ma secondo un processo di crescita su base puramente formale delle unità statali.

Pur non esistendo un unico modello descrittivo del fenomeno di proliferazione degli Stati, una “geopolitica della feudalizzazione” dovrebbe essere in grado di porre una correlazione tra mondializzazione e pauperizzazione delle sovranità statali attraverso la moltiplicazione di feudi nazionali, in cui i regionalismi e i piccolo-nazionalismi troverebbero soddisfacimento istituzionale nel semenzaio di micro-Stati secondo una rinnovata forma di subordinazione. Sulla base di tale dinamica, risulta pertanto difficile interpretare le spinte regionalistiche, federalistiche o secessionistiche come una forma di “riflessività istituzionale”,²¹⁵ poiché ad una maggiore capacità di adeguamento ai *networks* di spazi economici e transnazionali postmoderni da parte di queste unità corrisponde un minore spazio di autonomia politica e geopolitica. Se la struttura peculiare dei rapporti feudali si poteva reggere costantemente su “un delicato equilibrio di autonomia e subordinazione”²¹⁶ tra le parti, la condizione degli attori internazionali, con i loro molteplici obblighi entro una piramide feudale su scala globale, attesta una generalizzata regressione della sovranità ad una fase precedente del suo sviluppo istituzionale.

Regioni, micro-nazioni, provincie, si configurano come “consumatori consenzienti di sovranità”²¹⁷ e clienti di un mercato di nuovi feudi e micro-Stati promosso dal frazionismo geopolitico mondiale. Questa tecnica di strumentalizzazione dei conflitti identitari e delle tendenze molteplici centrifughe intrastatali, manipolando il codice genetico degli Stati, dischiude la possibilità di entrare in un’età “non più moderna” della relazioni internazionali attraverso un processo di “rifeudalizzazione del mondo”.²¹⁸ Le nuove entità territoriali, infatti, non sarebbero in grado di adempire pienamente nemmeno ai criteri di statualità annessi allo Stato moderno, dando luogo ad un “mondo medioevale”

²¹⁵ In tal senso argomenta P. Cooke, “Institutional Reflexivity and the Rise of Regional State”, in G. Benko, U. Strohmayer, *Space and Social Theory: Interpreting Modernity and Post-Modernity*, Oxford - Malden (Mass.), Blackwell, 1997, pp. 285-301.

²¹⁶ G. Tabacco, “Il feudalesimo”, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, Vol. II, Torino, UTET, 1983, p. 105.

²¹⁷ F. Thual, *Il mondo fatto a pezzi*, cit., p. 27.

²¹⁸ Ivi, p. 111.



in cui lo status di indipendenza degli Stati è ridotta a quello di “protettorati” marginali e subalterni ad un più ristretto sistema di Stati.²¹⁹

Ulteriori possibilità di esplorare l'estensione di un modello neo-medioevale anche nei rapporti interni ai più vecchi Paesi del mondo occidentale, sono state più recentemente intraprese nel tentativo di cogliere un fenomeno di integrazione di reti transnazionali non statali tra gli Stati europei. Nell'apparente quadro regionale di disintegrazione della coesione politica europea, per alcuni suoi ottimisti interpreti il pluralismo istituzionale si rivelerebbe lo strumento e la fonte di una palingenesi dell'Unione Europea, con l'invito all'adozione di un modello neomedioevale e la perorazione di ciò che nemmeno il vecchio ordine medioevale poteva garantire: un'unità geopolitica “animata da reti funzionali autonome, senza un centro europeo forte”²²⁰ in grado così di bilanciare il ridimensionamento delle ambizioni integrazionistiche interstatali. In tal senso, la fluidità delle strutture di potere macro-regionali consentirebbero il ricorso a tale metafora storico-istituzionale per la raffigurazione tanto dei rapporti interni, quanto di quelli esterni.

Il modello neo-medioevale individuato da Bull come sistema internazionale alternativo ai modelli post-moderni dominanti, che ha esercitato una discontinua ma carsica influenza negli studi internazionalistici ed uno stimolo euristico apparentemente disorientante, pare oggi sopravvivere nell'epoca dello spezzettamento del pianeta, “stadio supremo della mondializzazione”.²²¹ La svolta contemporanea in senso neo-medioevista suggerita dall'*IR theory* riveste un significato che trascende i limiti disciplinari degli studi internazionalistici, rendendola suscettibile di una rinnovata interpretazione in chiave storica e sociologica della contemporaneità. Del resto, anche allo scienziato geopolitico appare evidente che la complessità di quello che si è sopra rappresentato come “affresco dell'ordine neo-medioevale” nel quadro dell'attuale epoca della “feudalizzazione” del mondo, attende un'interpretazione più ampia: “questo spezzettamento del pianeta non è soltanto geopolitico, ma tocca tutte le forme di potere delle società contemporanee: finanziarie, tecnologiche, energetiche o mediatiche”,²²² e ancora, aggiungeremo,

²¹⁹ R.H. Jackson, *Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 175-176.

²²⁰ J. Zielonka, *Is the EU doomed?*, Cambridge, Polity Press, 2014, trad. it. *Disintegrazione. Come salvare l'Europa dall'Unione Europea*, Roma-Bari, Laterza, 2015, p. XV.

²²¹ F. Thual, *Il mondo fatto a pezzi*, cit., p. 113.

²²² *Ibid.*



l'insieme dei fenomeni socio-economici che interessano le scienze sociali in un'epoca che, rispetto al metronomo della storia occidentale, pare caratterizzata da uno "statuto" temporale ambiguo.

La stessa modernità non è esente da tale ambiguità: intesa come "storia di una continua fondazione e rifondazione di una molteplicità di programmi culturali", tra loro anche contrastanti e non necessariamente conformi al modello di razionalità occidentale, l'Età post-medioevale può essere compresa pluralisticamente nelle sembianze di "modernità multiple".²²³ Uno dei contributi dell'*IR theory* nel panorama degli studi politologici è la scoperta di un paradigma "medioevista" che si attaglia alle relazioni internazionali contemporanee, a condizione che si accolga una semantica dei tempi storici in cui possano trovare collocazione "Medioevi multipli".

Davide Ragnolini
Università degli Studi di Torino
davide.ragnolini@edu.unito.it

²²³ S.N. Eisenstadt, "Multiple Modernities", in Id., (a cura di), *Multiple Modernities*, New Brunswick – London, Transaction Publisher, 2005, p. 2.

***Il penumbral reasoning* nella giurisprudenza nordamericana**

Giacomo Viggiani

Abstract: In the U.S landmark case *Griswold v. Connecticut* (1965) Justice William O. Douglas wrote that the Constitution implies the existence of a fundamental right to privacy. This right was to be found in the grey zone of other constitutional protections, which he called penumbra. The essay addresses the concept of penumbra and its usage in the U.S Federal Justice case-law from the nineteenth century. At the end, it is suggested that the issue can be considered an exemplary case of American realism.

[**Keywords:** penumbra, United States, North America, Griswold, vagueness]

Introduzione

Secondo un vecchio precetto aristotelico non si può chiedere a un matematico di essere persuasivo e a un retore di fare delle dimostrazioni. Il giurista, che deve coniugare entrambe queste professioni, si trova invece a dover analizzare documenti normativi redatti in linguaggio ordinario, con tutto il corredo di indeterminatezza e vaghezza che questo comporta, e a tentare di giustificare la bontà delle proprie posizioni ermeneutiche. Ciò vale a maggior ragione quando si interpreta il diritto in un momento particolarissimo della sua vigenza, quello contenzioso. Prima di giungere al momento topico del giudizio di sussunzione, molte delle implicazioni tratte dai giudici si basano inoltre su metafore che pretendono di descrivere il comportamento scientifico degli eventi presi in considerazione. Ne consegue che la correttezza e la rigosità delle conclusioni inferite dipende dal tipo di metafora o dalla adeguatezza della metafora che viene utilizzata per descrivere un fatto giuridico. Tra i compiti del giurista c'è dunque anche quello di valutare la correttezza esplicativa di queste figure retoriche. Tra le tante metafore che attraversano il mondo del diritto¹ si è scelto di analizzarne in particolare una, quella di *penombra*, con riferimento all'ordinamento statunitense.²

¹ Per un contributo in lingua italiana sulla metafora nel linguaggio giuridico, si veda F. Galgano, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2010.

² Nonostante le mie ricerche, ho trovato solo i seguenti lavori dedicati a questo specifico tema dagli anni '60 a oggi: P.G., Kauper, "Penumbra, Peripheries, Emanations, Things Fundamental and Things Forgotten: The Griswold Case", *Michigan Law Review*, 64 (1965), pp. 235-282; B. Henly, "'Penumbra': The Roots of a Legal Metaphor", *Hastings Constitutional Law Quarterly*, 15 (1987), pp. 81-100; H.T. Greely, "A Footnote to 'Penumbra' in *Griswold v. Connecticut*", *Constitutional Quarterly*, 6 (1989), pp. 251-265; G.H. Reynolds, "Penumbral Reasoning on the Right", *University of Pennsylvania Law Review*, 140 (1992), pp. 1333-1348; B.P. Denning e G.H. Reynolds, "Comfortably Penumbral", *Boston University*



La scelta può sembrare singolare. Si noter  subito infatti che penombra non   un vocabolo che si trova comunemente nel dizionario del giurista; piuttosto in quello dell’astronomo. E a voler essere precisi lo si rinviene in effetti per la prima volta nel trattato *Ad Vitellionem Paralipomena, Quibus Astronomi  Pars Optica Traditur* (1604) di Giovanni Keplero, un’opera scientifica di immenso valore dove il noto astronomo applica per la prima volta le leggi della fisica – in particolare dell’ottica – alla astronomia e allo studio del fenomeno delle eclissi. Studiando i testi antichi e quelli degli astronomi suoi contemporanei si accorse che nei resoconti sulle stesse eclissi c’erano delle discordanze inconciliabili, non attribuibili a mere imprecisioni empiriche, per quanto ancora frequenti (l’osservazione era spesso fatta ancora a occhio nudo). Studiando a fondo il problema, Keplero si rese conto che la fonte della discordia stava nel modo in cui era stata considerata la sorgente luminosa. L’ottica ci insegna che una sorgente luminosa puntiforme differisce da una estesa, quando viene interposto un corpo opaco tra esse e uno schermo. Poich  il corpo opaco ha un coefficiente di trasparenza nullo, la luce si infrange, determinando un’ombra sullo schermo. Se la fonte luminosa   puntiforme, si determiner  un solo cono d’ombra e uno stacco netto tra ombra e luce sulle tangenti; se   estesa, si avranno due coni, uno di ombra e uno di penombra – come la defin  Keplero –, ovvero sia una zona di graduale passaggio dall’ombra alla luce.

Queste conoscenze si rivelarono fondamentali per comprendere il fenomeno dell’eclissi, che consiste appunto nell’interposizione di un corpo opaco tra il Sole, una sorgente luminosa estesa, e un qualsiasi corpo celeste. Keplero comprese che i predecessori avevano considerato il Sole una fonte di luce di tipo puntiforme, convinti di essere all’interno delle tangenti del cono d’ombra; al contrario, alcuni di loro avevano osservato l’eclissi dal cono di penombra – e dunque assistevano a un’eclissi parziale –, da cui la discordanza tra le testimonianze. In un’accezione figurata, la penombra   dunque una condizione intermedia tra l’ombra e la luce, tra ci  che   chiaro e ci  che invece non lo  . Il concetto di penombra evoca insomma quelli di vaghezza e di indeterminatezza, cari ai giuristi.

Law Review, 77 (1998), pp. 1089-1127; J.C. Rideout, “Penumbral Thinking Revisited: Metaphor in Legal Argumentation”, *Legal Communication & Rhetoric*, 7 (2010), pp. 155-242; L.J. Sirico, “Failed Constitutional Metaphors: The Wall of Separation and the Penumbra”, *University of Richmond Law Review*, 45 (2011), pp. 459-89.



Penombra, vaghezza e indeterminatezza

L'astronomia non è tuttavia campo di indagine dei giuristi, mentre lo è quello dell'interpretazione del diritto. Interpretazione che è sempre necessitata dall'indeterminatezza di tutte le norme, derivante a sua volta dalla vaghezza di ogni linguaggio naturale. Ci possono ovviamente essere vari gradi di vaghezza e quindi indeterminatezza, a seconda delle capacità stilistiche del compilatore, ma la lettera della disposizione rimarrà sempre in parte intrinsecamente vaga. A ciò si possono aggiungere alcune fonti di equivocità, quali i diversi sentimenti di giustizia degli interpreti, i metodi interpretativi non condivisi e la dogmatica giuridica.³ Pertanto, al di fuori del linguaggio puro e artificiale della logica, tutti i predicati del linguaggio del diritto sono affetti da vaghezza e hanno, di conseguenza, un riferimento dubbio, una *penombra* di casi in cui l'applicabilità della norma è opinabile.⁴

La strutturale polisemia e molteplicità di referenti del linguaggio naturale impossibilita l'interprete a una rigorosa applicazione del principio di bivalenza della logica classica a ogni suo enunciato e *a fortiori* a ogni enunciato normativo. Lo si evince chiaramente dall'antico ma sempre valido paradosso del sorite: dato un mucchio di sabbia, se eliminiamo un granello dal mucchio avremo ancora un mucchio; se ne eliminiamo un altro, sarà ancora un mucchio. Quando è che il mucchio non sarà più tale? Un solo granello di sabbia è ancora un mucchio? Posto che zero granelli di sabbia non sono un mucchio e cento sì, tutte le quantità che stanno nell'intervallo tra i due poli possono essere egualmente vere o false, o meglio non sono né vere né false. L'esistenza dell'intervallo – di una penombra – deriva ovviamente dalla vaghezza irrimediabile del nostro concetto di “mucchio”. Tant'è che Leibniz nel terzo libro dei *Nuovi saggi sull'intelletto umano* giungeva alla conclusione che nel caso del sorite tutte le risposte “dubbie” erano egualmente accettabili. Più recentemente Russell⁵ ha acutamente fatto notare come ci possa essere anche una vaghezza di secondo livello. Si potrebbero infatti organizzare le risposte al paradosso del sorite in tre differenti insiemi: uno dove le risposte sono sicuramente vere, uno dove sono sicuramente false, e uno dove non sono

³ R. Guastini, *La sintassi del diritto*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 388-390.

⁴ Per una disamina del problema della vaghezza nel linguaggio giuridico si veda C. Luzzati, *La vaghezza delle norme*, Milano, Giuffrè, 1990.

⁵ B. Russell, “Vagueness”, *Australasian Journal of Philosophy*, 1 (1923), 2, pp. 84-92.



immediatamente né vere né false, che Russell definisce anche penombra o frangia (*fringe*). A questo punto il terzo insieme potrebbe a sua volta avere una penombra o una frangia, perché i suoi confini sono sfumati e ci potrà essere un sottoinsieme di ipotesi marginali a cavallo tra due sfumature della penombra stessa.⁶ Novantanove granelli e un granello appartengono all'intervallo dei casi né veri né falsi, ma il primo sarà sicuramente “più” un mucchio del secondo. Novantotto granelli saranno a loro volta “meno” mucchio di novantanove, ma comunque sempre più di un granello, e così via potenzialmente all'infinito, se si vogliono considerare anche le porzioni decimali di un singolo granello. In questo senso la vaghezza non è tanto una qualità che c'è o non c'è, ma solamente una questione di grado con cui bisogna necessariamente avere a che fare.

Nella storia della filosofia, non tutti hanno assunto e assumono posizioni scettiche. Gli Stoici per esempio sostenevano che la difficoltà di risoluzione del paradosso non risiedesse nell'inesistenza di una risposta giusta, ma nella nostra ignoranza su quale fosse. In questa ottica, la vaghezza è un problema di ignoranza, non di imprecisione. I casi dubbi lo sono solo per il parlante, non per il linguaggio in sé. Questa posizione è stata ripresa in tempi più recenti da Williamson,⁷ il quale ha definito la vaghezza un fenomeno epistemico: le affermazioni rimangono vere o false (con buona pace della logica classica e del principio di bivalenza), ma il parlante non lo sa. Una prospettiva teorica che espone il fianco alle critiche già sofferte dal noumeno kantiano: affermare che qualcosa è esistente e allo stesso tempo inconoscibile non può non rappresentare una contraddizione, a meno che questa ignoranza epistemica possa essere chiarita, il che non sembra possibile.

Comunque sia, gli Stoici, mentre percorrevano o cercavano di percorrere la via della verità, si astenevano dal dare una risposta immediata nei casi dubbi e ben può farlo anche il filosofo del linguaggio contemporaneo come Williamson. Il *non liquet* non è invece più un'opzione per quel tecnico del diritto che è il giudice. E tracciare una linea discrezionale nella penombra tra il caso in cui la norma è sicuramente applicabile e quello in cui non lo è può non essere così semplice in concreto, quando invece che con dei granelli di sabbia si ha a che fare con il tema dell'interruzione di gravidanza, la sua

⁶ Su questo si veda anche M. Black, “Vagueness. An Exercise in Logical Analysis”, *Philosophy of Science*, 4 (1937), pp. 427-455, p. 435.

⁷ T. Williamson, *Vagueness*, New York, Routledge, 1996, p. 3.



regolamentazione giuridica e lo spettro di un pendio scivoloso (in entrambe le direzioni). Tanto più che il ventaglio di variabilità delle fattispecie concrete è particolarmente ampio e impossibile da prevedere in astratto nella sua totalità. Un problema certo non nuovo per i giuristi: già Ulpiano⁸ si interroga su come interpretare il vocabolo *turba* all'interno di un illecito penale: quante persone sono necessarie affinché si abbia una *turba*? Almeno due? Almeno quattro?

Penombra e giurisprudenza nordamericana

Venendo qui al proficuo rapporto tra concetto di penombra e diritto, non si deve quindi rimanere stupiti se lo si rinviene all'interno di una famosa *querelle* dottrinale tra Fuller⁹ e Hart,¹⁰ comparsa sulla prestigiosa *Harvard Law Review* alla fine degli anni '50. La controversia tra i due è nota e riguarda la separazione tra diritto e morale. Mentre Fuller assume una prospettiva giusnaturalista e sostiene il ruolo della morale nel sostenere il diritto e nell'orientare l'interpretazione, Hart, collocandosi nell'alveo giuspositivista, afferma che le controversie devono essere risolte basandosi soltanto sulla lettera della legge. Per meglio illustrare la sua posizione, Hart utilizza il modello *core/penumbra*.¹¹ Ci sono dei casi in cui la norma è sicuramente applicabile e casi ai quali non può certamente essere applicata (*core cases*), mentre ce ne sono altri per i quali l'applicabilità è opinabile (*penumbra cases*). Nell'opinione di Hart la presenza di un numero indefinito di *penumbra cases* è connaturato a ogni enunciato normativo, ma non è necessariamente un difetto; anzi, permette un migliore e più facile adeguamento dell'ordinamento al mutare dei fenomeni sociali, cosa che non potrebbe fare un rigido linguaggio artificiale.

L'esempio classico del modello *core/penumbra* è rappresentato dal divieto di accesso ai veicoli in un parco. Il divieto è evidentemente inteso per vietare l'accesso alle

⁸ *Digesto*, 47, 8, 4, 1-3.

⁹ L.L. Fuller, "Positivism and Fidelity to Law — A Reply to Professor Hart", *Harvard Law Review*, 71 (1958), 4, pp. 630-672.

¹⁰ H.L.A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals", *Harvard Law Review*, 71 (1958), 4, pp. 593-629.

¹¹ Ivi, p. 610: "He [il giudice] either does not see or pretends not to see that general terms of this rule are susceptible of different interpretations and that he has a choice left open uncontrolled by linguistic conventions. He ignores, or is blind to, the fact that he is in the area of the penumbra and is not dealing with a standard case". Lo stesso modello ritorna qualche anno più tardi in H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford, Oxford University Press, 1961, p. 119: "Nothing can eliminate this duality of a core of certainty and a penumbra of doubt when we are engaged in bringing particular situations under general rules".



automobili, su cui non sorgono dubbi circa l'applicabilità del divieto. Situazione diversa è invece quella di un bambino che volesse entrare nel parco con un triciclo. Qui la norma risulta indeterminata, a causa della vaghezza del linguaggio in cui è scritta: il triciclo può essere considerato un veicolo?

Orbene, nel decidere in una direzione o nell'altra il giudice, secondo Hart, dovrebbe semplicemente ragionare sul significato delle parole presenti nella disposizione senza fare riferimento al diritto naturale o a posizioni di carattere morale. Per Fuller, al contrario, non essendo possibile separare il diritto dalla morale, la creazione del diritto stesso risulta orientata dai valori del compilatore, d'ausilio nell'interpretazione. Il fatto che ci siano alcuni casi in cui la legge è intuitivamente applicabile – i *core cases* – è meramente casuale; il senso di un enunciato normativo per Fuller deve dipendere sempre dall'intenzione di chi lo ha proferito e dal contesto in cui è stato proferito. In quest'ottica il dilemma dell'ingresso del triciclo nel parco è facilmente risolvibile: se lo scopo della norma è quello di evitare l'inquinamento acustico e ambientale nel parco, ecco che non c'è motivo di vietare l'ingresso al bambino e al suo triciclo.

Tuttavia, se la posizione di Fuller offre una soluzione ai *penumbra cases* di Hart, certo non risolve interamente il problema della vaghezza, ma anzi lo sposta solo a un altro livello, da uno semantico a uno psicologico. Si supera la vaghezza del linguaggio solo per rimanere intrappolati in quella dei fini. Quali saranno i fini da prendere in considerazione (del compilatore, del legislatore, la *ratio legis*, ecc.) riaprirà nuovamente una non facile questione ermeneutica e, in un certo senso, di penombra.

Parallelamente ad Hart, anche la giurisprudenza nordamericana ha fatto uso della metafora della penombra all'incirca negli stessi anni, ma con accezioni altalenanti. Particolarmente nota (e dibattuta) è stata la sua ricorrenza nella decisione della Corte Suprema statunitense in *Griswold v. Connecticut*.¹² La controversia verteva sulla legittimità di una legge dello Stato del Connecticut¹³ che vietava qualsiasi consulenza sui metodi anticoncezionali, inclusa la vera e propria interruzione di gravidanza. Nell'invalidare la normativa *de qua* il giudice estensore fece riferimento a un parametro costituzionale che la Carta costituzionale non rubricava. Tale parametro poteva essere

¹² 381 U.S. 479 (1965).

¹³ Conn. Gen. Stat. §§ 53-32, 54-196 (rev. 1958).



comunque invocato, perché – a suo dire – viveva nella *penombra* della lettera costituzionale. Uno strano posto dove trovare un diritto all'uso degli anticoncezionali. Nonostante ciò *Griswold* è diventato uno dei precedenti più influenti della storia giurisprudenziale americana e anche tra i più fecondi in termini di diritti sostanziali. *Griswold* è stato per lungo tempo considerato il primo esempio giudiziale dell'uso della parola *penombra* nella giurisprudenza statunitense.

Le banche dati elettroniche e l'indicizzazione di sentenze anche risalenti, i nuovi utensili della cassetta degli attrezzi del giurista, hanno oggi invece mostrato un uso precedente, seppur limitato e con diverso significato metaforico.¹⁴ Prima di analizzare il ragionamento di *Griswold v. Connecticut*, è opportuno quindi verificare in che modo è stato utilizzato il termine *penombra*, tanto più perché ci troviamo in un ordinamento di *common law*, dove il precedente è tutto (o quasi). Il passato potrebbe esserci utile a chiarire il presente di *Griswold*.

La prima ricorrenza della metafora della *penombra* risale a una controversia di fronte alla giustizia federale nella seconda metà dell'800. Il caso è relativo al trasferimento di proprietà di un appezzamento di terra vicino San Francisco. La complessità della vicenda è dovuta al fatto che l'alienatario era scomparso – per non apparire mai più – alcuni giorni prima di prendere effettivamente possesso del terreno. Trascorsi i sette anni previsti dalla legge per la dichiarazione di morte presunta, il padre ed erede del *de cuius* si fa avanti per entrare in possesso dell'immobile. Il trasferimento di proprietà a una persona defunta, tuttavia, è nullo. L'alienatario era ancora vivo, seppur scomparso, quando l'alienante ha trasferito la proprietà a suo vantaggio? Il padre lo può quindi ereditare dal figlio defunto? In caso contrario, l'immobile andrebbe al demanio pubblico, non essendoci alcun proprietario. Nel dirimere la controversia il giudice Field afferma che

¹⁴ In particolare H.T. Greely, *op. cit.*, ha compulsato le banche dati di Lexis e Westlaw, scoprendo che prima di *Griswold* il termine *penombra* ricorre trentasei volte nelle Corti Distrettuali, trentotto volte nelle Corti dei Circuiti e ventotto volte nelle decisioni della Corte Suprema. Di queste novantasette ricorrenze, quarantasei sono citazioni di casi precedenti che contengono la parola *penombra*. Delle cinquantuno rimanenti, ventisei sono fatte da solo quattro giudici, tra cui si annovera anche l'estensore di *Griswold*. La compulsazione di Greely è comunque aggiornata al 1989 e una rapida ricerca nelle stesse banche dati mostra che il termine *penombra* è stato utilizzato anche negli anni successivi. In ogni caso in questo lavoro ci si concentrerà soltanto sulle ricorrenze antecedenti a *Griswold* e dunque al 1965.



There is no presumption in favor of the continuance of life during the *penumbra*, or death period, of seven years, for if such presumption prevailed for one day after disappearance proved, it would necessarily prevail for six years and three hundred and sixty-four days, and the whole basis upon which the presumption of death rests would become absurd.¹⁵

La penombra qui è un periodo transitorio tra la dichiarazione di scomparsa e la dichiarazione di morte presunta in cui si ignora se la persona sia viva o morta. È questa una riproposizione in chiave moderna del paradosso del sorite: se si considerasse il soggetto vivo un giorno dopo la scomparsa, bisognerebbe considerarlo altrettanto vivo dopo due giorni, e poi dopo tre, dopo quattro, ecc., fino ad arrivare a sei anni e trecentosessantaquattro giorni, mentre solo al settimo anno sarebbe formalmente deceduto. Qui la penombra non attiene però tanto al diritto, alla sua produzione o alla sua interpretazione, quanto a un'incertezza relativa a una condizione di fatto, ovvero se il soggetto sia vivo o morto. Possiamo chiamarla “penombra-fatto”.

Dopo Field il termine penombra scompare per decenni dai dizionari dei giudici per ricomparire nell'inchostro di uno dei pilastri della storia giurisprudenziale statunitense, Oliver Wendell Holmes, giudice della Corte Suprema dal 1902 al 1935. Già un anno prima della sua nomina, in *Danforth v. Groton Water Company*,¹⁶ un caso relativo al sindacato di legittimità di una riforma del diritto processuale, Holmes afferma che

[i]t may be that sometimes it would have been as well not to attempt to make out that the judgment of the court was consistent with constitutional rules, if such rules were to be taken to have the exactness of mathematics. It may be that it would have been better to say definitely that constitutional rules, like those of the common law, end in a *penumbra* where the Legislature has a certain freedom in fixing the line.¹⁷

Elevato ai marmi della Corte Suprema, ribadisce lo stesso concetto diversi anni dopo in un'opinione dissenziente:

The great ordinances of the Constitution do not establish and divide fields of black and white. Even the more specific of them are found to terminate in a *penumbra* shading gradually from one extreme to the other. [...] When we come to the fundamental distinctions it is still more

¹⁵ *Montgomery v. Bevens*, 17 F. Cas. 628, 632 (9th C.C.D.Cal. 1871) (No. 9,735). Corsivo mio.

¹⁶ 178 Mass 472, 59 NE 1033 (1901).

¹⁷ *Ivi*, 1034. Corsivo mio.



obvious that they must be received with a certain latitude or our government could not go on.¹⁸

Il messaggio che Holmes intende qui veicolare è che gli enunciati normativi di rango costituzionale – in verità gli enunciati di qualsiasi rango – non sono leggi matematiche, non conducono a un risultato aritmeticamente necessitato. La norma è sempre un'interpretazione della disposizione. Inoltre, a differenza di altre fonti, quelle di rango costituzionale non dividono i fatti in black and white, ma sono volutamente generiche. Per non parlare dei principi, i quali sono norme che presentano una particolare forma di indeterminatezza. La fisiologica incertezza interpretativa di qualsiasi disposizione redatta in linguaggio ordinario unitamente alla genericità caratterizzante gli enunciati di rango costituzionale fa sì che il legislatore si trovi a svolgere il suo compito in un'area sì perimetrata, ma non asfittica. Se così non fosse, l'attività legislativa sarebbe di fatto impossibile, perché tutto sarebbe già stabilito in Costituzione (il che, a sua volta, sarebbe altrettanto impossibile). Lo stesso ragionamento viene applicato al funzionamento del *common law*, ovvero al principio dello *stare decisis* e all'arte del *distinguishing*. Proprio perché il *distinguishing* è un'arte (e non una scienza), l'interpretazione della ratio del precedente dipende, in ultima analisi, dalla sensibilità giuridica del magistrato e dalla sua capacità di leggere i precedenti, sebbene ogni discostamento debba essere sorretto da una razionalità argomentativa. Questa area grigia che la disposizione condivide con il corpus della *common law* è definita da Holmes come una sorta di penombra, una zona intermedia tra il buio dell'arbitrarietà e la luce di un diritto ideale non soggetto a incertezze ermeneutiche. È questo un uso del vocabolo che possiamo chiamare “penombra interpretativa”.

Holmes, tuttavia, offre una seconda accezione del termine penombra in un'opinione dissenziente. In *Schlesinger v. Wisconsin*¹⁹ il vocabolo è rivestito di un diverso significato, quando egli scrive che:

[W]hile I should not dream of asking where the line can be drawn, since the great body of the law consists in drawing such lines, yet, when you realize that you are dealing with a matter of degree, you must realize that reasonable men may differ widely as to the place

¹⁸ *Springer v. Government of the Philippine Islands* 277 U.S. 189, 209-210 (1928). Corsivo mio.

¹⁹ 270 U.S. 230 (1926).



where the line should fall. I think that our discussion should end if we admit what I certainly believe, that reasonable men might regard six years as not too remote. Of course many gifts will be hit by the tax that were made with no contemplation of death. But the law allows a *penumbra* to be embraced that goes beyond the outline of its object in order that the object may be secured.²⁰

Contrariamente agli stralci precedenti, in questo passaggio *penombra* non sembra indicare un'area di dubbio/libertà interpretativa/legislativa, bensì assume un significato geometrico,²¹ una “*penombra spaziale*”. Cerchiamo di capire meglio. La controversia riguardava una nuova legge dello Stato del Wisconsin in ambito di diritto delle successioni. Il Wisconsin, allora come oggi, permetteva un particolare tipo di alienazioni, cosiddette *gifts in contemplation of death*. Il soggetto che vede approssimarsi la fine della propria vita a causa di una grave malattia o indisposizione può trasferire la proprietà dei beni di cui è titolare a terzi, anche se questi ultimi non ne potranno entrare in possesso fino alla morte dell'alienante. Inutile dire che la maggior parte di queste alienazioni non sono a titolo oneroso, ma a titolo gratuito, cioè donazioni. Le alienazioni *in contemplation of death* hanno però una clausola speciale: se il soggetto supera l'infermità e torna in salute, il passaggio di proprietà può essere revocato. Per quanto riguarda la tassazione, e qui ci avviciniamo alla parte che più rileva, tali alienazioni sono assoggettate alla normale tassazione sulle successioni, con la differenza che sarà necessario attendere la dipartita dell'alienante per procedere al prelievo fiscale. Al fine forse di combattere l'evasione fiscale, lo Stato del Wisconsin stabilisce che tutte le alienazioni realizzate fino a sei anni prima della morte di un soggetto, devono essere considerate come se fatte *in contemplation of death* (e quindi tassate).

Mettendo adesso da parte i dettagli della questione di legittimità, possiamo meglio comprendere cosa intende Holmes con *penombra* nel passo citato. Il diritto è fatto di regole e prescrizioni intorno a vari fatti, comportamenti o cose. Nel redigere queste regole, il legislatore traccia dei confini intorno agli oggetti per i quali la regola è pensata. Nel caso presente l'oggetto è la tassazione dei beni alienati *causa mortis* – su cui non pende l'ombra di illegittimità – e il confine sono i sei anni precedenti la morte

²⁰ Ivi, 241. Corsivo mio.

²¹ Per questo uso di *penombra* in Holmes, si veda F.R. Black, “The ‘Penumbra Doctrine’ in Prohibition Enforcement”, *Illinois Law Review*, 27 (1933), pp. 511-521.



dell'alienante. Può il giudice stabilire se questa linea di displuvio è un termine valido? Troviamo qui un'altra riproposizione del paradosso del sorite. Posto che non esiste un metodo scientifico per stabilire quale sia il termine temporale migliore, nell'opinione di Holmes compito del giudice è quello di valutare se il termine fissato sia ragionevole, non fissare un limite egli stesso. Tutti accetterebbero un limite di sei mesi e nessuno uno di dieci anni. Tra questi due opposti c'è una *penombra*, un intervallo dove la scelta compete al legislatore nella sua discrezionalità, il quale può stabilirne uno ampio per meglio assicurarsi che lo scopo sia raggiunto (combattere l'evasione?). In questa seconda accezione, *penombra* non ha a che fare con l'ermeneutica costituzionale o l'arte del *distinguishing*, ma denota la discrezionalità del legislatore nello stabilire il contenuto materiale delle regole.²² Il ragionamento riecheggia un passaggio che lo stesso Holmes aveva vergato molti anni prima in un suo articolo accademico sulla natura dell'illecito civile:

The growth of law is very apt to take place in this way: two widely different cases suggest a general distinction, which is a clear one when stated broadly. But as new cases cluster around the opposite poles, and begin to approach each other, the distinction becomes more difficult to trace; the determinations are made one way or the other on a very slight preponderance of feeling, rather than articulate reason; and at last a mathematical line is arrived at by the contact of contrary decisions, which is so far arbitrary that it might equally well have been drawn a little further to the one side or to the other. The distinction between the groups, however, is philosophical, and it is better to have a line drawn somewhere in the *penumbra* between darkness and light, than to remain in uncertainty.²³

Qui egli enuclea una teoria dell'evoluzione del diritto attraverso poli oppositivi stabiliti dal legislatore, entro i quali il giudice deve esercitare l'attività di sussunzione. L'accumularsi dei precedenti chiarirà progressivamente il campo di applicazione della norma, fino a giungere a dei confini abbastanza netti, ma che comunque non discendono tanto dalla norma in sé, quanto dalla casistica della sua applicazione. Tuttavia, è sempre

²² Questa seconda accezione di *penombra* era già emersa *in nuce* anche in un'altra decisione di alcuni anni prima, *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403, 426 (1916): "If this view be adopted, we get rid of all questions of *penumbra* of shadowy marches where it is difficult to decide whether the business extends to them. We have sharp lines drawn upon the fundamental consideration of the jurisdiction originating the right". Corsivo mio.

²³ O.W. Holmes, "The Theory of Torts", *American Law Review*, 7 (1873), pp. 652-670, p. 654. Corsivo mio.



meglio per Holmes avere questa bussola, per quanto intrinsecamente imprecisa, che navigare nell'incertezza.

Infine Holmes offre ancora una terza accezione della parola penombra in *Olmstead v. United States*,²⁴ una vicenda giudiziaria avente a oggetto l'utilizzo in sede processuale di alcune tipi di prove – nella specie intercettazioni telefoniche – ancorché illecitamente costituite. Tali intercettazioni erano state anche usate nei processi dei ricorrenti, i quali sostenevano davanti alla Corte Suprema che da prove inammissibili non potevano derivare effetti ai loro danni. In questa occasione, Holmes afferma che

While I do not deny it, I am not prepared to say that the *penumbra* of the Fourth and Fifth Amendments covers the defendant, although I fully agree that Courts are apt to err by sticking too closely to the words of a law where those words import a policy that goes beyond them.²⁵

Il significato di penombra si differenzia sensibilmente rispetto ai due già visti. Stavolta sembra indicare una zona di possibile protezione per la parte convenuta tra i due parametri costituzionali di riferimento, il Quarto e il Quinto Emendamento, quasi fosse un'aura (scarsamente) luminosa. Egli non spiega bene però – forse perché, secondo lui, questa “penombra-aura” non copre il caso in esame – cosa sia questa zona di oscurità intermedia e da cosa si origini. Forse Holmes intende che la controversia potrebbe essere ricondotta in via potenziale sia all'alveo del Quarto che a quello del Quinto Emendamento; ma potrebbe anche intendersi come interpretazione sistematica, ovvero sia come combinato disposto tra due frammenti dei due Emendamenti. D'altronde l'uso della parola penombra potrebbe anche far pensare a una norma implicita in qualche modo collegata al Quarto o al Quinto Emendamento.

Nel 1932 Holmes è sostituito dal giudice Benjamin Nathan Cardozo. Tenendo come riferimento le tre accezioni del termine penombra enucleate dal predecessore, possiamo affermare che Cardozo lo utilizza nelle prime due, quella “interpretativa” e quella “spaziale”:

Much that the framers of a schedule are at liberty to do this Court, in the exercise of its supervisory jurisdiction, may not require them to do. For the legislative process, at least

²⁴ 277 U.S. 438 (1928)

²⁵ Ivi, 470.



equally with the judicial, there is an indeterminate *penumbra* within which choice is uncontrolled.²⁶

Qui Cardozo ritiene che nell'interpretare la volontà dei costituenti attraverso la carta costituzionale, sia da parte del legislatore che da parte del giudice, ci sia una penombra, un orizzonte di possibilità ermeneutiche, necessariamente *uncontrolled*, di carattere discrezionale. Nei due stralci seguenti troviamo invece un uso di penombra col secondo significato dato da Holmes:

The law is not indifferent to considerations of degree. [...] What is near and what is distant may at times be uncertain. There is no *penumbra* of uncertainty obscuring judgment here.²⁷

E ancora:

The line must still be drawn between one welfare and another, between particular and general. Where this shall be placed cannot be known through a formula in advance of the event. There is a middle ground, or certainly a *penumbra*, in which discretion is at large. The discretion, however, is not confided to the courts. The discretion belongs to Congress, unless the choice is clearly wrong, a display of arbitrary power, not an exercise of judgment.²⁸

Mentre il giudice può individuare i due estremi della legittimità e dell'illegittimità di una legge, dove far cadere la linea mediana – i sei anni delle alienazioni – è *a display of arbitrary power* del legislatore, su cui il giudice non deve intervenire. Ciò anche in ragione del fatto che non si conosce a priori (ma spesso nemmeno a posteriori) quale sia il punto migliore dove tracciare la linea di displuvio.

Cardozo è a sua volta sostituito da Felix Frankfurter nel 1938. Frankfurter pare aver usato il vocabolo penombra una sola volta, nel passo che segue:

Clearly a Kansas legislator would have no standing had he brought suit in a federal court. Can the Kansas Supreme Court transmute the general interest in these constitutional claims into the individualized legal interest indispensable here? No doubt the bounds of such legal interest have a *penumbra* which gives some freedom in judging fulfilment of our jurisdictional requirements.²⁹

²⁶ *Dayton Power & Light Co. v. Public Util. Comm'n*, 292 U.S. 290, 309 (1934). Corsivo mio.

²⁷ *A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States*, 295 U.S. 495, 554 (1935). Corsivo mio.

²⁸ *Helvering v. Davis*, 301 U.S. 619, 640 (1937). Corsivo mio.

²⁹ *Coleman v. Miller*, 307 U.S. 433, 465 (1939). Corsivo mio.



La controversia era relativa al limite temporale in cui una proposta di modifica della Costituzione poteva restare pendente. Nell'ordinamento statunitense, infatti, la procedura aggravata di modifica della carta costituzionale federale prevede che ogni atto del Congresso di questo tipo debba essere ratificato dai tre quarti degli Stati per diventare effettivo. Più nel dettaglio, la vicenda giudiziaria era stata occasionata dal *Child Labor Amendment*, sottoposta alla ratifica degli Stati dal Congresso nel 1924, ma non conclusa ancora nel 1939 (e tuttora pendente). In particolare, poi, il Kansas lo aveva rigettato nel 1924, ma intendeva ritornare sulla sua decisione – era cambiata la maggioranza politica? – nel 1939. Le questioni da dirimere erano molte: se uno Stato poteva ratificare una modifica costituzionale che aveva precedentemente rifiutato, se si poteva in generale procedere a ratificare una modifica vecchia di tredici anni, se il governatore poteva essere l'ago della bilancia della votazione per la ratifica in un Parlamento perfettamente diviso a metà e, infine, se l'attore aveva la necessaria legittimazione ad agire in giudizio. Proprio questo ultimo aspetto è quello che più rileva ai fini del commento dello stralcio di cui sopra. La parte ricorrente era composta da venti senatori del Kansas, coloro che avevano votato contro la ratifica. Il *punctum pruriens* ruotava attorno alla questione se questi senatori avessero o no un interesse legittimo, cioè se il legislatore (o una parte di esso) del Kansas potesse impugnare una sua stessa decisione di fronte la giustizia federale.

Lasciando da parte le questioni inerenti la legittimazione processuale statunitense, Frankfurter afferma che nello stabilire la sussistenza o meno di un interesse legittimo ai sensi della Costituzione, c'è una flessibilità, una penombra, che lascia uno spazio discrezionale di libertà al giudice. Si può quindi affermare che Frankfurter usa penombra nella versione “interpretativa”.

Mentre la parola penombra non godeva comunque di un grande successo presso i giudici supremi, il giudice Billings Learned Hand ne faceva ampio uso presso le Corti federali inferiori, ben undici volte. Il significato metaforico però è quasi sempre lo stesso, quello di una regola di cui è o non è possibile stabilire in modo completo i casi di applicazione e quindi sempre come “penombra interpretativa”. Per esempio in *Van Vlaanderen v. Peyet Silk Dyeing Corp. Hand*, nell'interrogarsi se la figura del manager rientra nella definizione di *employee*, afferma che:



the word “employee” is defined in section 2 as “mechanic, workingman or labourer”. But these three words are plain enough, and there remains no *penumbra* of uncertainty, such as over-shadowed the use of “employee” in the act.³⁰

Come nel caso del divieto di accesso di veicoli nel parco, così la parola *employee* sicuramente include gli operai (*core case*), ma include anche il manager dell’azienda (*penumbra case*)? Nel caso di specie, per Hand, la norma non ha *penumbra*, è cristallina.

Talvolta l’accento si sposta però più sulla vaghezza del linguaggio ordinario in generale. Per esempio nell’opinione dissenziente in *Commissioner v. Ickelheimer* scrive che:

the colloquial words of a statute have not the fixed and artificial content of scientific symbols; they have a *penumbra*, a dim fringe, a connotation, for they express an attitude of will, into which it is our duty to penetrate and which we must enforce ungrudgingly when we can ascertain it, regardless of imprecision in its expression.³¹

In questo secondo passaggio Hand sembra avvicinarsi alla prima definizione data da Holmes, quando quest’ultimo afferma che le disposizioni non hanno la “exactness of mathematics”. Se però per Holmes ciò comportava un moderato scetticismo interpretativo – la norma è sempre il risultato di un certo grado di discrezionalità – Hand nel passo di cui sopra appare un cognitivista di ferro: compito del giudice è di penetrare la scorza del linguaggio ordinario e accedere alla linfa della verità occultata sotto di essa.

William O. Douglas, il futuro estensore di *Griswold v. Connecticut*, si unisce alla Corte Suprema lo stesso anno di Frankfurter, nel 1938. È nominato dal Presidente Franklin D. Roosevelt all’età di quarant’anni, uno dei più giovani giudici mai elevati ai marmi della Corte Suprema. Vi resterà per ben trentasei anni, un record tuttora imbattuto. In quasi quattro decenni, usa la parola *penombra* ben undici volte e con un’accezione di significato leggermente diversa dai suoi predecessori. La prima ricorrenza avviene all’interno di una controversia avente a oggetto un illecito penale relativo alle elezioni primarie. In un’opinione dissenziente Douglas afferma che:

It is not enough for us to find in the vague *penumbra* of a statute some offense about which Congress could have legislated, and then to particularize it as a crime because it is highly

³⁰ 278 F. 993, 994 (S.D.N.Y. 1921). Corsivo mio.

³¹ 132 F.2d 660, 662 (2d Cir. 1943). Corsivo mio.



offensive. Civil liberties are too dear to permit conviction for crimes which are only implied, and which can be spelled out only by adding inference to inference.³²

Alcuni anni più tardi, lo stesso concetto di penombra è veicolato in *Textile Workers v. Lincoln Mills*, dove nel discutere i doveri del datore di lavoro ai sensi di un contratto collettivo afferma che alcuni sono chiaramente esplicitati, mentre altri

will lie in the *penumbra* of express statutory mandates. Some will lack express statutory sanction, but will be solved by looking at the policy of the legislation and fashioning a remedy that will effectuate that policy. The range of judicial inventiveness will be determined by the nature of the problem.³³

Contrariamente a Holmes e Hand, Douglas non sembra utilizzare penombra nella variante “interpretativa”, come metafora per designare una difficoltà nel tracciare una distinzione tra due casi o nel significato di un concetto. Piuttosto il messaggio trasmesso è quello di un’area periferica che circonda una legge o una disposizione, il cui perimetro è però difficile da tracciare a causa di una parziale oscurità, vicino alla terza accezione di Holmes, la “penombra-aura”. Tant’è che nel primo passaggio esclude che si possa trovare in questa penombra una sanzione penale: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato. Il diritto penale non ha penombra (o non la dovrebbe avere, secondo il principio di determinatezza e il principio di tassatività, pena l’incostituzionalità). Inoltre, nel secondo passaggio, Douglas riconosce che il penetrare questa parziale oscurità comporta una certa dose di *judicial inventiveness*, benché tenendo sempre come parametro di riferimento la *ratio legis*. Se Hand era un cognitivista, Douglas appare più come uno scettico-realista.

***Griswold v. Connecticut* e le zone di penombra**

Il più importante e il più noto degli usi di penombra di Douglas resta comunque *Griswold v. Connecticut*.³⁴ La vicenda oggetto di sindacato costituzionale affonda le sue radici in

³² *United States v. Classic*, 313 U.S. 299, 331-332 (1941).

³³ *Textile Workers v. Lincoln Mills*, 353 U.S. 448, 457 (1957).

³⁴ Su *Griswold v. Connecticut* si vedano *ex multis* J.L. Dolgin, “The Family in Transition: From *Griswold* to *Eisenstadt* and Beyond”, *Georgetown Law Journal*, 82 (1994), pp. 1519-1571; D. Helscher, “*Griswold v. Connecticut* and the Unenumerated Right of Privacy”, *Northern Illinois University Law Review*, 15 (1994), pp. 33-45; L. Kalman e D. Garrow, “Review: The Promise and Peril of Privacy”, *Reviews in American History*, 22 (1994) 4, 1994, pp. 725-731; A. Lockhart, “*Griswold v. Connecticut*: A Case Brief”, in *Journal of Contemporary Legal Issues*, 14 (1997), pp. 35-50; J.W. Johnson, *Griswold v.*



ben due casi precedenti. In *Tileston v. Ullman*,³⁵ un medico aveva chiesto l'invalidazione di una legge che proibiva l'uso di anticoncezionali e sanzionava chi offriva assistenza per prevenire il concepimento. La normativa impediva infatti di offrire qualsiasi tipo di consulenza o prescrivere medicinale contraccettivo alle pazienti il cui stato fisico non era in grado di sopportare una gravidanza. La Corte, tuttavia, rifiutò di affrontare il caso per motivi procedurali, in quanto Tileston non poteva ricorrere contro una legge a nome delle sue pazienti. Tileston non si dette per vinto e ripresentò la doglianza, dopo essersi accordato proprio con le sue pazienti. Ancora una volta però la controversia venne cassata dalla Corte Suprema in *Poe v. Ullman*,³⁶ perché la normativa di cui si richiedeva l'invalidazione era *unripe*.³⁷ In altre parole, la Corte non poteva pronunciarsi sull'incostituzionalità di una legge ragionando in astratto sulla possibile ricorrenza concreta di casi sanzionabili da quest'ultima. Il sindacato di legittimità verrà finalmente effettuato con *Griswold v. Connecticut*. Tuttavia, *Poe v. Ullman* è una decisione rimasta famosa per le opinioni dissenzienti dei giudici Douglas e Marshall Harlan. Entrambi, *mutatis mutandis*, oltre a contestare la decisione della maggioranza in chiave procedurale, riscontrano una violazione della *Due Process Clause*³⁸ del Quattordicesimo Emendamento, “a rational continuum which, broadly speaking, includes a freedom from all substantial arbitrary impositions and purposeless restraints”.³⁹ All'interno di questo *continuum*, Harlan individua anche un diritto implicito della coppia sposata alla propria

Connecticut: Birth control and the constitutional right of privacy, Kansas, University Press of Kansas, 2005; M.J. Bailey, “‘Momma’s Got the Pill’: How Anthony Comstock and *Griswold v. Connecticut* Shaped US Childbearing”, *American Economic Review*, 100 (2010), 1, pp. 98-129; D.J. Garrow, “Human Rights Hero: The Legal Legacy of *Griswold v. Connecticut*”, *Human Rights*, 1 (2011), pp. 26-25.

³⁵ 318 U.S. 44 (1943).

³⁶ 367 U.S. 497 (1961).

³⁷ L'attributo di *unripeness*, letteralmente “non maturo” o “non pronto”, indica generalmente quelle leggi che, pur essendo già in vigore, non sono state ancora mai applicate e sulle quali un sindacato di legittimità potrebbe avere conseguenze precludenti la ricerca di altre soluzioni costituzionalmente conformi. Finché dunque la legge non diventa *ripe* – non si occasiona almeno una controversia – non se ne può chiedere l'annullamento.

³⁸ Il Quattordicesimo Emendamento, sezione prima, recita che “...nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law...”. Letteralmente, quindi, il Quattordicesimo Emendamento vieta allo Stato di privare un individuo della vita, della libertà e della proprietà senza un giusto processo. Nel tempo la dottrina e poi la giurisprudenza ha interpretato questo passaggio in modo evolutivo, sancendo un passaggio da una mera *procedural due process clause* a una *substantive due process clause*, cioè come volta a garantire, oltre all'*habeas corpus* e al diritto alla difesa, alcuni diritti ritenuti fondamentali, ma non citati esplicitamente in Costituzione.

³⁹ *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479, 522 (1965).



intimità, inteso come una libertà di prendere scelte intime e private riguardo la propria persona senza l'ingerenza dello Stato.

Griswold v. Connecticut viene deciso nel 1965, quattro anni dopo *Poe v. Ullman*. Douglas e Harlan sono di nuovo dalla stessa parte – che stavolta è quella della maggioranza –, ma il primo abbandona la precedente posizione ermeneutica. Douglas, che è anche l'estensore della sentenza, stavolta dichiara che la legge del Connecticut non viola la *Due Process Clause* del Quattordicesimo Emendamento, ma il penumbratile diritto alla privacy. Il ragionamento che Douglas dispiega per arrivare a questa conclusione è tutto fuorché ellittico; anzi, si potrebbe dire che *Griswold v. Connecticut* contiene il tentativo ben più ambizioso di elaborare una vera e propria teoria operativa dei diritti impliciti. È nella penombra del Primo Emendamento,⁴⁰ afferma Douglas, che la Corte Suprema ha scorto negli anni la libertà di associazione, che invece l'Emendamento non rubrica, così come il diritto a educare i propri figli⁴¹ o il diritto delle scuole private di insegnare una lingua straniera come il tedesco.⁴² Allo stesso modo la libertà di parola e di stampa include anche il diritto di distribuire il materiale stampato, di riceverlo e finanche di leggerlo.⁴³ Senza l'affermazione di questi diritti periferici, le stesse libertà sancite dalla lettera dell'Emendamento sarebbero meno certe, incomplete. Fra questi diritti impliciti sarebbero rintracciabili, secondo Douglas, quelle che egli stesso definisce “zones of privacy”:

The foregoing cases suggest that specific guarantees in the Bill of Rights have *penumbras*, formed by emanations from those guarantees that help give them life and substance. Various guarantees create zones of privacy. The right of association contained in the penumbra of the First Amendment is one, as we have seen. The Third Amendment, in its prohibition against the quartering of soldiers “in any house” in time of peace without the consent of the owner, is another facet of that privacy. The Fourth Amendment explicitly affirms the “right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures”. The Fifth Amendment, in its Self-Incrimination Clause, enables the

⁴⁰ “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”.

⁴¹ *Pierce v. Society of Sisters*, 268 U. S. 510.

⁴² *Meyer v. Nebraska*, 262 U.S. 390 (1923).

⁴³ *Martin v. Struthers*, 319 U. S. 141.



citizen to create a zone of privacy which government may not force him to surrender to his detriment.⁴⁴

Dalla presenza penumbratile di questa “periferia costituzionale” fatta di frazionati diritti, Douglas ricava un principio generale che a tutti sottende come un fiume carsico e che tutti condividono come una categoria trascendentale, il concetto di privacy, che assurge quindi a uno dei principi supremi dell’ordinamento (“older than the Bill of Rights, older than our political parties, older than our school system”).⁴⁵ Ecco dunque che sanzionare con il crisma della costituzionalità una legge come quella del Connecticut sarebbe invece “repulsive to the notions of privacy surrounding the marriage relationship”.⁴⁶

Leggendo il testo della sentenza, si nota innanzitutto che la parola penombra ricorre spesso insieme a quelle di “emanazione” e “periferia” e Douglas si mostra coerente coi suoi stessi precedenti, dove la metafora di penombra rimandava a una zona tutta intorno al nucleo della norma, i cui confini erano però sbiaditi e non immediatamente individuabili (e dunque espandibili). In *Griswold*, il concetto di “penombra-aura” fa però un passo avanti. Innanzitutto nei casi precedenti si parlava sempre della penombra di una singola legge o di una singola disposizione. Nel caso di specie invece Douglas ricava un diritto alla privacy astruendo da una costellazione di diritti periferici, a loro volta rinvenuti dalla *judicial inventiveness* nella penombra dei vari enunciati costituzionali. Da un insieme di penombre costituzionali ricava un principio fondamentale. Da dei diritti impliciti egli ricava un principio implicito per astrazione. Inoltre, afferma che i vari diritti penumbratili periferici, pur essendo “scoperti” *ex post*, sono necessari a proteggere la stessa fonte di luce, cioè il diritto effettivamente rubricato. Una teoria un po’ spiazzante. Ma cosa o chi è la fonte di luce? Da cosa è rappresentato il corpo opaco? Douglas non è per niente chiaro su questo aspetto. Si potrebbe considerare la normativa del Connecticut come la sorgente di luce (estesa) e gli enunciati costituzionali come corpo opaco: l’ombra e la penombra sarebbero a quel punto le aree “protette”. Tuttavia, non avrebbe più senso l’affermazione secondo la quale i diritti penumbratili sono essenziali per garantire il

⁴⁴ *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479, 484 (1965). Corsivo mio.

⁴⁵ *Ivi*, 486.

⁴⁶ *Ibid.*



diritto esplicitato. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di considerare gli enunciati costituzionali la fonte di luce e la legge del Connecticut come corpo interposto. Nell'ombra la legge non si applicherebbe, nella penombra a discrezione del giudice. Ma si arriverebbe all'assurdo che la penombra deriva dalla normativa del Connecticut.

In un modo o nell'altro, l'uso della metafora che fa Douglas sembra poco convincente. Secondo Greely, Douglas usa penombra come sinonimo di zona periferica, senza alcun riferimento alle leggi dell'ottica, alla stregua dei suoi casi precedenti, non tenendo conto che il lettore avrebbe potuto risultare disorientato. Greely finisce per definirla “a poor word to express this concept”⁴⁷ e sottolinea che sarebbe stato più convincente affermare che i vari diritti rubricati hanno un'aura, più che una penombra, che si estende oltre il loro più stretto perimetro. Kanter⁴⁸ sembra condividere la chiave di lettura di Greely, ma senza le conclusioni. La metafora di penombra di Douglas, che egli definisce *Basic/Core Penumbra Model*, non avrebbe niente di eccezionale: ogni diritto rubricato nella lettera costituzionale sarebbe dotato di un *protective shell* e di un catalogo di diritti impliciti o di sue specificazioni. Se non ci fosse un diritto a diffondere il materiale stampato, che senso avrebbe un più generale diritto di stampa? Secondo Rideout l'uso di penombra in *Griswold* “is consistent with the historical usage of that entailment by prior federal and Supreme Court judges, as well as with Douglas's own prior usage”.⁴⁹ Sulla stessa linea si colloca anche Henly,⁵⁰ a parere del quale Douglas si limita ad accettare l'eredità holmesiana, forzandola un po'. Era Holmes ad aver affermato, in *Schlesinger v. Wisconsin*, che talvolta gli enunciati normativi hanno una zona centrale di luce e dei confini penumbratili e che talvolta questi ultimi sono necessari per garantire la luminosità del centro; era sempre Holmes, in *Olmstead v. United States*, a lasciare intendere che una penombra potesse risultare dalla lettura sincretica di due Emendamenti. Senonché questa interpretazione fa sorgere una perplessità non indifferente in un ordinamento di *common law*: in *Griswold* Douglas non cita Holmes. Perché? Si potrebbe supporre che i precedenti di Holmes, pur offrendo all'erede gli strumenti linguistici e concettuali, non sarebbero

⁴⁷ H.T. Greely, *op. cit.*, p. 263.

⁴⁸ S. Kanter, “The *Griswold* Diagrams: Toward a Unified Theory of Constitutional Rights”, *Cardozo Law Review*, 28 (2006), pp. 623-713, p. 626.

⁴⁹ C. Rideout, *op. cit.*, p. 184.

⁵⁰ B. Henly, *op. cit.*, p. 94.



stati giuridicamente molto di sostegno. In *Olmstead*, in fondo, Holmes si rifiuta di estendere la penombra al caso di specie, mentre in *Schlesinger* scrive un'opinione dissenziente. Secondo Rideout,⁵¹ Tushnet⁵² e Reynolds⁵³ il ragionamento di Douglas può essere considerato “a legitimate mode of textual interpretation”,⁵⁴ mentre secondo Sirico “the Constitution provided no firm textual basis for finding a right to privacy”⁵⁵ e definisce la penombra una *failed constitutional metaphor*.

Conclusioni: una questione di realismo giuridico?

Come si è appena mostrato, la dottrina si è divisa in posizioni varie e spesso contraddittorie, tanto che si sarebbe portati a sposare il lapidario commento di Fein: “In sum, the reasoning in *Griswold* is utterly incomprehensible”.⁵⁶ Tuttavia, si potrebbe ancora, se non trovare una solida giustificazione teorica, almeno considerare la vicenda un esempio paradigmatico di realismo giuridico americano, all'interno di quel che restava del giudizio *ex aequo et bono*, che già ai tempi si andava formalizzando e quindi snaturando.⁵⁷

Innanzitutto, *Griswold* potrebbe essere una rivincita su Frankfurter, l'estensore di *Poe v. Ullman*, dove Douglas era rimasto in minoranza. L'idiosincrasia tra i due era nota.⁵⁸ In secondo luogo, potrebbe essere interpretata come un “duello” giuridico tra il giudice Douglas e il giudice Hugo Black, che invece in *Griswold* scrive un'opinione dissenziente. A sua volta questa contrapposizione potrebbe assumere tre diverse versioni, a seconda del punto di vista. Henly suggerisce, per esempio, che i due si siano sfidati per l'eredità morale di Holmes.⁵⁹ Abbiamo già visto come Douglas riprenda Holmes, ma senza citarlo. Un peccato mortale nel *common law*. Al contrario Black lo richiama

⁵¹ C. Rideout, *op. cit.*, p. 172.

⁵² M. Tushnet, “Two Notes on the Jurisprudence of Privacy”, *Constitutional Commentary*, 8 (1991), pp. 78-85.

⁵³ G.H. Reynolds, *op. cit.*

⁵⁴ Ivi, p. 1336.

⁵⁵ L.J. Sirico, *op. cit.*, p. 483.

⁵⁶ B. Fein, “*Griswold v. Connecticut*: Wayward Decision-Making in the Supreme Court”, *Ohio Northern University Law Review*, 16 (1989), pp. 551-559, p. 554.

⁵⁷ Si vedano R. Pound, “The Decadence of Equity”, *Columbia Law Review*, 5 (1905), 1, pp. 20-35 e W.F. Walsh, “Is Equity Decadent?”, *Minnesota Law Review*, 22 (1937), pp. 479-495.

⁵⁸ Si veda a questo proposito M. Ufrosky (a cura di), *The Douglas letters: Selections from the private papers of Justice William O. Douglas*, New York, Adler & Adler, 1987.

⁵⁹ B. Henly, *op. cit.*, p. 93.



estensivamente a sostegno della sua posizione contraria a Douglas, ma omette tutti i casi in cui Holmes usava la metafora di penombra. Un uso dei precedenti un po' tendenzioso, si potrebbe dire. Holmes, probabilmente, non sarebbe stato d'accordo con nessuno dei due: Douglas utilizza le sue idee, forzandole in avanti, mentre Black comprimendole nella direzione opposta.

Una seconda versione della rivalità tra Douglas e Black potrebbe invece riguardare le regole della buona ermeneutica e la fedeltà alla lettera costituzionale. Musante,⁶⁰ per esempio, ha creduto di poter individuare in Douglas una forma di *strong textualism* e in Black una di *weak textualism*. Douglas sarebbe partito dal testo, avrebbe stabilito delle analogie tra vari precedenti anche apparentemente irrelati, per poi compiere un processo di astrazione e affermare l'esistenza di un trascendentale diritto alla privacy, che il testo stesso non rubrica. Il suo *textualism* è *strong* nella misura in cui l'interpretazione della disposizione costituzionale non conduce alla creazione di una norma, ma semplicemente a una sua "scoperta" attraverso le distinzioni semantiche e l'uso intelligente dei precedenti. Reynolds, che sembra aderire a questa posizione, la definisce "a realistic application of textualism".⁶¹ Al contrario il giudice Black nella sua opinione dissenziente critica la "ginnastica semantica" di Douglas, sostenendo che il potere di riconfigurare il linguaggio e la cultura di una società spetta al Parlamento nella sua sovranità. Fare altrimenti sarebbe antidemocratico. La cassetta degli attrezzi del giudice supremo, prosegue Black, contiene solo la Costituzione e l'interpretazione più o meno letterale delle disposizioni lì contenute, da cui *weak textualism*. La Corte non può semplicemente "scoprire" nuovi diritti nel non detto di alcuni articoli o invocare qualche vago principio di diritto naturale. La Costituzione ha un perimetro normativo che non può essere varcato, pena rendere l'attività giudiziale arbitraria o, peggio, sostitutiva a quella legislativa. Bisogna restare il più fedele possibile al testo, senza cercare di trascenderlo o ricercare qualche principio immanente. Si noti comunque come entrambi sostengano di fare riferimento al significato primario della Costituzione, benché Douglas a quello implicito e Black a quello esplicito.

⁶⁰ A. Musante, "Black and White: What Law and Literature Can Tell Us About the Disparate Opinions in *Griswold v. Connecticut*", *Oregon Law Review*, 85 (2006), pp. 853-894.

⁶¹ G.H. Reynolds, *op. cit.*, p. 1346.



Una terza opzione, infine, potrebbe essere considerare l'uso della metafora della penombra come un tentativo di evitare la resa dei conti con Black. Quest'ultimo in *Adamson v. California*⁶² aveva fortemente stigmatizzato “the natural law due-process formula”,⁶³ utilizzata dalle Corti, senza il supporto del testo, “to trespass, all too freely, on the legislative domain of the States as well as the Federal Government”.⁶⁴ Ai tempi Douglas si era schierato con Black e forse sperava che mantenendo un qualche legame con la lettera costituzionale attraverso la metafora della penombra e delle emanazioni avrebbe allontanato lo spettro del diritto naturale e convinto Black a sostenerlo in *Griswold*. Non ha funzionato.

Si può solo speculare su quale sia l'interpretazione più corretta e quali fossero le reali intenzioni di Douglas. Qualcuno ha anche suggerito che alla base di tutto ci sia l'educazione protestante impartitagli dal padre sacerdote.⁶⁵ Certo è che successivamente la Corte Suprema, facendo propria la visione del giudice Harlan in *Poe v. Ullman*, ha ricondotto il diritto alla privacy da metadiritto penumbratile a diritto implicito del Quattordicesimo Emendamento, chiarendo così molti dubbi interpretativi. Ciononostante non è detto che in futuro la metafora della penombra potrebbe tornare a turbare i sonni dei giuristi statunitensi.⁶⁶ Dopo tutto, era stato proprio Karl Nickerson Llewellyn, uno dei padri del realismo americano, a scrivere in tempi non sospetti che “whatever one takes as being this working Constitution, he will find the edges of his chosen material not sharp, but *penumbra-like*”.⁶⁷

Giacomo Viggiani
Università di Brescia
giacomo.viggiani@unibs.it

⁶² 332 U.S. 46 (1947).

⁶³ *Ivi*, 80.

⁶⁴ *Ivi*, 90.

⁶⁵ J.B. White, *Justice as Translation. An Essay in Cultural and Legal Criticism*, Chicago, University of Chicago Press, 1990, p. 172.

⁶⁶ Secondo B.P. Denning e G.H. Reynolds, *Comfortably Penumbral*, cit., anche se il vocabolo penombra è stato solo relativamente utilizzato, il *penumbral reasoning*, ovvero ragionare a partire dal testo per poi scoprire/creare un metaprincipio o diritto che lo tiene insieme, non è così eccezionale e se ne possono trovare vari esempi in tutta la storia giurisprudenziale degli Stati Uniti, prima e dopo *Griswold*.

⁶⁷ K.N. Llewellyn, “The Constitution as an Institution”, *Columbia Law Review*, 34 (1934), pp. 1-40, p. 26. Corsivo mio.

Can Iranian Women Compensate for Their Absence From the World of *Fiqh*?

Minoo Mirshahvalad

Abstract: It has been maintained that the violation of women's human rights, in countries governed by Islamic law, derives from the lack of women's contribution to the exegesis of the sacred texts. Therefore, the access of women to the realm of *ijtihad* in all likelihood should eliminate, or, at least, hinder these violations. To verify this assumption, I have taken the imposition of the veil in Iran as a touchstone to compare the roles of male and female mujtahids in this respect. The instance of the veil will help us understand whether and to what extent Iranian female mujtahids can and want to have a say in the elimination of what is considered to be a violation to women's human rights.

[Keywords: Shi'a tradition, mujtahid, veil, Iran, *fiqh*]

Among Shi'as we have a wide range of different and contradictory narratives on women's attire.¹ Given this particularity of the second source of *fiqh* (Islamic jurisprudence), one needs long training in medieval Arabic, knowledge of chains of narrators and terminology to single out reliable reports. Even among the most cited accounts, only an expert can distinguish *daif* (weak) and *morsala* (unauthentic) from *sahih* (authentic) ones. Indeed, it was the second source of *fiqh* that brought into play the professionalism in the field of Islamic knowledge, when the Science of Hadith fell into the exclusive expertise of *ulama*.

In *Women's Identity and Rethinking the Hadith*, Barazangi maintains that various injustices to women, such as imposition of the veil, stemmed from the exclusion of women from the elaboration of the Science of Hadith. Such a shortcoming emerged despite the quite active role of the first generation of Muslim women in transmission of hadiths, because this activity, in Barazangi's view, did not entail also the development of "scientific rules of authenticating" those narratives.² Hence, the second source of *fiqh*

¹ M. Khalafi, *Baznegareshi Daroon Dini be Hijab* ("An Interreligious Review of Hijab"), *Ketab-e Zanan*, 37 (1386/2008), pp. 75-132. The contradictions and the more restrictive nature of the Shi'a Hadith, comparing to the Sunni ones, may have occurred because the Shi'a reports belong to a later date and include the Imams' narratives as well. L. Clarke, "Hijab According to the Hadith. Text and Interpretation", in S.S. Alvi, H. Hoodfar and S. McDonough (ed.), *The Muslim Veil in North America. Issues and Debates*, Ontario, Women's Press, 2003, p. 215.

² N.H. Barazangi, *Women's Identity and Rethinking the Hadith*, Farnham and Burlington, Ashgate, 2015, pp. 23-25. About first female narrators of Hadith one can see M.A. Nadwi, *Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam*, Oxford and London, Interface Publications, 2007. Al-Dhahabi (d. 1374) in his



became an army in the *ulama*'s arsenal against women. The author in her earlier volume *Women's Identity and the Qur'an*, in an almost same fashion, sustains that Muslim women's absence from the field of interpretation of the Koran has ushered, inter alia, in their exclusion from the consultation process of their communities.³ The Syrian scholar, thus, exhorts women to participate in the re-examination of the sacred texts to enact an "inclusive Islam" contributing to the accomplishment of the essential mission of this religion namely the promotion of justice.⁴

Although the weak presence of women in the field of Hadith transmission unites Sunnis and Shi'as, an important difference in this presence should be taken into consideration. Differently from their Sunni counterparts, women sympathetic to the Ali's cause did not make great contribution to the Hadith collections. It has been said that Aisha alone built 15 percent of the Sharia through Hadith transmission⁵ whereas Fatima bint Muhammad, despite her close relationship with the Prophet does not enjoy such an outstanding appearance in the Shi'a Hadith collections.⁶

The early second Islamic century witnessed the rise of professionalism in the field of Hadith transmission. Collectors of these accounts started their research outside the Umayyads' headquarters in Iraq and the Hijaz. Their eagerness to collect as many reports as possible led them to expand their travels to regions as far as Khorasan and Egypt. The inevitable need of travel for collection of Hadith was a requisite that women of that time could not satisfy, because women were not able to develop contact with non-*mahram*

24-volume biographical work included the names of 93 female transmitters of hadiths. Al-Dhahabi, *Siyar a'alam al-nubala'*, Beirut, Mu'assasat al-Risala, 1981. L. Ahmed, *Women and Gender in Islam. Historical Roots of a Modern Debate*, New Haven and London, Yale University Press, 1992, pp. 72-74.

³ N.H. Barazangi, *Women's Identity and the Qur'an*, Gainesville, University Press of Florida, 2004, pp. 32-33.

⁴ N.H. Barazangi, *Women's Identity and Rethinking the Hadith*, cit., pp. 187-206.

⁵ Aisha contributed up to 1400 narratives to the Hadith collections. See A. Sayeed, "Women in Imami Biographical Collections", in M. Cook, N. Haider, I. Rabb and A. Sayeed (eds.), *Law and Tradition in Classical Islamic Thought. Studies in Honor of Professor Hossein Modarressi*, New York, Macmillan, 2013, p. 87; A. Barlas, *Believing Women in Islam. Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, Austin, University of Texas Press, 2002, pp. 45-46; H. Moghissi, *Women and Islam. Critical Concepts in Sociology*, 3 vol., London and New York, Routledge, 2005, vol. I, *Images and Realities*, p. 28; L. Ahmed, *Women and Gender in Islam*, cit., pp. 47, 60, 73.

⁶ A. Sayeed, "Women in Imami Biographical Collections", cit., p. 86 and H. Moghissi, *op. cit.*, p. 38.



men.⁷ Among Shia's, in the pre-*qayba*⁸ period women could not enjoy close relationship with Imams that was the basic precondition for being a reliable transmitter of Hadith. Consequently, this task was performed usually by Imams' close disciples.⁹ As a result, women's contribution to the Shi'a tradition is of a different nature compared to the Sunni world. The few women cited in the Shi'a biographical literature have been considered worthy of mentioning thanks to their legal discernment and skills in paraphrasing Hadith and composing *rijal*¹⁰ works (e.g. Hamida Rydashti). In the biographical literature, these women have been called *alima* (knowledgeable) and *faqihah* (jurist) rather than *muhaddithah* (transmitter of Hadith)¹¹. It reveals two realities: the Shi'a world, despite social obstacles, since the Middle Ages, had the potentiality of growing female mujtahids; however, these women did not receive the necessary acknowledgement for being Hadith reporters, even though transmission of Hadith required lower skills and less education.¹²

Considering the fact that Hadith was the main instrument in the jurists' hands to establish norms such as compulsory veiling in countries like Iran, a question comes to mind: when women are eventually recognised knowledgeable enough to elaborate Islamic law from its sources, do they use their capacity of *ijtihad* to emanate new fatwas in some highly sensitive issues like the veil? Can these women compensate for their absence from the world of the koranic hermeneutics and the Hadith interpretation?

Here to provide an answer to this question I report an outline of the works of five Iranian male scholars who have expressed their ideas about the veil based on history, exegesis and studies of Hadith. Three of these authors have already joined the rank of mujtahid (Ahmad Qabel, Mohsen Kadivar and Seyed Muhammad Ali Ayazi). These

⁷ A. Sayeed, *Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam*, New York, Cambridge University Press, 2013, pp. 188-189. The term *mahram* corresponds to women's unmarriageable kin, e.g. father, brothers, grandfathers, uncles, sons, sons-in-law, etc. The women's relationship with these relatives is bound by the incest taboo. Apart from these close relatives, women's relationship with other men is subject to some restrictions.

⁸ Among Twelver Shi'as it is believed that in 941 the last Imam went into *qayba* (occultation) during which any direct contact with him was impossible. This event marks the beginning of the era in which the Twelvers live in the absence of infallible Imams.

⁹ A. Sayeed, "Women in Imami Biographical Collections", cit., p. 86.

¹⁰ *Ilm al-Rijal* is the study of the life of transmitters of Hadith. These collections help readers to identify reliable narrators of Hadith based on their moral character. See *Oxford Dictionary of Islam*, John Esposito (ed.), New York, Oxford University Press, 2008, p. 135.

¹¹ A. Sayeed, "Women in Imami Biographical Collections", cit., pp. 84-91.

¹² M. Künkler, *Of Alimas, Vaizes and Mujtahidas. Forgotten Histories and New State Initiatives*, manuscript, pp. 6-7.



works are listed in chronological order, hence, from 2004 to 2013. It is worth mentioning that among them only the essays of Khalafi and Ayazi have found the opportunity of being published in Iran, others appeared on the scholars' websites that are inaccessible inside the country. Afterwards, on the same issue we will see the opinions of two contemporary Iranian women who succeeded in obtaining the authorisation of male mujtahids to practice independent reasoning or *ijtihad*.

I do not wish to dwell on the assessment of the koranic references of the question (XXIV: 31 and XXXIII: 59) as they are sufficiently analysed by numerous authors in different languages.¹³ Moreover, I do not refer to those Iranian scholars who have presented their viewpoints on this question with ethical or philosophical approaches.¹⁴ The overview of the male scholars' works has been presented here to display how new approaches to the traditional sources of *fiqh* have led to new conclusions.

The Arabic *sitr*, the Persian *pushesh* or what erroneously has been termed hijab,¹⁵ has been called into question merely as an instance to demonstrate how much the

¹³ Only some examples available in English: Fatima Mernissi, *Le harem politique*, Paris, A. Michel, 1987, trans. en. *The Veil and the Male Elite. A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, 1991, pp. 180-181; Helen Watson, "Women and the Veil. Personal Responses", in Akbar Ahmed and Hastings Donnan (eds.), *Islam, Globalization and Postmodernity*, London and New York, Routledge, 1994, pp. 144-145; F. E. Guindi, *Veil, Modesty, Privacy and Resistance*, Oxford and New York, Berg, 1999, pp. 135-137 and 155; A. Barlas, *Believing Women in Islam*, Austin, University of Texas Press, 2002, pp. 55-56 and 157-158; N.H. Barazangi, *Women's Identity and the Qur'an*, cit., pp. 57-58, p. 275; E. Anwar, *Gender and Self in Islam*, London and New York, Routledge, 2006, pp. 108-111; U. Hasan, "The Veil: Between Tradition and Reason, Culture and Context", in Theodor Gabriel and Rabiha Hannan (eds.), *Islam and the Veil. Theoretical and Regional Contexts*, London, Continuum, 2011, pp. 65-70; Manal Hamzeh, *Pedagogies of Deveiling. Muslim Girls and the Hijab Discourse*, Charlotte, IAP, 2012, pp. 30-33; S. Amer, *What Is Veiling?*, The University of North Carolina Press, 2014, pp. 25-28; M. Shahrur, *The Qur'an, Morality and Critical Reason*, Leiden, Boston, Brill, 2009, pp. 292-328.

¹⁴ For instance the scholar of the Koran and Hadith Soroush Dabaq has published two essays about the veil entitled *Hijab dar Tarazoo-e Akhlaq* (Hijab on the Ethical Scale), on 23 December 2012, and *Bi Hijabi ya Bi Effati* (Un-veiled or Un-chaste), on 26 January 2013, on the reformists' website called Jaras. See <http://www.rahesabz.net/story/65483/> and <http://www.rahesabz.net/story/63763/> (last accessed 31/07/2017). He has a philosophical approach towards the question.

¹⁵ The word hijab has been mentioned seven times in the Koran. Five of them have nothing to do with women or dress code (VII:46, XVII:45, XXXVIII:32, XLI:5, XLII:51). Only in two cases this word is used in relation with women (XIX:17 and XXXIII:53), however, none of them refer to garments (S. Amer, *What Is Veiling*, cit., p. 23). Hijab in the Koran and Hadith is an abstract concept or institution not an article of clothing: see G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, Einaudi, 1996, p. 168; R.A. Meshel, "Miniskirts and Fundamentalist Fashions. Clothing the Muslim Canadian Women", in A. Sharma and K. Young (eds.), *Fundamentalism and Women in the World Religions*, 2007, p. 160. This change in the connotation of "hijab" has occurred because Muslims' interpretations have replaced the authentic Koranic teachings: see B.F. Stowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*, New York and Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 91-92; Alessandro Aruffo, *Donne e Islam*, Roma, Datanews, 2000, pp. 48-49; N.H. Barazangi, *Women's Identity and Rethinking the Hadith*, cit., p. 11; S. Calderini, "Female



elaboration of Islamic laws depends on whether and to what extent mujtahids have room for manoeuvre. Therefore, instead of focusing on the veil in itself I am more interested in showing the methods adopted by these mujtahids in their arguments for and against compulsory veiling.

1. Hijab is *only* recommended

More than ten years ago, Ahmad Qabel (d. 2012) presented his innovative fatwas about *pushesh*. He was a student of Ayatollah Montazeri from whom received the licence of *ijtihad*. He was detained several times for his original ideas deemed unacceptable by the Iranian ruling system. In those years when he emanated his fatwa on the veil, the issue was still part of the realm of taboo.

Differently from some intellectuals, he did not believe that one had to adapt *fiqh* to the exigencies of the modern world because, in his view, even the today's questions could find their answers through the same Islamic sources when rational hermeneutics was employed.¹⁶ In 2014, a collection of his articles, written from 2004 to 2008 on various issues concerning women's rights, was published on his website.¹⁷ Two years after his death, his contributions to women's rights were collected in a single volume entitled *Ahkam-e Banovan dar Shariat-e Mohammadi* (Ordinances Regarding Women in the Muhammad's Shari'a). In this collection, a section is dedicated to the veil,¹⁸ which was written from February 2004 in Iran to July 2005 while he was in exile in Tajikistan. He observed that in the Koran there was not any evidence relating to the fact that women were bound to cover their heads and necks.¹⁹ He maintained that covering the *awra* (embarrassment) was the obligation of both men and women; however, the sense of *awra*

Seclusion and the Veil. Two Issues in Political and Social Discourse", in Theodor Gabriel and Rabiha Hannan (eds.), *Islam and the Veil: Theoretical and Regional Context*, London, Continuum, 2011, pp. 49-50.

¹⁶ The Qabel's approach to *fiqh* can be found in a volume published posthumously on his website. The book, entitled *Shari'at-e Aqlani* (Rational *Shari'at*), includes some of his articles about the relations of religion and reason. "The rational *shari'a* – he contended – is an invitation to the revision of the authentic [Islamic] texts based on the principles of reason and religion" and "The rational *shari'a* claims that we have different authentic sources that have been neglected by *faqih*s because of their incompatibility with the dominant culture of the past" (A. Qabel, *The Rational Shari'a. Articles on the Relations of Reason and Religion*, Shari'at-e Aqlani, 2012, pp. 62-63).

¹⁷ www.ghabel.net (last accessed 07/12/2017).

¹⁸ A. Qabel, *Ahkam-e Banovan dar Shariat-e Mohammadi*, published on www.ghabel.net, 2014, pp. 53-108.

¹⁹ Ivi, p. 70.



was not clear because there was not an *ijma'* (consensus) among jurists on whether women were completely *awra* and if not which parts of their bodies could be left exposed to non-*mahrms*. One piece of evidence of this lack of consensus about the limits of covering, Qabel contended, was that not all Muslim women were treated equally by Shi'a jurists. Muslim *kanizes* (slave women) were not supposed to wear head cover since they were not deemed worthy of respect. If concerns of social disorder had stood on the basis of the definition of women's attire and the presence of unveiled women had been considered a cause of sexual disturbance, the *kanizes* would have been bound to wear the veil as they were both Muslim and women. Qabel, here made a comparison with the Sasanian Iran when restrictive seclusion was performed against noble women to stress the un-Islamic roots of hijab.²⁰

He reported different fatwas of the Shi'a jurists from Middle Ages up to the contemporary time. The Iraqi scholar of the fourth century, Ibn al-Junayd al-Iskafi, whose field of expertise, inter alia, included *fiqh*, *kalam*,²¹ Arabic literature and lexicology, was the one who emanated the most controversial fatwa in the Shi'a history about attire. The *awra*, in Iskafi's view, in both sexes consisted of the same organs; hence, the only covering demanded, regardless of sex, included genital organs. Muhammad Muhaqiq

²⁰ Ivi, p. 59. It has been said that when Muslims started to expand their territories, they adopted many traditions of the conquered people due to the increasing need for social control, which had generated demand for adoption of new strategies. See N.R. Keddie, *Women in the Middle East. Past and Present*, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2007, pp. 31, 207. Hence, many Byzantine, Arab, Persian, Jewish elements found their ways in the Islamic custom. Female circumcision and stoning to death are some examples of these practices. To these measures were gradually attributed forms of prophetic traditions and chains of transmitters: see B.F. Stowasser, *op.cit.*, p. 93, N. Othman, "Islam", in C. Kramarae and D. Spender (eds.), *Routledge International Encyclopedia of Women. Global Women's Issues and Knowledge*, 4 voll., London and New York, Routledge, 2000, vol. III, p. 1160; A. Barlas, *Believing Women in Islam*, Austin, University of Texas Press, 2002, pp. 64-65; R. Aluffi Beck-Peccoz, "Hijab", in M. Campanini (ed.), *Dizionario dell'Islam*, pp. 141-143; L. Ahmed, *Women and Gender in Islam*, cit., pp. 68, 80-83; Renata Pepicelli, *Il velo nell'Islam*, Roma, Carocci, 2012, p. 39. It is supposed that the women's veil belonged to those civilities that had developed sedentary and urban lifestyles and as such was extraneous to Arabs of the proto-Islamic period: see G. Vercellin, *Tra veli e turbanti. Rituali sociali e vita privata nei mondi dell'Islam*, Venezia, Marsilio, 2000, p. 109. However, some authors reject any attribution of veiling to Sasanians: see F. Davaran, *Continuity in Iranian Identity. Resilience of a Cultural Heritage*, New York, Routledge, 2010, p. 97.

²¹ *Ilm al-kalam* is the Science of theology that elaborates the doctrinal teachings of the various schools of theology. See P. Morewedge, "Kalam" in R.C. Martin (ed.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, 2 voll., New York, Macmillan Reference, 2004, vol. I, p. 385.



Damad (d. 1968) and the Lebanese Muhammad Mehdi Shams al-Din (d. 2001) declared that veiling in the Koran was only recommended and no necessity could be applied to it.²²

Apart from the Koran, according to Qabel, there was no acknowledged Hadith that entailed the necessity of covering of women's hair and necks. He observed that even an *akhbari* scholar²³ like Muhammad Baqir Majlesi (d. 1699) had confirmed that among the most Shi'a jurists there was no mention of the necessity of head cover for women.²⁴

Here the Qabel's concern was to demonstrate that, differently from the usual jurists' claims, there was no consensus about the necessity of the covering of head and neck. If jurists had reached consensus over a certain issue, Qabel claimed, historical studies on its roots and the motives behind that ordinance would have become impossible. This is why Qabel put great emphasis on the lack of a general consensus on this issue. He, thus, maintained that even though some kind of *ijma'* had occurred among jurists it was a *madraki ijma'*,²⁵ which is devoid of any value. Two examples of jurists mentioned in the Qabel's volume, who rejected the essentiality of the women's head cover, are Muhaqiq Ardabili (d. 1585) and Aqa Ridha Hamedani Najafi (d. 1904).

Moreover, Qabel noticed a controversial issue in the works of some contemporary jurists wherein the women's head cover had been called the "flag of Islam" even though such a sacralised attire could be an extremely tight outfit. It meant, he added, that if a woman wore a skin-tight overall whose texture did not display her skin colour but revealed the form of all parts of her body, while she had covered her hair, could appear in street and on the Iranian television without any problem!

After this examination of jurists' opinions, Qabel declared that the absence of a scholarly consensus had left the question open. Therefore, he invited jurists to adopt dynamic *ijtihad* regarding this issue. Eventually, Qabel as a *mujtahid* emanated his own

²² Ivi, p. 73.

²³ Akhbaris were those Shi'a scholars who maintained that the Imams' hadiths were sufficient for Shi'a juridical exigencies and the introduction of *ijtihad* was an innovation of those *ulama* who were influenced by Sunnis. The literalist approach of these scholars towards Hadith made them more loyal to these reports in their philosophical and juridical elaborations. See R. Gleave, "Akhbariyya", in R.C. Martin (ed.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, 2 voll., New York, Macmillan Reference, 2004, vol. I, p. 34.

²⁴ See A. Qabel, *op. cit.*, p. 66.

²⁵ Among Shi'as, we have different forms of consensus. The *ijma' madraki* (v.s. *ijma' ta'abodi*) is a consensus in which the jurists' agreement is based on uncertain pieces of evidence from Islamic sources. Therefore, *ijma' madraki* is considered unreliable. On this type of *ijma'* see M. Imami, "Ijma' Madraki", *Fiqh-e Ahl al-Beyt*, 15 (1388/2010) 60, pp. 110-132.



fatwa: covering hair and neck for women was only *mustahab* (recommended) and not *wajib* (necessary).

2. Incoherence of the Shi'a Hadith

The other Iranian scholar who has analysed this question from a religious point of view is Moslem Khalafi (b. 1969). In his article entitled *Baz Negareshi Daroon Dini Be Hijab* (A Religious Revision of Hijab), published in 2007 in an Iranian magazine, he examines the question both in the Koran and in the Shi'a Hadith. Regarding the Hadith, he provides a list of extremely permissive and extremely restrictive narratives about hijab. Khalafi observes that some Shi'a accounts are so limitative that clearly legitimise the imprisonment of women. For instance, Shayk Saduq (d. 991) registered a hadith of Imam Ja'far al-Sadiq when he reminded Muslims that the Prophet had authorised the dialogue of women with non-*mahrams* only in the case of extreme urgency and in the limits of five words. In the *Kitab al-Kafi*, the Prophet said, "women are deficient and *awra*; cover the *awra* at home and remedy their deficiency keeping them quiet".

On the other hand, some reports, with authentic origins, are so permissive that allow women to pray without any head cover and men to look at their beautiful faces even with sexual intention. There are two types of coverings: *sitr-e salati* (covering for prayer) and *sitr az nazer* (covering in front of non-*mahrams*). Khalafi argues that normally Shi'a jurists ordered a more restrictive covering for prayer than the veiling in front of non-*mahrams*; because the observer of a prayer is supposed to be an omnipresent entity, therefore a woman can never hide herself from it. Consequently, allowing women to pray without head cover entails much more permissiveness with regard to their presence in front of non-*mahrams*.²⁶

Like Qabel, Khalafi underlines the jurists' disagreement on the limits of covering. Are hair, ears and neck, parts of head and should women cover them as well? After an examination of the ideas of five Shi'a jurists from the tenth to seventeenth century about limits of covering, Khalafi concludes that the hair that falls below the shoulders, like nails, is not a part of the human body because it has no spirit. To provide evidence for his claim,

²⁶ M. Khalafi, *Baznegareshi Daroon Dini be Hijab* ("An Interreligious Review of Hijab"), *Ketab-e Zanan*, 37 (1386/2008), pp. 90-91.



Khalafi resorts to ordinances of the spiritless parts of the body. Hair, like nails, does not have to be buried; touching it on a human dead body does not require *ghul mas al-mayyit*²⁷ and it is not *najis* (impure). Moreover, during the ablution, Muslims are supposed to wash their heads and not their hair.²⁸ At the end, he asks a very important question that did not find any answer in the conclusion. Considering the existing contradictions in the Shi'a reports on modesty and women's attire, he asked, "Why have only those narratives that necessitate the veil gained visibility in Iran?", a question whose answer could create hindrance to the publication of the Khalafi's essay in Iran.

3. Incentives instead of punishment

Sayed Muhamad Ali Ayazi (b. 1954) is a prominent scholar of the Koran. He pursued his studies in the *hawza* (Shi'a seminary) of Mashhad and Qom and completed part of his *hawza* career under the supervision of Ayatollah Montazeri. Ayazi has so far published numerous books and articles on the hermeneutics of the Koran and history of its exegesis. In 2007 he wrote an article entitled *Naqd va Barrasi-e Adele Fiqhi Elzam-e Hokumati Hijab*²⁹ (Analysis of the Jurisprudential Basis of the Government Obligation of Hijab) in which he scrutinised seven reasons that the advocates of compulsory veiling express in favour of this obligation. Differently from other scholars mentioned in this essay, he did not challenge the limits of covering and its necessity for women, but he criticised the method of facing the phenomenon of *bi-hijabi* (unveiling) and *bad-hijabi* (improper veiling). His main references for his debate are the koranic verses X:99, XXVI:4 and II: 256 that declare freedom in the matter of religion.

Analysing the principle of *al-amer bil ma'ruf wa nahi anil munkar* (enjoining good and forbidding wrong) – which are two ancillaries of the faith in the Shi'a Islam, Ayazi emphasises that not all *harams* are *munkar* and not all *wajibs* are *ma'ruf*.³⁰ He

²⁷ Shi'as believe that one who touches a human dead body, which is cold and is not given the ritual bathing called *ghusl al-mayyit*, must perform this purification.

²⁸ Ivi, 80-81.

²⁹ M.A. Ayazi, *Naqd va Barrasi-e Adele Fiqhi Elzam-e Hokumati Hijab*, ("Analysis of the Jurisprudential Basis of the Government Obligation of Hijab"), *Kavoshi No Dar Fiqh*, 51-51 (1386/2007), pp. 187-233.

³⁰ There are five categories of *ahkam* (rulings) in the Islamic law that regularise the behaviour of the faithful in front of different phenomena: *wajib* (obligatory), *mustahab* (recommended), *mubah* (licit), *makruh* (reprehensible) and *haram* (forbidden). The relativism concealed in the Ayazi's explanation of this principle of Shi'ism stems from the fact that the word *ma'ruf* literally means "known" or what is approved



instead believes that, differently from harams and *wajibs* that are based on fixed assumptions, the definition of *munkar* and *ma'ruf* depends on the *urf* (customs) of societies. To lead people away from *munkars*, in primis, the meaning of *munkar* should be defined to them.³¹ Moreover, he believes that not all *munkars* are crimes and deserve harsh punishments. The division between *haq an-nas* (people's right) whose transgression should be punished by rulers and *haq Allah* (God's right) that cannot and should not be controlled or faced by governors, is another basis of the Ayazi's claim. Women's veiling (likewise ancillaries of faith) is a part of God's rights and not social issues, hence, rulers cannot decide about it.³² Moreover, we have not any evidence to prove that the Prophet and the Infallible Imams punished women for their attire.³³ In this way, he takes the courageous action of challenging the Article 638 of the Iranian penal code that lays out punishment for improper veiling as seventy four lashes, jail sentence of up to two months, or a fine of 500,000 riyals.

To respond to those who maintain that tolerance towards unveiling can bring about social strife, Ayazi offers examples of other social contexts, besides the Iran's nomadic and rural areas, where the absence or different attitudes towards veiling have not caused social chaos and anarchy.

Almost at the end of his essay, Ayazi in a fearless move, challenges the applicability of the principle of *wilayat al-faqih*³⁴ to the veil. He contends that regarding the religious practices no one can be *vali* (tutor) of others. Veiling in the Ayazi's debate is an act of devotion and if governors desire its observation by all women, the right strategy to adopt should be based on cultural activities and moral incentives instead of penalties.

because of its familiarity for a certain society and its antithesis *munkar* means what is disapproved because it is unknown and extraneous. See T. Izutsu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*, London, McGill-Queen's University Press, 2002, p. 213.

³¹ Ivi, p. 201.

³² Ivi, pp. 219-220.

³³ Ivi, p. 198.

³⁴ Literally, "Guardianship of the Islamic Jurist", i.e., the doctrine reformulated by Ayatollah Khomeini that forms the basis of the current Iranian political system. In practice, it entails that the Supreme Leader has the duty/right to verify if the actions and deliberations of the three branches of power are conform to the "correct" interpretation of the Sharia.



4. A careful study of historical evidence

The only lay scholar whose work is mentioned here is Amir Hussein Torkashvand (b. 1964). Based on the Koranic and Hadith evidence, the non-clerical intellectual has recently opened a very controversial debate on the dress code of the first Islamic century that has sparked polemics among scholars. On 2010, Torkashvand sent his book, entitled *Hijab-e Shar'i Dar Asr-e Payambar* (Hijab in the Prophet's Time), to the minister of Culture and Islamic Guidance to receive permission for publication. As he was denied permission, the book found its way on his weblog.³⁵ Although the author (who was obviously aware of the probable consequences of his work) in the introduction had asked readers to use his e-book only for academic ends, it immediately conquered social media. Various presentation meetings were then held on this volume and different reviews were written on it. The main Torkashvand's objective was to exercise influence over mujtahids and Shi'a scholars without creating ado about the book. *Hijab-e Shar'i* in its current version has 995 pages and is divided in three sections: the veil in the pre-Islamic Arabia (especially in the Hijaz), the Muslims' reaction to it, the meaning and ways of covering, an enquiry into the women's attire by means of the Koran and the jurisprudential discussions.

He discusses various matters such as the architectonic forms of the habitations in the pre-Islamic era, the pilgrimage that was sometimes performed nakedly, the men and women's attire, the different ways of sexual relationship, the level of hygiene, the question of women's seclusion in the first and following Islamic centuries. He also scrutinises different koranic verses XXXIII: 33, 34, 53, 59 and XXIV: 30, 31. The situation of the Prophet's wives and the prevalent view that women are completely *awra* and even the apparently irrelevant issues, like the attire of Adam and Eva, are examined in detail. He advances argument over different factors that have so far shaped restrictive politics with regard to women's attire calling the seclusion of the Prophet's wives a great lie.³⁶ Concerning the known Hadith attributed to Fatima that justifies the use of *pardah*,

³⁵ <http://baznegari.persianblog.ir/> (last accessed 29/07/2017).

³⁶ A. H. Torkashvand, *Hijab-e Shar'i Dar Asr-e Payambar*, Tehran, 1389/2010, p. 874.



Torkashvand courageously declares that, according to some reports, Fatima herself observed a less restrictive dress code compared to current Iranian women.³⁷

In the second chapter, he recreates the atmosphere of the first Islamic century through the Koranic verses.³⁸ Poverty, hunger, the absence of secure abodes, lack of drinkable water, melting heat and undisciplined sexual relationship were some aspects of life in the pre-Islamic Arabia that found their echo in the koranic verses.³⁹ Attires in that era were unsewn and due to the scarcity of cloth, they were not divided in different articles. Garments did not cover properly; therefore, even intimate zones could be exposed. People during hours of sleep and *tawaf*⁴⁰ were naked. The habitations did not have door and were not equipped with bathroom.

The great challenge that this book posed to the prevalent mujtahids' view stems from the amount of evidence that he extracts from the Koran for his claims. Torkashvand believes that during the Prophet's time, there was not any normative or shariatic way of covering. The change from folk veiling to normative one occurred because people in the following centuries thought that if infallible Imams had talked about the veil they wanted to confer it a normative quality. However, during the proto-Islamic period there was not any relation between religiosity and covering. There were circumstances in which men and women were not covered entirely. Nakedness was not a sign of misbelief. The *ulama*'s sensibility increased with the progress of textile industry and architecture, when people gained access to different pieces of cloths while homes became equipped with doors. These evolutions changed the meanings of words. The author thus offers a list of terms, like *jilbab*, *khimar* and *sitr* that over time have found new connotations.

The conclusion of the Torkashvand's long volume is that covering of the inferior parts of legs (from knees to feet), hands (from elbows to fingers), head and neck is not required by the authentic sacred texts. Women covered in chador and men in different pieces of cloths have become images of the proto-Islamic period to justify certain interpretations of the Koran and Hadith. Torkashvand's attempt is to demonstrate: first,

³⁷ Ivi, p. 876.

³⁸ Ivi, pp. 274-315.

³⁹ Ivi, pp. 274-288.

⁴⁰ It is one of the Islamic rituals of pilgrimage when Muslims in a counter-clockwise direction revolve around *ka'ba*.



attire in that time was far from what we have been taught in Iran; second, during the Prophet's government there was not a connection between religiosity and clothes. The book's main claim is that the interpretation of those koranic verses that regard women's attire without understanding the historical setting of their context of revelation will lead us astray.

5. Between *fiqh* and the modern world

The most confrontational approach with the Iranian regime on the questions relevant to the human and women's rights has been so far adopted by Mohsen Kadivar (b. 1959). Like Qabel and Ayazi, he pursued his *hawza* studies under Ayatollah Montazeri, however, he demonstrates some disagreements with the ideas of his late companion Qabel. He believes that in the interaction between *fiqh* and modern world, the former should adapt itself to the latter; otherwise, *fiqh* will be unable to respond to today's questions.

Kadivar assessed the phenomenon of the veil in five articles published on his website in 2013 under the title *Ta'moli Dar Massa'leye Hijab* (A Reflection on the Question of Hijab)⁴¹. He has examined this issue from different viewpoints: in the Koran, the Sunni Hadith, the Shi'a jurists' fatwas on women's attire and the Shi'a Hadith. What I report here includes only his argument about the Shi'a Hadith and the jurists' fatwas that correspond respectively to the second and the fifth part of the Kadivar's work.

a) Shi'a Hadith:⁴² Regarding Shi'a narratives, Kadivar has noticed that there is a quantitative difference in the accounts of central Imams (Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, Musa al-Kazim and Ali ibn Musa al-Ridha) on this issue compared to those of the Prophet and Ali. It means that the most reports that have come down to us from the Shi'a Imams on this topic can be traced back to the period that goes from 94 to 203 of the Islamic calendar.⁴³ Even though the quantity of the hadiths of these central Imams derives from the fact that they enjoyed more freedom that enabled them to make bigger

⁴¹ <http://kadivar.com/?p=10843> (last accessed 31/07/2017). This website is inaccessible in Iran.

⁴² <http://mkadivar.wpengine.com/?p=9411> (last accessed 31/07/2017).

⁴³ M. Kadivar, *Ta'moli Dar Massa'leye Hijab 2 (Hijab Dar Rivayat-e Shi'a)*, <http://kadivar.com/?p=9449> (last accessed 31/07/2017).



contributions to the Islamic knowledge, the quality of their narratives with regard to the veil testifies a change in the women's social status. Kadivar presupposes that the women's clothing only in the second Islamic century has gained its current restrictive form and in the first century followed the koranic guidelines. In the Koran indeed there is not any hint to the necessity of covering face, neck, forearms and legs.⁴⁴ In addition, if we take into consideration the type of questions that the followers of the four aforementioned Imams asked them regarding gender relations, it becomes clear that in the second Islamic century the norms of covering were not yet established, however, subsequently we have restrictive hadiths. According to the authentic reports of the sixth imam, free Muslim women should cover their entire body except for their faces and palms. Concerning other women, hadiths of Ja'far al-Sadiq confirm that during the Prophet's time, aside from slaves, women of some social strata, i.e. *ahl al-dhimmi*⁴⁵ and rural women were exempted from veiling and men were free to look at them.

Apart from the debate on the change that took place in the Imams' social context, another important Kadivar's achievement consists in his courage in demonstrating that even some commonly cited narratives attributed to figures like Fatima bint Muhammad, Amm Salma and the Prophet, to justify the obligation of the veil, are unauthentic. One of these repeatedly cited reports emphasises that it would be better for women not to see their non-*mahrms* and not to be seen by them.⁴⁶

b) The *faqih*s' fatwas:⁴⁷ In this section, Kadivar examines the ideas of fifty-four Shi'a jurists from the fourth Islamic century up to now. This fifth part of his careful and detailed study of the phenomenon of the veil has been divided in three subsections: the ordinances of gaze, the ordinances of attire and those concerning the relations of gaze and attire.

For centuries Shi'a jurisprudence continued to expand the limits of covering. In the tenth Islamic century a movement, whose standard-bearers were Muhaqiq Ardabili

⁴⁴ Ivi.

⁴⁵ Literally, "People of the Pact", it was an expression commonly applied to Jews, Christians and some others (Sabaeans, Zoroastrians and Hindus) who became subjects of the Muslim state. See G. Vercellin, *Istituzioni del mondo musulmano*, cit., pp. 29-32; B. Lewis, *The Muslim Discovery of Europe*, New York, W.W. Norton & Company, 1982, p. 63.

⁴⁶ In this essay, Kadivar reports two versions of this Hadith; one is attributed to the Prophet, the other, to Fatima bint Muhammad.

⁴⁷ <http://mkadivar.wpengine.com/?p=9639> (last accessed 31/07/2017).



and his pupil, Seyed Muhammad Musavi Ameli (d. 1630), started. They called into question the previous fatwas. Regarding the expression *illa ma dhahara minha* (except what [ordinarily] appears thereof) of the verse XXIV:31, Muhaqiq Ardabili in the *Zobdat al-Bayan fi Ayat al-Ahkam* emanated a revolutionary fatwa. In his view the interpretation of this expression depended on people's habits and customs; hence, it could not be confined to face, palms and feet. According to Kadivar, this is the most important fatwa about the veil in the Shi'a world for it entrusted the task of clarification of the limits of covering to the *urf*. Nevertheless, determination of what *urf* entails in a country with the political features of the current Iran is anything but simple. Which solution does Kadivar himself as a mujtahid propose for finding the right limits of covering? As a criterion, he suggests that the attire of foreign actresses who are allowed to be broadcasted on the Iranian TV and cinema can mark the limits of modesty in the current Iran. If those women can surpass the government's censorship it means that a woman who has covered her torso and legs but has left her hair uncovered is tolerable for the Iranian audience.⁴⁸

Another crucial issue to which Kadivar appeals in support of his view corresponds to the image of non-Muslim women in the *faqih*s' works. Since the fourth Islamic century, non-Muslim women, from the jurisprudential point of view, enjoyed the same status of slaves. It means that they were never supposed to comply with the standards of attire of Muslims, and looking at their bodies, without sexual intention, was not prohibited. The Muslim women who did not obey the rules of covering were always treated as non-Muslim and slave women. If these women do not observe the Islamic rules, no one can compel them to do so but men are supposed to lower their gazes in their relations with them.

In the third subsection of his enquiry, Kadivar tries to survey whether there is a correlation between ordinances of gaze and those of attire. As we mentioned, there are two types of *sitr*. Seyed Muhammad Musavi Ameli was the first *faqih* to underline the absence of correspondence between *sitr-e salati* and *sitr az nazer*. After him, most of the Shi'a jurists continued to argue that licit and illicit that regard gaze do not always correspond to the rules of covering. It means that not wherever the gaze is prohibited the

⁴⁸ This Kadivar's opinion on how to determine the limits of covering for the current Iran was expressed in 2007 in an interview published on his website. <http://kadivar.com/?p=2116> (last accessed 31/07/2017).



covering is required. An important example of this absence of conformity is that women should not look at men's body but men are not obliged to cover themselves. Kadivar concludes his in-depth survey with his observation on how *fiqh* in its history has always been permissive with men and limitative with women adding that:

The main problem in the question of the Islamic hijab is not the Koran and the Sunna, the main problem consists in the *faqih*s' definition of women, human being and society. [...] Ijtihad does not mean the repetition of the forerunners' viewpoints. Ijtihad means seeking access to the principles of the Book and the Sunna without clinging on to the customs and habits of the period of revelation and registration of the Hadith.

6. Female mujtahids

In the contemporary Iran there have been a few women who joined the rank of mujtahid.⁴⁹ Here I present only the ideas of two of them who are better known. Lived almost entirely in the pre-republican Iran, Sayyida Nusrat Beygum Amin (d. 1983) was a prominent scholar who possessed, inter alia, perfect knowledge of Hadith, *fiqh* and *usul* (principles of jurisprudence).⁵⁰ She did not live enough to experience the era of compulsory veiling and its consequences in Iran. Her male peers held Amin in high regard. When she was forty Ayatollah Abd al-Karim Ha'iri Yazdi, Ayatollah Muhammad Shirazi, Ayatollah Estahbanati and Ayatollah Sheikh Muhammad Reza Abu al-Majd Najafi Isfahani granted her the certificate for practicing ijthihad. After having gained the permission of narrating Hadith from Ayatollah Abu al-Majid Najafi, she in turn granted it to other scholars such as Ayatollah Mar'ashi.⁵¹

⁴⁹ Zeynat Alaviye Homayuni (d. 2016), in 1977 received only the certification of narration of Hadith from her teacher namely Nusrat Amin. N. Tayyebi, *Zendegani-e Banuy-e Irani*, Qom, Sabequn, 1380/2001, p. 289. Today 80000 women are being trained within the female seminaries. Fariba Alasvand (b. 1967) is a mujtahid and teacher at the Woman and Family Research Centre. See F. Beaugé, "La revolución silenciosa de las mujeres iraníes", in *Nueva Sociedad*, 265 (2016), p. 139. One of the Alasvand's books has been translated in Italian under the title *L'Islam e la donna*, Roma, Irfan, 2012. Ma'soumeh Golgiri is another female *faqih* and teacher of the Jami'at al-Zahra of Qom. See R. Fazaeli, *Islamic Feminisms: Rights and Interpretations across Generations in Iran*, Oxford, Routledge, 2016, p. 58. For a review of the life of female religious authorities of Iran in different centuries see R. Badry, "Zum Profil Weiblicher 'Ulama' in Iran: Neue Rollenmodelle für "Islamische Feministinnen"?", in *Die Welt des Islams*, 40 (2000)1, pp. 18-38, for other names of the Iranian female mujtahids of the 20th century see M. Künkler, manuscript, cit., pp. 22-23.

⁵⁰ T. Cherāghi, "Lady Nusrat Beygum Amin", *Message of Thaqaalayn*, 14 (2012) 3, p. 113.

⁵¹ Ivi, p. 114



Amin was not particularly concerned about women or gender related issues. The only book that she wrote on gender questions is *Ravesh-e Khoshbakhti* (The Path to Happiness), in which, as a response to the ban of wearing the veil ordered by Reza Shah, she addressed her remarks to women who had abandoned their Islamic attire. In her discourse, such women would inflict an irreversible damage to society. Their act, in the Amin's view, was incompatible with Islam or even worse, it was a public declaration of enmity against this religion. Amin condemned the education of girls in a system where they were not supposed to wear the veil since this attire, in her view, was a "godly order" and its abandonment corresponded to "tearing apart the pages of the Koran into pieces".⁵² A woman could not associate herself with Islam, Amin argued, if she rejected this dress code.⁵³ According to Amin, women suffer from some deficiencies by nature, one of them is that they want to be vain, and hijab, in her opinion, can adjust this imperfection.⁵⁴

Zohreh Sefati (b. 1953) is the other prominent and officially recognised Iranian female mujtahid. Despite numerous difficulties and opposition of the clergy, she succeeded in following her Islamic studies in Qom. Sefati received her first permission of *riwayat* (transmission of Hadith) in 1996 and then was granted the permission of *ijtihad* as well. In 2013, she was appointed as juridical consultant of the vice president in Women and Family Affairs; an office that won her a great visibility given that since then all women and family related issues have been decided upon through consultations with her. In an interview with the International Koranic News Agency on the question of women's attire carried out in 2013, Sefati, who showed her complete awareness of the new debates on the interpretation of the sacred texts, recognised the fact that recently numerous scholars had casted doubt on the Koranic roots of the veil. Thus, she maintained that the koranic approach adopted by Motahari to prove the necessity of this garment, was not adequate anymore for the koranic verses that address the issue had been widely deconstructed and examined by mujtahids and secular authors both inside and outside

⁵² M. Rutner, "Religious Authority, Gendered Recognition, and Instrumentalization of Nusrat Amin in Life and After Death", *Journal of Middle East Women's Studies*, 11 (2015) 1, p. 31.

⁵³ Ivi, p. 119.

⁵⁴ M. Künkler and R. Fazaeli, "The Life of Two Mujtahidahs. Female Religious Authority in Twentieth Century Iran" in M. Bano and H. Kalmbach (eds.), *Women, Leadership and Mosques. Changes in Contemporary Islamic Authority*, Leiden and Boston, Brill, 2012, p. 142.



Iran.⁵⁵ As a result, she suggests that new methods should be adopted to answer the recent critics of hijab who challenge its imposition through new interpretations of the Koran and Hadith. In a conference held in January 2014 in the female *hawza* of Mashhad, she underlined two crucial issues concerning this phenomenon: the most cited and discussed problems in the study of the veil, namely the meaning of *khomor* and the limits of the women's displayable adornments. She maintains that *khomor* (plural of *khimar*) mentioned in the verse XXXIII:59, regards the covering of head and not bosom because *khamr* (alcohol) is a drink that remove reason from the head, therefore *khomor* has to do with head and not other parts of the body! She created in this way a connection between two etymologically unrelated words to support the necessity of the veil. Regarding the aforementioned expression of *illa ma dhahara minha*, she admits that the criterion for determining the limits of covering is custom. However, according to Sefati, only those social customs can be accepted as a source of law that do not contradict the reason and morality. One can see, thus, that she has in mind a non-historical, fixed and static definition of morality to which customs should adapt themselves.

Zohre Sefati has so far made some lukewarm attempts to challenge the dominant vision on the ineligibility of women for *marj'aiyyat* (the institute of religious authority among Twelvers). Nevertheless, the question is that if finally the *hawza* authorities reach a consensus to recognize the ability of women for *marj'aiyyat*, how much a potential female Source of Emulation, raised in such a cultural system, could make difference in the women's legal statues in Iran? How much a woman whose progress in the realm of *ijtihad* depends on the men's approval can produce dynamic *ijtihad* with regard to the women's rights in general and the question of hijab in particular?⁵⁶

⁵⁵ An interview of The International Koran News Agency (IQNA) with Zohreh Sefati, published on www.iqna.ir on 7 September 2013. In this interview, she emphasized that new interpretations of the Koranic verses that address the issue of hijab have to be elaborated with knowledge.

⁵⁶ Two examples that concern other women's problems in Iran can clarify the position of the Iranian women *mujtahids*. The issue of ineligibility of women for judgement is one of the infringement of women's rights in Islam. Although Amin did not share the idea of inferiority of women to men, she believed that women could practice their juridical skills only among their *mahrims* because the proper place of a woman is her home. See M. Künkler and R. Fazaeli, *op. cit.*, p. 143. The other example of the conformism of the women *mujtahids* is the position of Sefati regarding the age of marriage. The age of marriage in 2002 was set 13 years old for girls, which reflects the Sefati's opinion on this matter. See M. Badi'i, "Goftegu ba Faqih Pajuhandeh Banu Zohreh Sefati" (In Dialog with Zuhre Sefati), *Keyhan-e Farhanghi*, 199 (1382/2004), pp. 12-13. See also M. Künkler and R. Fazaeli, *op. cit.*, p. 157.



7. Final considerations

The male scholars mentioned here have created their works in a significant amount of time: roughly from the second to the third decade after the institutionalisation of compulsory veiling in the Iranian public space. The beginning of the 21st century is marked by the first public objection of a *hawza* male scholar to compulsory hijab that cost him death sentence, defrocking and years of imprisonment. Hassan Yousefi Eshkevari (b. 1950) was the first cleric to become victim of his own vision about compulsory veiling as he had challenged one of the Iran's taboos of the time.⁵⁷ Fifteen years later, a public debate organised in Qom on the Ayatollah Khamenei's behest hosted a cleric from the conservative front who called the compulsory hijab the grave mistake of the Islamic Republic of Iran.⁵⁸ If Qable in 2004 tried to challenge compulsory veiling denying the existence of any authentic Hadith that entailed its necessity, in 2013 his younger companion Kadivar, in a realistic move, confirmed the existence of authentic Shi'a narratives regarding this issue. Kadivar preferred to give priority to customs at the expense of the other sources of *fiqh*, instead of refusing to admit the existence of such narratives. Should these anecdotes be considered a sign of evolution in the vision of the *hawza* male elites about hijab? It is not clear. The only certainty is that such courageous interpretation of the sources of the Islamic law can never find any advocate within the women's *hawzas*.

It is imagined that if women had been given the chance of playing a more significant role in transmission of hadiths and if they had made bigger contributions to the formation of the Islamic law, infringement of their rights – such as compulsory veiling

⁵⁷ During a conference held in Berlin on 7-9 April 2000 Eshkevari raised jurisprudential objections to compulsory veiling. Upon his return to Iran he was arrested and accused of blasphemy and apostasy. Some English references to the issue are accessible in S. Vakil, *Women and Politics in the Islamic Republic of Iran. Action and Reaction*, London, Continuum, 2011, p. 72 and Z. Mir-Hosseini, "Hijab and Choice. Between Politics and Theology", in M. Kamrava (ed.), *Innovation in Islam. Traditions and Contributions*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2011, p. 202.

⁵⁸ Mohammad Reza Zaeri has both *hawza* and university degrees in his *résumé*. He belongs to the Usulgrayan (followers of principles) or conservative front, which is one of the Supreme Leader's strongholds. Based on two Khamenei's orders in 2001 and 2008, a series of meetings are occasionally held at different venues under the title *korsihaye azad andishi* (Forums of Liberal Dialogue). On 27 May 2015 he participated in one of these forums, held in Qom, as an expert (he has two books on hijab) and criticised the current policies of mandatory hijab. On May 9, he was interviewed by the Alef website on the same issue and admitted "I think it was one of the mistakes we made after the revolution". See <http://fa.abna24.com/service/session/archive/2015/05/27/688692/story.html> and <http://alef.ir/vdcew78wejh8fwi.b9bj.html?270224> (last accessed 31/07/2017).



– would not have taken place. In this article, we saw the position of seven contemporary Iranian scholars who have so far put forward their viewpoints about hijab. If the sacred texts that address this question are deconstructed and old pictures of the pre and proto-Islamic periods are revised by male mujtahids, female mujtahids, instead, have so far taken very conservative positions.⁵⁹ Their attitudes towards this issue evince the fact that in the current Iran the quality of the so-called dynamic *ijtihad*,⁶⁰ in extremely sensitive and politicised matters like women’s veil, depends on the way in which a jurist succeeds in receiving acknowledgement of his/her peers and not their gender.

The women’s eligibility for *ijtihad* has never been fully recognised or desired by the clergy. Before the Islamic revolution, male mujtahids were against women’s seminary education and were not willing to teach them.⁶¹ In 1993-94, almost a decade after the foundation of the Iran’s largest female *hawza*, called Jamai’at al-Zahra, at the Khamenei’s behest, the curriculum of the female *hawza* underwent a significant change. The lesson of *kharij*, which is the final and indispensable step towards *ijtihad*, was eliminated from the curriculum of Jamai’at al-Zahra to push female mujtahids towards non-judicial activities like *tabliq* (propagation)⁶². In Iran, women’s eligibility for rational elaboration of ordinances or *ijtihad* has been completely left to the clergy’s discretion. It becomes clear, thus, why Iranian female mujtahids, not only in the case of the veil but also regarding those questions that challenge women’s rational abilities – e.g. ineligibility of women for judgment, for the Majlis Khobregan (Assembly of Experts) and for *marj’aiyyat* – comply with the clergy’s discernment. Whereas, more pro-women fatwas have been so far issued by male mujtahids.

⁵⁹ Here I mentioned only the ideas of the two most well-known female mujtahids, but one can trace the question also among other female mujtahids. See for instance how Fariba Alasvand creates a bond between hijab and the koranic ordinances. See F. Beaugé, *op.cit.*, p. 139.

⁶⁰ The Iranian Twelver Shi’as boast about the fact that among them the “gates of *ijtihad*” have never been closed. Therefore, they are proud of the *ijtihad-e puya* (dynamic *ijtihad*) or *fiqh-e puya* (dynamic jurisprudence). See M.H. Abdekhodai, *L’ijtihad continua* on <http://islamshia.org/il-puro-islam-m-h-abdekhodai/>. See the invitation of Khomeini to the dynamic *ijtihad* in M. Khalafi, *Factional Politics in Post Khomeini Iran*, New York, Syracuse University Press, 2002, p. 77. The late cleric Muhammad Va’ezade Khorasani contended, “when we say *fiqh-e puya* it means an open and dynamic jurisprudence thereby we can resolve all economic, political and cultural problems of the society”. M. Va’ezade Khorasani, “Marj’aiyyat”, *Meshkat*, 45 (1373/1994), p. 9.

⁶¹ See M. Badi’i, *op. cit.*, p. 8.

⁶² *Ivi*, p. 18.



It is known that the majority of the Islamic ordinances have not been formulated on the basis of the Koran, but through a conciliation of the Koran with the customs of time by means of hadiths that sometimes contradict the Holy book.⁶³ Considering those Shi'a reports that place emphasise upon the priority of the Koran over the Hadith, on the one hand, and the elasticity of the Shi'a *ijtihad* (that I tried to demonstrate through the works of the five male scholars), on the other, we have a wide range of possibilities among Shi'as to review laws that directly affect women's social lives like veiling. The Iranian female mujtahids, however, can harness these possibilities only if they receive independence and freedom in the elaboration of legal codes. The formation of norms that clash with the women's human rights occurred in the period of the central imams of the Twelver Shi'as, or, according to Kadivar from the first half of the second Islamic century, when women could not have any voice in law-making. Nonetheless, as far as Iran is concerned, the absence of women in this field cannot be compensated by merely having them as mujtahids but through a different process of obtaining this title.

Men have never had to renounce their own rights to display commitment to the traditional *fiqh* in order to gain access to the office of mujtahid, whereas a woman, at least in her most visible aspect, namely her outer garment, and in her juridical elaborations concerning women, should give her full allegiance to what ayatollahs prescribe. As I tried to demonstrate through five different examples, *ijtihad* has endless possibilities to challenge the veil by means of the very traditional sources that have been adopted to impose it on women. These possibilities, however, cannot be actualised by women when the title of mujtahid is conceded to them merely as an extraordinary favour that hardly ever occurs and sometimes even the eligibility of the most prominent female mujtahids is cast into doubt.⁶⁴

Barazangi claims that experts should "let the Muslim women think for themselves in order that they may speak for themselves". Nonetheless, the violation of the women's rights, as I tried to demonstrate here with the instance of the veil, cannot be merely

⁶³ A. Barlas, *op. cit.*, p. 44.

⁶⁴ Even the title of Amin, the most knowledgeable female mujtahid that Iran has ever seen, was challenged by most of her male peers and even western authors call her a self-certified mujtahid. M. Fischer, *Iran: From Religious Dispute to Revolution*, Cambridge and London, Harvard University Press, 1980, p. 163.



remediated through the presence of mujtahids biologically recognisable as female. Where women have to be acquainted with a pre-existing system of values to obtain the certificate of *ijtihad* or to maintain their eligibility for this practice, their presence increase problems instead of resolving them. These female mujtahids lend themselves extremely well to instrumentalisation because, as their biological characteristics inevitably insert them in the same category of the victims of the *ulama*'s misogyny, they serve better the Islamic regime when they uphold the existing morale codes in their debates.⁶⁵ It is not for nothing that whenever an egalitarian reading of the sources of *fiqh* is needed, the Iranian women activists appeal to male mujtahids instead of the scholars of the same sex.⁶⁶

Mino Mirshahvalad
Università di Torino
Università di Firenze
mmirshahvalad2@gmail.com

⁶⁵ See the case of Nusrat Amin in Rutner, *op.cit.*, and the role of Sefati for determination of the age of marriage in Künkler, manuscript, cit., p. 22.

⁶⁶ The dependency of the Iranian feminists on men is highlighted by Roja Fazaeli. After an examination of the content of Zanan magazine from 1992 until its closure in 2008, Fazaeli concluded that those mujtahids who had given more relevance to the egalitarian aspects of the sacred texts were all men. See R. Fazaeli, "Contemporary Iranian Feminism: Definitions, Narratives, and Identity", in C. Raghavan and J. P. Levine (ed.), *Self-determination and Women's Rights in Muslim Societies*, Waltham, Brandeis University Press, 2012, p. 276. See also R. Fazaeli, *Islamic Feminisms*, cit., p. 58.

The Central Mediterranean Route

Law Enforcement without the Rule of Law

Elena Consiglio

Abstract: It could be successfully argued that there is a general obligation to save lives in danger at sea and that this obligation is moral in nature. Such reasoning, however, is not the specific aim of this paper. Instead, this paper focuses on the legal obligations of the European Union (EU), its Member States, other neighbouring countries, and the EU Border and Coast Guard, towards migrants attempting the risky journey to Europe, in order to find out whether there are any legal steps that can be taken in order to help eliminate deaths in the Mediterranean. The article focuses on the main International Conventions on maritime law, international human rights law, international asylum law, the relevant legislation and regulations of the European Union and Italian law, offering an assessment on the legality of the EU border control operations at sea. The main argument of this paper is that the European policy on the enforcement of border control at sea fails to respect the basic principle of legality, and therefore it is against the Rule of Law.

[**Key Words:** Migration at sea, European Union, Border Control, Asylum, Human Rights]

1. Introduction: Background and Objective of This Paper

The Central Mediterranean Route is the maritime path that migrants sailing from the Libyan coasts take in the attempt to reach Maltese or Italian shores. This passage is longer and more perilous,¹ if compared to the shorter Eastern Aegean route from Turkey to Greece. It is a fact that the highest number of deaths of migrants at sea was recorded² on this route.

Official UNCHR data indicate that 171,332 people reached the territory of the European Union by sea in 2017 (119,369 disembarked on Italian ports), while 362,753 people arrived by sea in 2016 (compared to 1,015,078 in 2015).³ Many of these migrants,

¹ Consistent UNHCR and IOM reporting document that the Mediterranean is the sea where the highest number of migrants lost their life, and in particular, the Central Mediterranean Route is the deadliest passage. See, among other sources, 31 May 2016 “Mediterranean death toll has reached at least 1,000 this week, says IOM”, *The Guardian*, available at: <http://www.theguardian.com/world/2016/may/31/mediterranean-death-toll-880-last-week-unhcr-migration> (accessed on 19 September 2016).

² The Missing Migrants Projects collects and reports estimates of death and missing migrants at sea across the world from media and authoritative sources, including IOM. See: <http://missingmigrants.iom.int/> (accessed on 18 January 2018).

³ See the status of the situation in the Mediterranean by the UNHCR, available at: <http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php> (last accessed on 26 January 2016). Between January and March 2015, 497 migrants died or disappeared at sea. In April 2015 it is estimated that 1,308



who, risking their lives, undertook an extremely dangerous journey from the North and West African coasts to look for a better life in Europe or to access international protection, died because they were not rescued in time. The majority, according to official reports and independent surveys,⁴ flee their countries because of violence, conflict or persecutions. While in 2017 the official estimate of dead and missing was 3,081 people, in the period between January and December 2016, the number of recorded dead or missing persons was 5,096.⁵ In 2016, IOM reported that on the Central Mediterranean passage linking Libya and Italy the death toll was also higher than during the same period in the previous year. The Missing Migrants Project reported 2,764 drowned or missing in the Central Mediterranean Route from January to December 2015, compared with 3,054 from just January to September in 2016,⁶ on the same maritime route, indicating an increase of 6 percent.

As reported by independent observers, and by the migrants who reached Italian shores, Sub-Saharan, including Nigerian, Gambian, Malian, and Somali citizens, people from Maghreb, Ethiopia and Eritrea, and others coming from East-Asia (Bangladesh) reach Libya through risky trips, some by crossing the Sahara desert, others by air, and always with the help of the smugglers. The survivors of the dangerous trips often need to remain in Libya for quite a long time,⁷ in order to make enough money to pay the smugglers and move forward with their journey. In some cases they are subject to sexual

died while crossing the sea in an attempt to reach the Italian shores. The number of people drowning dropped down to 68 in May and 12 in June 2015, increased again after the decision by Frontex to withdraw some of its boats.

⁴ A recent report by the International Organisation for Migration states that at least 55% of the migrants reaching Italy flee from persecution and violence. See: International Organization for Migration (IOM), *Analysis: Flow Monitoring Surveys July 2017*, 2017, p. 7, available at: http://migration.iom.int/docs/Flow_Monitoring_Survey_Analysis_July_pdf (accessed 20 January 2018). Similarly, the results of the data collection carried out within the project: “Evi-Med Constructing an evidence base of contemporary Mediterranean Migration”, forthcoming report, on file with author, confirm that the majority of migrants crossing the Central Mediterranean escapes violence and persecution.

⁵ See <http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean> (accessed on 18 January 2018).

⁶ See: <http://missingmigrants.iom.int/mediterranean> (accessed on 11 November 2016).

⁷ S. Bredeloup, O. Pliez, Research Report Case Study, *The Libyan Migration Corridor*, Eu-US Immigration Systems 2011/03, available at: <http://hdl.handle.net/1814/16213> (accessed on 11 November 2016). The research by Bredeloup and Pliez highlights the historical dimension and consequences of the passage of migrants in the Sahara as well as the transformations operated by migrants residing in Libya while waiting to move forward towards Europe.



and work exploitation, they are kidnapped and tortured.⁸ Many of them remain captives in Libyan detention centres in dreadful conditions for months, until they are able to pay the jailers. While in detention they are subject to severe violence, torture, inhuman and degrading treatment.⁹

The accounts of the organisation of the trips to cross the sea are similar across testimonies by survivors¹⁰ and in the records by independent reporters.¹¹ On the day set for departure, the smugglers inflate precarious rubber boats on the shore. Then they load them up with people, sometimes using violence and threats, and through these same coercive means they choose a pilot from among the passengers, if no one “volunteers”. The overcrowded boats sail off with insufficient fuel for the whole journey. Their destiny is clear from the beginning: in the majority of cases they would not be able to make it to Malta, or Italy.

It could be successfully argued that there is a general obligation to save lives in danger at sea and that this obligation is moral in nature. A thorough investigation of this claim, however, is not the specific aim of this paper. Instead, we want to focus on the legal obligations of the European Union (EU), its Member States, other neighbouring countries, and the EU Border and Coast Guard, towards migrants attempting this risky journey, in order to find out whether there are any legal steps that can be taken in order to help eliminate deaths in the Mediterranean.

The article focuses on the main International Conventions regarding maritime law, international human rights law, international asylum law, the relevant legislation and regulations of the European Union, and Italian law, offering an assessment of the legality of the EU border control operations at sea. The EU Member States carry out external sea

⁸ 24 January 2018, L. Cremonesi, “Inferno in Libia: ‘Oggi vi ammazziamo tutti’: i migranti torturati e i video per chiedere il riscatto. Plastica fusa sulla schiena, frustate su tutto il corpo: tutto ripreso con i cellulari e poi inviato ai parenti delle vittime. Il governo libico: ‘Catturati gli aguzzini autori delle torture’”, *Il Corriere della Sera*, available at http://www.corriere.it/video-articoli/2018/01/24/inferno-libia-oggi-vi-ammazziamo-tutti-migranti-torturati-video-chiedere-riscatto/2a2dce8c-0144-11e8-b515-cd75c32c6722.shtml?refresh_ce-cp (accessed on 26 January 2018).

⁹ N. Porsia, 20 February 2017, “The kingpin of Libya’s human trafficking mafia, TRT World, available at <https://www.trtworld.com/magazine/the-kingpin-of-libyas-human-trafficking-mafia-301505> (accessed on 18 January 2018).

¹⁰ Since September 2015, the author has interviewed several migrants while working as a lawyer at the Legal Clinic of Human Rights of the University of Palermo and in her legal practice, in particular defending victims of human trafficking.

¹¹ N. Porsia, *op. cit.*



borders surveillance operations aimed at preventing unauthorized border crossings. During such operations they may intercept or rescue persons. When this happens, the EU member states are bound by international and European law to assist and protect them. The main argument of this paper holds that European policy on the enforcement of border control at sea fails to respect basic principles of the Rule of Law, first of all the principle of legality (here, defined as: action in compliance with the law and respect for law by executive powers). This paper argues that through engagement in the management of migration flows of third countries that are not part of the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees and its 1967 Protocol, and which are in addition well-known for providing few guarantees for human rights on their territories, the EU Member States are substantially evading the principle of *non-refoulement*.¹²

2. The EU State Members' Obligation to Search and Rescue at Sea

The obligation to rescue persons in distress at sea has been traditionally considered a sacred duty. Today, this is also a positive legal obligation provided by international maritime law,¹³ as well as by the domestic law of many of the EU Member States, including Italy. Let us illustrate the content of the most important provisions, adopting a critical view towards their interpretation and application.

Amongst other legal instruments, the International Convention on Salvage of 1989 imposes a positive obligation on contracting states (EU Members States included) to render assistance to any person in danger of being lost at sea. The EU Member States also have further positive obligations under international and European law in order to ensure the safety of those seeking international protection and to prevent loss of life at sea.

The United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS), establishes the duties to render assistance to any person found at sea in danger of being lost, and to

¹² However, this paper does not discuss the most recent developments, and in particular the widely discussed Code of Conduct for NGOs who carry out search and rescue operations in the Mediterranean sea. On the “Code of Conduct for NGOs Involved in Migrant’s Rescue at Sea” see Immigration Legal Studies Association (ASGI) “Position paper”, available at https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/Draft-ASGI-Position-Paper_Final_EN.pdf (accessed on 19 January 2018).

¹³ The United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, (UNCLOS); the International Convention for the Safety of Life at Sea of 1974, as amended, (SOLAS); the International Convention on Maritime Search and Rescue of 1979, as amended, (SAR); the 1958 Convention on the High Seas (to the extent that it has not been superseded by UNCLOS).



proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress. The obligation to comply with such duties are borne on the shipmaster.¹⁴ States must require the master of a ship flying its flag to comply with these obligations, in so far as s/he can do so without serious danger to the ship, the crew or the passengers.

The obligation to rescue is triggered when the shipmaster apprises or “is informed of the need of assistance, in so far as such action may reasonably be expected of him”.¹⁵ Whenever a collision occurs at sea, the obligation arises to render assistance to the other ship, its crew and its passengers and, where possible, to inform the other ship of the name of the rescuing ship, its port of registry and the nearest port at which it will call.¹⁶ However, in the context of the Mediterranean crossings by migrants described above, it is not easy to establish a clear responsibility for search and rescue operations amongst many different actors (Frontex, Eunavformed, Italian Coast Guard, NGOs, private and commercial ships, etc.) without a general framework agreement on the matter involving all of them.

Italian law reinforces the obligation to rescue by providing criminal liability in case of omission to offer assistance and rescue to a vessel or its passengers (in the cases specified respectively by articles 489 and 490 of the *Codice della Navigazione*).¹⁷ Under Italian law, when the maritime authorities are informed of a “situation of distress at sea, they must immediately provide rescue; or, in case of need, they must alert other authorities that are able to intervene, and order that the vessels and their crew located in the harbour or in the proximity to stay at their disposal” (Italian Maritime Law Code, Articles 69 and 70).

International maritime law also establishes a positive obligation on coastal States to be proactive and provide *effective search and rescue services* in their own search and

¹⁴ Art. 98 (1) (a) UNCLOS.

¹⁵ Art. 98 (1) (b) UNCLOS.

¹⁶ Art. 98 (1) (c) UNCLOS.

¹⁷ Art. 1158 Italian Maritime Law Code The Italian text of the article is reported here: Art. 1158: *Assistenza a navi o persone in pericolo: “Il comandante di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente codice è punito con la reclusione fino a due anni. /La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni se ne deriva la morte./ Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente le pene ivi previste sono ridotte alla metà”.*



rescue (SAR) zone. In particular, the UNCLOS requires the coastal States to: “promote the establishment, operation and maintenance of an adequate and effective search and rescue service regarding safety on and over the sea and, where circumstances so require, by way of mutual regional arrangements cooperate with neighbouring States for this purpose”.¹⁸

The fundamental premise entailed in the above-mentioned dispositions is that the obligation to assist anyone found in distress at sea, as established by international conventions, is general, unconditional and universal: it is valid towards any person, regardless of her origin, nationality, citizenship, status, destination, and purpose.¹⁹ On the contrary, the political response of the European Union and its Member States to the migration flow by sea seems to be grounded on a set of altogether different premises and assumptions. First of all, “[t]he central political premise that all are refugees is no longer accepted”.²⁰ Second, the specific approach to border control activities at sea conflates border control, contrast to illegal immigration and international crime. The “Hot-spot approach to managing exceptional migratory flows”, proposed by the European Commission in the European Agenda on Migration, presented in May 2015, reflects a changed attitude towards migrants at sea. The 2015 “Italian Road Map” – the ministerial guidance formulated to implement the “Hot-spot approach” in Italy – is in line with this new political approach. What is missing in the picture is due consideration of the obligations established by international maritime law to provide a coordinated and *effective* system of search and rescue, adequate to the context and circumstances, whatever they are. Since the legal obligation to save life at sea is general, unconditional and universal, the circumstance that seas are being crossed by “mixed flows” of migrants, including both “persons in clear need of protections” and others, does not diminish its normative force. Moreover, it seems that the policy of the EU does not adequately take

¹⁸ Article 98 (2) UNCLOS – 1982.

¹⁹ Article 98 (1) (a) UNCLOS and Annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue 2.1.10: “Parties shall ensure that assistance be provided to any person in distress at sea. They shall do so regardless of the nationality or status of such a person or the circumstances in which that person is found”.

²⁰ G.S. Goodwin-Gill, “Setting the Scene: Refugees, Asylum Seekers, and Migrants at Sea – The Need for a Long-Term, Protection-Centered Vision”, in V. Moreno Lax, E. Papastravridis (edited by), “*Boat Refugees” and Migrants at Sea: a Comprehensive Approach. Integrating Maritime Security with Human Rights*, Leiden, Boston, Brill/Nijhoff, 2016, pp. 17-18.



into account the obligations provided by human rights and refugee law at sea (this point will be argued in more details below).

To complete the review of the essential source of the States' obligations at sea, we must mention the 1979 International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR Convention), signed in Hamburg in 1979, and related instruments. The SAR Convention pursues three core aims: 1) providing a framework for coordinating activities regarding safety on and over the sea among a number of inter-governmental organizations; 2) developing and promoting these activities by establishing an international maritime search and rescue plan responsible for the needs of maritime traffic for the rescue of persons in distress at sea; 3) fostering co-operation among search and rescue organizations around the world and among those participating in search and rescue operations at sea. The SAR Convention establishes that the rescue activities of persons in distress at sea will be co-ordinated by a SAR organization and, when necessary, by co-operation between neighbouring SAR organizations, wherever an incident occurs. A revised Annex to the SAR Convention was adopted in May 1998 and entered into force in January 2000. The SAR zones established pursuant to the SAR Convention divide the waters in the Central Mediterranean Route between Italy, Malta and Libya. It is important to stress that the Italian and Maltese SAR areas overlap.

The State responsible for a SAR area is also responsible for the coordination of SAR operations in that area, and for the treatment of persons rescued at sea. The fulfilment of these obligations may be influenced by formal or informal bilateral agreements between states.

The State coordinating SAR operations must provide a place of safety for disembarkation or ensure that such a place is provided.²¹ According to EU law, "place of safety" means a location, specifically, where rescue operations are considered to terminate and where the survivors' safety and lives are not threatened; where their basic human needs can be met and from which transportation arrangements can be made for the survivors' next destination or final destination, taking into account the protection of

²¹ Guidelines on the treatment of persons rescued at sea, adopted in May 2004 by the Maritime Safety Committee together with the amendments to the International Conventions on Maritime Search and rescue and for the Safety of Life at Sea.



their fundamental rights in compliance with the principle of *non-refoulement*.²² However, the interpretation of this disposition is not uncontroversial, and the identification of the “place of safety” has been and continues to be a matter of contention.

According to international refugee law and the EU law relating to asylum, the action of rescuing persons in distress and the individuation of the “place of safety” entail further responsibilities for the State of the vessel flying the flag, as well as for the State of disembarkation. In particular, as established by the so-called “Dublin III Regulation”, the Member State where the asylum seeker is first registered should be the State responsible for processing her asylum claim. Consequently, the joint application of international maritime law, international refugee law and EU asylum law generates a situation by which the European coastal States (Italy, Greece, Malta and Spain) bear the heaviest burden both in conducting SAR activities and in offering protection to asylum seekers.

This predicament was at the core of the dispute over SAR areas between Malta and Italy and resulted in two tragical shipwrecks in the proximity of Lampedusa on 3 and 11 October 2013 respectively.²³ After these dreadful events, the two States seem to have solved their conflict of competence over the overlapping zone by agreeing (informally) to systematic Italian intervention in the Maltese SAR zone, and to the disembarkation of rescued persons in Italian ports.²⁴ Even after the end of the Mare Nostrum operation (31 October 2014), the Italian interventions in the Maltese SAR zone continued, and the people rescued in Maltese SAR zone were consistently disembarked on Italian territory. It appears that this informal agreement between Italy and Malta is still enforced in the Central Mediterranean at present, and Italy is still intervening in the Maltese SAR zone on the route from Libya to Sicily.²⁵

²² Regulation 656/2014.

²³ See F. Gatti, 11 July 2013, “La verità sul naufragio di Lampedusa ‘Così l’Italia ci ha lasciati morire’”, *Espresso*, available at: <http://espresso.repubblica.it/inchieste/2013/11/07/news/la-verita-sul-naufragio-di-lampedusa-quella-strage-si-poteva-evitare-1.140363> (accessed on 19 January 2018).

²⁴ See K. Schembri Orland, “Malta-Italy migration secret deal resurfaces on the international media”, *The Independent*, available at: <http://www.independent.com.mt/articles/2016-04-09/local-news/Malta-Italy-migration-secret-deal-resurfaces-in-the-international-media-6736156026> (accessed on 19 January 2018).

²⁵ News reported that on 20 May 2016 Italy delegated Malta to intervene in response to a request (SOS) in Maltese waters. On its Eastern side, Maltese SAR confines with Greek SAR (North) and Egypt SAR (South). It is therefore plausible that Italian vessels would not be able to arrive on time in case a vessel is



Another problem in the context of the operations conducted jointly or individually by EU Member States at sea is the adoption of inconsistent standards in identifying the circumstances that trigger the declaration of a SAR event by the competent authorities of the Member States. The trigger for the legal obligation to render assistance at sea is a “distress situation”. The interpretation of this notion by the Member States is crucial.

The 1979 SAR Convention defines “distress” as: “A situation wherein there is *reasonable certainty* that a person, a vessel or other craft is threatened by grave and imminent danger and requires immediate assistance [emphasis added]”. Different states have taken considerably different views in this respect. In particular, in the interpretation of the Maltese authorities, a vessel must be on the point of sinking and there must be a request of assistance. In the interpretation of the Italian authorities, unseaworthiness *per se* entails distress. As a result, consistent standards of safety are not applied in the central Mediterranean: one SAR authority may regard a boat as in distress, whereas another may view the same boat as able to continue its journey.

3. The Mandate of the Border Control Agency: Frontex, the Obligation to Search and Rescue, to Respect Human Rights and International Asylum Law

The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (“the Agency”), also known as “Frontex”, was established by Council Regulation (EC) No 2007/2004 and started operating on 3 October 2005²⁶ with the mission to support, coordinate and develop European border management.

The Agency is responsible for the operational cooperation between Member States in the management of the external borders, including as regards border surveillance. The Agency is also responsible for assisting Member States in circumstances requiring increased technical assistance at the external borders, “taking into account the fact that some situations may involve humanitarian emergencies and rescue at sea”.

in distress on the route from Alexandria (Egypt) to Malta, South in respect to Peloponnesus and East in respect to Malta. This is probably the reason why Malta intervened in this case.

²⁶ Frontex was instituted by Regulation (CE) n. 2007/2004 of the Council of 26 October 2004 (GU L 349 of 25.11.2004), and started operating on 3 October 2005.



Council Regulation (EC) 2007/2004, as amended with Regulation (EC) N. 863/2007 and Regulation (EU) No 1168/2011, disciplined Frontex's structure and function with reference to contrasting illegal immigration but without reference to obligations including specific search and rescue operations or disembarkation in a "place of safety". Nevertheless, Regulation 2007/2004 made it clear that Frontex's mandate must be carried out in line with the Charter of Fundamental Rights of the European Union and other international obligations, including provisions on the right to asylum, international protection, and the principle of *non-refoulement*.

With regards to the treatment of persons on board, Regulation 656/2014 provides that Frontex has the obligation to assess the personal circumstances of the rescued persons (article 4(3) Regulation 656/2014). Fulfilling this obligation entails the support of medical staff, interpreters and other relevant experts of the host and participating Member States. In the case of the disembarkation of persons in need of international protection and other persons in particularly vulnerable situations, contact details of the national authorities responsible for providing follow-up measures upon disembarkation must be provided (art. 10 (2) together with art 4 (1) and (4) of Regulation 656/2014). If disembarkation in a Third Country is foreseen, a reference to the existing shore-based medical staff, interpreters and other relevant experts of the host and participating Member States to support the assessment of the personal circumstances of rescued and intercepted persons (Article 4(3) of Regulation 656/2014). The prohibition of violation of fundamental rights in Frontex's operations entails the obligation to:²⁷

- protect personal safety,
- provide the rescued persons with information about the proposed place for disembarkation,
- address the special needs of vulnerable persons, including unaccompanied minors, victims of trafficking in human beings, persons in need of urgent medical assistance, disabled persons, persons in need of international protection and other persons in a particularly vulnerable situation,

²⁷ Article 4 Regulation 2007/2004, as amended.



– protect rescued persons’ right to privacy. The exchange with third countries of personal data regarding intercepted or rescued persons obtained during a sea operation shall be prohibited where there is a serious risk of contravention of the principle of *non-refoulement*.²⁸

– full respect for human dignity and the principle of *non-refoulement*.

Although general in its terms, Frontex Regulation 656/2014²⁹ provides Frontex’s legal obligations regarding search and rescue activities. The same Regulation recalls the general obligations provided by international maritime law to render assistance to persons found in distress, if the need arises during a border surveillance operation at sea,³⁰ the European standards for the protection of human rights, and European asylum law.³¹ Regulation 656/2014 only applies to border surveillance operations carried out by Member States at their external sea border in the context of operational cooperation coordinated by Frontex. However, the situation is ambiguous because the Agency does

²⁸ This is very important to bear in mind should the dreadful proposal of floating hot spots become more than a proposal.

²⁹ This Regulation replaces Council Decision 2010/252/EU (2), annulled by the Court of Justice of the European Union by its judgment of 5 September 2012 in Case C-355/10. The CJEU argued that it was not within the executive competence of the Council to adopt such a decision, but within the competence of the legislative organ of the European Union.

³⁰ “During border surveillance operations at sea, Member States should respect their respective obligations under international law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments” (Regulation 656/2014, “Whereas” (10)). In accordance with international law, every Member State must, require the master of a vessel flying its flag, in so far as possible without serious danger to the vessel, the crew or the passengers, render assistance without delay to any person found at sea in danger of being lost and to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress Regulation 656/2014, “Whereas” (14)). Quite importantly, this is defined as a universal obligation, because it does not depend on the nationality or status of the persons to be assisted or of the circumstances in which they are found. Moreover, rescuing persons in distress at sea and bringing them to a place of safety cannot expose the crew and the shipmaster to criminal penalties (Regulation 656/2014, “Whereas” (14)).

³¹ In accordance with Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council (5) and general principles of Union law, any measure taken in the course of a surveillance operation should be proportionate to the objectives pursued, non-discriminatory and should fully respect human dignity, fundamental rights and the rights of refugees and asylum seekers, including the principle of *non-refoulement*. Member States and the Agency are bound by the provisions of the asylum acquis, and in particular of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council with regard to applications for international protection made in the territory, including at the border, in the territorial waters or in the transit zones of Member States.



not directly bear the responsibility for search and rescue, which rests on the host Member State or on the Member States participating in the joint operation. There is a clear problem in discerning the Agency's accountability and differentiating it from the responsibility of the Member States. Ultimately, it appears that the liability for the respect of positive obligations on search and rescue rests on the Member States of the European Union.

As already mentioned, the Central Command of the Italian Coast Guard (where a Frontex high officer sits as a member) has the authority, and the duty, to declare the SAR event should a situation of distress occur in the Italian (and Maltese) SAR areas of the Central Mediterranean sea. This is the area where Frontex conducts border surveillance activities (operation *Triton*).

If the Italian authorities declare a SAR event, any boat in the proximity must intervene, including patrol boats. The success of SAR operations is tightly linked to the number and characteristics of vessels deployed by Frontex and Eunavformed, which are present in the Central Mediterranean sea, and to their position in respect to where the need arises for a SAR operation, the majority of which occur within 30 nautical miles off the Libyan coasts.

Under article 33 UNCLOS patrols should be limited to the 24 nautical miles of the Italian contiguous zone.³² In this zone contiguous to the territorial sea, the coastal State may exercise the control necessary to: (a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea; (b) punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea. In actuality, patrol operations are also conducted beyond the contiguous zone in international waters. Moreover, Frontex's operation *Triton* was authorised to operate within 138 nautical miles off the Italian coasts after the disastrous shipwreck of 18 April 2018 where more than 700 people drowned off the Libyan coast.³³ There is evidence that, at least until the beginning of September 2016, the vessels deployed by the *Triton* joint operation tend to patrol at a far distance from the area where most of the

³² The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

³³ G. Cataldi, "Introduzione", in A. Antonucci, I. Papanicolopulu, T. Scovazzi (edited by), *L'immigrazione irregolare via mare nella giurisprudenza italiana e nell'esperienza europea*, Torino, Giappichelli, 2016, p. XVII.



incidents of distress occur.³⁴ The retreat of Frontex vessels from the area where the majority of incidents takes place had severe consequences. In our opinion, supported by authoritative research results,³⁵ the increase in border control coupled with the lack of adequate SAR services in the Mediterranean has had a direct effect in the increase of number of deaths at sea. While in the first four months of 2014 more than 26.000 migrants had crossed the Mediterranean and 60 deaths had been recorded, in the same period of 2015, an almost identical number of crossings had occurred, but the number deaths had increased to 1.687 (UNHCR and IOM data).

4. EUNAVFOR MED (Operation Sophia), and the New European Border and Coast Guard Agency

Since autumn 2015 EUNAVFOR MED (European Navy For(ce) Mediterranean) operation – a military operation – has become more present than Frontex in the Central Mediterranean sea.³⁶

In December 2015 the European Commission published a proposal for a European Border and Coast Guard Agency. The new Agency replacing Frontex is meant to have a stronger character of monitoring and surveillance of illegal crossing of EU sea borders,³⁷ with enhanced regulatory and operational tasks, and with the attribution of a supervisory role. The Conclusions of the EU council meeting of 18 and 19 February 2016 under section II “Migration”, (8) (h) confirmed the need to proceed with the creation of the EU Border and Coast Guard with urgency. Two main criticisms were raised against the proposal with regard to SAR activities: 1) it did not address and resolve existing problems concerning the unclear division of responsibilities between the Agency and the Member

³⁴ Consistent information can be found in the blog by F. Vassallo Paleologo, <http://dirittiefrontiere.blogspot.it/> (last accessed on 27 January 2018).

³⁵ C. Heller and L. Pezzani, Report *The lethal effects of the EU's policies of non-assistance at sea*, 2016, available at: <https://deathbyrescue.org/> (accessed 19 January 2018).

³⁶ F. Vassallo Paleologo, 15 August 2015, “Frontex Triton sposta i suoi assetti ad Est di Malta”, available at: <http://dirittiefrontiere.blogspot.co.uk/2015/08/frontextriton-sposta-i-suoi-assetti-ad.html> (last accessed 27 January 2018). F. Vassallo Paleologo, 11 August 2015 “Dopo il parziale ritiro di Frontex/Triton le navi umanitarie non riescono a salvare tutti i migranti in difficoltà”, available at: <http://dirittiefrontiere.blogspot.co.uk/2015/08/dopo-il-parziale-ritiro-di.html> (last accessed 27 January 2018).

³⁷ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC) No 2007/2004, Regulation (EC) No 863/2007 and Council Decision 2005/267/EC.



States of the European Union; 2) it did not attribute specific competences and roles to the Agency with regard to SAR operations. Also, in the proposal for an EU Border and Coast Guard Agency there was no reference to Regulation 656/2014 and the operational plan on SAR activities adopted by Frontex pursuant this Regulation.

The study commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE committee highlighted the critical aspects of the proposal and suggested "to include SAR provisions to allow the Agency to play a more active SAR role without affecting the international SAR framework".³⁸ The EU Regulation 2016/1624 of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard, signed on 14 September 2016, entered into force on 6 October 2016. Some of the criticisms raised by the LIBE committee were received in the final version of the Regulation and the obligation of search and rescue was included in the final draft. However, Regulation 2016/1624 only recalls what the International Conventions on the law of the sea already established: once the national authorities declare a SAR event, they can request all the civil and military vessels that are in proximity of the persons in distress to intervene in order to rescue the victims of a shipwreck. Therefore, although the obligation to rescue is now mentioned, it is defined in general terms only, and maintains that the Member States have the power to decide when they should intervene and declare a SAR event (in order to trigger search and rescue activities). Article 4 of the new Regulation mentions explicitly the search and rescue obligations provided in Regulation 656/2014. It prescribes that the European integrated border management shall consist of the following components: (a) border control, including measures to facilitate legitimate border crossings and, where appropriate, measures related to the prevention and detection of cross-border crime, such as migrant smuggling, trafficking of human beings and terrorism, and measures related to the referral of persons who are in need of, or wish to apply for, international protection; (b) search and rescue operations for persons in distress at sea launched and carried out in accordance with Regulation (EU) No 656/2014 of the European Parliament and the

³⁸ Directorate-General for Internal Policies Policy Department Citizen's Rights and Constitutional Affairs, Study for the LIBE Committee, *The Proposal for a European Border and Coast Guard: Evolution or Revolution in External Border Management?*, 2016.



Council and with international law, taking place in situations which may arise during border surveillance operations at sea. The new Regulation indicates therefore that single Member States have the primary responsibility for the fulfilment of search and rescue obligations.³⁹

The overall structure of the new Regulation appears to be oriented to stopping illegal immigration through agreements with the authorities of the countries of origin or transit; foreseeing a possibility for the cooperation in the search and rescue activities, and carrying out readmission operations (with the risk of *refoulement*) to the port of origin. In this respect, the new Regulation 2016/1624 created the legislative basis for the politics of externalisation of border control, thus far only agreed on between police, and without any legal basis. In substance, the new Regulation 2016/1624 enshrines an expansion of the Agency's activities and its augmented autonomy in setting up operations of repatriation or push back (entailing the actual risk of *refoulement*).

In addition, the new Agency should facilitate and encourage technical and operational cooperation between Member States and third countries in the framework of the European Union's policy of external relations. In this context, it should coordinate operational cooperation between Member States and third countries in the management of external borders, deploy liaison officers to third countries and cooperate with the authorities of third countries on return, including as regards the acquisition of travel documents. Nevertheless, in their cooperation with third countries, the Agency and Member States should comply with Union law at all times, including the set of provisions and standards on fundamental rights and the principle of *non-refoulement*.⁴⁰ Most

³⁹ Whereas (45), Regulation 2016/1624 specifies that: "The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States under the Treaties, or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments".

⁴⁰ According to Whereas (47), Regulation 2016/1624, "The European Border and Coast Guard, which includes the Agency and the national authorities of Member States which are responsible for border management, including coast guards to the extent that they carry out border control tasks, should fulfil its tasks in full respect for fundamental rights, in particular the Charter of Fundamental Rights of the European Union ("the Charter"), the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, relevant international law, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees and obligations related to access to international protection, in particular



importantly, they should do so when the cooperation with third countries takes place on the territory of those countries. The European standards on human rights, as established by the law and interpreted by the European Courts must be applied on the territories of third countries.⁴¹ In order to increase transparency and accountability, the Agency should report on cooperation with third countries in its annual report.

The new Regulation 2016/1624 does not institute any link between the new Agency (which is in fact a cosmetic transformation of Frontex, and maintains its legal personality) and the operation called EUNAVFOR MED (Operation “Sophia”, which has the task of combatting illegal immigration). As such, the agreements that have been made between EUNAVFOR MED and the Libyan Government of National Accord, based in Tripoli, and referring to the naval forces that it controls remain without legal basis.

In August 2016 a press release informed of the signature of a Memorandum of Understanding (MOU) between EUNAVFOR MED and top military officials of the Libyan Coast Guard. The Libyan Coast Guard is a military body that only obeys the commands of the Al Serraj government, established in Tripoli with the support of the United Nations, a government that the Parliament in Tobruck and the general Haftar (supported by the Egyptian forces) have not as yet recognised. The program will involve many other organisms, including EUBAM Libya, the European Agency Frontex and the United Nations.⁴²

the principle of *non-refoulement*, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, and the International Convention on Maritime Search and Rescue. In accordance with Union law and those instruments the Agency should assist Member States in conducting search and rescue operations in order to protect and save lives whenever and wherever so required.

And also:

“This Regulation respects fundamental rights and observes the principles recognised by Articles 2 and 6 of the Treaty on European Union (TEU) and reflected in the Charter. In particular, this Regulation seeks to ensure full respect for human dignity, the right to life, the right to liberty and security, the right to the protection of personal data, the right to asylum, the right to effective remedy, the rights of the child, the prohibition of torture and of inhuman or degrading treatment or punishment and the prohibition of trafficking in human beings. It also seeks to promote the application of the principles of non-discrimination and *non-refoulement*”.

⁴¹ “When cooperation with third countries takes place on the territory or the territorial sea of those countries, the Member States and the Agency should comply with norms and standards at least equivalent to those set by Union law.” Regulation 656/2014, Whereas (5).

⁴² F. Vassallo Paleologo, 17 settembre 2016, “Protocolli tra Eunavfor Med e milizie libiche. Blocchi in mare e detenzione a terra cancellano i diritti e le vite dei migranti”, available at: <http://www.adif.org/2016/09/17/protocolli-tra-eunavfor-med-e-milizie-libiche-blocchi-in-mare-e-detenzione-a-terra-cancellano-i-diritti-e-le-vite-dei-migranti/> (accessed on 20 September 2016).



In the context of an armed conflict which gets harsher day after day, with militias targeting ports and petrol plants, it is difficult to assess what is going to be the real impact of the cooperation that the so-called “Libyan Coast Guard” will be able to guarantee to the different European vessels carrying out search and rescue operations.

The destiny of persons who have been rescued by Libyan vessels in Libyan territorial waters or in the contiguous zone remains uncertain: will they be escorted back ashore and detained in one of the many detention centres that exist in Libya? These are detention centres where all sorts of abuses take place, as documented by consistent witness statements of migrants who managed to escape and eventually reach Italy.

The contents published in the Memorandum of understanding illustrate how, with funding supplied by the European Union, the training of the Libyan Border Guard and Coast Guard will soon start and operative memorandums will be agreed upon.

The cooperation between Libyan and EUNAVFOR MED (Operation Sophia) vessels, which already started long ago, has already caused a number of “incidents”. Libyan media announced that on 17 August 2016 a fast boat of the Libyan Coast Guard opened fire on the humanitarian vessel *Burbon Argos* of Doctors Without Borders, while it was carrying out search and rescue operations in the same zone where thousands of people have been rescued in the past. The press release of the Libyan Coast Guard⁴³ indicated that the armed men left the humanitarian boat after approximately 50 minutes from taking over the vessel, because they were informed that it “was part of Operation Sophia”. The “incident”, acknowledged by Libyans and reported by the *Guardian*, went otherwise unreported in the international media. A similar event happened a few days later, when two operators of the German humanitarian vessel *Sea Eye* were carrying out an operation on a rubber boat off the Libyan coast. The two operators were liberated after 48 hours, making it appear as if it was an “incident” caused by a lack of communication

⁴³ Libyan Express, 20 August 2016, “Al-Serraj urges west to press Libya’s neighbouring countries into protecting joint borders”, available at: <http://www.libyanexpress.com/al-serraj-urges-west-to-press-libyas-neighbouring-countries-into-protecting-joint-borders/> (accessed on 20 October 2016), and also: Analisi Difesa, 26 August 2016, “Eunavformed Addestrerà la Marina Libica”, available at: <http://www.analisedifesa.it/2016/08/eunavfor-med-addestrera-la-marina-libica-firmato-laccordo/> (accessed on 20 October 2016); and Stratford Worldview, 24 August 2016, “Libya, EU Come to an Agreement on Migrants”, available at: <https://www.stratfor.com/analysis/libya-eu-come-agreement-migrants> (accessed on 20 October 2016).



between the German vessel and the Libyan Coast Guard.⁴⁴ Similar hazardous incidents have continued to occur throughout the past two years.⁴⁵ Most recently, the Libyan Coast Guard intervened in international waters in order to prevent the rescue operations coordinated by the Italian authorities and carried out by vessels of humanitarian associations causing avoidable loss of life.⁴⁶ The International Criminal Court is currently investigating the attacks by the Libyan Coast Guard of humanitarian vessels conducting search and rescue operations. One organization, the German non-profit NGO “Sea Watch” filed a lawsuit.

5. Conclusions

The need to combat illegal immigration and the obligation to protect human life at risk at sea are in tension. The balancing between the two interests should be determined by making reference to the obligations provided by international, European and national law. However, in practice, very factual elements concur in determining this balance. As shown by the analysis above, the general obligations to rescue people in distress at sea and to respect the individual rights of every person, under international maritime law, SAR Conventions, international refugee law, international human rights law, European law (in particular Regulation 656/2014) and Italian law, establish the priority of rescue and protection over the interest of the States to patrol, and fight smugglers, traffickers, and illegal immigration. But in fact, the quantity and characteristics of the forces deployed by the EU Member States, and other coastal States, is a key factor in avoiding loss of life at sea. Moreover, political and military equilibriums between the actors involved (single

⁴⁴ F. Vassallo Paleologo, 1 September 2016, “La ‘Guardia costiera libica’ tra soccorsi e deportazioni. Accordi con UNHCR, OIM ed EUNAVFOR MED. L’Unione Europea esternalizza i respingimenti collettivi in mare e fornisce uomini e mezzi”, available at: <http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2016/09/la-guardia-costiera-libica-tra-soccorsi.html> (accessed on 20 October 2016).

⁴⁵ S. Scherer, 26 September 2017, “Rescue ships says Lybian coast guard shot and boarded it, seeking migrants. World News”, *Reuters*, available at: <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya-ngo/rescue-ship-says-libyan-coast-guard-shot-at-and-boarded-it-seeking-migrants-idUSKCN1C12I4> (accessed on 16 January 2018). See also 26 September 2017, “Report: Libyan coast guard shot and boarded rescue ship” Middle East Monitor, available at: <https://www.middleeastmonitor.com/20170926-report-libyan-coast-guard-shot-at-and-boarded-rescue-ship/> (accessed on 16 January 2018).

⁴⁶ Most recently, F. Albanese, 27 January 2018, “Ottocento migranti salvati in mare, due morti. Ed è scontro Ong- Guardia costiera libica”, available at: <http://www.lastampa.it/2018/01/27/italia/cronache/ottocento-migranti-salvati-in-mare-due-morti-ed-scontro-tra-ong-e-guardia-costiera-libica-4kf5LgLMNcr44MRfXKmuDM/pagina.html> (accessed 27 on January 2018).



Member States, the European Union, the Council of Europe, third countries of provenience, countries of origin) also influence the balance, regardless of the existing legal framework.

The EU and its Member States' political approach to the phenomenon of migration at sea tends to conflate two classical interests of the sovereign State: security (interpreted as "securitisation") and border control.⁴⁷ It has been persuasively argued that this association produces avoidable lethal effects, and that the two interests could be better pursued by separating immigration control from security or securitisation.⁴⁸

The rules of codified international maritime law, including the discipline on search and rescue, certainly apply to border surveillance operations and interception at sea (even if they were not created to address the phenomenon of migration flows).⁴⁹ Moreover, any operation at sea involving migrants entails the application of international human rights and refugee law as well. For this reason, scholars⁵⁰ advocated an integrated approach, balancing the interests of States to prevent unauthorised border crossing, control migration flows, and combat international crime, with the respect and protection of the migrants' individual rights in a "long-term, protection-centered vision".⁵¹ On the contrary, as has emerged from the analysis in the previous pages, the recent EU Regulation on the European Border and Coast Guard Agency mainly emphasises border control and prohibiting unauthorised border crossing.

As argued in this paper, the cooperation between EUNAVFOR MED, Italian and Libyan authorities aimed at preventing illegal border crossings at sea entails the actual risk of violation of the principle of *non-refoulement* and the right of asylum.

The sharp rise in refugees and migrants prepared to risk long journeys in rickety, overcrowded boats is not just the product of increased instability in the Middle East, African countries and of the deterioration of the situation in Libya over the last two years. It is also a consequence of the progressive sealing off of Europe's land borders and the

⁴⁷ I. Tani, "Le forme di contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare attraverso il Mediterraneo nell'ambito dell'Unione europea" in A. Antonucci, I. Papanicolopulu, T. Scovazzi, *op. cit.*, pp. 154-235.

⁴⁸ E. Nanopoulos, E. Guild, K. Weatherhead, *Securitisation of Borders and the UN's Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration*, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 270/2018. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3099996> (accessed 15 January 2018).

⁴⁹ G. Cataldi, *op. cit.*, p. XXII.

⁵⁰ V. Moreno-Lax, "Introduction", in V. Moreno Lax, *op. cit.*

⁵¹ G.S. Goodwin-Gill, *op. cit.*, p. 18.



absence of legal channels for migrants and refugees to reach the European Union safely. For so long as the EU continues to push back those fleeing conflict or poverty to take dangerous sea journeys, it must be prepared collectively to meet its obligations to save lives.

Elena Consiglio
Università di Palermo
ilcerchioquadra@gmail.com

Camminare per tre lune nelle scarpe dell'Altra

Riflessioni sulla prevenzione e sul contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne rom che vivono nei "campi"

Barbara Giovanna Bello

Abstract: This essay delves into male violence against Roma women who live in the "camps" in Italy through the lens of human security. It suggests that the inclusion of "camps" — as places of social exclusion and, at the same time, social relations — in the analysis of male violence against Roma women helps to unveil the conditions of human insecurities in Roma women's lives, which might prevent laws and policies tackling violence against women from achieving their goals.

[**Keywords:** Human security, Male Violence Against Women, Roma Women, Camps, Effectiveness]

Provare a parlare di temi quali "spazio e posizione" scatena in me un dolore antico. [...]

Quando dico che queste parole scaturiscono dalla sofferenza, mi riferisco alla lotta personale che si conduce per definire la posizione dalla quale ci si dà voce: lo spazio del teorizzare.

bell hooks

Introduzione

Questo contributo elabora alcune riflessioni presentate durante il workshop "La violenza contro le donne", organizzato all'interno del Convegno internazionale "Quali politiche per la sicurezza?", tenutosi a Perugia il 14 e 15 novembre 2014.¹ Esso si concentra sull'importanza di studiare le condizioni materiali e simboliche che possono impedire alle

Ringrazio Mirinda Ashley Karshan e Concetta (Ketty) Smedile per i commenti alla prima bozza di questo contributo e Oana Marcu per la lettura della versione finale dello stesso. L'espressione "provare a camminare per tre lune nelle scarpe dell'Altra" richiama il proverbio popolare, attribuito agli indiani d'America, "prima di giudicare una persona cammina nei suoi mocassini per tre lune".

¹ Le considerazioni svolte in questo saggio si basano su varie fonti. La prima riguarda la letteratura sulle comunità rom e quella sulla violenza di genere, al cui incrocio questo articolo si colloca. La seconda è costituita da report di organizzazioni non governative che lavorano con le comunità rom e, in particolare, dalle ricerche svolte dall'associazione 21 Luglio. Infine, attingo dalla mia esperienza di formatrice giovanile in seminari e conferenze sui diritti delle donne e dei giovani rom.



donne appartenenti alle “comunità rom”² che vivono nei “campi”³ (intesi come luoghi di esclusione e, al tempo stesso, di relazioni) di sottrarsi alla violenza maschile e che rischiano, quindi, di rendere inefficaci norme, politiche e misure di prevenzione e contrasto di tali forme di violenza, pensate per le donne “in astratto”.

L’assunto alla base di questo saggio è che, se è vero che la violenza maschile (di genere, domestica, ecc.) figura tra le più gravi aggressioni alla sicurezza umana⁴ – in

² Nel prosieguo mi riferisco a “comunità rom” nella consapevolezza che si tratta di un’accezione problematica e riduttiva, che non esprime le molte sfaccettature dell’“universo rom” in termini di gruppi, di provenienza, di radicamento sul territorio, di religione e di status giuridici. Le diversità esistenti tra i membri di queste comunità – che, soprattutto nei grandi campi dell’area romana, sono stati costretti a convivere a seguito di scelte istituzionali nello spazio circoscritto del campo – sono rimaste a lungo invisibili nel discorso pubblico e nelle politiche, anche se iniziano ad essere riconosciute (par. 3). Nei documenti dell’Unione europea che si riferiscono a queste comunità è spesso specificato che “rom” (in inglese, “Roma”) è il termine utilizzato per indicare “diversi gruppi come i rom, i Gypsies, i Travellers, i Manouches, gli Ashkali, i Sinti e i Boyash”, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm (ultimo accesso giugno 2017).

³ Secondo una comune classificazione, i campi rom si distinguono in “autorizzati e attrezzati” o “formali” (sono campi “costruiti o affittati dal Comune” e dispongono, solitamente, di maggiori servizi gestiti dalle autorità locali, M. Brazzoduro, “Roma. Poveri di status, i rom”, in G.B. Sgritta, *Dentro la crisi. Povertà e processi di impoverimento in tre aree metropolitane*, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 254; “tollerati” o “semi-attezzati” (“semi-formali” o “semi-autorizzati”, la cui natura giuridica è ambigua e le amministrazioni locali ne “tollerano”, appunto, l’esistenza); e campi “abusivi” (“informali”, “non autorizzati, o “irregolari”), la cui geografia è molto variabile a causa degli sgomberi. Su quest’ultimo punto si veda European Roma Rights Centre (ERRC), *Campi Nomadi s.p.a. Segregare, concentrare e allontanare i rom. I costi a Roma nel 2013*, 2014, disponibile in: http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2014/06/Campi-Nomadi-s.p.a_Versione-web.pdf (ultimo accesso giugno 2017). Parzialmente diversa è la classificazione di L. Piasere, *I rom d’Europa. Una storia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2004). Al di là della diversità tra campi, questi insediamenti sono caratterizzati dall’esclusione sociale di chi vi abita. Il problema abitativo delle comunità rom è molto complesso perché molti membri delle stesse desiderano poter abitare con la propria rete familiare anche quando tentano di sfuggire al “campo”. Si veda, oltre alle opere di Piasere citate in questo articolo, anche l’interessante ricerca descritta in C. Manzoni, *L’uscita dal campo e dalla baraccopoli: le carriere abitative dei rom, tra vincoli strutturali e strategie individuali*, Tesi di Dottorato in Sociologia Applicata e Metodologia della Ricerca Sociale XXV ciclo, Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Sociologia.

⁴ Ho sviluppato alcune riflessioni sulla sicurezza umana delle comunità rom nel contesto italiano in B.G. Bello, “Who is afraid of whom? Security threats upside-down in the governance of Roma people in today’s Italy”, in S. Palidda, *Ignored Insecurities. Is it possible rethinking a Governance of Security Affairs Based on Res Publica?*, London-New York, Routledge, 2016, pp.149-165, mentre in questo contributo approfondisco il tema in una prospettiva di genere. In entrambi i saggi intendo per sicurezza umana “la protezione del nucleo vitale di tutte le vite umane in un modo che migliori le libertà umane e la realizzazione umana” (trad. mia), CHS (Commission on Human Security), *Human Security Now*, 2003, p. 4, disponibile in: www.un.org/humansecurity/files/chs_final_report_-_english.pdf (ultimo accesso giugno 2017); UNDP (United Nations Development Programme), *Human Development Report 1994*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 23, disponibile in: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf (ultimo accesso giugno 2017). Il tema della sicurezza umana della popolazione rom in Romania è discusso più diffusamente in I. Tomovska, “Poverty, Discrimination and the Roma: A Human Security Issue”, *Human Security Perspectives*, 7, 1 (2010), pp. 63-82.



particolare, alla dimensione della sicurezza personale –⁵ delle donne, nella vita di molte di loro essa è complicata da altre dimensioni della sicurezza umana, elencate nello Human Development Report del 1994,⁶ in modi che possono affievolire i loro diritti, per esempio influenzando sull'espressione della loro agentività (*agency*),⁷ sulla scelta di ricorrere (oppure no) alla tutela giuridica, ai centri anti-violenza o ad altre strutture per sottrarsi alla violenza endo-familiare, e, più in generale, alla violenza maschile da chiunque questa provenga.⁸

La letteratura sui ghetti afroamericani⁹ e sulle minoranze visibili¹⁰ spiega che, a causa dei processi di etnicizzazione e sessualizzazione, le donne in queste comunità

⁵ UNDP (United Nations Development Programme), *Human Development Report 1994*, p. 30; P. Degani, *Riflessioni in tema di condizione femminile e sicurezza umana. Research Papers*, 1 (2005), disponibile in: http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/2005_01.pdf (ultimo accesso giugno 2017).

⁶ Sicurezza della comunità, nel duplice aspetto della sicurezza della comunità e sicurezza nella comunità; sicurezza personale; sicurezza politica; sicurezza economica; sicurezza alimentare; sicurezza della salute e sicurezza ambientale, UNDP (United Nations Development Programme), *Human Development Report 1994*, pp. 24-25; UNTFHS (United Nations Trust Fund for Human Security), *Human Security in Theory and Practice*, 2009, disponibile in: http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf (ultimo accesso giugno 2017).

⁷ Per una ricostruzione del significato di *agency*, intesa come “capacità umana di agire”, si veda L. M. Ahearn, “Agentività/Agency”, in A. Duranti (a cura di), *Culture e discorso*, Roma, Carocci, 2001, pp. 18-23; F. Di Donato, *La realtà delle storie. Tracce di una cultura*, Napoli, Guida Editori, 2012.

⁸ Per alcuni dati sulla violenza nei confronti delle donne rom da parte delle forze dell'ordine, si veda ERRC, Idea Rom and Opera Nomadi, *Parallel Submission to the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Italy under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women for its Consideration at the 49th Session 11 to 29 July 2011 Concerning the Situation of Romani Women in Italy*, 2011.

⁹ K. W. Crenshaw, “From Private Violence to Mass Incarceration: Thinking Intersectionally About Women, Race, and Social Control”, *UCLA Law Review*, 59 (2012), pp. 1420-1472; U. Hannerz, *Soulside. Inquiries into Ghetto Culture and Community*, Chicago, University of Chicago Press, 1969; N. Jones, *Between Good and Ghetto. African American Girls and Inner City Violence*, New Brunswick, New Jersey, and London, Rutgers University Press, 2010.

¹⁰ E. Burman, *et al.*, “Culture as a barrier to service provision and delivery: domestic violence services for minorities women”, *Critical Social Policy*, 24 (2004), 3, pp. 332-357; C. Montoya, L. Rolandsen Augustin, “The Othering of Domestic Violence: The EU and Cultural Framings of Violence against Women”, *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 20, 4 (2011), 1, pp. 534-557; S. Rana, “Addressing Domestic Violence in Immigrant Communities: Critical Issues for Culturally Competent Services”, *School of Social Work, National Resource Center on Domestic Violence*, Minnesota, University of Minnesota, 2012, pp. 1-11; C.E. Rasche, “Minority Women and Domestic Violence: The Unique Dilemmas of Battered Women of Color”, *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 4 (1988), 3, pp. 150-171; N.J. Sokoloff (ed.), *Domestic Violence at the Margins. Readings on Race, Class, Gender and Culture*, Piscataway, Rutgers University Press, 2005; N. Sokoloff, I. Dupont, “Domestic violence at the intersections of race, class and gender: challenges and contributions to understanding violence against marginalised women in diverse communities”, *Violence Against Women*, 11 (2005), 1, pp. 38-64.



corrono *almeno*¹¹ un doppio rischio di violenza e discriminazione che influisce sulla loro possibilità di affidarsi e chiedere aiuto alle autorità, organizzazioni non governative e forze dell'ordine competenti. Lo stesso può dirsi per le varie dimensioni della sicurezza umana delle donne rom: all'interno della propria famiglia e nel campo, esse possono vivere esperienze di violenza domestica o di violenza/discriminazione di genere, legate alle aspettative derivanti dal ruolo di genere e che minano soprattutto la loro sicurezza personale *in quanto donne*¹²; al di fuori delle proprie famiglie e della propria comunità si confrontano con le discriminazioni istituzionali e da parte di privati (che compromettono la sicurezza della comunità, la sicurezza personale, la sicurezza economica, ecc.), basate sugli stereotipi (criminalizzanti o "primitivizzanti") connessi alle comunità di appartenenza.

La proposta di includere, nell'analisi della violenza maschile contro le donne, il campo e le condizioni di (in)sicurezza umana in pressoché tutti gli ambiti della vita quotidiana di molte donne rom che li abitano aiuta a spostare il baricentro dal versante della "tesi [...] scivolosa della causa interna"¹³ (cioè, interna alla "cultura rom"), in cui sono incorse, secondo Guerrini, anche alcune femministe, ad altri versanti. Tra questi ultimi vanno considerate le condizioni di vita nel campo (come la mancanza o carenza di servizi) e le complesse relazioni di chi vive nel campo con il mondo esterno, pur con le sensibili differenze esistenti tra i vari tipi di insediamenti e nelle diverse città; l'interdipendenza tra dimensioni dell'insicurezza, delle ineguaglianze e delle relazioni di potere dentro e fuori le comunità (*in-group* e *out-group relations*);¹⁴ infine, la soggettività e le esperienze quotidiane di donne discriminate (in quanto donne, rom, socialmente svantaggiate, migranti o cittadine, ecc.) e che abitano i luoghi segregati dei rom.

¹¹ L'avverbio "almeno" è d'obbligo perché le relazioni sociali dentro e fuori le comunità di appartenenza sono in realtà il risultato anche di tensioni intergenerazionali, dello status socio-economico e di molti altri fattori, A. Eisenberg, J. Spinner-Halev, *Minorities within Minorities. Equality, Rights and Diversity*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

¹² F. Bimbi, "Parola chiave 'Genere. Donna/donne'. Un approccio eurocentrico e transculturale", *Rivista delle Politiche Sociali*, 2 (2009), pp. 261-297; B.J. Risman, "Gender as a Social Structure: Theory Wrestling with Activism", *Gender and Society*, 18 (2004), 4, pp. 429-450.

¹³ M. Guerrini, "Pratiche di dis-identità. La discriminazione sessista contro le donne romni in una prospettiva anticolonialista", in V. Montecchiari, M. Guerrini, V. Venturini (a cura di), *Romantica cultura – invisibilità ed esclusione del popolo rom*, 32, Firenze, Cescvot, 2013, p. 74.

¹⁴ A. Eisenberg, J. Spinner-Halev, *Minorities within Minorities. Equality, Rights and Diversity*, cit.



Nel caso delle donne rom che vivono nel campo, la considerazione per il contesto spaziale e per le relazioni che si realizzano all'interno e al di fuori dello stesso è stata, infatti, spesso surclassata dalla retorica di una presunta omogenea "cultura dei rom" di cui sarebbero vittime, che è stata usata per spiegare in modo fuorviante più di quanto, in realtà, potesse.

Il problema è che quando vengono redatti provvedimenti di prevenzione e contrasto della violenza – anche quelli considerati innovativi come la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa (in seguito "Convenzione di Istanbul", dal luogo in cui fu redatta l'11 maggio 2011), ratificata dall'Italia il 27 giugno 2013 –, raramente la situazione di alcuni segmenti particolarmente marginalizzati della popolazione (ad esempio, le donne rom che vivono nei campi, le donne povere o, *mutatis mutandis*, Black nei ghetti nordamericani) viene tenuta in considerazione.¹⁵ Il legislatore o i *policy makers* spesso

¹⁵ Sulle analogie tra discriminazioni nei confronti dei rom in Europa e delle comunità Black negli Stati Uniti, si veda Barbera, M. 2011, "I rom e i paradossi del diritto antidiscriminatorio", in P. Bonetti, A. Simoni, T. Vitale (a cura di), *La Condizione Giuridica di Rom e Sinti in Italia*, Milano, Giuffrè, 2011, I, p. 589, in cui l'autrice riporta quanto affermato da Trevor Phillips (Commission for Racial Equality), secondo cui i "rom si trovano a fronteggiare oggi quello che i neri americani sperimentavano negli Stati Uniti negli anni '50, vale a dire una forma di razzismo non solo sociale ma anche istituzionale e livelli estremi di ostilità pubblica alimentati in parte da una rappresentazione irresponsabile dei media". Il parallelismo tra la condizione dei rom in Europa e quella delle persone Black negli Stati Uniti (A.P. Harris, *Foreword*, in W.O. Weyrauch (ed.), *Gypsy Law. Romani Legal Traditions and Culture*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2001) ha suggerito già da diversi anni ad alcune studiose e attiviste rom, in prevalenza ungheresi e rumene (Angela Kocze, Nicoleta Bitu e Alexandra Oprea), una lettura intersezionale delle discriminazioni e della violenza nei confronti delle donne rom dentro e fuori le loro comunità, riprendendo la letteratura delle donne Black: A. Kocze, *Missing Intersectionality. Race/Ethnicity, Gender, and Class in Current Research and Policies on Romani Women in Europe*, Budapest, CEU-Centre for Policy Studies, 2009, e un più recente articolo che continua questa riflessione: J. Jovanović, A.C. Daróczi, "Still Missing Intersectionality: The relevance of feminist methodologies in the struggle for the rights of Roma", *Roma Rights: Nothing About Us Without Us? Roma Participation in Policy Making and Knowledge Production*, 2 (2015), pp. 79-82, disponibile in: <http://www.errc.org/roma-rights-journal/roma-rights-2-2015-nothing-about-us-without-us-roma-participation-in-policy-making-and-knowledge-production/4433/12> (ultimo accesso giugno 2017); più risalente European Roma Rights Centre (ERRC), *Roma Rights Journal "Multiple Discrimination"*, 2 (2009), disponibile in: <http://www.errc.org/roma-rights-journal/roma-rights-2-2009-multiple-discrimination/3564> (ultimo accesso giugno 2017). Sul movimento femminista rom, si veda J. Jovanović, A. Kóczé, L. Balogh, *Intersections of Gender, Ethnicity, and Class: History and Future of the Romani Women's Movement*, 2015, disponibile in: http://fesbp.hu/common/pdf/Paper_Roma_women_Gender_Politics.pdf (ultimo accesso 23 maggio 2017). Nella letteratura italiana o riguardante il contesto italiano: M.L. Corradi, "Femminismo, post-colonialità e metodo intersezionale nelle narrazioni Romni e nella prevenzione della violenza nei campi", in Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), *Donne rom, condizione femminile, diritti umani e non discriminazione*, cit., pp. 7-38 e M.L. Corradi, *Gypsy Feminism, Intersectional Politics, Alliances, Gender and Queer Activism*, Abingdon, Oxon, Routledge, 2018; O. Marcu, *Malizie di strada. Una ricerca azione con giovani rom romeni migranti*, Milano, Franco Angeli, 2014. Mi permetto di rinviare anche al mio lavoro



pensano alle persone che intendono beneficiare in via generale e astratta, senza preoccuparsi della diversità dei contesti in cui si svolge la loro vita sociale. Tali provvedimenti rischiano, pertanto, di non produrre gli effetti di tutela desiderati da chi li ha emanati (ossia, di non essere pienamente efficaci in senso sociologico-giuridico),¹⁶ o, guardando più in generale all'impatto della norma (cioè, all'insieme di tutti gli effetti voluti e non voluti),¹⁷ rischiano di avere, addirittura, effetti non voluti.

Senza pretese di esaustività, nei prossimi paragrafi descrivo alcune di queste dinamiche. Nel primo paragrafo spiego le principali ragioni per cui coloro che studiano la violenza maschile contro le donne o redigono e implementano leggi e politiche volte alla prevenzione e al contrasto della stessa dovrebbero interessarsi al luogo “campo”, alle condizioni e alle concrete risorse di cui le donne rom che vi abitano dispongono per affrancarsi dalla violenza. Mi soffermo, poi, su alcune condizioni di insicurezza della vita nei campi, cercando di evidenziare le implicazioni che esse hanno per le donne rom (par. 2), nonché sui prevalenti discorsi prodotti sui rom (par. 3) e, in particolare, sulle donne rom (3.1), da parte delle persone non rom (*gagè*). Tali discorsi, oltre a costituire essi stessi aggressioni alla sicurezza personale e della comunità dei rom, hanno contribuito a oscurare il problema della violenza maschile contro le donne di queste comunità o ad offrirne una lettura attraverso una lente deformante. Infine, svolgo alcune riflessioni sulla necessità di contro-narrazioni da parte delle donne rom (par. 3.2.).

1. I campi come universo di indagine

La letteratura sulla violenza di genere e domestica¹⁸ mette in luce che, indipendentemente dall'origine etnica, religiosa o “culturale”, varie cause, più o meno consapevoli,

divulgativo: B.G. Bello, “General rapporteur’s reflections on the Conference: how to navigate the archipelagos of discrimination?”, nel report da me redatto *United for Dignity. Conference on the specific situation of Roma young people affected by multiple discrimination*, 24-26 June 2014, Strasbourg, European Youth Centre, 2014.

¹⁶ V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, Ottava edizione, Milano, Franco Angeli, 2003; L. Mader, *L'évaluation législative*, Lausanne, Payot, 1985.

¹⁷ V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, cit.; L. Mader, *L'évaluation législative*, cit.

¹⁸ F. Bimbi, A. Basaglia (a cura di), *Violenza contro le donne. Formazione di genere e migrazioni globalizzate*, Milano, Guerini e Associati, 2010; C. Corradi, *Sociologia della violenza: modernità, identità, potere*, Roma, Meltemi Editore; D. Danna, “Violenza maschile contro le donne e risposte delle istituzioni pubbliche”, *Studi sulla questione criminale*, 2 (2009), pp. 25-56; S. Agnello Hornby, M. Calloni, *Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica*, Milano, Feltrinelli, 2013; A. Kasturirangan, et al, “The impact of culture and minority status on women’s experience of domestic violence”, *Trauma, violence & abuse*, 5 (2004), 4, pp. 318-332; A. Sorgato, *Giù le mani dalle donne*, Milano, Mondadori, 2014.



impediscono alle donne di lasciare l'ambiente e la relazione in cui si consuma la violenza o, una volta allontanatesi, le inducono a tornare.

Martina Guerrini, a ragione, spiega che

[a]nche le donne che non vivono nei campi rom subiscono violenza domestica dagli uomini della propria famiglia di origine o acquisita (il compagno, il marito, l'ex fidanzato) e sono vittime della solidarietà di genere che colpisce come un'amnesia tutti i maschi del luogo in cui vivono (il piccolo paese, la cerchia di amici, i parenti ecc.).¹⁹

Pur condividendo l'affermazione dell'autrice, credo che, in attesa del superamento delle politiche e delle pratiche di segregazione abitativa in strutture "per soli rom" (o da questi abitate in modo prevalente) e delle discriminazioni (istituzionali e di privati) ad esse collegate, sia utile occuparsi del campo come luogo di marginalità spaziale, storica e sociale. Questo non perché il campo irretisca deterministicamente tutte le donne che lo abitano, ma per offrire una chiave di lettura che includa, come spiegato da parte della geografia femminista, l'importanza dello spazio geografico nel processo di produzione dell'identità da intendere come "*situated accomplishment*"²⁰ e in continuo divenire. Nel 1984 Massey scriveva che questa relazione tra genere, spazio e luogo – che viene spesso espressa con il termine "*gendering*" – "ha ripercussioni sui modi in cui il genere è costruito e inteso nelle società in cui viviamo" (trad. mia).²¹ Più di recente, la geografa britannica Gill Valentine mette in luce come "il senso di sé emerge e si realizza in contesti spaziali differenti e in precisi momenti biografici" (trad. mia)²² con riferimento all'intersezione tra il genere e altri aspetti dell'identità.

Si veda anche ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Roma, 2015; A.M. Toffanin, "Research on violence against women. A sociological perspective", *Interdisciplinary Journal of Family Studies*, 17 (2012), 1, pp. 15-30.

¹⁹ M. Guerrini, "Pratiche di dis-identità. La discriminazione sessista contro le donne *romni* in una prospettiva anticolonialista", cit., p. 77.

²⁰ G. Valentine, "Theorizing and Researching Intersectionality: A Challenge for Feminist Geography", *The Professional Geographer*, 59 (2007), 1, pp. 10-21; A. Angelucci, "Origini e nuovi possibili scenari dell'Intersectionality Theory: dal genere allo spazio urbano", *AG-About Gender*, 8 (2015), 4, pp. 262-283.

²¹ D. Massey, *Space, Place and Gender*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994; A.J. Nightingale, "Bounding difference: Intersectionality and the material production of gender, caste, class and environment in Nepal", *Geoforum*, 42 (2011), pp. 153-162; G. Valentine, "Theorizing and Researching Intersectionality: A Challenge for Feminist Geography", cit.

²² G. Valentine, "Theorizing and Researching Intersectionality: A Challenge for Feminist Geography", cit., p. 15.



Credo che ciò valga, a maggior ragione, per un contesto dalla “natura ambigua”²³ e denso di significati spesso ignorati dagli *outsider* come il campo che, al di là della tipologia presa in considerazione, fornisce ai propri abitanti “protezione, riconoscimento e anonimato”²⁴ (trad. mia) rispetto all’esterno ma, allo stesso tempo, causa “perdita di individualità”²⁵ (trad. mia).

Pur riconoscendo che i campi incarnano il luogo del controllo da parte delle autorità locali e statali su chi li abita, in questo mio tentativo di pensare il campo come spazio relazionale²⁶ mi discosto dalla concezione dei campi come dispositivo,²⁷ per suggerire di focalizzare l’attenzione sulle relazioni in corso all’interno degli stessi e attraverso i loro confini. Concordo con Sigona,²⁸ secondo cui

l’influente concettualizzazione del campo come spazio d’eccezione, elaborata da Agamben, non offre uno strumento analitico soddisfacente né per comprendere le relazioni sociali all’interno del campo e tra il campo e la città, né per apprezzare le strategie e le tattiche che coloro che abitano tali spazi adottano nelle vite quotidiane per rivendicare i propri diritti e appartenenza.²⁹ (trad. mia)

Più in generale, Sigona propone l’idea di “campzenship” per cogliere “la forma specifica e situata di appartenenza prodotta nel e dal campo, la relazione complessa e ambivalente dei suoi abitanti con il campo e i modi in cui il campo plasma la relazione dei suoi abitanti con lo stato [...]”.³⁰

Che sia scelto o no, il campo (piccolo o grande, regolare o irregolare che sia) non è solo il luogo in cui molte persone – accomunate da un’appartenenza etnica,³¹ ma diverse

²³ N. Sigona, “Campzenship: reimagining the camp as a social and political space”, *Citizenship Studies*, 19 (2014), 1, p. 9.

²⁴ Ivi, p. 16.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M. Augé, *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*, Milano, Elèuthera, 2009.

²⁷ Sul concetto di dispositivo si rimanda a G. Agamben, *Che cos’è un dispositivo*, Roma, Nottetempo, 2006; G. Deleuze, *Che cos’è un dispositivo*, Napoli, Cronopio, 2007; F. Rahola, *Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità in eccesso*, Verona, Ombre corte, 2003; S. Tosi Cambini, “[Le balene sconfiggono i confini] Appunti per una narrazione fra storie familiari e spazi urbani”, *Cambio*, 2 (2012), 3, pp. 91-101.

²⁸ N. Sigona, “Campzenship: reimagining the camp as a social and political space”, cit.

²⁹ Ivi, p. 1.

³⁰ *Ibid.*

³¹ In letteratura non è pacifico che si possa parlare di “etnia” rom, S. Tosi Cambini, “Lo spazio del razzismo. Il trattamento dei corpi (degli) altri nel governo della città”, in G. Giuliani, *Il colore della nazione*, 2015, pp. 157-171. In mancanza di una definizione legale di “origine etnica” all’interno del diritto antidiscriminatorio dell’Unione europea, si fa spesso riferimento alla pronuncia *Mandla* (*Sewa Singh*) and



per religione, cittadinanza, percorsi migratori o status giuridici – *diventano* “zingari”, “nomadi” e, comunque, “nemici interni”³² nella percezione dei *gagè*, ma è anche il luogo in cui esse *diventano* uomini e donne. Nei campi molte donne rom nascono, socializzano, si innamorano, vivono la propria intimità, partoriscono i figli, curano gli anziani, esercitano la propria agentività anche quando essa si traduce in passi “impercettibili”³³ che preparano il terreno alla trasformazione sociale. Vivere *da donna* i campi significa attraversare queste esperienze, interazioni e relazioni (*anche* di genere) in luoghi precari, spesso sovraffollati e promiscui, sia per il numero di unità abitative rispetto allo spazio a disposizione, sia per la densità di popolazione per unità abitativa. Le donne rom che abitano i campi sono inserite in uno *spazio di relazioni sociali*, in cui viene esercitato un *controllo sociale* e in cui si esplicano le *norme sociali* di chi vi abita.³⁴ I campi non sono neutri, bensì impregnati di proprie regole e simboli. Nei campi non regolari e in quelli semi-autorizzati, per esempio, la stessa ubicazione di una baracca in una determinata area del campo può denotare minore o maggiore prestigio o potere chi vi abita. L’interferenza tra norme sociali del campo e norme giuridiche di prevenzione e contrasto della violenza richiede di guardare in continuazione “dentro” e “fuori” i suoi confini, in modo dinamico e bidirezionale. Il difficile attraversamento di tali confini, infatti, non esclude la porosità degli stessi: i campi sono sì marginali e isolati, ma non impermeabili e autonomi. Essi sono, semmai, “semi-autonomi”.³⁵

another v Dowell Lee and others [1983] 2 AC 548, che definisce le caratteristiche di un gruppo etnico o l’origine etnica di un gruppo. In Italia si veda il Tribunale Civile di Roma, Seconda Sezione, Ordinanza n. 30 maggio 2015, disponibile in: <http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/06/Ordinanza-La-Barbuta.pdf> (ultimo accesso giugno 2017). Quest’ordinanza considera indirettamente discriminatoria “qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti a una stessa etnia, tanto più se realizzata, come nel caso dell’insediamento sito in località La Barbuta, in modo da ostacolare l’effettiva convivenza con la popolazione locale, l’accesso in condizione di reale parità ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove è posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno”. Per un primo commento all’ordinanza, si veda L. Mancini, “I “campi nomadi” sono discriminatori. A proposito di una recente sentenza”, *Sociologia del Diritto*, 2 (2015), pp. 183-189.

³² N. Sigona, *Figli del Ghetto. Gli italiani, i campi nomadi e l’invenzione degli zingari*, Firenze, Osservazione, 2002, disponibile in: http://www.osservazione.org/it/3_4/figli-del-ghetto-gli-italiani-i-campi-nomadi-e-linvenzione-degli-zingari.htm (ultimo accesso giugno 2017).

³³ D. Papadopoulos, N. Stephenson, V. Tsianos, *Escape Routes. Control and Subversion in the 21st Century*, London, Pluto Press, 2008.

³⁴ M. Ashley Karshan, “Il diritto tradizionale della popolazione romani tra *kriss* e *judecàta*”, *Sociologia del Diritto*, 3 (2016), pp. 163-180.

³⁵ S. Falk Moore, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study”, *Law & Society Review*, 7 (1973), pp. 719-746.



Anche se il riferimento al “campo sociale semi-autonomo” è stato ritenuto inadatto³⁶ per studiare le società multiethniche contemporanee, credo che esso possa essere utile per ragionare sull’(in)efficacia e sull’impatto delle norme di contrasto della violenza domestica e di genere nei confronti delle donne appartenenti alle comunità rom, “numerose e stabilizzate da tempo”,³⁷ che abitano i campi e per comprendere quali fattori possano dissuaderle dal cercare protezione giuridica contro tali forme di violenza.

Come è noto, con il concetto di “campo sociale semi-autonomo” Sally Falk Moore intende

la connessione tra l’operare interno di un campo sociale osservabile e i suoi punti di articolazione con un setting più ampio. [...]. La legge (nel senso di legge dello stato applicabile) è solo uno dei fattori che incide sulle decisioni degli individui, sulle azioni che intraprendono e sulle relazioni che instaurano. Di conseguenza aspetti importanti della connessione tra legge e cambiamento sociale emergono solo se la legge è esaminata nel contesto della vita sociale ordinaria (trad. mia).³⁸

L’autrice spiega che tra i motivi per cui le leggi, per quanto innovative, non riescono a raggiungere le finalità volute o producono effetti non voluti e inattesi, deriva dalla circostanza che

le nuove leggi sono imposte da fuori su disposizioni/accordi sociali in corso, in cui esistono già insieme di obblighi vincolanti. La legge è spesso emanata con l’intenzione di alterare le disposizioni sociali esistenti secondo determinate modalità. Le disposizioni sociali sono spesso effettivamente più forti delle nuove leggi (trad. mia).³⁹

Se è così, diventa necessario indagare, per esempio, le reali possibilità da parte delle donne rom di appropriarsi di spazi e ridefinire le strutture e i discorsi su di loro⁴⁰ o di compiere scelte autonome all’interno dei campi (soprattutto in quelli autorizzati, soggetti anche a regolamenti previsti dalle autorità locali).⁴¹ Riprendendo uno spunto più

³⁶ A. Facchi, *Prospettive attuali del pluralismo normativo*, 2005, disponibile in: <http://www.juragentium.org/topics/rights/it/facchi.htm> (ultimo accesso giugno 2017).

³⁷ Ivi.

³⁸ S. Falk Moore, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study”, cit., p. 743.

³⁹ Ivi, p. 723.

⁴⁰ C. Bacchi, “Discourse, Discourse Everywhere: Subject ‘Agency’ in Feminist Discourse Methodology”, *NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research*, 13 (2005), 3, pp. 198-209.

⁴¹ U. Daniele, *Questo campo fa schifo. Un’etnografia dell’adolescenza rom fra periferie e scenari globali*, Torino, Meti Edizioni, 2013.



generale di Claudio Marta sulle comunità rom, la vita ordinaria delle donne rom è determinata anche dalla misura e dal modo in cui i vincoli di natura meccanica all'interno dei campi sono soppiantati, escludono o coesistono con “i vincoli di portata più generale, di natura organica, per dirla alla Durkheim”.⁴²

Questa prospettiva aiuta a far emergere esempi di paure e ostacoli nella vita quotidiana delle donne rom, che qui mi limito solo a tratteggiare e che saranno, in parte, approfonditi nel prossimo paragrafo.⁴³ In estrema sintesi, nel caso di violenza interna alla propria famiglia e alla propria comunità, le donne rom possono temere, a seguito della denuncia di violenza, di essere allontanate dalle proprie reti familiari e sociali esistenti nel campo (luogo che, al tempo stesso, protegge e de-umanizza);⁴⁴ di causare l'allontanamento del marito o del compagno, autori della violenza, dal campo autorizzato, o, se privi di permesso di soggiorno, l'espulsione degli stessi dal territorio nazionale (par. 2); di non trovare più il campo di provenienza alla loro uscita dalle strutture di accoglienza a cui dovessero decidere di rivolgersi, soprattutto considerate la velocità e la mancanza di preavviso con cui alcuni campi vengono sgomberati; di confrontarsi da sole con un mondo che spesso reputano ostile; di “macchiare” la loro reputazione; di attirare l'attenzione delle forze dell'ordine o di rinforzare gli stereotipi diffusi tra i *gagè* nei confronti degli uomini rom. Nei casi in cui la violenza provenga da forze dell'ordine o da membri di cooperative che operano nei campi, le donne rom possono temere di subire ritorsioni a livello personale o di comunità, oppure di non essere considerate attendibili.⁴⁵

⁴² C. Marta, *Relazioni interetniche: prospettive antropologiche*, Napoli, Alfredo Guida, 2005, p. 31.

⁴³ Lo studio condotto dalla Fundació Surt, sulla violenza maschile contro le donne rom evidenzia che le attitudini nei confronti della violenza contro le donne, all'interno delle comunità rom, sono molto varie e spaziano dalla non accettazione della stessa, alla sua normalizzazione, all'invisibilizzazione, e, infine, a fenomeni di vittimizzazione secondaria, Fundació Surt, *Contrasto alla violenza maschile contro le donne Rom: Raccomandazioni per la prevenzione, l'individuazione e l'intervento*, 2012, disponibile in: http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/guia_ingles.pdf (ultimo accesso giugno 2017).

⁴⁴ C. Volpato, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

⁴⁵ European Roma Rights Centre (Errc), Idea Rom, Opera Nomadi, *Parallel Submission to the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Italy under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women for its Consideration at the 49th Session 11 to 29 July 2011 Concerning the Situation of Romani Women in Italy*, cit.; B.G. Bello, “Who is afraid of whom? Security threats upside-down in the governance of Roma people in today's Italy”, cit.



A tal proposito, è rilevante che, a differenza di altre normative, la Convenzione di Istanbul tenga conto esplicitamente dell'impatto che le discriminazioni possono avere sull'applicazione della norma, laddove stabilisce che l'attuazione della Convenzione:

[...] deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione (art. 4.3.).

Questa disposizione costituisce un monito importante nell'esperienza italiana, caratterizzata per molto tempo da leggi e pratiche discriminatorie nei confronti dei rom che abitano nei campi.⁴⁶

2. Vivere nei campi rom

Si stima che oggi circa 35.000-40.000 rom (su una popolazione rom, in Italia, che ammonta circa a 170.000-180.000 persone)⁴⁷ vivano nei campi. Nonostante le pronunce di condanna nei confronti delle politiche dei campi⁴⁸ e l'affermazione da parte della Strategia nazionale per l'inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (di seguito "Strategia nazionale")⁴⁹ della necessità di diversificare l'offerta di soluzioni abitative "in un'ottica partecipata di superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti

⁴⁶ Si pensi alla pratica di alcune amministrazioni comunali che, soprattutto in passato, negavano l'iscrizione anagrafica alle persone rom a causa dell'inidoneità dell'alloggio (baracca in un campo, roulotte). Più approfonditamente sul punto, G. Perin, "L'applicazione ai Rom e ai Sinti non cittadini delle norme sull'apolidia, sulla protezione internazionale e sulla condizione degli stranieri comunitari ed extracomunitari", in P. Bonetti, A. Simoni, T. Vitale (a cura di), *La Condizione Giuridica di Rom e Sinti in Italia*, Milano, cit., pp. 363-414.

⁴⁷ Associazione 21 Luglio, *Rapporto Annuale 2014*, p. 8, disponibile in: <http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2015/04/Rapporto-annuale-Associazione-21-luglio.pdf> (ultimo accesso giugno 2017).

⁴⁸ Tribunale Civile di Roma, Seconda Sezione, ord., cit.

⁴⁹ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), *Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti*, 2012. In estrema sintesi quest'ultimo documento è articolato in quattro aree di intervento (istruzione, formazione e promozione dell'accesso al lavoro, salute e servizi sociali, soluzioni abitative e accesso alla casa) e promuove un approccio basato sui diritti umani, sul contrasto alle discriminazioni e, inoltre, "sensibile alle specificità di genere". Tra i principali elementi di rottura della "Strategia Nazionale", rispetto alle politiche emergenziali, sono degni di nota il riconoscimento della complessità interna alle comunità rom e la necessità di una diversificazione delle soluzioni abitative.



monoetnici e nel rispetto delle opportunità locali, dell'unità familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione",⁵⁰ i progressi in tal senso sono ancora scarsi.⁵¹

Se i primi campi erano nati, a partire dagli anni Sessanta, in risposta alle proteste contro la pratica dei Comuni di vietare la sosta alle comunità "zingare"⁵² che avevano uno stile di vita nomade o semi-nomade (ad esempio, giostrai), essi sono poi serviti per procurare una sistemazione ai rifugiati rom provenienti dall'ex Jugoslavia negli anni Ottanta (a seguito della morte di Tito), Novanta e Duemila (a causa delle guerre).⁵³ La pratica dei campi è stata, infine, perpetuata dalla "teoria del nomadismo".⁵⁴

La persistente soluzione abitativa in campi segregati sulla base della presunta appartenenza etnica è tra i fattori che hanno contribuito alla (ri)produzione di rappresentazioni spaventose di uomini e donne rom e alla loro de-umanizzazione,⁵⁵ rendendoli "più stranieri degli stranieri",⁵⁶ naturalizzando e amplificando le differenze tra "noi" e "loro" anche attraverso eteronimi dalla forza suggestiva (par. 3). Dal Lago osserva

⁵⁰ Ivi, p. 51.

⁵¹ R. Cillo, "Brevi note sull'implementazione della Strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti", in L. Di Noia (a cura di), *La condizione dei Rom in Italia*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari – Digital Publishing, 2016, pp.127-132; S. Bormioli, A.T. Cataldo, M. Colombo, *La tela di Penelope. Monitoraggio della società civile sull'attuazione della Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti*, 2014, http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2014/10/9773_file10_it_civil-society-monitoring-report_it.pdf (ultimo accesso giugno 2017). L'inerzia nel superamento delle politiche dei campi ha indotto la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ad adottare una Risoluzione per il superamento dei campi rom il 10 marzo 2015: Risoluzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvata nella seduta del 10 marzo 2015, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente l'attuazione della strategia di inclusione dei rom, sinti e caminanti in Italia, e per il superamento dei campi rom come soluzione alloggiativa per le persone appartenenti a tale etnia, disponibile in: <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnoleg/30349.htm> (ultimo accesso giugno 2017). È opportuno precisare che esistono ancora molti dubbi sulle modalità di tale superamento e c'è chi ravvisa il rischio che "si inauguri una nuova stagione di insediamenti segreganti realizzati però con materiali innovativi ed eco-compatibili", Gruppo CRC (Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza), *9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia* (in particolare il paragrafo *Minori appartenenti a minoranze etniche: i minori rom e sinti*, curato da Enrico Guida dell'Associazione 21 Luglio, 2016, p. 169).

⁵² L. Piasere, *Scenari dell'antiziganismo. Tra Europa e Italia, tra antropologia e politica*, Firenze, Seid Editori, 2012.

⁵³ N. Sigona, "How can a 'nomad' be a refugee? Kosovo Roma and labelling policy in Italy", *Sociology*, 37 (2003), 1, pp. 69-80; S. Tosi Cambini, "Antiziganismo: strumenti interpretativi e fenomenologia contemporanea", *Anuac*, 1 (2012), 1, pp. 17-23.

⁵⁴ N. Sigona, "Lo scandalo dell'alterità: rom e sinti in Italia", in S. Bragato, L. Menetto (a cura di), *E per patria una lingua segreta. Rom e sinti in provincia di Venezia*, Portogruaro, Nuova Dimensione, 2007, pp. 17-32.

⁵⁵ C. Volpato, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, cit.

⁵⁶ A. Bianco, "Georg Simmel: lo spazio dello straniero", in S. Baldin, M. Zago (a cura di), *Il mosaico rom. Specificità culturali e governance multilivello*, Milano, Franco Angeli, 2011, p.75.



che “una delle condizioni che fa dello straniero l’untore per definizione deriva dalla sua illegittimità spaziale e in primo luogo dal fatto che per il senso comune non è facilmente identificabile in luoghi sicuri”.⁵⁷

Questo è particolarmente vero per i rom che vivono in condizioni di estremo disagio nei campi “irregolari”, privi dei minimi servizi come la fornitura di elettricità e acqua corrente, che rende praticamente impossibile l’igiene e la cura della persona, degli abiti e degli utensili di uso domestico. La letteratura anglosassone spiega la rilevanza che il concetto di *purity* riveste per alcune comunità rom e le relative pratiche quotidiane per assicurarla, che prevedono la necessità di lavare, con acqua corrente, il proprio corpo e gli oggetti usati durante i pasti.⁵⁸ Inoltre, questi insediamenti sono spesso ubicati lontano dai centri urbani e nelle vicinanze di discariche di rifiuti, con gravi conseguenze sulla sicurezza della salute di chi vi abita, oltre che sulla sicurezza ambientale.

I campi abusivi sono particolarmente presi di mira dagli sgomberi che, non offrendo nella maggioranza dei casi soluzioni abitative alternative alle persone allontanate⁵⁹ o offrendone di altrettanto precarie,⁶⁰ causano lo sradicamento di decine di persone rom da un’area urbana all’altra e la ricostruzione di nuovi campi irregolari in zone o comuni limitrofi.⁶¹ A tal proposito si è parlato anche di “nomadismo forzato”,⁶² che determina la continua disgregazione delle reti sociali, l’interruzione dei percorsi di istruzione per i bambini e i giovani rom e la perdita dei punti di riferimento locali. Gli sgomberi, praticati da molte autorità locali anche in pieno inverno e senza un congruo preavviso, determinano l’abbandono frettoloso delle baracche che, spesso per anni, erano considerate casa da chi vi abitava e, in alcuni casi, comportano la demolizione delle stesse persino sotto gli occhi di minorenni. La costruzione/distruzione del campo è

⁵⁷ A. Dal Lago, “La tautologia della paura”, *Rassegna Italiana di Sociologia*, 1 (1999), p. 9.

⁵⁸ I. Hancock, *We are the Romani people*, Hertfordshire, University of Hertfordshire Press, 2002; J. Okely, *The Traveller Gypsies*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Nel contesto di lingua tedesca, si rimanda a L. French, *Roma Voices in the German-Speaking World*, New-York-London, Bloomsbury Publishing, 2015.

⁵⁹ S. Tosi Cambini, 2015, “Lo spazio del razzismo. Il trattamento dei corpi (degli) altri nel governo della città”, cit., p. 158.

⁶⁰ Come ad esempio nel caso dell’ex-Cartiera di Via Salaria, sub in questo paragrafo.

⁶¹ M. Solimene, “The Rootedness of a community of Xoraxané Roma in Rome”, in I. Clough Marinaro I.B. Thomassen (eds.), *Global Rome. Changing faces of the eternal city*, Bloomington, Indiana University Press, 2014, pp. 129-142.

⁶² L. Piasere, *I rom d’Europa. Una storia moderna*, cit., p. 13.



manifestazione della “costruzione/distruzione istituzionale degli spazi di sopravvivenza per i corpi (degli) *altri*, corpi ‘indesiderati’”.⁶³ Nei casi in cui le autorità locali abbiano cercato soluzioni per le persone sgomberate, la preservazione dell’unità dei nuclei familiari non è stata sempre favorita, ragione per cui molte donne rom si sono trovate a optare tra l’accoglienza solo per sé e per i propri figli e, in alternativa, bivacchi all’addiaccio pur di non separarsi dai propri uomini e padri dei loro figli.

Rispetto agli insediamenti abusivi, i campi rom autorizzati godono di maggiori servizi al proprio interno ma, guardandoli da vicino o, ancora meglio, da dentro, si comprende che non sono altro che ghetti istituzionalizzati,⁶⁴ che si trovano “ai margini” anche quando non sono ubicati nelle estreme periferie delle città. Al pari degli iperghetti descritti da Wacquant,⁶⁵ anche i campi regolari sono luoghi in cui l’esclusione socio-economica e quella che deriva dalla discriminazione su base etnica si rinforzano reciprocamente⁶⁶ e dove “le possibilità di emancipazione e di inclusione sociale sono spesso ridotte quasi a zero non solo da fattori strutturali di classe ma anche dalla mancanza di un adeguato capitale sociale a cui fare ricorso”.⁶⁷

Senza indagare le specificità dei singoli campi autorizzati nelle diverse città italiane, per le quali rimando alla ricca letteratura e ai minuziosi rapporti redatti da organizzazioni non governative,⁶⁸ può essere utile farsi un’idea della vita in questo tipo di stanziamenti enucleando le misure adottate al loro interno in alcune grandi strutture dell’area romana (anche se esse attualmente sono applicate in forma più attenuata rispetto a qualche anno fa),⁶⁹ come la vigilanza esterna e interna e i sistemi di videosorveglianza;

⁶³ S. Tosi Cambini, “Lo spazio del razzismo. Il trattamento dei corpi (degli) altri nel governo della città”, cit.

⁶⁴ N. Sigona, *Figli del Ghetto. Gli italiani, i campi nomadi e l’invenzione degli zingari*, cit.; M. Bell, *Racism and Equality in the European Union*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

⁶⁵ L. Wacquant, “Ghettos and Anti-Ghettos: An Anatomy of the New Urban Poverty”, *Thesis Eleven*, 94 (2008), p. 114.

⁶⁶ M. Godwin, “Multi-dimensional Exclusion: Viewing Romani Poverty Through the Nexus of Race and Poverty”, in D. Schiek, V. Chege (eds.), *European Union discrimination law: Comparative perspectives on multidimensional equality law*, London, Routledge, 2009.

⁶⁷ M. Rossi, *Fiori nella discarica: forme di resistenza nell’iperghetto*, cit.

⁶⁸ Numerosi report possono essere trovati nelle pagine web delle organizzazioni non governative o enti che li hanno redatti, come ad esempio l’Associazione 21 Luglio, disponibile in: <http://www.21luglio.org/21luglio/category/report/page/2/> (ultimo accesso novembre 2017), la Fondazione Giovanni Michelucci, disponibile in: <http://www.michelucci.it/tag/rom-sinti/> (ultimo accesso novembre 2017).

⁶⁹ Queste sono alcune previsioni del Regolamento per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi nella Regione Lazio, entrato in vigore il 18 febbraio 2009 e oggi illegittimo in quanto atto derivato



il rilascio del tesserino DAST (documento di autorizzazione sosta temporanea) su cui compare la fotografia del titolare e l'indicazione dei dati anagrafici; l'identificazione delle persone che entrano nel campo, compresi i residenti; la revoca dell'autorizzazione a risiedere nel campo per coloro che non rispettano le norme previste dal regolamento dello stesso o che con il loro comportamento provocano "concrete minacce di turbamento alla sicura e civile convivenza",⁷⁰ non meglio dettagliata.

I vigilanti, uomini-guardiani preposti al mantenimento dell'ordine all'interno dei campi autorizzati, svolgono una funzione di controllo sulle aree comuni destinate alla socializzazione, sull'entrata nel campo e sull'uscita dallo stesso e, più in generale, sui comportamenti e sui movimenti di chi risiede all'interno di esso.

Situazioni simili a quella dei campi si trovavano anche in centri di accoglienza come l'ex-Cartiera di via Salaria, adibita a "centro di raccolta" per soli rom e ormai chiusa dal 2016. In questa struttura gli spazi di circa dodici metri quadri assegnati a ciascun nucleo familiare erano separati da pannelli (spesso costituiti da teli stesi su fili di ferro o legno) e i servizi igienici, privi di finestre o areazione, erano nella proporzione di circa un servizio per ogni venti persone.⁷¹ I non residenti presso la struttura potevano visitarla previa autorizzazione del Comune.

Nei campi e nelle strutture di accoglienza come quella appena descritta, l'assenza di spazi adeguati in cui preservare intimità e riservatezza⁷² espone costantemente le donne non solo allo sguardo degli uomini della propria famiglia, ma anche a quello dei vicini, della vigilanza privata, delle associazioni che gravitano attorno agli insediamenti e delle forze dell'ordine. Le espone, inoltre, sempre al contatto con le donne della famiglia, di origine o acquisita, anche quando non lo desiderano. Questi aspetti non sono banali se si pensa all'importanza che, in alcune comunità, il "sistema della vergogna"⁷³ sembra

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni" del 2008 a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, SS.UU. civili, n. 9687/13 dd. 22.04.2013.

⁷⁰ Ivi.

⁷¹ Associazione 21 Luglio, Video *Visita al Centro di raccolta rom in via Salaria: tra degrado e emarginazione*, disponibile in: <https://www.youtube.com/watch?v=SKEcZ1tqE4g> (ultimo accesso giugno 2017).

⁷² Associazione 21 Luglio, *Esclusi e ammassati Rapporto di ricerca sulla condizione dei minori rom nel villaggio attrezzato di via di Salone a Roma*, 2010, pp. 23-24, disponibile in: <https://www.youtube.com/watch?v=UJcUG6A6NWU> (ultimo accesso giugno 2017).

⁷³ O. Marcu, *Malizie di strada. Una ricerca azione con giovani rom romeni migranti*, cit., p. 123.



ancora rivestire e all'interno del quale è tracciata una netta demarcazione tra pubblico e privato anche nella manifestazione dell'affettività tra coniugi.

Alcuni campi autorizzati, pur se privi della “costrittività” derivante dalla videosorveglianza, sono organizzati dalle autorità locali in modo da contenere i rom all'interno del confine del campo, grazie all'indotto di cooperative che forniscono specifici e costosi servizi, come la somministrazione di pasti preconfezionati e portati “a domicilio” (senza la necessità, cioè, che i gli abitanti del campo escano per procurarsi il cibo). Proprio il tema della sicurezza alimentare e della sicurezza della salute, che comprende anche la malnutrizione e l'uso di cibi nocivi,⁷⁴ è stato al centro della “protesta delle pentole” nel 2016, in cui le donne rom ospitate presso l'ex-Cartiera hanno rivendicato l'uso della cucina di questa struttura per poter porre fine ad un'alimentazione basata su cibi precotti,⁷⁵ la quale, oltre a privare le famiglie della valenza affettiva che solitamente connota la preparazione del pasto, era inadeguata a coprire il fabbisogno giornaliero.

Il tema del mantenimento dei campi autorizzati e delle strutture di accoglienza è da leggere congiuntamente con quello dell'insicurezza economica delle comunità rom. Gli studi finora condotti evidenziano non solo che la segregazione dei rom è meno conveniente dell'inclusione degli stessi,⁷⁶ ma mettono in luce anche l'esistenza di un vero e proprio business per l'erogazione di servizi “per i rom” dei campi, gestito da amministrazioni e cooperative.⁷⁷ A ciò si aggiunga che i percorsi di formazione professionale, offerti da strutture non rom e finalizzati all'inserimento lavorativo, non sembrano finora destinati a determinare un cambiamento radicale. L'accesso al lavoro

⁷⁴ UNTFHS (United Nations Trust Fund for Human Security), *Human Security in Theory and Practice*, cit.

⁷⁵ M.R. Chirico, *La lotta delle pentole*, 2016, disponibile in: <http://www.cartadiroma.org/editoriale/33686/> (ultimo accesso 26 Aprile 2017)

⁷⁶ Associazione 21 luglio, *Campi Nomadi s.p.a.: rapporto sui costi del “sistema campi” a Roma*, 2014, disponibile in: http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2014/06/Campi-Nomadi-s.p.a_Versione-web.pdf (ultimo accesso giugno 2017); Berenice, et al. (a cura di), *Segregare costa: la spesa per i “campi nomadi” a Napoli, Roma e Milano*, 2013, disponibile in: <http://www.lunaria.org/wp-content/uploads/2013/09/segregare.costa.pdf> (ultimo accesso giugno 2017).

⁷⁷ L'inchiesta “Mondo di mezzo”, iniziata nel 2014 e attualmente in grado d'appello, ha fatto emergere interessi criminali sulla gestione dei “campi nomadi”. Sul punto si rimanda anche a N. Sigona, *Sulla pelle dei rom, dei rifugiati, degli sfollati*, 2014, disponibile in: http://www.osservazione.org/it/2_77/sulla-pelle-dei-rom-dei-rifugiati-degli-sfollati.htm (ultimo accesso giugno 2017). U. Daniele, *Sono del campo e vengo dall'india. Etnografia di una collettività rom ridislocata*, Torino, Meti Edizioni, 2011.



regolare in grado di assicurare l'indipendenza economica è tra gli ostacoli principali che si frappongono alla possibilità di molte donne rom di abbandonare una relazione violenta.⁷⁸ Le attività in cui le donne rom dei campi sono coinvolte rientrano quasi esclusivamente nell'alveo dell'economia informale, come la vendita di materiale riciclato. Se da un lato queste attività non sono in grado di garantire una stabilità economica alle *romnià*, dall'altro può aiutarle almeno a costruire alcune reti sociali con i non rom.⁷⁹ È molto difficile, invece, che (al di là della propria nazionalità o del possesso di documenti regolari) una donna rom, che venga identificata dall'esterno come "zingara", entri nelle case dei *gagè* come *domestic worker* o addetta alle pulizie. Il fatto di vivere nei campi, per antonomasia considerati "luoghi degli zingari" (percepiti come "altri" anche nei casi in cui sono titolari della cittadinanza italiana), rende praticamente impossibile eventuali strategie di *passing*⁸⁰ a molte donne rom, escludendole da lavori in cui sono rappresentati segmenti della popolazione femminile appartenenti ad altre comunità.

Inoltre, l'irregolarità dello status giuridico⁸¹ di molte donne rom che subiscono violenza complica sensibilmente il loro accesso alla tutela giuridica e ai servizi anti-violenza, perché possono temere che il contatto con le autorità o con gli operatori porti alla luce l'irregolarità dei documenti e accresca il rischio di espulsione nei loro confronti, paura accentuata dal ricordo del non lontano periodo della cosiddetta "emergenza

⁷⁸ S. Agnello Hornby, M. Calloni, *Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica*, cit.

⁷⁹ P. Saitta, "Immigrant Roma in Sicily: The Role of the Informal Economy in Producing Social Advancement", *Romani Studies*, 20 (2010), 1, pp. 17- 45.

⁸⁰ M.C. Pantea, "On pride, shame, passing and avoidance: an inquiry into Roma young people's relationship with their ethnicity", *Identities. Global Studies in Culture and Power*, 21 (2014), 5, pp. 604-622.

⁸¹ Il problema dei documenti per le persone rom non italiane e, in particolare, per gli apolidi "di fatto" provenienti dai territori della ex Jugoslavia è tale che la "Strategia nazionale" ha previsto un gruppo ad hoc per l'elaborazione di soluzioni per la regolarizzazione dello status, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), *Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti*, cit., p. 34. Per approfondire la questione dello status giuridico dei rom, si rimanda a: G.P. Perin, "L'applicazione ai Rom e ai Sinti non cittadini delle norme sull'apolidia, sulla protezione internazionale e sulla condizione degli stranieri comunitari ed extracomunitari", cit.; Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, *Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Camminanti in Italia*, cit., p. 23. Si veda anche il progetto *Out of Limbo*, disponibile in: <http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/> (ultimo accesso giugno 2017).



nomadi”. Anche se l’art. 18 bis nel Testo Unico sull’immigrazione⁸² sancisce il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza domestica

quando siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,

è ipotizzabile che la mancanza di conoscenza di questa disposizione e il timore di applicazioni discriminatorie della stessa ne inficino l’efficacia. In modo simile opera il timore per il pericolo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione del proprio marito, compagno o padre dei propri figli, privi del permesso di soggiorno regolare, nel caso in cui siano condannati “anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”.⁸³ In maniera analoga a molte donne non rom, anche tante donne rom desiderano porre fine alla violenza ma non alla relazione con il proprio marito o compagno, anche quando essi abbiano commesso abusi nei loro confronti. Pertanto, disposizioni che comportano, almeno astrattamente, l’espulsione dei soggetti condannati possono inibire la denuncia della violenza.

Se la diffusa irregolarità di documenti tra i rom non italiani e le discriminazioni (anche istituzionali) nei confronti dei rom rende problematica la scelta dello strumento penale per contrastare la violenza di genere e domestica, un discorso ancora più delicato riguarda la paura che, in caso di richiesta di aiuto contro la violenza, i bambini vengano affidati a strutture socio-assistenziali e dichiarati adottabili.⁸⁴ Questo sentimento, così tanto comune tra le donne, rom e non rom, da portare alla diffusione di un opuscolo

⁸² L’articolo 18bis è stato introdotto con il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).

⁸³ Art. 18bis, comma 4bis del Testo Unico sull’immigrazione

⁸⁴ Associazione 21 luglio, *Mia madre era rom*, 2013, in particolare pp. 56-60, disponibile in: http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2013/10/Rapporto-Mia-madre-era-rom_Associazione-21-luglio.pdf (ultimo accesso giugno 2017); Gruppo CRC (Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), *I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2015-2016*, nota 37, p. 172; C. Saletti Salza, *Dalla tutela al genocidio?*, Roma, CISU, 2010.



intitolato *Se chiedo aiuto, mi porteranno via i bambini?*⁸⁵ è particolarmente forte tra le donne rom perché i minori di queste comunità, per varie ragioni, sono sovrarappresentati nel sistema italiano di protezione dei minori e il tasso di probabilità che i minori rom siano dichiarati adottabili risulta molto più elevato rispetto a bambini non rom.⁸⁶

La paura di vedere i propri figli allontanati ha indotto molte donne rom, soprattutto in passato, a non iscrivere i propri figli nel loro permesso di soggiorno, proteggendoli, in questo modo, dal rischio dell'allontanamento ma consegnandoli, al tempo stesso, a un'esistenza "irregolare".⁸⁷

Attori sociali come gli operatori dei servizi di prossimità⁸⁸ e delle associazioni o cooperative che ruotano attorno ai campi rom e entrano al loro interno svolgono un ruolo fondamentale per facilitare l'accesso delle donne rom, spesso analfabete, alle informazioni su norme, consultori, case-famiglia, diritti delle donne e misure di contrasto della violenza, ma non sempre essi riescono a conquistare la loro fiducia. La diffidenza si estende spesso anche alle forze dell'ordine, non solo perché eseguono blitz e sgomberi, ma anche perché alcuni membri delle stesse, secondo fonti giornalistiche e report,⁸⁹ si sono resi autori di forme di violenza maschile nei confronti delle donne rom.

Va, infine, ricordato che la frequente ubicazione dei campi in zone periferiche delle città, la carenza di mezzi di trasporto e la necessità di utilizzare strade sterrate o prive di marciapiedi per raggiungere le infrastrutture più vicine rendono l'accesso alle

⁸⁵ Regione Emilia-Romagna e Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna (a cura di), *Se chiedo aiuto, mi porteranno via i bambini?*, Opuscolo ideato nell'ambito del progetto *Violenza di genere e rete locale*, coordinato dal Comune di Ferrara e partecipato da Centro Donna Giustizia, Centro di ascolto uomini maltrattanti di Ferrara, Movimento Nonviolento, 2015, disponibile in: <http://parita.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/pubblicazioni/se-chiedo-aiuto-mi-porteranno-via-i-bambini> (ultimo accesso giugno 2016).

⁸⁶ Associazione 21 luglio, *Mia madre era rom*, cit.; C. Saletti Salza, *Dalla tutela al genocidio?*, cit.

⁸⁷ G.P. Perin, L'applicazione ai Rom e ai Sinti non cittadini delle norme sull'apolidia, sulla protezione internazionale e sulla condizione degli stranieri comunitari ed extracomunitari", cit.

⁸⁸ I. Schiaffino, "La violenza domestica sulle donne rom: il ruolo chiave dei servizi di prossimità", in Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), *Donne rom, condizione femminile, diritti umani e non discriminazione*, Roma, ISTISS Editore, 2013, pp. 77-78.

⁸⁹ Si pensi all'episodio avvenuto nei pressi della stazione di Padova il 29 aprile 2005 e fotografato da una testimone oculare, disponibile in: <http://www.meltingpot.org/articolo5294.html#.V1mK1PmLSVM> (ultimo accesso giugno 2017); si veda anche European Roma Rights Centre (ERRC), *Idea Rom, Opera Nomadi, Parallel Submission to the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Italy under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women for its Consideration at the 49th Session 11 to 29 July 2011 Concerning the Situation of Romani Women in Italy*, cit., p. 5, nota 26.



strutture sanitarie particolarmente impervio, senza contare che il diritto delle donne rom prive di permesso di soggiorno regolare (al pari delle donne non rom prive di permesso di soggiorno regolare) è limitato alle cure ospedaliere e ambulatoriali urgenti e essenziali. In questo contesto ambiguo, in cui nemici e amici non sono facilmente riconoscibili, la sfiducia nei confronti delle autorità locali e nazionali dei *gagè* è uno dei fattori con cui leggi di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne rom devono fare i conti nella vita quotidiana delle donne rom.

3. I discorsi sui rom

Benché la retorica nei confronti dei rom stia lentamente cambiando, il più evidente attacco alla sicurezza *della* comunità rom e a quella personale dei singoli membri deriva dalla produzione di discorsi discriminatori e essenzializzanti su di loro, oscillanti tra *nomadismo* e *criminalizzazione*, che hanno influenzato leggi, politiche e pratiche. È doveroso precisare che i discorsi sui rom mirano a colpirli “in quanto rom”, indipendentemente dal luogo in cui vivono, ma in pratica proprio i rom dei campi continuano a essere il facile bersaglio di attacchi violenti di privati. Basti pensare al noto rogo alla Cascina Continassa a Torino, su cui il 14 luglio 2015 si è pronunciato il Tribunale di Torino con una sentenza di condanna nei confronti di sei persone per reati basati sull’odio razziale nei confronti dei rom.⁹⁰

“La teoria del nomadismo”,⁹¹ che origina in parte dalla romanticizzazione e esotizzazione dello “stile di vita libero” dei rom e dello “zingaro libero e felice”,⁹² ha giustificato soluzioni abitative temporanee nei campi, nonostante l’attuale stanzialità delle comunità. Il termine “nomade”, che indica le comunità rom nei decreti e nelle ordinanze della cosiddetta “emergenza nomadi” e in ancora troppi uffici comunali “per stranieri e nomadi”, è stato sostituito da “rom, sinti e camminanti” nella Strategia

⁹⁰ Tribunale di Torino, Sentenza del 14 luglio 2015.

⁹¹ N. Sigona, “Lo scandalo dell’alterità: Rom e Sinti in Italia”, in S. Bragato, L. Menetto (a cura di), *E per patria una lingua segreta*, Venezia, Nuovadimensione, 2007, pp. 17-32.

⁹² V. Nicolae, *È magnifico essere zingari!*, 2015, disponibile in: <http://www.internazionale.it/opinione/valeriu-nicolae/2015/11/19/magnifico-essere-zingari> (ultimo accesso giugno 2017). Angela Harris sostiene che uno dei maggiori problemi con il “folklore approach”, anche nei casi in cui tenta genuinamente di aumentare la visibilità e la conoscenza di popolazioni poco note, è che “la sua mancanza di attenzione alle relazioni di privilegio e oppressione tende a perpetuare quelle relazioni” (trad. mia), in A. Harris, *Foreword*, cit., p. x.



nazionale. Questo documento ha provveduto a correggere “un grave errore di vocabolario”⁹³ e, quindi, “un grave errore di pensiero”,⁹⁴ lasciando però ancora intatta la pratica dei campi.

Il feroce processo di etichettamento⁹⁵ da parte di politici e media si è spesso inasprito in occasione di elezioni amministrative e di fatti di cronaca commessi da singoli individui rom, usati pretestuosamente per stigmatizzare intere comunità (in senso dispregiativo, “degli zingari”) come “stupratori” (nel caso degli uomini),⁹⁶ “rapinatori” o “ladri”. Ciò è frutto di quel meccanismo di “valutazione pregiudiziale”,⁹⁷ descritto da Pitch e Ventimiglia, che discende “dalla iscrizione del soggetto virtualmente evocante rischio nel registro di una particolare categoria di tipo sociale”.⁹⁸

Con specifico riferimento agli uomini rom, in particolare i rom romeni (al pari di uomini migranti e rifugiati)⁹⁹ sono considerati portatori di un pericolo per le donne italiane nelle città considerate e descritte come sempre più insicure.¹⁰⁰ Shannon Woodcock sostiene che gli stereotipi di genere, che costruiscono la donna come un soggetto sessualmente vulnerabile e bisognoso di protezione da parte dell’“uomo bianco”, hanno svolto la funzione di catalizzatori dell’odio e della violenza xenofoba nei confronti

⁹³ S. Weil, *La persona e il sacro*, Milano, Adelphi edizioni, 2012.

⁹⁴ *Ivi*.

⁹⁵ S. Bontempelli, “Le frontiere dell’identità. I rom rumeni in Italia”, in I. Possenti (a cura di), *Intercultura, nuovi razzismi e migrazioni*, Pisa, Plus, 2009, pp. 149-168.

⁹⁶ Basti ricordare le reazioni all’omicidio di Giovanna Reggiani da parte di Romulus Nicolae Mailat, giovane rom romeno, nel quartiere di Tor di Quinto a Roma. Il Sindaco di Roma e il Presidente del Consiglio dell’epoca (rispettivamente Walter Veltroni e Romano Prodi) parlarono immediatamente della necessità di assumere misure straordinarie per garantire la sicurezza. Ciò portò all’adozione del Decreto Legge 1 novembre 2007, n. 181 (Decreto Legge 1 novembre 2007, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (*GU n. 255 del 2-11-2007*)), poi decaduto per mancata conversione, che introduceva l’espulsione dei cittadini dell’Unione europea dallo Stato italiano per ragioni di pubblica sicurezza. Benché la previsione si riferisse a tutti i cittadini dell’Unione europea, fu subito evidente che essa mirasse a colpire i “nuovi cittadini” dell’allargamento del 1 gennaio 2007 e, in special modo, i cittadini romeni (la sovrapposizione del piano dell’“etnia rom” e della “cittadinanza romena” è ancora molto diffusa). Si veda anche B.G. Bello, “Who is afraid of whom? Security threats upside-down in the governance of Roma people in today’s Italy”, cit.

⁹⁷ T. Pitch, C. Ventimiglia, *Che genere di sicurezza. Donne e uomini in città*, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 157.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ V.R. Ribeiro Corossacz, “L’intersezione di razzismo e sessismo. Strumenti teorici per un’analisi della violenza maschile contro le donne nel discorso pubblico sulle migrazioni”, *Antropologia*, 15 (2013), pp. 109-129.

¹⁰⁰ M. Merelli, M.G. Ruggerini, *Sicurezza/insicurezza nelle donne migranti, Quaderni di Città Sicure*, 16, Bologna, Regione Emilia-Romagna Presidenza della Giunta, 1999.



dei rom, non diversamente da quanto accade a proposito di altri uomini di colore, considerati come una minaccia alla sfera sessuale delle donne bianche.¹⁰¹

La consapevolezza delle donne rom di appartenere a comunità stigmatizzate socialmente crea un dilemma tra denunciare le violenze subite (con il rischio di rafforzare, nelle persone non rom, gli stereotipi dell'uomo rom violento e criminale e della cultura rom retrograda)¹⁰² e il silenzio.

3.1. Criminale, esotica o vittima da salvare, comunque “Altra”

Le donne rom non sono esenti da etichette. Il fatto di essere donne e rom ha scatenato l'immaginario collettivo intorno a queste donne pericolose¹⁰³ – (la “zingara rapitrice” o la madre irresponsabile che maltratta i propri figli, per esempio costringendoli ad andare al *mangel*),¹⁰⁴ penetrando spesso anche nei processi decisionali dei giudici.¹⁰⁵

Dario Melossi spiega che storicamente il controllo sociale sulle donne era affidato al nucleo familiare, ad esclusione di quelle che “in qualche modo ‘sfuggono’ al loro ‘esser donna’”.¹⁰⁶ Egli osserva che, analogamente alle donne afro-americane negli Stati Uniti, le minorenni presenti in istituti in Italia sono soprattutto “zingare”:

¹⁰¹ S., Woodcock, “Gender as Catalyst for Violence Against Roma in Contemporary Italy”, *Patterns of Prejudice*, 44 (2010), 5, pp. 469-488.

¹⁰² A. Kocze, *Missing Intersectionality. Race/Ethnicity, Gender, and Class in Current Research and Policies on Romani Women in Europe*, citata in B.G. Bello, *United for Dignity. Conference on the specific situation of Roma young people affected by multiple discrimination*, cit.; K.W. Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color”, *Stanford Law Review*, 43 (1991), 6, pp. 1241-1299.

¹⁰³ È particolarmente interessante il progetto *Dangerous Women*, <http://dangerouswomenproject.org/> (ultimo accesso 13 ottobre 2017).

¹⁰⁴ M.L. Corradi, “Femminismo, post-colonialità e metodo intersezionale nelle narrazioni Romni e nella prevenzione della violenza nei campi”, cit.; M. Guerrini, “Pratiche di dis-identità. La discriminazione sessista contro le donne romni in una prospettiva anticolonialista”, cit.

¹⁰⁵ Tribunale per i Minorenni di Napoli, sentenza n. 136 del 29.09. 2009, che ha confermato la custodia in un Istituto di Pena Minorile perché la ricorrente, una minorenni rom, “è completamente integrata negli schemi tipici della cultura Rom. . . [e] sia la sua collocazione in una comunità che la sua messa agli arresti domiciliari sono [...] misure inadeguate considerando la suddetta adesione ai modelli culturali Rom, che attraverso le esperienze comuni del gruppo, portano ad una generale mancanza di rispetto delle regole”. L'anno successivo, però, la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato l'illegittimità di questa decisione “perché il riferimento ai modelli culturali di appartenenza etnica è a causa di una visione stereotipata (mal nascosta dietro un riferimento generico a “comune esperienza”) e caratterizzato da pregiudizio razziale”. Corte d'appello di Napoli, n. 17696/2010, 7 maggio 2010. È, inoltre, significativa la ricerca di S. Tosi Cambini, *La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze* (1986-2007), Roma, CISU, Seconda Edizione, 2015; B.G. Bello, S. Tosi Cambini, “Io sono rom”. Note sul cinema di Laura Halilovic”, in *Intergrace* (a cura di), *Visualità e antirazzismo*, Padova, Padova University Press, in corso di pubblicazione (marzo 2018).

¹⁰⁶ D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 209.



[I] sistema penale sembra ragionare nel senso che, per queste donne, non vi è “domesticità” cui rivolgersi per delegarne il controllo: nel caso contemporaneo delle donne afro-americane, in quanto esse sono vittime di un doppio atteggiamento di esclusione, come donne ma anche come donne di colore, non riponendo il sistema alcuna fiducia negli uomini di colore che dovrebbero esercitare il controllo, poiché essi sono visti in genere come assenti dall’istituzione familiare; nel caso delle giovani zingare perché la loro specifica domesticità è considerata come la causa della loro criminalità, non come possibile terapia.¹⁰⁷

Lo stereotipo della rom criminale non è l’unico a incasellarle. Altre immagini ricorrenti, profondamente legate all’esotizzazione delle comunità, rappresentano la sensualità intrigante e la forza oscura delle “zingare”. A tal proposito Dora Djamilia Mester scrive:

[L]a sessualizzazione è una delle componenti che definiscono la costruzione e il mantenimento di una “stranezza” etnica o razziale. Queste ideologie si creano su una data società considerando la sessualità del gruppo razziale, etnico, nazionale o politico predominante come la norma, ad esempio il naturale, e qualunque “stranezza” e deviazione viene vista come anormale, perversa, o inaccettabile. Questa è la fonte degli stereotipi come la lussuria, le donne zingare immorali, le donne e gli uomini di colore che vengono visti come naturalmente molto sessualizzati.¹⁰⁸

In un’analisi della figura femminile nell’opera di Verdi, D’Ambrosio Marri si sofferma sulla figura di Azucena, la “zingara” dell’opera *Il Trovatore*, che vuole vendicare la propria madre condannata al rogo perché ritenuta una strega:

Ma chi è e cosa fa paura della zingara? Intanto il fatto di appartenere a un popolo nomade, un popolo che trova storicamente le sue origini nella cultura indo-afghana. [...] Indovine e chiromanti per l’elevata sensibilità sviluppata nella vita a contatto con la natura, secondo spostamenti legati, con impossibilità di seguire studi stabili, sono figure che hanno consentito lo sviluppo di una cultura che si tramanda oralmente, piuttosto che in forma scritta.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ D.D. Mester, “Introduzione all’approccio interculturale della sessualità”, in Consorzio Body, *Body In Culture – Culture In Body. Antologia sull’interfaccia tra cultura, corpo e comunicazione*, 2013, pp. 37-59, disponibile in: <http://www.bodyproject.eu/media/BODY-Final-anthology-ITA.pdf> (ultimo accesso giugno 2017).

¹⁰⁹ L. D’Ambrosio Marri, *Donne all’opera con Verdi*, Roma, 2013, p. 44; E. Miconi, *La zingara nella letteratura europea. Formazione e trasformazione di uno stereotipo*, disponibile in: <http://www.universitadedelledonne.it/miconi.htm> (ultimo accesso giugno 2017). A. Pizzo, “Carmen o Esmeralda? Le origini del nuovo femminismo Rom”, in Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), *Donne rom, condizione femminile, diritti umani e non discriminazione*, cit., p. 44.



Dal Lago ricorda che gli “zingari” rientrano tra i gruppi che storicamente in Europa sono stati considerati “alieni a cui si attribuivano pratiche inconfessabili”.¹¹⁰ Così l’abile Argilla di Donizetti riunisce due amanti il cui amore è osteggiato dai genitori. L’Azucena di Verdi, l’Esmeralda di Hugo, la Carmen di Prosper Mérimée e, poi, di Bizet, sono soggette a quella rappresentazione dei corpi femminili, confinata e colonizzata, in cui si intersecano stereotipi etnici e sessisti.

All’estremo opposto della rappresentazione della zingara come donna delinquente, misteriosa e sensuale, inattendibile e non meritevole della tutela giuridica destinata alla donna “normale”,¹¹¹ vi è il discorso paternalistico sulle donne rom come vittime della propria cultura, analogo a quello diffuso nei dibattiti tra multiculturalisti e femministe con riguardo a donne migranti o di minoranze religiose.¹¹² In questa prospettiva, le donne rom sono considerate incapaci di esercitare la pur minima agentività, sono percepite come soggetti passivi e vulnerabili da proteggere dalla cultura della propria famiglia e della propria comunità. Le loro vite sembrano scolpite per sempre su un immobilismo monolitico. Questo discorso sulle donne rom trascura di ricordare che l’interiorizzazione del senso di impotenza delle donne dinanzi alla violenza, laddove esiste, tocca archetipi e dinamiche del rapporto padre-figlia, del rapporto uomo-donna e, in senso più ampio e profondo, del maschile e femminile che appartengono a processi interiori non semplici da decifrare, oltre che alle relazioni sociali.¹¹³ Esso, soprattutto, mette in ombra l’esistenza di tensioni dinamiche all’interno delle famiglie e comunità a cui le donne rom appartengono e il mutamento che da esse scaturisce. Basti pensare

¹¹⁰ A. Dal Lago, “La tautologia della paura”, cit.

¹¹¹ C. Lombroso, G. Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Milano, Et al./Edizioni, 2009.

¹¹² S.M. Okin, et. al., *Is Multiculturalism Bad for Women?*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1999 (trad. it. *Diritti delle donne e multiculturalismo*, a cura di A. Besussi e A. Facchi, Milano, Cortina, 2007). Più in generale, alcune associazioni rom italiane hanno fatto proprio il motto “nulla per i rom, senza i rom”, sulla scia del movimento rom europeo, per sostenere la necessità per le comunità rom di emanciparsi dal principio paternalistico-assistenzialista “per i rom, ma non attraverso i rom”, che ha forgiato le relazioni tra comunità e associazioni operanti nei campi rom soprattutto in passato. N. Guarnieri, *Relazione introduttiva del presidente Nazzareno Guarnieri*, 1° Congresso Nazionale “Rom e Sinti, protagonisti del nostro futuro. Sentire, percepire, pensare”, organizzato dalla Federazione Rom e Sinti insieme, Roma, 22/23 Aprile 2009, disponibile in: <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2009/aprile/rel-guarnieri-rom-sinti.html> (ultimo accesso 24 gennaio 2017).

¹¹³ L. Schierse Leonard, *La donna ferita. Modelli e archetipi del rapporto padre-figlia*, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1985; C. Pinkola Estés, *Donne che Corrono coi Lupi*, Milano, Edizioni Frassinelli, 1993.



all'innalzamento dell'età dei matrimoni, al fatto che i matrimoni non siano più necessariamente endogamici o combinati dai genitori e, in quest'ultimo caso, alle “fughe” per sottrarsi a matrimoni non voluti, alla libertà apportata dai nuovi media e, infine, alle attività quotidiane di tante donne rom che non sono più relegate solo tra le mura domestiche e che con le loro attività di vendita ai mercatini locali sono entrate in contatto con il mondo dei *gagè* in misura maggiore dei loro uomini.¹¹⁴

3.2. Parlare dell'“Altra”: la necessità di contro-narrazioni delle donne rom

A parte i ricorrenti discorsi pubblici sulle comunità rom e sulle donne rom, descritti nei paragrafi precedenti, credo che sia necessario riflettere anche su come “noi” attiviste e studiose non rom parliamo delle donne rom nelle ricerche (siano esse condotte con metodi qualitativi o quantitativi) e iniziative che le riguardano e di come, pur non volendo, spesso contribuiamo a creare un clima di sfiducia tra “noi” e “loro”. Per quanto bene intenzionate, anche “noi”, quando riportiamo e commentiamo frammenti delle *narrazioni delle donne rom*, contribuiamo a riprodurre *discorsi sulle donne rom* di cui esse spesso non beneficiano.

Credo che tale riflessione sia oggi ancora più importante rispetto al passato perché la politica di stampo neoliberale si affida sempre di più al parere di esperti,¹¹⁵ ai risultati prodotti dalle ricerche e alle valutazioni di progetti e programmi per formulare o emendare *evidence-based policies*: in altre parole, report e ricerche, almeno in potenza, sono destinati a sfociare in politiche e leggi e a legittimare interventi che riguardano l'esistenza delle comunità rom.

¹¹⁴ È stato osservato, per esempio, che pratiche come l'esposizione della camicia o del lenzuolo della prima notte di nozze per provare la verginità della sposa non sono proprie “solo” delle comunità rom (basti pensare a molte aree del nostro Mezzogiorno fino almeno alla prima metà del XX secolo. È interessante, a tal proposito, il progetto artistico *L'esposizione del lenzuolo* di Maria Angela Capossela e Liviana Davi, il cui trailer è disponibile in: <https://vimeo.com/87892459> (ultimo accesso settembre 2017), né appartengono a tutte le comunità rom e, comunque, laddove esistono, non sono sempre subite passivamente. Marcu (*Malizie di strada. Una ricerca azione con giovani rom romeni migranti*, cit., p. 133-134) spiega come “il sistema di pratiche teso ad assicurare e confermare la verginità delle ragazze non sia totalmente fisso, come rivendicato dalle immagini univoche della “tradizione”, ma si componga in base a circostanze particolari: che possono essere il segreto e la dissimulazione, gli accordi taciti tra le famiglie, gli accordi tra i giovani stessi e [...] la fuga d'amore”. Si veda anche P. Gay-Y-Blasco, “A ‘Different’ Body? Desire and Virginité among Gitanos”, *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 3 (1997), 3, pp. 517-535.

¹¹⁵ W. Easterly, *La tirannia degli esperti*, Roma-Bari, Laterza, 2015.



L'art. 11 della Convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza della raccolta dei dati e della ricerca "su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di [sua] applicazione" e sull'"efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione" della stessa. All'interno dell'Unione europea, le varie edizioni del programma Daphne, oggi inglobato nel programma Diritti uguaglianza e cittadinanza 2014-2020, sostengono le indagini sulle violenze contro le donne, incluse le donne rom.¹¹⁶

Come in altri paesi, anche in Italia non sono disponibili dati quantitativi sul tema della violenza di genere e domestica contro le donne rom¹¹⁷ e anche i dati qualitativi sono molto frammentari e sporadici.¹¹⁸ La necessità di colmare questo vuoto di conoscenza, soprattutto ai fini della predisposizione e applicazione di misure efficaci (e non meramente simboliche) di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne rom, pone varie e delicate questioni. Credo che un problema centrale sia il fatto che i pochi scritti sulla violenza maschile nei confronti delle donne rom in Italia (incluso questo saggio) sono ancora pensati, redatti e comunicati soprattutto da donne non rom. È vero che le donne rom talvolta partecipano alle ricerche tramite le interviste (grazie anche al coinvolgimento di intervistatrici appartenenti alle stesse comunità) e forniscono dati che vengono analizzati e confluiscono nella stesura del testo finale (sia esso un report, un articolo scientifico, una presentazione a conferenza, ecc.), ma la pianificazione della ricerca, l'analisi dei dati, la scelta stilistica e del materiale da inserire nel testo finale sono operati soprattutto da donne o uomini non rom,¹¹⁹ spesso senza alcun controllo da parte delle donne rom.

¹¹⁶ Mi riferisco soprattutto al Programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" dell'Unione europea, in cui è assorbito anche il precedente Programma Dafne, che riguarda finanziamenti per progetti sulla violenza contro le donne e bambini. In questo ambito va menzionato Fundació Surt., *Contrasto alla violenza maschile contro le donne Rom*, cit.

¹¹⁷ Va ricordato che gli ultimi due Rapporti ISTAT sulla violenza contro le donne del 2008 e del 2015 sono disaggregati in base alla cittadinanza, ma non su base etnica, quindi non è possibile ricavare informazioni sulla violenza nei confronti delle donne rom. Si veda anche CAHROM, *Thematic Report on Roma Women Empowerment and Gender Dimension of Roma Inclusion Policies/Strategies*, CAHROM, 11 (2014), disponibile in: <http://www.coe.int/de/web/portal/cahrom> (ultimo accesso giugno 2017).

¹¹⁸ European Roma Rights Centre (ERRC), Idea Rom, Opera Nomadi, *Parallel Submission to the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in Italy under Article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women for its Consideration at the 49th Session 11 to 29 July 2011 Concerning the Situation of Romani Women in Italy*, cit.

¹¹⁹ Si pensi al già citato libro *Donne Rom, condizione femminile, diritti umani e non discriminazione* - pubblicato dall'ISTISSS su incarico dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Punto di



Le letture che ho svolto negli ultimi anni mi convincono che, anche quando mirano genuinamente a promuovere condizioni di vita migliori per le donne rom, le ricerche e i report prodotti spesso non sono riconducibili a un'epistemologia propria del paradigma trasformativo, "incentrato sul significato della conoscenza come definito da un prisma di lenti culturali e sulle questioni di potere implicate nella determinazione di cosa sia da considerare come conoscenza legittima"¹²⁰ (trad. mia) e in cui la relazione tra "chi conosce" e l'oggetto di conoscenza (*would-be known*), oltre a essere interattiva, sia consapevole "delle complessità culturali in quella relazione".¹²¹

Donna Mertens sottolinea l'importanza di comprendere la posizione dei soggetti coinvolti nella ricerca e nelle valutazioni delle politiche, di costruire relazioni di fiducia tra ricercatori e partecipanti, interrogando le relazioni di "privilegio non meritato, attribuito a uno status in quanto tale",¹²² e il modo in cui i vari sistemi di potere operano per mantenere immutato lo *status quo*.¹²³ Ontologicamente, questo paradigma di ricerca e di valutazione riconosce che la realtà è costruita socialmente, *ma* le asimmetrie di potere tra soggetti determinano "quale versione della realtà è accettata come 'reale'".¹²⁴ L'epistemologia della ricerca e della valutazione trasformativa necessita "una relazione interattiva ed *empowering*"¹²⁵ tra ricercatori o valutatori e i membri della comunità, che non può essere limitata ai soli o alle sole *leader*.

Martina Guerrini offre un utile esempio di come circolano queste "versioni della realtà" nella sua critica ad alcuni scritti *sulle* donne rom:

Si sostiene che una struttura "fortemente patriarcale" come quella delle comunità rom (quali? quante?) abbia come conseguenza strutturale, oltre alla subordinazione della donna, "l'accettazione sociale della violenza domestica quale naturale componente della dinamica

Contatto Nazionale per le strategie di inclusione dei Rom, all'interno del progetto *Strumenti di Informazione, Sensibilizzazione e Formazione per operatori pubblici*, nell'ambito del PON Governance ed Azioni di Sistema, FSE 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Asse D "Pari opportunità e non discriminazione", Obiettivo Specifico 4.2 – Azione 6 – in cui le narrazioni delle donne rom sono riportate per lo più da donne non rom, seppur "attraverso racconti e interviste", p. 4.

¹²⁰ D. Mertens, *Research and Evaluation in Education and Psychology*, Thousand Oaks, Sage, Terza edizione, 2010, p. 32.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² D. M. Mertens, *Transformative Research and Evaluation*, New York and London, The Guilford Press, 2009, p. 57.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ivi*, p. 54.

¹²⁵ *Ivi*, p. 56.



familiare”. Se per naturalizzazione della violenza domestica ci riferiamo all’omertà e complicità maschile all’interno della comunità, penso che possiamo ritenerla una caratteristica non tanto di “tale” struttura perché “fortemente patriarcale”, ma perché “semplicemente” patriarcale.¹²⁶

Le strutture patriarcali, semmai, si manifestano in una varietà di modi sia nelle comunità rom, sia al di fuori delle stesse: il maggior grado di istruzione e la realizzazione lavorativa delle donne contemporanee italiane non rom non ha fatto venir meno la violenza maschile nei loro confronti, né i femminicidi.¹²⁷

Altri esempi in cui mi sono imbattuta di recente riguardano la supposta natura “irrazionale” e “istintuale” che caratterizzerebbe le donne rom, rispetto alle non rom. Così, affermare che “nell’universo culturale rom non c’è quella scissione, cui noi [nota mia: “noi” chi?] siamo abituati, tra emozione e ragione, tra individuo, come singolo soggetto di diritto, e società”¹²⁸ rischia di rappresentare i membri delle comunità rom come esseri irrazionali che non sono in grado di gestire le proprie emozioni.

Le conversazioni intrattenute con alcune giovani rom mi hanno convinta che molte donne di queste comunità si sentano delegittimate a parlare in prima persona non solo a causa di tensioni intergenerazionali e di genere interne alle comunità, ma anche a causa del numero sempre crescente di materiale prodotto “su di loro” da parte di persone non rom, al quale sentono di non avere pieno accesso. Ho potuto notare una comprensibile diffidenza verso il numero di attivisti/e, ricercatori/trici, giornalisti/e non rom che scrivono e parlano di rom, soprattutto perché i benefici concreti per le comunità sono ancora pochi e i progressi molto lenti. Credo che, per quanto complicata, la narrazione in prima persona delle donne rom sia un passaggio preguo di potenziale trasformativo. Nel frattempo, credo che nei casi in cui le donne rom non partecipino ai tavoli dove si tengono i dibattiti su decisioni, misure e politiche che le riguardano, né alle fasi preparatorie e alla

¹²⁶ M. Guerrini, “Pratiche di dis-identità. La discriminazione sessista contro le donne *romni* in una prospettiva anticolonialista”, cit., p. 77; O. Marcu, *Malizie di strada. Una ricerca azione con giovani rom romeni migranti*, cit.

¹²⁷ A. Sorgato, *Giù le mani dalle donne*, cit. A ben vedere, la stessa retorica sulle donne come “vittime” di violenza e la tutela delle stesse da parte del “papà-Stato” sono aspetti del patriarcato, come spiegato da Patricia Faraldo Cabana al Convegno “La violenza nei confronti delle donne. Quali politiche per attuare la Convenzione di Istanbul?”, 12-13 marzo 2015, Università Bocconi e Università degli Studi di Milano-Bicocca.

¹²⁸ M. Delle Donne, *Cuore di Zingara*, Roma, Ediesse, 2014, p. 65.



elaborazione dei risultati delle ricerche, l'*accountability* nei loro confronti dovrebbe trovare maggiore spazio. Come spiega Tommaso Vitale:

Non c'è soltanto l'aspetto imprescindibile del coinvolgimento e della riflessione con chi è protagonista di un lavoro sociale: "con" più che "su" i rom, ma anche ciò che gli inglesi chiamano l'*accountability* (un concetto un po' osteggiato dell'Unione Europea) il dare conto di, o con una parola italiana, la responsabilità, cioè la comunicazione come spazio della responsabilità, del *respondere*, cioè del rispondere di ciò che si è fatto e di dirlo, dicendo francamente quello che si fa, quali sono i problemi, quali i modi di fronteggiare le contraddizioni.¹²⁹

Queste considerazioni mostrano la necessità di incrementare le ricerche-azioni, le auto-rappresentazioni dal basso e le contro-narrazioni delle donne rom che, pur non essendo del tutto assenti,¹³⁰ devono ancora trovare un proprio diritto di parola all'interno dei movimenti rom italiani e, più in generale, nella società civile e nelle università italiane. Certamente questo processo, che si sta sviluppando anche in Italia,¹³¹ passa attraverso il confronto tra le stesse donne rom all'interno delle comunità sulla rappresentatività delle attiviste e rappresentanti politiche, sulla loro capacità di essere voce autentica e riconosciuta dalle altre donne rom che appartengono a gruppi, religioni e contesti (sociali, abitativi, di istruzione, ecc.) diversi.¹³²

Riflessioni conclusive

In questo contributo ho tentato di mettere in luce le condizioni di insicurezza umana che spesso minano l'efficacia delle leggi di prevenzione e contrasto della violenza di genere

¹²⁹ T. Vitale, *Relazione presentata all'incontro "Rom e politiche sociali. I diritti dei deboli non sono diritti deboli"*, 27 ottobre 2009 presso Caritas Ambrosiana, Milano, disponibile in: <http://www.caritasambrosiana.it/Public/userfiles/files/4307.pdf> (ultimo accesso giugno 2017).

¹³⁰ Con riferimento alle ricerche-azioni, mi riferisco, tra le altre, alla ricerca presentata in O. Marcu, *Malizie di strada. Una ricerca azione con giovani rom romeni migranti*, cit. Per quanto riguarda esempi di contro-narrazioni, penso, per esempio, ai film "Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen" e "Io rom romantica" della giovane Laura Halilovich. Quest'ultimo film descrive le aspettative personali di auto-realizzazione della giovane protagonista, una ragazza rom, a confronto con i ruoli di genere all'interno della sua famiglia, la negoziazione di spazi decisionali tra lei e la propria famiglia, nonché la sensazione di essere considerata non rom dalla sua stessa comunità e "zingara" dai *gagè*. Sul punto si veda B.G. Bello, S. Tosi Cambini, "Io sono rom". Note sul cinema di Laura Halilovic", cit.

¹³¹ Penso a studiose e attiviste come Eva Rizzin, Dijana Pavlovic, Ivana Nikolic, Saska Jovanovic. Quest'ultima ha fondato la Piattaforma della rete delle donne Rom e Sinte in Italia (Rowni - Roma Women Network Italy, <https://sites.google.com/site/rowniromawomennetworkitaly/>).

¹³² R.M. Boylorn, M.P. Orbe, *Critical Autoethnography: Intersecting Cultural Identities in Everyday Life*, London-New York, Routledge, 2014.



e domestica nei confronti delle donne rom che vivono nei campi in Italia. L'accento ossessivo sui rom come causa dell'insicurezza altrui e soprattutto sugli uomini rom come pericolo per le donne *gagè*,¹³³ potenziali vittime da proteggere soprattutto in ambito urbano, ha reso invisibile o distorto il tema della violenza domestica e di genere contro le donne rom, sia nei prevalenti dibattiti sulla sicurezza pubblica, sia in quelli sulla violenza contro le donne *in quanto donne*, con l'eccezione di sporadici e frammentari studi e rapporti di organizzazioni non governative.

L'immaginario stereotipato sui rom ha messo in ombra la complessità dell'universo rom, la quale, prima ancora di altre considerazioni, suggerisce che pratiche patriarcali di oppressione delle donne rom, laddove esistenti, non possono essere sbrigativamente liquidate come *culturali* (proprie della cultura rom). Se è vero, come scrive bell hooks, che “incorporare [...] il senso geografico”¹³⁴ significa “non solo dove io sono ora, ma anche da dove vengo, e le molteplici voci presenti in me”,¹³⁵ credo allora che, in attesa del superamento della segregazione abitativa nei campi, sia utile partire proprio dai luoghi dove abitano le donne rom o dove tante hanno abitato prima di loro. Includere il luogo nell'analisi aiuta a spostare l'accento dalle cause “culturali”, su cui si sono concentrati molti studi finora, all'insicurezza umana vissuta da queste donne, alle condizioni sociali interne al campo, alle relazioni con il mondo al di fuori dello stesso, che varia a seconda dell'insediamento, e alle ripercussioni che i discorsi sui rom hanno in particolar modo sulle comunità che abitano nei campi.

In questo scenario, si tratta di individuare strumenti e modalità utili per far sì che la scelta delle donne rom che subiscono violenza e che intendano contrastarla non sia tra un corpo violato (perché donna) e un “corpo indesiderato”,¹³⁶ incompreso e ghettizzato (perché rom). A tal fine, è importante non solo indagare le forme di gestione dei conflitti sociali interne al campo e le sanzioni sociali a cui sono soggetti gli uomini violenti nei confronti delle proprie mogli e figlie e, per altro verso, le stesse donne che si ribellano

¹³³ S. Woodcock, “Gender as Catalyst for Violence Against Roma in Contemporary Italy”, cit.

¹³⁴ b. hooks, *Elogio del margine: razza, sesso e mercato culturale*, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 63.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ S. Tosi Cambini, “Lo spazio del razzismo. Il trattamento dei corpi (degli) altri nel governo della città”, cit.



alla violenza; ma anche “decolonizzare” le narrazioni sulle donne rom¹³⁷ e iniziare ad ascoltare il loro racconto in prima persona, per comprendere le forme di resistenza (anche quelle apparentemente insignificanti) e le pratiche quotidiane attraverso cui esprimono la propria agentività e sviluppano il loro capitale sociale.¹³⁸

Barbara Giovanna Bello
Università di Milano
barbara.bello@unimi.it

¹³⁷ R. Saunders, “Decolonizing the Body: Gender, Nation, and Narration in Tahar Ben Jelloun’s ‘L’enfant de sable’”, *Research in African Literatures*, 37 (2006), 4, pp. 136-160. Si veda il numero monografico 354/2012 della rivista *Aut Aut*, intitolato *Per un pensiero postcoloniale*.

¹³⁸ M. Rossi, *Fiori nella discarica: forme di resistenza nell’iperghetto*, cit.

Lecture

Teorie del populismo

Leonardo Marchettoni

Questo scorcio iniziale del XXI secolo è spesso descritto come l’“età dei populismi”, ma in realtà di populismo si parla ormai da molti anni, almeno dal 1968, anno di un memorabile convegno i cui atti furono pubblicati l’anno seguente a cura di Ghiță Ionescu ed Ernest Gellner.¹ Quindi, si può ben dire – per parafrasare l’esordio dell’introduzione di Ionescu e Gellner, che, a loro volta, parafrasavano Marx² – che lo “spettro del populismo” si aggiri da tempo nelle stanze del dibattito politico, non solo europeo.³ Eppure, a dispetto di tanta attenzione critica, i contorni del populismo restano sfuggenti.

Che non sia ancora chiaro in cosa consista il populismo emerge anche dalla lettura di alcuni contributi sul tema che sono stati recentemente pubblicati in Italia. In *Populismo 2.0* Marco Revelli intraprende un percorso storico che dovrebbe servire a illuminare la genesi del populismo oltre che a comprenderne meglio le incarnazioni attuali.⁴ Prima, però, caratterizza il populismo come uno stato d’animo, un *mood* correlato al disagio dei ceti impoveriti e al loro risentimento verso le oligarchie politico-finanziarie,⁵ servendosi dell’“*ideational approach*” di Cas Mudde per definire il populismo come un’ideologia *thin* basata sulla contrapposizione tra il popolo puro e le corrotte *élites* e sul nesso tra

L’autore ringrazia Luca Baccelli, Thomas Casadei, Emanuele Castelli, Dimitri D’Andrea, Alessandro Ferrara, Lucia Re e Maria Zanichelli per alcuni utili commenti su una versione preliminare di questo testo.

¹ G. Ionescu, E. Gellner (a cura di), *Populism: Its Meaning and National Character*, London, Weidenfeld & Nicholson, 1969.

² “A spectre is haunting the world: populism” (G. Ionescu, E. Gellner, “Introduction”, in G. Ionescu, E. Gellner (a cura di), *Populism*, cit., pp. 1-5, p. 1, cit. in J.-W. Müller, *What is Populism?*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016, trad. it. *Cos’è il populismo?*, Milano, Università Bocconi Editore, 2017, p. 13).

³ Fra i testi più noti, oltre alla raccolta curata da Ionescu e Gellner, si dovrebbero ricordare almeno i seguenti: M. Canovan, *Populism*, New York, Harcourt, 1981; M. Kazin, *The Populist Persuasion: An American History*, New York, Basic Books, 1998; Y. Meny, Y. Surel, *Populismo e democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2000; P. Taggart, *Populism*, Buckingham, Open University Press, 2000; M. Canovan, *The People*, Oxford, Polity Press, 2005; B. Moffitt, *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*, Stanford, Stanford University Press, 2016; C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press, 2017. Nel dibattito italiano da menzionare la sezione “Populismi” nel recente fascicolo di *Teoria politica*, Annali VII (2017), pp. 23-182.

⁴ M. Revelli, *Populismo 2.0*, Torino, Einaudi, 2017.

⁵ Ivi, p. 10. La definizione di populismo come *mood* avvicina la proposta di Revelli a quella di Benjamin Moffitt, che propone di caratterizzare il populismo come un *political style*. Vedi B. Moffitt, *The Global Rise of Populism*, cit., cap. 3.



politica e volontà generale.⁶ Ne emerge che “populismo” è un termine cui manca un referente empirico univoco e che ammette diverse istanziazioni nel tempo e nello spazio. Quindi, si sofferma sulle vicende del populismo americano, da Andrew Jackson fino all’elezione di Donald Trump; sul populismo nel Regno Unito, in Francia, Germania e nel resto d’Europa; per finire con il caso italiano, da Berlusconi a Renzi, passando per il MoVimento 5 Stelle.

Questo percorso conferma in sostanza l’assunzione di partenza: il populismo è una forma di reazione a un complesso di fattori – in cui l’aumento delle diseguaglianze economiche gioca un ruolo preponderante – che ha esacerbato il ceto medio, deprimendone l’auto-percezione. Pertanto, non è un “ismo” come gli altri – “totalitarismo”, “nazionalismo”, “socialismo”, ecc. –, non si può cercare di definirlo ammassando una lista di criteri distintivi che servono a identificarne gli esempi. Questo spiega anche perché l’insieme di presunti populistici sia molto vasto: una disparata congerie che include il People’s Party e Syriza, Bernie Sanders e Jarek Kaczyński.

Uno scenario molto diverso emerge dal volume di Alessandro Dal Lago, *Populismo digitale*.⁷ A differenza del libro di Revelli, *Populismo digitale* è saldamente imperniato sull’attualità, in primo luogo italiana. La cifra distintiva del saggio di Dal Lago consiste nel collegare – come recita il titolo del libro – populismo e *social media*, sostenendo che l’avvento del web 2.0 abbia rivoluzionato la scena della politica, facendo esplodere l’imprevedibilità elettorale. L’intermediazione digitale consente infatti la costruzione di un popolo che non c’è e che forse non è mai esistito. Questo popolo virtuale, poi, si presta ai tentativi di trasferire l’indignazione contro le *élites* che lo hanno impoverito sui bersagli selezionati dal leader populista.

Ma, come si è detto, il tratto distintivo del libro è quello di legare populismo e media digitali. Nel centrale secondo capitolo, Dal Lago si sofferma sul profilo antropologico del soggetto digitale, sulle caratteristiche delle discussioni online, sulle interrelazioni tra sfera politica e comunicazione digitale, spingendosi a sostenere che la fortuna dei populismi sia in larga misura imputabile “al prevalere dei soggetti digitali

⁶ Vedi C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser, *Populism*, cit., p. 5 e ss. L’approccio di Mudde era già stato presentato in C. Mudde, “The Populist Zeitgeist”, *Government and Opposition*, 39 (2004), 4, pp. 541-563.

⁷ A. Dal Lago, *Populismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017.



sugli esseri umani reali”.⁸ L’approdo è un’analisi articolata e convincente del funzionamento del MoVimento 5 Stelle.⁹ Questa impostazione, da un lato produce esiti felici nell’analizzare la dimensione cognitiva, legata al *medium* digitale, dei fenomeni politici; dall’altro, si dimostra criticabile proprio in quanto propone una correlazione univoca tra populismo e virtuale, con ciò escludendo di fatto ogni altra esperienza. In questo senso, l’esito è opposto a quello di Revelli. Mentre quest’ultimo ampliava lo spettro dei populismi a ricomprendere manifestazioni eterogenee, Dal Lago percorre la direzione opposta: in *Populismo digitale* Grillo e Trump sono presentati come i populistici prototipici; Juan Perón è l’antesignano del populismo; vengono fatti riferimenti a Marine Le Pen, Geert Wilders e Frauke Petry; altri nomi canonici – Orbán, Erdoğan, Putin – semplicemente non compaiono.

Il terzo testo che vorrei prendere in considerazione in questa breve rassegna è *Cos’è il populismo* di Jan-Werner Müller.¹⁰ Mentre il testo di Revelli ha un’impronta storico-narrativa e quello di Dal Lago affronta il tema in un’ottica sociologica, Müller fa valere un’impostazione teorico-politologica. Il punto di partenza di Müller è l’insoddisfazione per gli approcci *thin à la* Mudde.¹¹ Secondo Müller non è sufficiente essere critici delle *élites* per essere populistici. È necessario almeno far valere un atteggiamento anti-pluralista. Perciò, la politica populista è sempre una politica delle identità, che contrappone un concetto artificiale di popolo a un “nemico” ugualmente fantomatico, *moralizzando* la contrapposizione. Müller si sottrae così a una serie di luoghi comuni concernenti il populismo: il successo del populismo non dipende univocamente dal disagio socio-economico degli elettori, né da fattori psicologico-emotivi;¹² i populistici non avversano necessariamente la rappresentanza, né le istituzioni, anche se, essendo anti-pluralisti, tendono a occupare queste ultime e a distorcere il concetto di

⁸ A. Dal Lago, *Populismo digitale*, cit., p. 73.

⁹ La letteratura sul MoVimento 5 Stelle e, più in generale, sul rapporto tra digitale e politica, è in continuo aumento. Vedi per esempio R. Biorcio, P. Natale, *Politica a 5 stelle. Idee, storia e strategie del movimento di Grillo*, Milano, Feltrinelli, 2013. Più in generale, sull’impiego delle tecnologie digitali nel dibattito politico italiano, vedi l’accurata analisi di Thomas Casadei, “Il mito del ‘popolo della rete’ e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano”, *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 17 (2015), pp. 879-902.

¹⁰ J.-W. Müller, *Cos’è il populismo?*, cit.

¹¹ Anche se, sotto molti profili, la sua proposta ne sviluppa i capisaldi.

¹² Ivi, p. 18 e ss.



rappresentanza in modo da trasformarla in *rappresentanza simbolica*, in cui il partito populista si erge a rappresentante dell'intero popolo.¹³ Questa torsione richiede però che venga azzerato lo spazio riservato ai corpi intermedi, in modo da stabilire un contatto immediato tra il leader e i suoi elettori, realizzando quella che Nadia Urbinati ha chiamato “rappresentanza diretta”.¹⁴

Il risultato non è tanto la trasformazione della democrazia in una “democrazia illiberale”. Questa conclusione lascerebbe la porta aperta a una valutazione in qualche misura positiva del populismo, come correttivo agli eccessi di autoreferenzialità dei processi politici.¹⁵ Si tratta piuttosto di una lesione agli stessi meccanismi democratici, che richiedono un'effettiva libertà di opinione e di riunione, un reale pluralismo nei media, leggi a tutela delle minoranze, ecc.¹⁶ Il populismo così diventa “l'ombra della politica rappresentativa”,¹⁷ una possibilità perenne che dovrebbe ricordarci la fragilità delle nostre istituzioni democratiche.

Questa diagnosi guida anche l'individuazione dei rimedi che Müller offre contro l'ascesa dei populismi. L'assunzione di base è che i partiti populistici intercettano un disagio autentico e che coloro che decidono di votarli sono spinti da ragioni e non agiscono solo in base alle proprie emozioni. Il problema principale è dato dal deficit rappresentativo della democrazia contemporanea. Per questo motivo, i populistici vanno sfidati “sul loro terreno”, accettando il confronto sui temi che propongono e cercando di mostrare l'inefficienza delle soluzioni additate.¹⁸

In definitiva, la lettura dei libri di Revelli, Dal Lago e Müller lascia in sospeso numerosi interrogativi. Il più importante di questi riguarda l'estensione del populismo. Populisti in senso proprio sono soltanto una minoranza di partiti – quantomeno non i cosiddetti partiti populistici di sinistra – come sembra ritenere Dal Lago o l'insieme è molto

¹³ Ivi, p. 32 e ss.

¹⁴ Cfr. N. Urbinati, “A Revolt against Intermediary Bodies”, *Constellations*, 22 (2015), pp. 477-486. Di Urbinati vedi anche *Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza*, Milano, Feltrinelli, 2013; *Democrazia sfigurata. Il popolo fra opinione e verità*, Milano, Università Bocconi Editore, 2014. Inoltre, sul tema vedi T. Boeri, *Populismo e Stato sociale*, Roma-Bari, Laterza, 2017.

¹⁵ Questa conclusione era stata tratta da Ernesto Laclau. Vedi E. Laclau, *On Populist Reason*, London, Verso, 2005, trad. it. *La ragione populista*, Roma-Bari, Laterza, 2008. Vedi anche C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser, *Populism*, cit., cap. 5.

¹⁶ J.-W. Müller, *Cos'è il populismo?*, cit., p. 74.

¹⁷ Ivi, p. 27.

¹⁸ Ivi, cap. 3.



più vasto, come si evince dal libro di Revelli? Si noti che se si vuole tenere insieme il populismo di destra e quello di sinistra bisogna adottare una definizione di populismo che prescindia dai contenuti del messaggio politico, per soffermarsi sulla sua “forma”. Müller – sulle orme di Mudde – sembra voler intraprendere questo tipo di impresa – e infatti nella sua nozione di populismo sono ricompresi i partiti populistici sudamericani. Ma per dare sostanza alla sua costruzione teorica, vi innesta l’elemento autoritario, lesivo dei meccanismi democratici. Come risultato per Müller fascismo e nazismo diventano movimenti populistici,¹⁹ mentre i movimenti di sinistra che criticano le *élites* senza ergersi a rappresentanti dell’intera nazione non lo sono.²⁰

Di fronte a questo risultato, però, potrebbe sorgere il dubbio che la stessa categoria di populismo sia diventata scarsamente utile e che forse le finalità tassonomiche ed esplicative che essa si propone potrebbero essere raggiunte in altro modo. Incominciamo chiedendoci non “Chi sono i populistici?”, ma “Quali partiti *non* sono qualificabili come populistici?”. Se ci si pone da questo punto di vista, diventa chiaro che la demarcazione è quasi impossibile. Soffermiamoci sulla situazione italiana. Molti osservatori classificano il Movimento 5 Stelle e la Lega come tipici partiti populistici. Anche Forza Italia desta pochi dubbi. Per quanto riguarda il Partito Democratico, Revelli annovera Renzi nella schiera dei leader populistici, sia per il suo protagonismo, sia per l’insistenza sulla necessità di “rottamare” la classe politica precedente.²¹ Se accettiamo la proposta di Revelli sarebbe poi difficile escludere dal novero Emmanuel Macron, il cui inaspettato quanto travolgente successo, per molti versi analogo a quello iniziale di Renzi, è stato costruito sia sull’immagine dinamica e accattivante del leader, sia sulla messa in campo di una lista di neofiti della politica. Compiuto anche questo passo, però, resterebbe veramente poco spazio per identificare una politica non populista in Europa – Angela Merkel? Theresa May? Mariano Rajoy?

Questo esito mi sembra confermare i dubbi sulla spendibilità della nozione di populismo. Quello di populismo è un concetto ibrido, una vera chimera teorica, nata dalla

¹⁹ Ivi, p. 121. L’associazione tra populismo e totalitarismo si trova anche in P. Rosanvallon, “Penser le populisme”, *La vie des idées*, 27 settembre 2011, trad. it. *Pensare il populismo*, Roma, Castelvecchi, 2017, p. 17 e ss.

²⁰ J.-W. Müller, *Cos’è il populismo?*, cit., p. 125.

²¹ Vedi M. Revelli, *Populismo 2.0*, cit., pp. 135-146.



giustapposizione di diversi profili, la cui analisi andrebbe condotta, per quanto possibile, in modo indipendente. Si potrebbe pensare di indicare alcuni di questi punti nella: a) struttura del partito e nello stile della comunicazione politica; b) nel rapporto più o meno oppositivo verso l'*establishment*; c) nel grado di autoritarismo. Cominciamo dal primo punto. Che la fisionomia dei partiti e le modalità della comunicazione politica siano profondamente mutate dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi non dovrebbe essere una novità. Già negli anni Sessanta del secolo scorso Otto Kirchheimer elaborava la nozione di “partito pigliatutto” per descrivere le nuove tipologie di partito che si stavano affacciando sulla scena politica, caratterizzate dalla riduzione del bagaglio ideologico e dei riferimenti a una specifica classe sociale, dall’aumento del potere dei gruppi dirigenti e da una diminuzione del ruolo dei singoli iscritti.²² A questo *trend* si è aggiunto l’aumento della volatilità elettorale, l’indebolimento dei vecchi *cleavages* e il consolidamento di nuovi temi politici,²³ mentre le trasformazioni dell’economia e in particolare l’archiviazione del modello fordista di produzione accrescevano l’inadeguatezza delle formazioni tradizionali.

Negli anni più vicini a noi i partiti sono cambiati ancora, nel senso di attribuire maggiore evidenza al leader, sino alla formazione di veri e propri partiti personali. Soprattutto dagli anni '90 la ridefinizione delle strutture del partito attorno alla persona del *front man* – che generalmente, ma non in tutti i casi, si pensi a Grillo, è il candidato premier – e la correlata personalizzazione dello scontro politico è diventata la modalità dominante, da Berlusconi a Macron, fino a Babiš. Queste trasformazioni sono ovviamente connesse con la parallela evoluzione della comunicazione politica, in conseguenza del massiccio impiego prima della televisione e ora delle piattaforme digitali. Il punto è che queste trasformazioni non sono necessariamente sussumibili sotto un’unica etichetta: si tratta di un fenomeno molto vasto che, se ritenuto indizio di populismo, porterebbe a classificare come populistici un gran numero di soggetti politici, annacquando la capacità esplicativa della categoria.

²² O. Kirchheimer, “The Transformation of the Western European Party System”, in J. La Palombara, M. Weiner (a cura di), *Political Parties and Political Development*, Princeton, Princeton University Press, 1966, trad. it. “La trasformazione dei sistemi partitici dell’Europa Occidentale”, in G. Sivini, *Sociologia dei partiti politici*, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 243-267. Kirchheimer, peraltro, si legava agli studi precedenti di Robert Michaels, quindi la genealogia potrebbe essere più lunga.

²³ Su ciò vedi D. della Porta, *I partiti politici*, Bologna, Il Mulino, 2005, cap. 5.



Inoltre, non è sempre vero che la struttura personalistica e il ricorso alla comunicazione digitale caratterizzino i partiti populistici. Per un verso, *En Marche!* ha una fisionomia molto più personalistica di *Fidesz* – il partito di Viktor Orbán – che nasceva alla fine degli anni Ottanta come un partito tradizionale, di impronta anti-comunista, nelle file del quale Orbán stesso ha svolto il proprio apprendistato politico.²⁴ Sul piano della comunicazione, poi, se è vero che il Movimento 5 Stelle è in prima fila in Italia nel ricorso alle piattaforme telematiche, in Europa i partiti che più hanno puntato su questo aspetto sono i cosiddetti “Partiti Pirata”, formazioni antisistema che tuttavia difficilmente saremmo tentati di definire populiste.²⁵ D’altro canto, per tornare ai populistici conclamati, le strategie di Orbán o di Kaczyński puntano molto di più sull’occupazione dei media tradizionali che sul digitale.²⁶ E sull’altra sponda dell’Oceano, se oggi non si può non notare che Trump si affidi per comunicare con i propri elettori alla laconicità di Twitter, si deve ricordare anche che il primo Presidente ad aver puntato massicciamente su Internet per raccogliere consensi è stato Obama nel 2008.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello relativo all’orientamento anti-*establishment*, anche in questo caso bisognerebbe notare che la tendenza politica di un partito è un fenomeno più generale, che non può essere ricondotto univocamente alla dicotomia populista/non populista. Anche qui, l’opposizione alle *élites* è un fattore ricorrente nella storia della politica, almeno dal People’s Party in poi. Chiaramente, sull’orientamento politico un peso decisivo lo esercitano fattori di natura socio-economica.²⁷ Su questo punto tutti gli autori che abbiamo considerato sono concordi

²⁴ Anche la figura stessa di Orbán non è così egemonica all’interno del partito come si potrebbe pensare. Quantomeno, si dovrebbe considerare l’onnipresente Ministro degli Esteri, Péter Szijjártó.

²⁵ Su partiti antipartito e partiti antisistema vedi la sezione monografica a cura di E. Mostacci, “I partiti antipartito nella crisi della rappresentanza politica”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 17 (2015), pp. 583-938.

²⁶ Con alcuni episodi sorprendenti: come quando, nell’estate del 2016 l’Ungheria fu tappezzata di cartelloni che diffondevano slogan allarmistici riguardo alla presenza dei migranti, in vista del Referendum voluto da Orbán. L’effetto che altrove viene perseguito tramite il tam-tam mediatico qui viene ricercato ricorrendo a mezzi di comunicazione molto più tradizionali.

²⁷ Questa osservazione potrebbe essere agevolmente suffragata dagli studi che documentano proprio l’ascesa dei partiti populistici in relazione a specifiche congiunture economiche. Vedi, per esempio, D. Autor, D. Dorn, G. Hanson, K. Majlesi, “Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure”, MIT Working Paper, December 2016, accessibile all’URL = <http://economics.mit.edu/files/11499> (consultato il 5/12/2017); I. Colantone, P. Stanig, “The Trade Origins of Economic Nationalism: Import Competition and Voting Behavior in Western Europe”, BAFFI CAREFIN Centre Research Paper Series, No. 2017-49, January 2017, accessibile all’URL = <https://ssrn.com/abstract=2904105> (consultato il 5/12/2017); L. Guiso, H. Herrera, M. Morelli, T. Sonno,



nell'elencare i principali responsabili: le promesse mancate della democrazia; la crisi di rappresentatività dei partiti tradizionali; l'incapacità delle strutture dello Stato sociale, già messe a dura prova dall'ascesa del neoliberalismo, di integrare nei ranghi della politica tradizionale le schiere dei lavoratori impoveriti dalla globalizzazione dei cicli produttivi e dei capitali.²⁸ Anche in questo caso, però, istituire un legame troppo stretto con il populismo sembra fuorviante, perché altrimenti ci troveremmo costretti a marchiare come populista tutta una galassia di movimenti di opposizione, più o meno strutturati, più o meno transeunti, che intuitivamente sembrano molto distanti dai partiti populistici di destra. Un esito che, come si è detto Müller respinge, arroccandosi sul discrimine connesso al concetto di rappresentanza.

La conclusione sarebbe allora che l'atteggiamento anti-*establishment* è sintomo del populismo soltanto quando è accompagnato da un'attitudine moralizzatrice che, attraverso la logica della *pars pro toto*, porta gli esponenti del partito populista a identificare sé stessi con l'intero corpo politico. Ma, a ben vedere, questa conclusione non è che un modo obliquo per dire che il reale discrimine è rappresentato da quanto un regime è rispettoso del *rule of law*, di quanto esso si conforma al modello liberale di democrazia.

Ricapitoliamo il percorso fatto fino a ora. Ho sostenuto che sia infruttuoso continuare a classificare sotto la comune egida di "populismo" movimenti e partiti di segno completamente diverso fra loro. A questa conclusione si approda dopo aver constatato che i tentativi di trovare il *quid* comune che unifica queste manifestazioni difficilmente possono essere coronati dal successo. Ciò vale sia per l'elemento dell'organizzazione interna del partito e le modalità della sua comunicazione politica, sia per quello dell'opposizione alle *élites* di governo. Ho sostenuto che una tassonomia basata unicamente sull'impiego di questi criteri non condurrebbe a risultati univoci, impedendo

"Demand and Supply of Populism", EIEF Working Paper, 17/03, February 2017, accessibile all'URL = <http://www.eief.it/files/2017/02/wp-173.pdf> (consultato il 5/12/2017); S.O. Becker, Th. Fetzer, D. Novy, "Who Voted for Brexit? A Comprehensive District-Level Analysis", CEP Discussion Paper, n. 1480, April 2017, accessibile all'URL = <http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1480.pdf> (consultato il 5/12/2017).

²⁸ Sulle nuove condizioni inospitali, che favoriscono la de-democratizzazione degli Stati, cfr. A. Ferrara, *The Democratic Horizon: Hyperpluralism and the Renewal of Political Liberalism*, New York, Cambridge University Press, 2014, p. 8 e ss. Ferrara è intervenuto sul dibattito sul populismo in A. Ferrara, "How to Rescue 'The People' from Populism: Reviving the Law to Reclaim Liberal Democracy", 24 luglio, 2017, accessibile all'URL = <http://www.publicseminar.org/2017/07/how-to-rescue-the-people-from-populism/> (consultato il 5/12/2017). Sul nesso Stato sociale/populismo insiste molto T. Boeri, *Populismo e Stato sociale*, cit.



di selezionare tutti e soli i soggetti cui intuitivamente dovrebbe applicarsi. Per conseguire un risultato più soddisfacente dovremmo combinare uno o entrambi i criteri precedenti con il dato relativo all'autoritarismo e al rispetto del *rule of law*.

A questo punto, però, si potrebbe ritenere che sia preferibile tenere separati i tre aspetti senza cercare più o meno plausibili combinazioni e concentrarsi invece sulle acquisizioni che ciascuno di essi permette. Il principale vantaggio, dal mio punto di vista, risiederebbe nel fatto che, separando i tre profili, è possibile mettere a fuoco il dato relativo al rispetto delle istituzioni liberali senza che vada perso sotto l'etichetta onnicomprensiva di "populismo". Cerco di spiegarmi meglio: si può dissentire finché si vuole dalle scelte politiche di Renzi o di Macron. Non si può, però, sensatamente attribuire a essi finalità eversive del *rule of law*. Tali sospetti, invece, sarebbero più che ragionevoli nel caso di Orbán. L'autocrate magiaro, d'altra parte, non si è ancora spinto fino al segno di Erdoğan, e via dicendo. Ciò che voglio dire è che ci sono molti livelli di autoritarismo differenti, dal tentativo di ridurre al silenzio le voci dissenzienti interne al partito, alle incarcerazioni di massa. Bollare tutti i casi come esempi di populismo non permette di soffermarsi sulle distinzioni più importanti.

Questa riflessione mette fuori gioco, a mio avviso, i tentativi di presentare il populismo in maniera fenomenologica, per forza di accumulazione di tratti caratterizzanti rilevati empiricamente. Il rischio, come ho cercato di mostrare, è di farne una categoria, o troppo debole, e quindi onnicomprensiva, o troppo selettiva, in entrambi i casi poco utile. Diverso sarebbe tentare un approccio idealtipico attraverso la costruzione di un modello che aiutasse a riflettere sui modi in cui la variante populista si inserisce nel circuito democrazia-istituzioni liberali, e quindi classificare le istanziazioni correnti in relazione a *quel* modello. Questa impresa, tuttavia, richiede uno sforzo teorico non indifferente, in quanto presuppone una caratterizzazione precedente, o almeno contestuale, della democrazia e della democrazia liberale, rispetto a cui ritrovare *per differentiam* le specificità populiste.²⁹

Vorrei concludere con un diverso suggerimento. Forse, uno degli obiettivi teorici dietro al dibattito sul populismo sta nel tentativo di catturare le trasformazioni

²⁹ La proposta di Müller va in questa direzione ma lo sfondo contro il quale la caratterizzazione del populismo dovrebbe risaltare è solo abbozzato.



antropologiche degli elettori.³⁰ Dopo tutto, la nozione di populismo incentrata sull'atteggiamento anti-*élites* dei leader populistici mira soprattutto a colpire l'atteggiamento passivo di un elettorato incapace di filtrare e decodificare i messaggi che provengono dalla politica. A questo proposito, però, sarebbe forse più calzante focalizzarsi *direttamente* sulle caratteristiche degli elettori: sono gli elettori, infatti, che si lasciano sedurre da ricette troppo semplici, ricette che sembrano compendiare le convinzioni, di senso comune, che essi stessi nutrono. Nella misura in cui gli elettori accettano le semplificazioni populiste, ricadono in un meccanismo che già Tocqueville quasi duecento anni fa aveva colto. Tocqueville aveva descritto la passione per l'uguaglianza che caratterizza le società democratiche e travolge tutte le differenze di *status* tipiche delle società pre-rivoluzionarie.³¹ La passione per l'uguaglianza, genera l'individualismo e il conformismo che, a loro volta, costituiscono la precondizione per lo stabilirsi di una nuova forma di dispotismo.³² Ebbene, le società contemporanee sembrano presentare uno scenario nel quale la passione per l'uguaglianza si esprime sul piano cognitivo, mettendo in dubbio la forza delle argomentazioni e cancellando le gerarchie costruite sulla base di competenze riconosciute.³³ In altre parole, quello che viene meno è il *riconoscimento dell'autorità scientifica, su cui si basa la possibilità del dialogo e che lo stesso ideale democratico presuppone*. Per questo motivo, le semplificazioni trovano credito, perché corrispondono all'idea secondo la quale le soluzioni più semplici sono quelle che colgono il cuore dei problemi, al di là delle complicazioni tendenziose elaborate dai "tecnici" e dai veterani della politica. Si alimenta così un fiume di pregiudizi, *fake news*, banalizzazioni di questioni ben altrimenti complesse – fiume che i media digitali sono i più atti a incanalare –, che travolge l'argine delle specializzazioni e alimenta le derive autoritarie e che può essere arrestato soltanto attraverso una paziente

³⁰ In questa direzione alcune preziose indicazioni si trovano nel testo di Dal Lago, ricondotte, però, al paradigma della comunicazione digitale.

³¹ A. de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, Paris, 1840, trad. it. *La democrazia in America*, Milano, BUR, 1992, p. 511 e ss.

³² Ivi, p. 731 e ss.

³³ Questa deriva egualitaria sul piano epistemico si inserisce, peraltro, in una tendenza di lunga durata verso l'indebolimento del nesso sapere/consenso. In base a questa tendenza – ovviamente correlata con l'affermazione delle logiche dei mezzi di comunicazione di massa, logiche che il web estremizza – l'uomo di successo inizia a essere connotato, non dal possesso di una particolare autorità, ma dalla sua mediocrità, dall'essere "uno di noi". Questo meccanismo è colto sul nascere, in modo magistrale, da Umberto Eco nella sua "Fenomenologia di Mike Bongiorno", in *Diario minimo*, Milano, Mondadori, 1963.



opera di “smontaggio” delle ricette “populiste”.³⁴ Questo flusso, d’altra parte, rappresenta la premessa per un assetto politico che può dirsi dispotico – nell’accezione di Tocqueville – nella misura in cui esonera i cittadini dalla soluzione di problemi cognitivi, minando, al tempo stesso, i presupposti per la deliberazione democratica.

In definitiva, se non è sempre perspicuo capire cosa accomuni partiti, movimenti, leader cosiddetti populistici, una riflessione sulle tendenze evolutive dell’elettorato può agevolare una migliore comprensione delle dinamiche che sono alla base del panorama politico contemporaneo.

Leonardo Marchettoni
Università degli Studi di Parma
leonardo.marchettoni@unipr.it

³⁴ Per esempio, seguendo le indicazioni fornite in J.-W. Müller, *Cos’è il populismo?*, cit., cap. 3. Su questi temi, vedi anche V.F. Hendricks, P.G. Hansen, *Infostorms: Explaining Individual Behavior on the Social Net*, Berlin, Springer, 2016.

